Allegato alla Delib.G.R. n. 14/4 del 13.4.2023

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia

Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Sardegna

(versione 01)

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale: *l'Europa investe nelle zone rurali*

Repubblica Italiana

Sommario

1. Dichiarazione strategica regionale 1
1.1 Sostenibilità ambientale delle attività agricole e zootecniche 1
1.2 Valorizzazione qualitativa delle produzioni agroalimentari 1
1.3 Miglioramento della competitività del sistema agricolo isolano 2
1.4 Sostegno alle strategie di sviluppo locale 2
1.5 Maggiore trasferimento di conoscenza e innovazione attraverso l'informazione, la ricerca e la sperimentazione 3
2. Analisi di contesto e Analisi SWOT per singolo Obiettivo Specifico e Obiettivo Trasversale AKIS della PAC 4
2.1 Analisi di contesto 4
Obiettivo Specifico 1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione 4
Obiettivo Specifico 2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione a ricerca, tecnologia e digitalizzazione 11
Obiettivo Specifico 3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore 18
Obiettivo Specifico 4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile 20
Obiettivo Specifico 5 Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche 29
Obiettivo Specifico 6 Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi 37
Obiettivo Specifico 7 Attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali 44
Obiettivo Specifico 8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile 47
Obiettivo Specifico 9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche 50
Obiettivo Trasversale AKIS Promuovere e condividere conoscenze, innovazione e digitalizzazione nell'agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiarne l'utilizzo da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione 53
2.2 Sintesi basata sugli indicatori di contesto 59
2.3 Tavola degli indicatori di contesto 64
2.4 Analisi SWOT 67
3. Esigenze 71
4. Priorità e scelte strategiche 75
4.1 Gli interventi programmati nel CSR e la loro correlazione con le esigenze e i livelli di priorità regionali 75
4.2 La risposta del CSR agli obiettivi di sviluppo sostenibile e adattamento ai cambiamenti climatici 78
5. Modalità di implementazione della Progettazione Integrata 81
6. Strategia dell'AKIS regionale 82
6.1 Struttura organizzativa 82
6.2 Strategia d'intervento 84

7. Elementi comuni a più interventi 85
7.1 Definizioni di cui al DM 23 dicembre 2022, n. 660087, articoli 3, 4, 5, 6 85
7.1.1. Definizioni (DM articolo 3) 85
7.1.1.1 Agricoltore 85
7.1.1.2 Azienda 85
7.1.1.3 Attività agricola 85
7.1.1.4 Superficie agricola 86
7.1.1.5 Erba e altre piante erbacee da foraggio 88
7.1.1.6 Ettaro ammissibile 88
7.1.1.7 Terreno a riposo 89
7.1.1.8 Pascolo o pascolamento 90
7.1.1.9 Adiacenza alla parcella agricola 90
7.1.1.10 Successione anticipata 90
7.1.1.11 Classy Farm 90
7.1.1.12 Dose Definita Die - Dose definita giornaliera - DDD 90
7.1.1.13 Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche - BDN 90
7.1.1.14 Detentore degli animali 90
7.1.1.15 Responsabile del pascolo 90
7.1.2 Agricoltore in attività (DM articolo 4) 91
7.1.3 Giovane agricoltore (DM articolo 5) 91
7.1.4 Nuovo agricoltore (DM articolo 6) 95
7.2 Definizioni specifiche per gli interventi di Sviluppo rurale 96
7.2.1 Definizione di area rurale e applicabilità (cfr. PSP par. 4.7.2) 96
7.2.2 Zone montane e zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane 96
7.2.3 Definizioni di bosco e altre informazioni comuni al settore forestale 97
7.2.3.1 Definizione di bosco (cfr. PSP par. 4.1.8) 97
7.2.3.2 Informazioni comuni al settore forestale (cfr. PSP par. 4.7.3, punto 4) 97
7.3 Elementi comuni a più interventi di Sviluppo rurale 101
7.3.1 Elenco degli investimenti non ammissibili nell'ambito degli interventi di cui agli artt. 73 e 74 del Reg. (UE) 2021/2115 (cfr. PSP par. 4.7.1) 101
7.3.2 Ammissibilità delle spese al FEASR (cfr. PSP par. 4.7.3, punto 1) 101
7.3.3 Anticipi per gli interventi di investimento e cooperazione (art. 73, 74 e 77 del Reg. (UE) n. 2021/2115) (PSP par. 4.7.3, punto 3) 104
7.3.4 Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento (cfr. PSP par. 4.7.3, punto 2) 104
7.3.4.1 Combinazione tra interventi di cui all'art. 70 del Reg.(UE) n. 2021/2115 e Misura/Tipo di intervento ad animale e a superficie del PSR Sardegna 2014-2022 104
7.3.5 Aspetti trasversali agli interventi a superficie o a capo (cfr. PSP par. 4.7.3, punto 5) 106
7.3.6 Disposizioni comuni in materia di Aiuti di Stato (cfr. PSP par. 4.7.3, punto 6) 108
7.3.6.1 Elementi necessari per la valutazione degli aiuti di Stato 108
7.3.7 Altri obblighi connessi alle operazioni di investimento cofinanziate dal FEASR (cfr. PSP par. 4.7.3, punto 7) 110
8. Schede di intervento 111
A. Interventi di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 112
SRA01 - ACA1 Produzione integrata 112
Ambito di applicazione territoriale 112
Finalità e descrizione generale 112
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 114
Criteri di ammissibilità 114
Impegni 114
Altri obblighi 116
Elementi di baseline pertinenti 116

Forma del sostegno....119
Metodo di calcolo....119
Importi unitari del sostegno - SRA01....119
SRA03 - ACA3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli....123
Ambito di applicazione territoriale....123
Finalità e descrizione generale....123
Collegamento con altri interventi....123
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione....124
Criteri di ammissibilità....124
Impegni....124
Altri obblighi....126
Elementi di baseline pertinenti....126
Forma del sostegno....127
Metodo di calcolo....127
Importi unitari del sostegno - SRA03....128
Importi unitari del sostegno - SRA03 ex TI 10.1.1 Difesa del suolo Intervento 2 Agricoltura conservativa....128
SRA07 - ACA7 Conversione seminativi a prati e pascoli....129
SRA14 - ACA14 Allevatori custodi dell'agro biodiversità....130
Ambito di applicazione territoriale....130
Finalità e descrizione generale....130
Principi di selezione....130
Criteri di ammissibilità....131
Impegni....131
Altri obblighi....131
Elementi di baseline pertinenti....131
Forma del sostegno....131
Metodo di calcolo....132
Importi unitari del sostegno – SRA14....132
Importi unitari del sostegno – SRA14 ex TI 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono....132
SRA15 - ACA15 Agricoltori custodi dell'agro biodiversità....133
Ambito di applicazione territoriale....133
Finalità e descrizione generale....133
Principi di selezione....134
Criteri di ammissibilità....134
Impegni....134
Altri obblighi....134
Elementi di baseline pertinenti....134
Forma del sostegno....135
Metodo di calcolo....135
Importi unitari del sostegno – SRA15....136
SRA16 - ACA16 Conservazione dell'agro biodiversità....137
Ambito di applicazione territoriale....137
Finalità e descrizione generale....137
Principi di selezione....139
Criteri di ammissibilità....139
Impegni inerenti le azioni previste dall'intervento....140
Altri obblighi....140
Categorie di spese ammissibili....140
Erogazione di anticipi....141
Forme, tipo e aliquota del sostegno....141
Importi unitari e output previsti....141
SRA18 - ACA18 Impegni per l'apicoltura....142
Ambito di applicazione territoriale....142
Finalità e descrizione generale....142
Principi di selezione....143
Condizioni di ammissibilità....143
Impegni....144
Altri obblighi....144

Elementi di baseline pertinenti 144
Forma del sostegno....145
Metodo di calcolo 145
Spiegazione supplementare....146
Importi unitari del sostegno – SRA18....146
SRA28 - ACA28 Mantenimento forestazione/imboschimento 148
SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.... 149
Ambito di applicazione territoriale 149
Finalità e descrizione generale....149
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 150
Criteri di ammissibilità 150
Impegni....151
Altri obblighi....151
Elementi di baseline pertinenti 151
Forma del sostegno....152
Metodo di calcolo 152
Importi unitari del sostegno SRA 29....153
Importi unitari del sostegno - SRA 29 ex SM 11.1 e SM 11.2 Agricoltura biologica....154
SRA30 - Benessere animale 159
Ambito di applicazione territoriale 159
Finalità e descrizione generale....159
Collegamento con altri interventi 160
Criteri di ammissibilità 160
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 161
Articolazione SRA30 161
Altri obblighi....166
Modalità di pagamento 166
Elementi di base pertinenti 166
Metodo di calcolo 167
Importi unitari del sostegno – SRA30....167
Importi unitari del sostegno – SRA30 ex M14 Benessere animale 168
B. Interventi di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 2021/2115.... 169
SRB01 - Zone con svantaggi naturali montagna.... 169
Ambito di applicazione territoriale 169
Finalità e descrizione generale....169
Principi di selezione....169
Criteri di ammissibilità 169
Altri obblighi....170
Forma del sostegno....170
Metodo di calcolo 170
Importi unitari del sostegno – SRB01....171
SRB02 - Zone con altri svantaggi naturali significativi 171
Finalità e descrizione generale....171
Principi di selezione....171
Criteri di ammissibilità 171
Altri obblighi....172
Forma del sostegno....172
Metodo di calcolo 173
Importi unitari del sostegno – SRB02....173
D. Interventi di cui agli artt. 73-74 del Reg. (UE) 2021/2115 174
SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole.... 174
Ambito di applicazione territoriale 174
Finalità e descrizione generale....174
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 174
Criteri di ammissibilità 175
Impegni inerenti alle operazioni di investimento....177
Altri obblighi....177

Categorie di spese ammissibili 177
Erogazione di anticipi 177
Forme, tipo e aliquota del sostegno 177
Importi unitari e output previsti 178
SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole.... 179
Ambito di applicazione territoriale 179
Finalità e descrizione generale....179
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 179
Criteri di ammissibilità 179
Impegni inerenti alle operazioni di investimento....180
Altri obblighi....180
Categorie di spese ammissibili 180
Erogazione di anticipi 181
Forme, tipo e aliquota del sostegno 181
Importi unitari e output previsti 181
SRD06 - Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo 182
Ambito di applicazione territoriale 182
Finalità e descrizione generale....182
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 182
Criteri di ammissibilità 183
Impegni inerenti alle operazioni di investimento....184
Altri obblighi....184
Categorie di spese ammissibili 184
Erogazione di anticipi 184
Forme, tipo e aliquota del sostegno 184
Importi unitari e output previsti 185
SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali 186
Ambito di applicazione territoriale 186
Finalità e descrizione generale....186
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 186
Criteri di ammissibilità 186
Impegni inerenti alle operazioni di investimento....187
Altri obblighi....188
Categorie di spese ammissibili 188
Erogazione di anticipi 188
Forme, tipo e aliquota del sostegno 188
Importi unitari e output previsti 188
SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali 189
Ambito di applicazione territoriale 189
Finalità e descrizione generale....189
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 189
Criteri di ammissibilità 190
Impegni inerenti alle operazioni di investimento....191
Altri obblighi....192
Categorie di spese ammissibili 192
Erogazione di anticipi 192
Forme, tipo e aliquota del sostegno 192
Importi unitari e output previsti 192
SRD11 - Investimenti non produttivi forestali 193
Ambito di applicazione territoriale 193
Finalità e descrizione generale....193
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 194
Criteri di ammissibilità 194
Impegni inerenti alle operazioni di investimento....195
Altri obblighi....196
Categorie di spese ammissibili 196
Erogazione di anticipi 196
Forme, tipo e importo del sostegno....196

Importi unitari e output previsti 197
SRD12 - Investimenti per la prevenzione e il ripristino di danni alle foreste 198
Ambito di applicazione territoriale 198
Finalità e descrizione generale....198
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 199
Criteri di ammissibilità 199
Impegni inerenti alle operazioni di investimento....200
Altri obblighi....200
Categorie di spese ammissibili....200
Erogazione di anticipi 201
Forme, tipo e importo del sostegno....201
Importi unitari e output previsti 201
SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 202
Ambito di applicazione territoriale 202
Finalità e descrizione generale....202
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 202
Criteri di ammissibilità 203
Impegni inerenti alle operazioni di investimento....204
Altri obblighi....204
Categorie di spese ammissibili....204
Erogazione di anticipi 204
Forme, tipo e aliquota del sostegno 204
Importi unitari e output previsti 205
SRD15 - Investimenti produttivi forestali 206
Ambito di applicazione territoriale 206
Finalità e descrizione generale....206
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 207
Criteri di ammissibilità 207
Impegni inerenti alle operazioni di investimento....209
Altri obblighi....210
Categorie di spese ammissibili....210
Erogazione di anticipi 211
Forme, tipo e importo del sostegno....211
Importi unitari e output previsti 211
E. Interventi di cui all'art. 75 del Reg. (UE) 2021/2115.... 212
SRE01 - Insediamento giovani agricoltori 212
Ambito di applicazione territoriale 212
Finalità e descrizione generale....212
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 212
Criteri di ammissibilità 212
Obblighi 213
Impegni inerenti l'insediamento....213
Forme, tipo ed entità del sostegno....213
Importi unitari e output previsti 214
G. Interventi di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115 215
SRG01 - Sostegno ai Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura (PEI AGRI) .. 215
Ambito di applicazione territoriale 215
Finalità e descrizione generale....215
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 215
Beneficiari e Criteri di ammissibilità....216
Impegni....216
Obblighi 216
Categorie di spese ammissibili....216
Erogazione di anticipi 217
Forme, tipo e aliquota del sostegno 217
Importi unitari e output previsti 218

SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità 219
Ambito di applicazione territoriale 219
Finalità e descrizione generale 219
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 219
Beneficiari ammissibili e specifici criteri di ammissibilità 220
Impegni 221
Altri obblighi 221
Categorie di spese ammissibili 221
Forme, tipo e aliquota del sostegno 221
Importi unitari e output previsti 221
SRG05 - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale LEADER 223
Ambito di applicazione territoriale 223
Finalità e descrizione generale 223
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 223
Criteri di ammissibilità 224
Categorie di spese ammissibili 224
Forme, tipo e aliquota del sostegno 224
Importi unitari e output previsti 225
SRG06 - Attuazione delle strategie di sviluppo locale 226
Ambito di applicazione territoriale 226
Finalità e descrizione generale 226
Principi di selezione 227
Criteri di ammissibilità 227
Impegni inerenti alle operazioni di investimento 229
Altri obblighi 229
Categorie di spese ammissibili 229
Erogazione di anticipi 230
Forme, tipo e aliquota del sostegno 230
Importi unitari e output previsti 231
SRG09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare 232
Ambito di applicazione territoriale 232
Finalità e descrizione generale 232
Principi di selezione 232
Beneficiari e criteri di ammissibilità 232
Impegni 233
Altri obblighi 233
Categorie di costi ammissibili 233
Erogazione di anticipi 233
Forme, tipo e aliquota del sostegno 233
Importi unitari e output previsti 234
SRG10 - Promozione dei prodotti di qualità 235
Ambito di applicazione territoriale 235
Finalità e descrizione generale 235
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 235
Beneficiari ammissibili e specifici criteri di ammissibilità 236
Impegni 237
Altri obblighi 237
Categorie di spese ammissibili 237
Forme, tipo e aliquota del sostegno 237
Importi unitari e output previsti 238
H. Interventi di cui all'art. 78 del Reg. (UE) 2021/2115 239
SRH01 - Erogazione servizi di consulenza 239
Ambito di applicazione territoriale 239
Finalità e descrizione generale 239
Principi di selezione 239
Criteri di ammissibilità 239

Impegni 240
Altri obblighi 240
Categorie di costi ammissibili 240
Erogazione di anticipi 240
Forme, tipo e aliquota del sostegno 240
Importi unitari e output previsti 241
SRH04 - Azioni di informazione 242
Ambito di applicazione territoriale 242
Finalità e descrizione generale 242
Principi di selezione 242
Criteri di ammissibilità 242
Impegni 243
Altri obblighi 243
Categorie di costi ammissibili 243
Erogazione di anticipi 243
Forme, tipo e aliquota del sostegno 243
Importi unitari e output previsti 244
9. Output previsti per intervento 245
10. Piano finanziario 247
11. Assistenza tecnica 250
11.1 Assistenza tecnica per la gestione e attuazione degli interventi 250
11.2 Comunicazione 251
11.3 Valutazione 252
12. Governance regionale 253
13. Disposizioni transitorie 255
Allegati 258
Allegato 1 - Cronoprogramma indicativo dell'attuazione degli interventi 259
Allegato 2 - Classificazione dei Comuni per area A, B, C, D 262
Allegato 3 - Elenco delle zone montane ai sensi dell'articolo 32(1) lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane ai sensi dell'articolo 32(1) lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/201 272
Tabella 1 - Elenco dei comuni interamente svantaggiati (Art. 32(1) lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013) 273
Tabella 2 – Elenco dei comuni parzialmente montani e parzialmente svantaggiati (Art. 32(1) lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013) con dettaglio della delimitazione per foglio di mappa catastale 280
Tabella 3 - Elenco dei comuni interamente montani (Art. 32(1) lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013) 281
Tabella 4 – Elenco dei comuni esclusi dalle delimitazioni ai sensi dell'articolo 32(1) lettere a) e b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 282

1. Dichiarazione strategica regionale

La strategia della Sardegna per lo Sviluppo Rurale è orientata alle seguenti priorità a sostegno dello sviluppo sostenibile del settore agricolo, agroindustriale e dei territori rurali definite, nel rispetto del quadro di riferimento nazionale e in coerenza con gli obiettivi di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nell'ambito della Strategia per lo Sviluppo Sostenibile della Sardegna quale quadro di riferimento e di coerenza per la programmazione e la pianificazione regionale in relazione al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030.

1.1 Sostenibilità ambientale delle attività agricole e zootecniche

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale, finalizzati prioritariamente alla tutela delle risorse naturali e al basso impatto esercitato dalle attività agricole e zootecniche, rappresentano un perno su cui ruota la politica dello sviluppo rurale della regione. Pertanto, sostenere il miglioramento del benessere degli animali, promuovere l'agricoltura biologica e le altre forme di produzione a ridotto input chimico ed energetico, rappresentano interventi cardine nel perseguimento di tali obiettivi. Inoltre, si deve intervenire a tutela dei sistemi agro-forestali con l'obiettivo di salvaguardare il patrimonio boschivo isolano e la biodiversità.

Alla strategia per la conservazione, gestione e valorizzazione delle risorse e del territorio e una transizione ecologica e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuiscono in maniera diretta e indiretta:

- tutti gli interventi in materia di ambiente e di clima che prevedono incentivi per la produzione integrata, l'introduzione di tecniche di lavorazione ridotta dei suoli, la custodia e la conservazione dell'agro biodiversità, l'apicoltura, la produzione biologica e il benessere animale, nel loro insieme finalizzati a migliorare la produzione, la qualità e la sostenibilità dei prodotti agricoli e zootecnici;
- gli investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo e gli investimenti volti alla prevenzione di danni alle foreste, mirati a rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici dei sistemi agricoli e forestali;
- gli investimenti con finalità ambientali finalizzati alle infrastrutture irrigue e di bonifica, tenuto conto dell'obiettivo strategico di migliorare la gestione delle risorse idriche anche al fine di contenere l'esposizione al rischio di siccità;
- gli investimenti forestali non produttivi a sostegno della valorizzazione del ruolo multifunzionale svolto dalle foreste nella fornitura di servizi ecosistemici in materia di tutela ambientale, conservazione della biodiversità, degli habitat e dei paesaggi tradizionali forestali.
- evitare l'abbandono delle zone rurali fornendo incentivi agli agricoltori per continuare a svolgere l'attività agricola nelle zone montane e in quelle con altri svantaggi naturali significativi.

1.2 Valorizzazione qualitativa delle produzioni agroalimentari

Oltre a una maggiore diffusione delle produzioni a marchio di origine è necessario valorizzare le caratteristiche identitarie delle produzioni regionali. Il consumatore, oggi, è sempre più orientato alla scelta di prodotti locali, ottenuti con tecniche di produzione tradizionali. Anche la crescita della domanda di prodotti ottenuti nel rispetto dell'ambiente e del benessere degli animali richiede che tali produzioni siano facilmente identificate e riconoscibili con la conseguente necessità di potenziare e incentivare tali filiere.

L'organizzazione delle filiere agroalimentari dovrà tendere verso un riequilibrio della distribuzione del valore aggiunto tra i diversi attori, riconoscendo il giusto compenso al produttore primario.

Contribuiscono alla valorizzazione qualitativa delle produzioni agroalimentari gli incentivi per certificare sul mercato la sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e zootecniche e il supporto alla loro promozione nel mercato locale, nazionale e internazionale.

1.3 Miglioramento della competitività del sistema agricolo isolano

Il recente incremento dei costi energetici e delle materie prime impone la ricerca di percorsi innovativi che conducano ad un elevato livello di autoapprovvigionamento energetico attraverso la diffusione di impianti aziendali alimentati da fonti di energia rinnovabile. Sarà inoltre necessario introdurre innovazioni di processo che portino ad una miglioramento della redditività delle imprese anche attraverso la diffusione di tecnologie oggi poco utilizzate. Anche l'adeguamento infrastrutturale dei territori rurali rappresenta un obiettivo da perseguire, con interventi mirati a migliorare la gestione della risorsa irrigua e la viabilità.

Nella prospettiva di un sistema agricolo più competitivo e orientato all'innovazione, gli interventi prevedono:

- il sostegno all'ammodernamento dei processi di produzione agricola dei cicli di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nell'ambito delle filiere agroalimentari, anche attraverso investimenti nell'agricoltura digitale e di precisione e per l'efficientamento degli input energetici e idrici;
- offrire opportunità imprenditoriali ai giovani sostenendo il loro insediamento nelle aziende agricole;
- investimenti mirati alla prevenzione dei danni da calamità naturali alle strutture agricole e al ripristino del potenziale produttivo agricolo;
- il sostegno alla viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole con l'obiettivo di rendere il territorio regionale maggiormente accessibile e sicuro, anche con riguardo al cambiamento climatico;
- investimenti mirati alla gestione forestale sostenibile e all'innovazione del settore forestale regionale.

1.4 Sostegno alle strategie di sviluppo locale

Ha ruolo strategico nel favorire la vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale. Un approccio che deve essere sviluppato con una prospettiva di lungo termine, per portare le zone rurali ad essere motore del progresso e dello sviluppo socioeconomico della regione.

L'intervento è quindi principalmente rivolto alle zone rurali più bisognose per rispondere alle persistenti esigenze di sviluppo di servizi di base, infrastrutture, contrasto alla disoccupazione, allo spopolamento, alla povertà, per l'inclusione sociale e la parità di genere.

Nell'ambito della strategia per lo sviluppo locale gli interventi proposti sono finalizzati a:

- sviluppare opportunità di reddito da lavoro nelle zone rurali attraverso il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole;
- la partecipazione fattiva degli attori pubblici e privati, organizzati in partnership locali, nell'elaborazione e attuazione di strategie di sviluppo rurale LEADER in ambiti tematici rilevanti per la Regione, quali:
    - sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari;
    - servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi;
    - sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali;
    - sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri.

1.5 Maggiore trasferimento di conoscenza e innovazione attraverso l'informazione, la ricerca e la sperimentazione

La Regione Sardegna possiede un patrimonio di conoscenze in campo agricolo, zootecnico e forestale frutto di anni di ricerche e sperimentazioni e attività di divulgazione e assistenza tecnica alle imprese agricole e forestali svolte dalle Agenzie regionali, con il supporto delle Università e dei Centri di ricerca presenti sul territorio e funzionali alle peculiarità ambientali, culturali e produttive dell'Isola.

Il sistema regionale di conoscenza e innovazione in agricoltura appare coerente con il sistema AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System) promosso in ambito europeo e integrato nel Piano Strategico della PAC 2023-2027, quale "*combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell'agricoltura e in quelli correlati*".

Nondimeno, appare necessario migliorare il sistema di relazioni e i flussi di conoscenza diretti alle imprese agricole, agroalimentari e forestali nonché rafforzare il coordinamento tra Agenzie regionali, Università, Centri di ricerca, Enti di formazione, Organismi di consulenza e altri soggetti che operano nel territorio regionale a servizio dell'agricoltura e delle aree rurali, promuovendo anche scambi di conoscenza in ambito nazionale e internazionale nel quadro del Partenariato Europeo per l'Innovazione in agricoltura (PEI).

In tale ottica si pongono gli interventi finalizzati a:

- sostenere la cooperazione tra gruppi di imprese e centri di ricerca per l'applicazione nella pratica agricola delle innovazioni disponibili e per azioni di supporto e servizi all'innovazione nei settori agricolo, forestale e agroalimentare;
- migliorare la gestione aziendale su aspetti tecnici, economici, ambientali e sociali tramite i servizi di consulenza specialistica alle imprese;
- diffondere e condividere la conoscenza, le esperienze, le opportunità, l'innovazione e i risultati della ricerca e la digitalizzazione mediante azioni di informazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.

2. Analisi di contesto e Analisi SWOT per singolo Obiettivo Specifico e Obiettivo Trasversale AKIS della PAC

2.1 Analisi di contesto

Obiettivo Specifico 1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione

Ridurre il divario di reddito

Andamento del reddito agricolo rispetto altri settori dell'economia

Il reddito agricolo è rappresentato dal reddito dell'impresa reintegrato delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, in modo da rappresentare la retribuzione di tutto il lavoro (retribuito e non) svolto nelle aziende agricole (indicatore di contesto C.26).

Nel 2020, in Sardegna, il reddito agricolo per unità di lavoro rappresenta il 53,3% del costo del lavoro ottenuto in altri settori dell'economia in Italia (industria, costruzioni e servizi eccetto pubblica amministrazione, difesa e pubblica sicurezza). Il divario tra redditi agricoli e costo del lavoro aumenta dal 2016 al 2020, infatti, mentre il reddito agricolo per unità di lavoro cresce dell'1,8%, il costo del lavoro in altri settori aumenta del 7,8%.

Confronto tra reddito agricolo e costo del lavoro in altri settori dell'economia

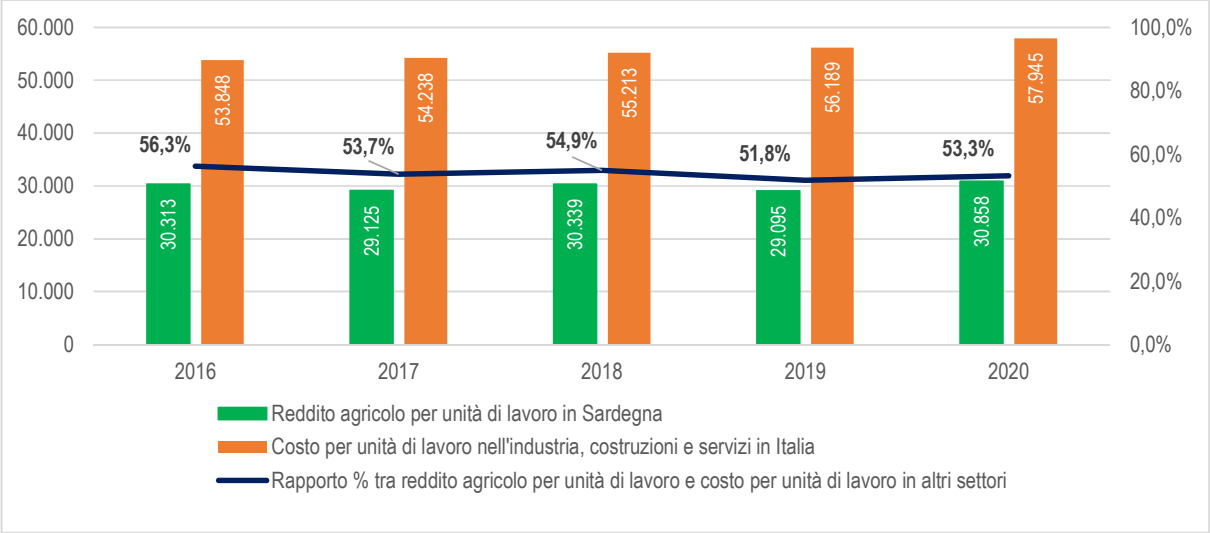

Fonte dei dati: Database FADN-CE (dati riferiti ad aziende agricole in Sardegna con dimensione economica ≥8.000 euro) e Eurostat

Il divario è maggiore se il confronto è effettuato rispetto al reddito netto dell'azienda agricola, sottratto dei costi opportunità calcolati per i fattori terra e capitale propri dell'agricoltore utilizzando i valori medi degli affitti della terra e degli interessi pagati sui prestiti di capitale; tali costi rappresentano il 9% circa del reddito netto dell'impresa agricola.

Il reddito che rimane a disposizione per ripagare il lavoro dell'agricoltore e delle unità di lavoro familiare non salariate, tolti i costi opportunità, è passato da 22.713 euro/ULF media nel periodo 2017-2019 a 29.269 euro/ULF nel 2020 (+28,9%) e rappresenta il 50,5% del costo del lavoro in altri settori dell'economia.

La forza lavoro nelle aziende agricole della Sardegna è formata prevalentemente dal conduttore e dai suoi familiari (in media 88% delle unità di lavoro totali per azienda). Le unità di lavoro per azienda sono complessivamente aumentate nel 2020 del 5,2% rispetto alla media del periodo 2017-2019.

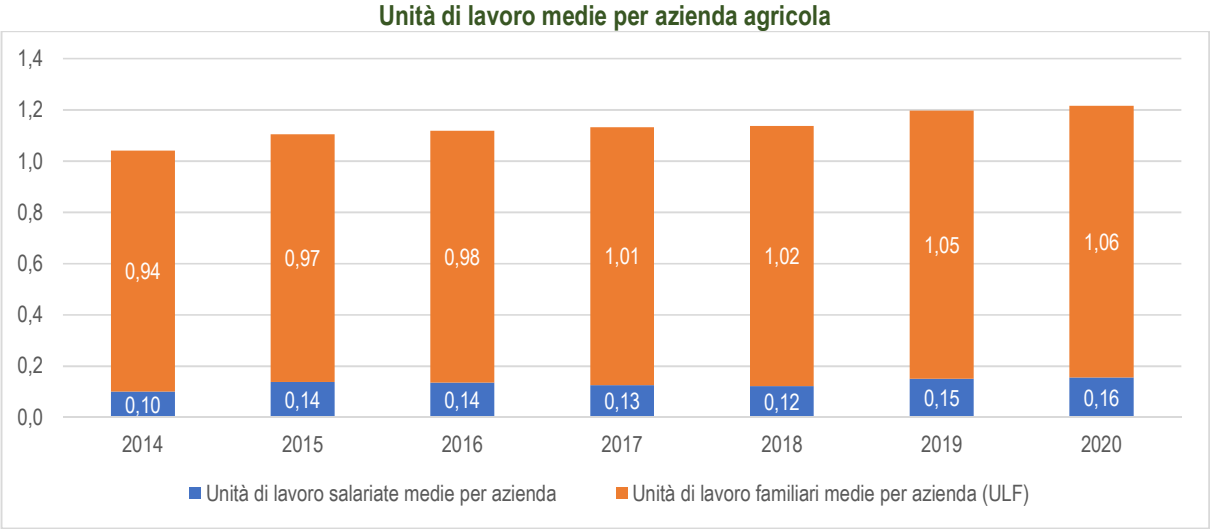

Fonte dei dati: Database FADN-CE (dati riferiti ad aziende agricole in Sardegna con dimensione economica ≥8.000 euro)

I pagamenti diretti della PAC (1° pilastro) contribuiscono a ridurre i divari di reddito per gli agricoltori per assicurare la sostenibilità economica dell'attività agricola e, di conseguenza, la sicurezza alimentare per i cittadini europei.

Per valutare l'impatto delle variazioni del livello dei pagamenti diretti sulla capacità degli agricoltori di rimborsare il capitale, pagare i salari e i terreni in affitto, nonché di remunerare i fattori produttivi propri (terra, capitale e lavoro) si utilizza il reddito dei fattori in agricoltura o valore aggiunto netto al costo dei fattori, ottenuto sottraendo dal valore della produzione agricola, sommata ai sussidi pubblici (esclusi quelli sugli investimenti), i consumi intermedi, gli ammortamenti e il totale delle imposte (indicatore di contesto C.25).

Negli anni 2017-2019 l'importo medio dei pagamenti diretti per azienda è di circa 9.000 euro, aumentati a circa 10.800 euro/azienda nel 2020 (+20%). I pagamenti diretti concorrono al reddito dei fattori in agricoltura nel periodo 2014-2020 in media per il 28,5% (28,8% nel 2020).

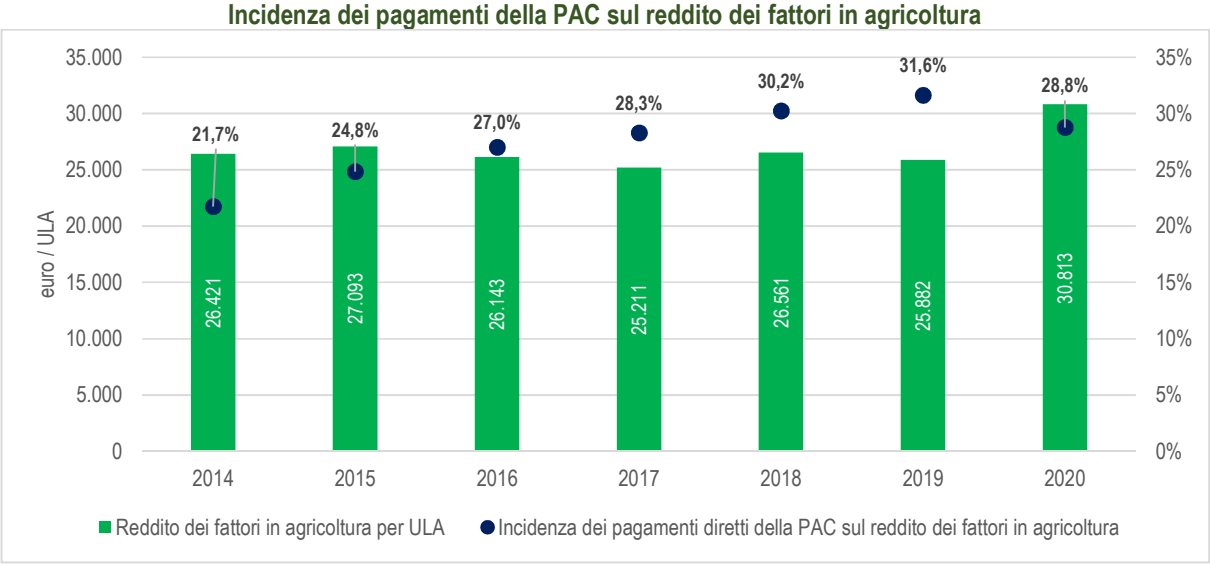

Fonte dei dati: Database FADN-CE (dati riferiti ad aziende agricole in Sardegna con dimensione economica ≥8.000 euro)

Ridurre le fluttuazioni del reddito agricolo

Andamento del reddito agricolo

Le fluttuazioni del reddito agricolo sono il risultato combinato, da un lato, di decisioni endogene all'impresa agricola e, dall'altro, di variazioni di carattere esogeno, quali le oscillazioni delle quotazioni dei mezzi correnti di produzione e dei prezzi dei prodotti agricoli su scala nazionale e internazionale, e l'andamento climatico, in grado di incidere sulle rese e, dunque, sulle produzioni.

Nel 2020, il valore della produzione agricola medio per azienda è cresciuto del +13,1% rispetto alla media 2017-2019 e, dall'altro lato, i costi intermedi, gli ammortamenti e le imposte sono aumentati del +4,1%, in misura meno che proporzionale alla crescita del valore della produzione.

Il risultato di tali variazioni è l'aumento del reddito dei fattori in agricoltura per unità di lavoro (indicatore C.25) che passa a 30.813 euro/ULA nel 2020 (indice di variazione rispetto all'anno di base 144,8). L'indice di variazione del reddito dei fattori in agricoltura nel corso degli anni presenta oscillazioni significative della loro instabilità, come nel 2017 quando rispetto alla media dei tre anni precedenti perde oltre cinque punti percentuali.

Andamento del reddito dei fattori in agricoltura

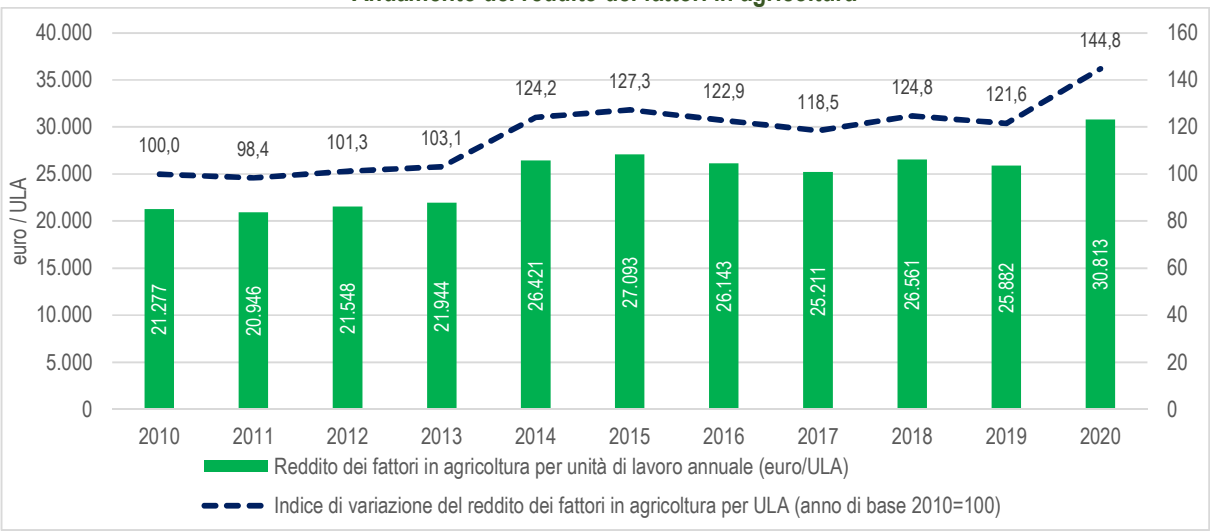

Fonte dei dati: Database FADN-CE (dati riferiti ad aziende agricole in Sardegna con dimensione economica ≥8.000 euro)

Andamento % dell'indice di variazione del reddito rispetto alla media dei tre anni precedenti

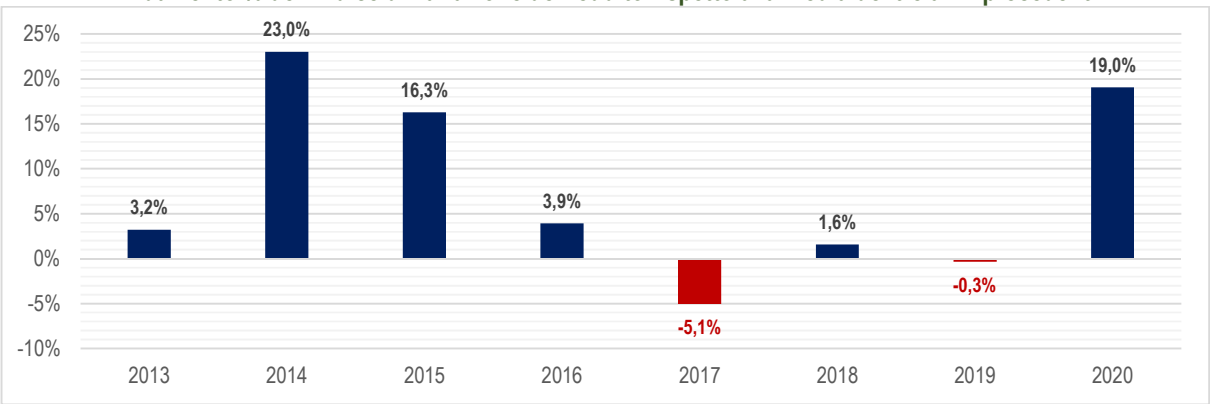

Fonte dei dati: Database FADN-CE (dati riferiti ad aziende agricole con dimensione economica ≥8.000 euro)

Gli agricoltori possono ricorrere a strumenti assicurativi agevolati, per ridurre i rischi di effetti negativi sui redditi agricoli, dovuti a eventi imprevisti, meteo-climatici e fitosanitari.

I dati sulla gestione del rischio in agricoltura, riportati nel Rapporto pubblicato da ISMEA nel 2022, mostrano però una bassa incidenza dei valori assicurati dagli agricoltori in Sardegna, soprattutto sulle colture vegetali e le strutture agricole.

Valori assicurati dalle imprese agricole in Italia e in Sardegna nel 2021 (valori in migliaia di euro)

Valore assicurato 2021	Totale Italia (.000 euro)	Sardegna (.000 euro)	% Valore assicurato in Sardegna sul totale Italia
Colture vegetali	6.506.402	51.198	0,8%
Strutture	1.120.001	5.216	0,5%
Zootecnia	1.275.098	104.363	8,2%

Fonte dei dati: Rapporto sulla gestione del rischio in agricoltura (ISMEA, 2022)

La minore capacità delle imprese agricole sarde di tutelarsi dai rischi climatici e fitosanitari emerge anche esaminando i dati in termini di valore delle produzioni e di superfici interessate.

Nel 2020, il valore assicurato sulle colture in Sardegna incide sul valore totale delle produzioni vegetali per il 6,8%, in misura ben inferiore alla media nazionale del 21,2%.

Nel 2020, infatti, in Sardegna risulta assicurato appena lo 0,4% della SAU totale regionale (1% se la superficie assicurata è rapportata alla sola SAU a seminativi e colture legnose agrarie), al contrario di quanto accade in molte regioni del Nord Italia dove il ruolo svolto dallo strumento assicurativo nella tutela delle coltivazioni vegetali è relativamente più significativo (Veneto 45,2% della SAU regionale, Lombardia 45,0%, Friuli-Venezia Giulia 40,8%, Emilia-Romagna 38,4%, Piemonte 36,8%).

Diversa, invece, la posizione della Sardegna sulla zootecnia che, con l'8,2% del valore totale assicurato a livello nazionale nel 2021, segue le prime tre regioni Lombardia (34,5%), Piemonte (31,6%) ed Emilia-Romagna (16,7%) che complessivamente rappresentano l'82,8% del valore totale assicurato sulla zootecnia in Italia.

I costi delle assicurazioni riflettono però anche l'entità del rischio assunto dalle compagnie in relazione agli allevamenti: in Sardegna, infatti, la tariffa media annuale (5,90%) è maggiore rispetto alla media nazionale (2,11%) e alle altre regioni italiane ad eccezione dell'Abruzzo (6,23%).

Sostenere un reddito agricolo sufficiente

Andamento dei livelli del reddito agricolo per tipo di attività agricola

Per confrontare i livelli di reddito agricolo ottenuto per tipo di attività agricola, indipendentemente dalla natura familiare/non familiare dei fattori di produzione utilizzati, si utilizza il valore aggiunto netto dell'azienda agricola calcolato per unità di lavoro annuale (ULA) in modo da tenere conto delle differenze tra aziende agricole e ottenere una misura della produttività della forza lavoro agricola nei diversi settori di attività (indicatore di contesto C.27).

Il valore aggiunto netto per unità di lavoro è superiore alla media per le aziende agricole che ricadono nella classe di dimensione economica compresa tra 100.000 e meno di 500.000 euro di produzione standard. Tutte le altre aziende si collocano al di sotto della media con distanze che aumentano al diminuire della dimensione economica.

La quota dei pagamenti diretti nel valore aggiunto netto per unità di lavoro media del periodo 2018-2020 è al di sopra della media per le aziende nelle classi di dimensione economica da 25.000 a 50.000 euro e fino a meno di 100.000 euro.

Valore aggiunto netto medio per unità di lavoro per dimensione economica dell'azienda agricola

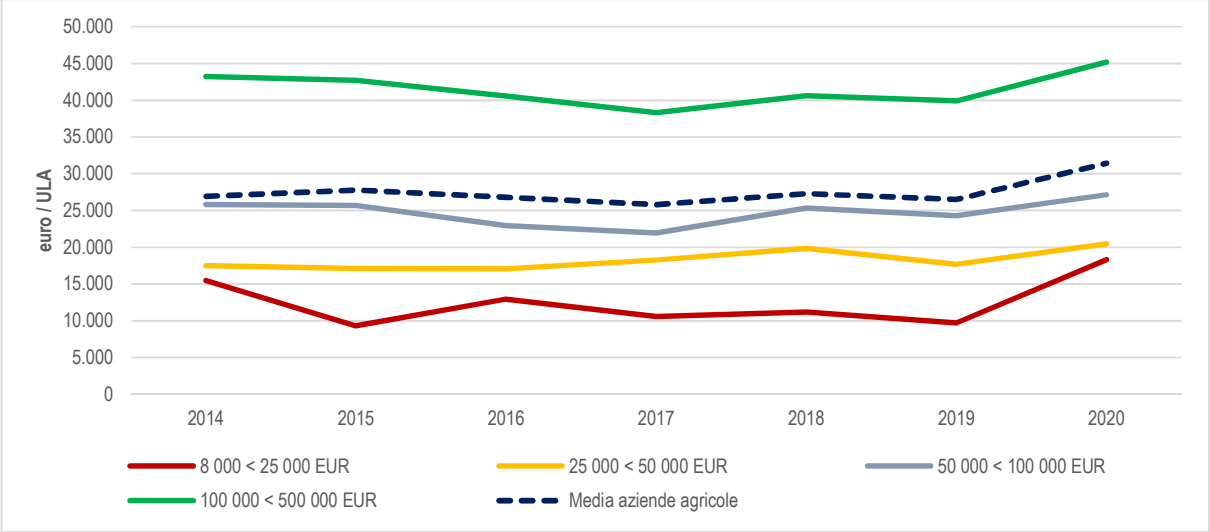

Fonte dei dati: Database FADN-CE (dati riferiti ad aziende agricole in Sardegna con dimensione economica ≥8.000 euro)

Incidenza dei pagamenti diretti sul valore aggiunto netto medio per unità di lavoro nelle aziende agricole classificate per classi di dimensione economica (media anni 2018-2020)

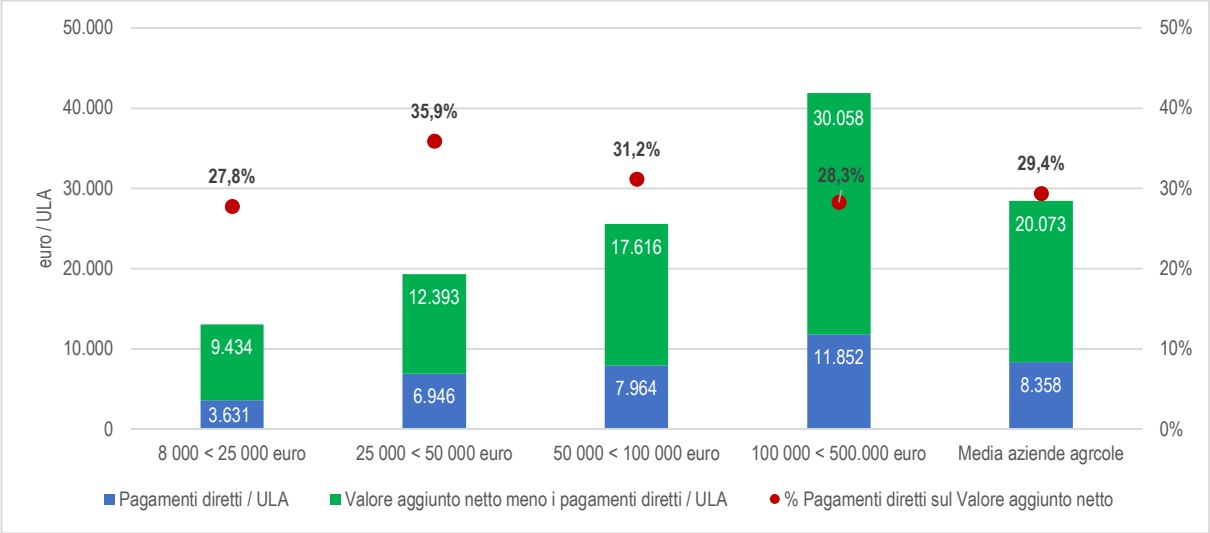

Fonte dei dati: Database FADN-CE (dati riferiti ad aziende agricole in Sardegna con dimensione economica ≥8.000 euro). Nel database non sono disponibili i dati relativi all'anno 2020 per le aziende con dimensione economica ≥500.000 euro.

Rispetto alla classificazione per orientamento tecnico-economico dell'azienda agricola, il valore aggiunto netto per unità di lavoro è decisamente superiore alla media regionale per le aziende specializzate nell'allevamento di bovini da latte, mentre mantiene un andamento simile alla media nelle aziende specializzate nell'allevamento di altri erbivori (ovini, caprini e bovini da carne).

Il valore aggiunto netto per unità di lavoro si colloca, invece, al di sotto della media regionale per le aziende specializzate nei seminativi e nella viticoltura da vino, è decisamente inferiore alla media e in diminuzione nelle aziende con ordinamento misto (non specializzate) ed è più volatile per le aziende specializzate nelle colture permanenti, frutticole e olivicole.

L'incidenza dei pagamenti diretti sul valore aggiunto netto per unità di lavoro è al di sopra della media (29,4%) nelle aziende specializzate nell'allevamento di altri erbivori (34,4%) quali ovini, caprini e bovini da carne, nelle aziende specializzate nei seminativi (32,3%) e nelle aziende con orientamento tecnico-economico misto (31,5%).

Andamento del valore aggiunto netto (in euro/ULA) per orientamento tecnico-economico dell'azienda agricola

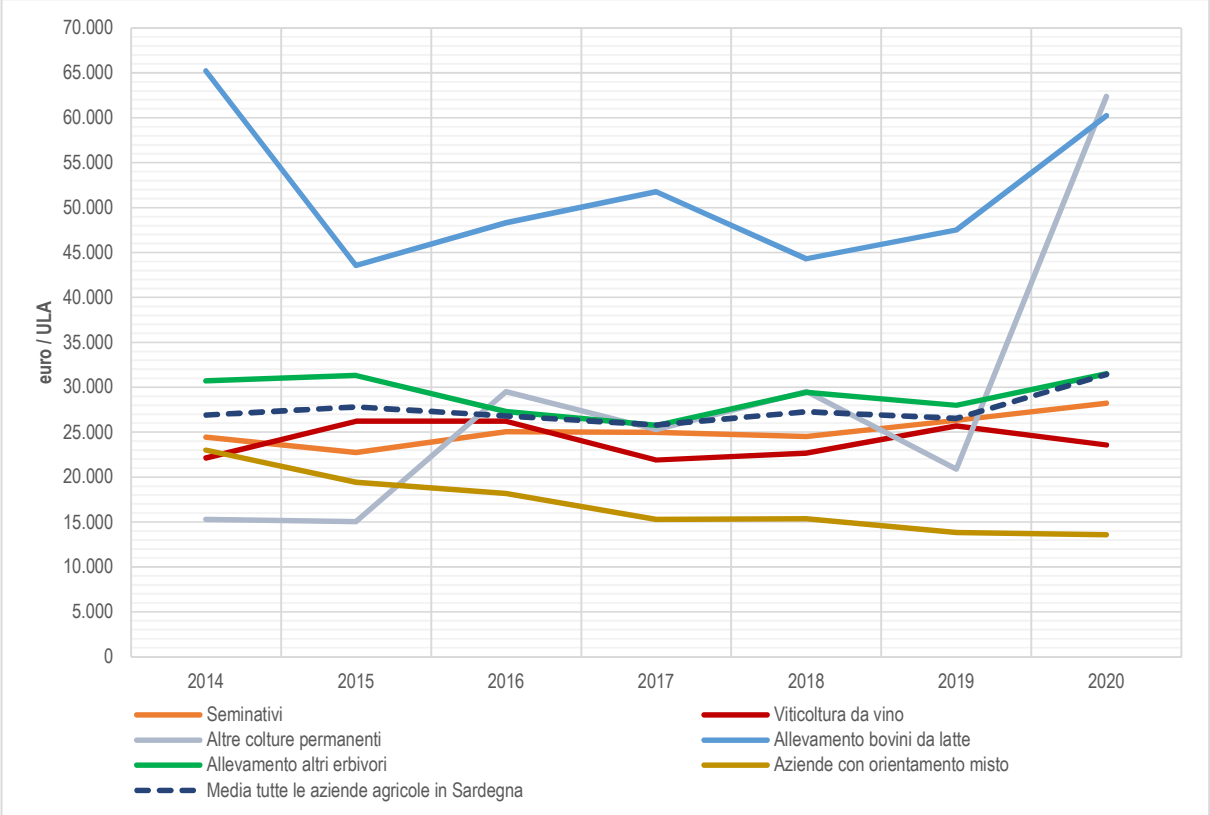

Fonte dei dati: Database FADN-CE (dati riferiti ad aziende agricole in Sardegna con dimensione economica ≥8.000 euro)

Incidenza dei pagamenti diretti sul valore aggiunto netto medio per unità di lavoro nelle aziende agricole classificate per orientamento tecnico-economico (media anni 2018-2020)

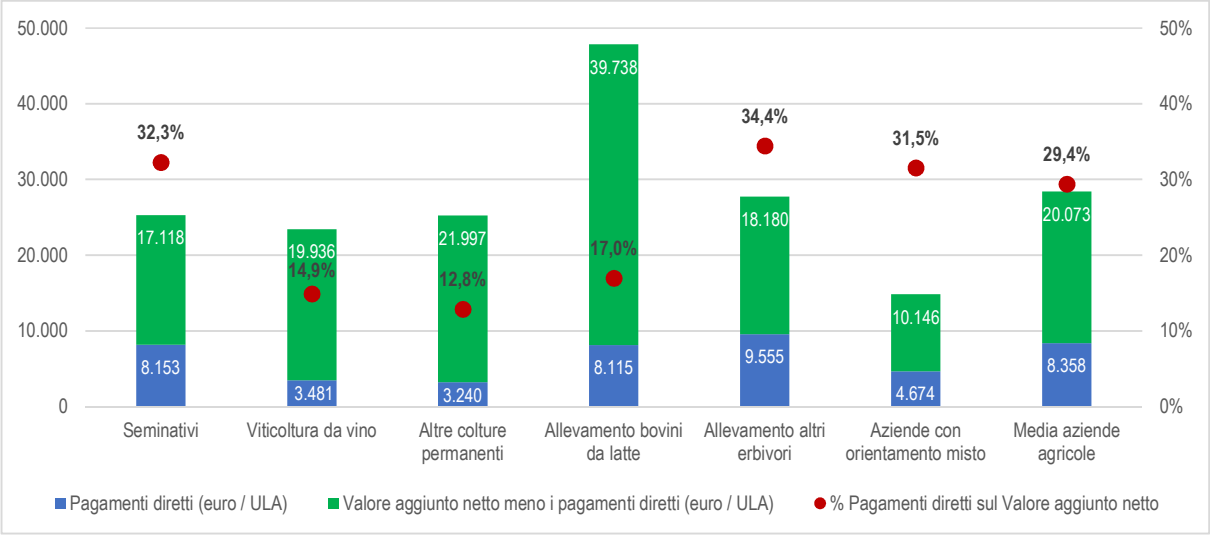

Fonte dei dati: Database FADN-CE (dati riferiti ad aziende agricole in Sardegna con dimensione economica ≥8.000 euro)

Contribuire all'equilibrio territoriale

Contributo al reddito agricolo nelle zone montane e nelle zone soggette ad altri vincoli naturali

La SAU compresa nelle zone soggette a vincoli naturali incide sulla SAU regionale per circa il 77%, di cui il 15% in zona montana e il 62% in aree soggette a vincoli naturali (indicatore C.20).

Il PSR 2014-2022 della regione Sardegna ha attivato i pagamenti compensativi (Misura 13) sia per le zone montane (SM 13.1) sia per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi (SM 13.2). Il Rapporto di valutazione annuale (2021) del PSR riporta come per la misura abbiano presentato domande circa 12 mila aziende agricole (26% circa del totale aziende agricole regionali) per quasi 800 mila ettari nel 2020, corrispondenti al 65% circa della SAU totale regionale. Le domande relative alle aree montane coprono una superficie di oltre 180 mila ettari nel 2020 e rappresentano la quasi totalità della SAU nelle aree montane; nelle altre aree soggette a svantaggi naturali le domande interessano una SAU di oltre 600 mila ettari che rappresenta l'80% circa della SAU in queste aree.

L'indennità per le aziende beneficiarie in area montana si aggira mediamente sui 2.500 euro annui, mentre per le aziende nelle altre aree svantaggiate non arriva ai 2 mila euro annui. La maggior parte della SAU beneficiaria è utilizzata a prato permanente e pascolo, nelle zone montane questa proporzione raggiunge l'80%. Rispetto al profilo per età dei beneficiari, il Valutatore ha evidenziato come la presenza di giovani agricoltori tra i beneficiari della SM 13.1 rende questa sottomisura più incisiva rispetto all'obiettivo di evitare l'abbandono dell'attività agricola nel territorio montano.

I pagamenti nelle zone montane e nelle altre zone soggette a vincoli naturali concorrono con i pagamenti diretti della PAC alla formazione del valore aggiunto netto delle aziende agricole. L'incidenza dell'insieme dei pagamenti sul valore aggiunto medio per azienda agricola nel periodo 2018-2020 è pari al 34,2%, di cui 29,4% dai pagamenti diretti del 1° pilastro della PAC e 4,8% dai pagamenti per le zone montane e le zone soggette a vincoli naturali.

Il pagamento per le zone montane e le zone soggette a vincoli naturali assume un'incidenza relativamente maggiore sulla formazione del valore aggiunto netto nelle aziende specializzate nell'allevamento di altri erbivori (ovini, caprini e bovini da carne) e, a seguire, nelle aziende con orientamento tecnico-economico non specializzato o misto e in quelle specializzate nei seminativi.

Incidenza dei pagamenti diretti e dei pagamenti per le zone montane e altre zone soggette a vincoli naturali sul valore aggiunto netto medio per azienda agricola (media anni 2018-2020)

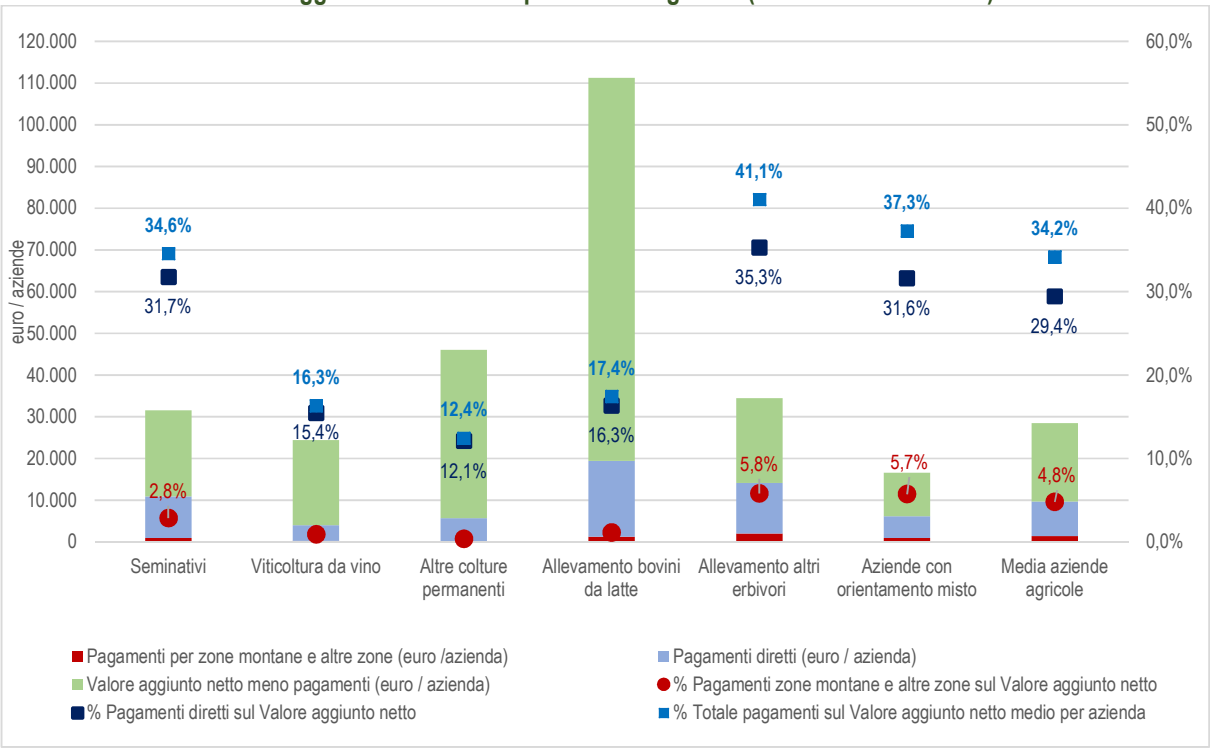

Fonte dei dati: Database FADN-CE (dati riferiti ad aziende agricole in Sardegna con dimensione economica ≥8.000 euro)

Obiettivo Specifico 2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

Aumentare la competitività delle aziende agricole

Produttività totale dei fattori in agricoltura

La produttività totale dei fattori in agricoltura riflette l'uso efficiente dei mezzi e servizi (input) impiegati per la produzione (output) conseguente all'introduzione di innovazione nell'azienda agricola, a una migliore organizzazione dei fattori della produzione, a economie di scala e a maggiori abilità manageriali.

I dati forniti dalla DG Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione europea indicano una crescita della produttività totale dei fattori per l'Italia inferiore alla media dell'Unione europea a 28 Stati membri (indici di variazione rispetto all'anno di base 2005 pari rispettivamente a 105 per l'Italia e 109 per l'UE28 in media nel periodo 2015-2017) (indicatore C.29).

Le fonti statistiche di dati disponibili a livello regionale per settore di attività circoscrivono l'analisi alla produttività del lavoro che, analogamente alla produttività totale dei fattori, fornisce indicazioni significative sulla capacità competitiva, gestionale e organizzativa, delle aziende agricole.

L'indicatore di produttività del lavoro nell'agricoltura e silvicoltura, calcolato facendo il rapporto tra Valore aggiunto lordo ai prezzi di base (valori concatenati con anno di riferimento 2015) e Occupati totali (dipendenti e indipendenti), mostra una crescita costante fino al 2014, seguita da un periodo di stagnazione negli anni dal 2015 al 2017 e un'apparente ripresa negli ultimi tre anni. Negli anni 2018-2020, la produttività del lavoro raggiunge un valore medio pari a 36.478 euro (indicatore C.30).

Andamento della produttività del lavoro in agricoltura e silvicoltura

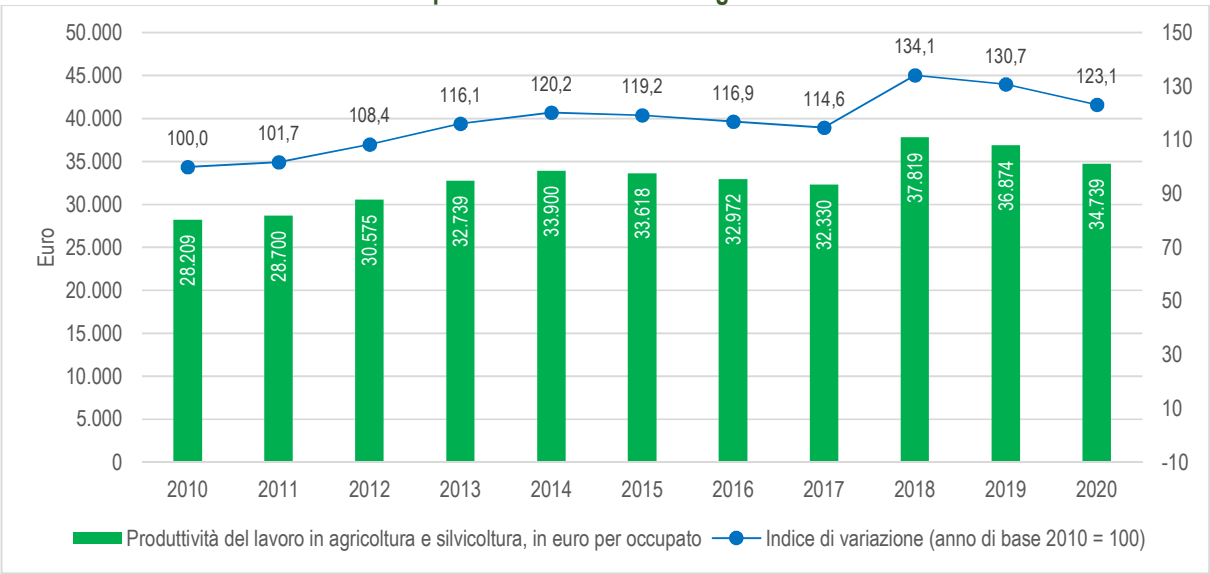

Fonte dei dati: Istat, Conti economici territoriali, Sardegna

La produttività del lavoro è il risultato dell'andamento delle due variabili in base alle quali è calcolata (valore aggiunto lordo e occupati totali). L'utilizzo del Valore aggiunto lordo ai prezzi di base calcolato da Istat con valori concatenati, consente di affinare la valutazione ai fattori endogeni all'impresa, depurando i dati dagli effetti determinati dalla variabilità dei prezzi alla produzione.

Negli anni dal 2010 al 2014 si osserva una crescita del valore aggiunto e una diminuzione degli occupati totali; negli anni successivi gli occupati aumentano fino alla caduta del valore aggiunto e

alla riduzione del numero di occupati negli ultimi tre anni. La crescita della produttività del lavoro nell'agricoltura è associata alla riduzione degli occupati totali, in misura percentuale superiore alla contrazione del valore aggiunto lordo negli anni 2018 e 2019.

Valore aggiunto lordo e Occupati totali in agricoltura e silvicoltura

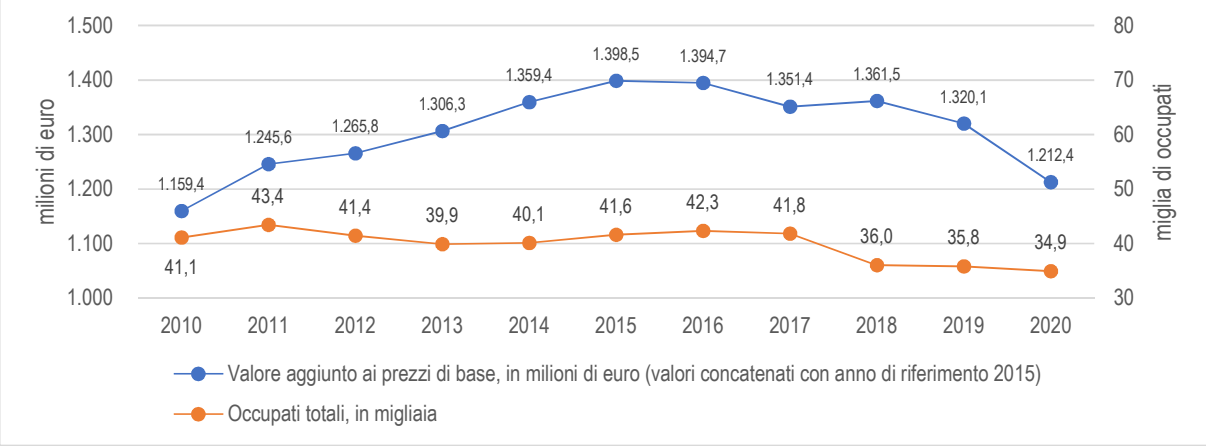

Fonte dei dati: Istat, Conti economici territoriali, Sardegna

Variazione % del Valore aggiunto lordo e degli Occupati totali rispetto alla media dei tre anni precedenti

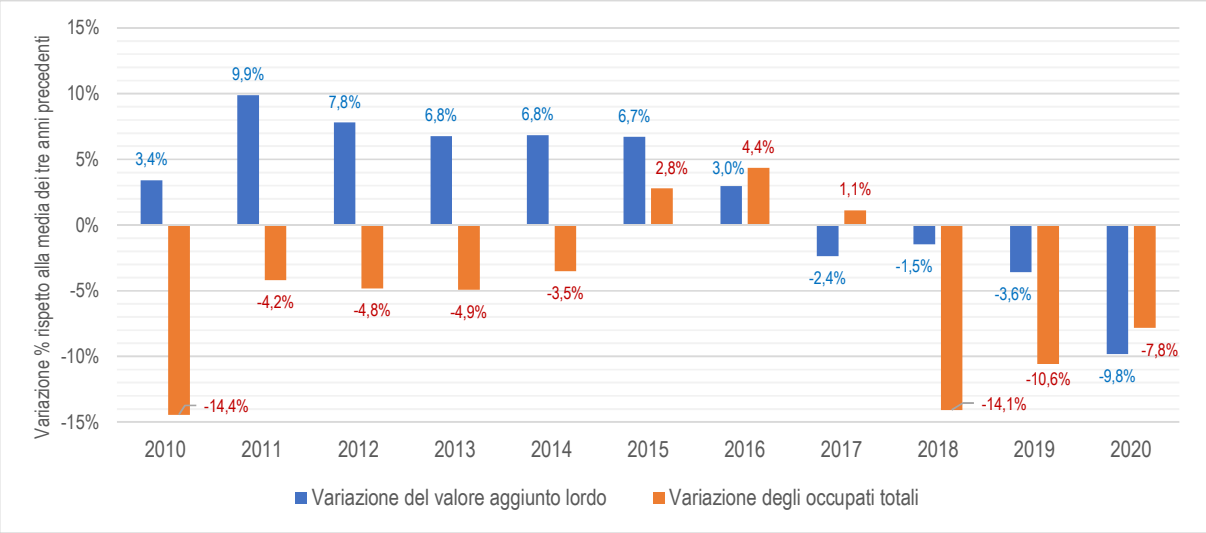

Fonte dei dati: Istat, Conti economici territoriali, Sardegna

La diminuzione del numero di occupati totali è presumibilmente anche effetto della riduzione del numero di aziende agricole passate da 60.812 nel 2010 a 47.077 nel 2020 (indicatore C.12). La ristrutturazione dell'agricoltura avvenuta nell'ultimo decennio ha determinato, anche, una crescita della superficie agricola utilizzata (SAU) in media dalle aziende passata da 19 ettari nel 2010 a 26 ettari nel 2020. Le variazioni nell'utilizzo della SAU hanno riguardato soprattutto le coltivazioni legnose agrarie, diminuite del 14,4% dal 2010 al 2020, e i seminativi aumentati, invece, del 21,9%.

I mutamenti avvenuti nel sistema agricolo influenzano la determinazione del valore aggiunto regionale, quale effetto combinato delle variazioni tra produzione e consumi di mezzi e servizi nel ciclo produttivo (consumi intermedi). Le statistiche Istat sui conti economici dell'agricoltura mostrano come dal 2016, a fronte della tenuta delle produzioni, la principale causa della contrazione del valore aggiunto agricolo è rappresentata dall'incidenza dei consumi intermedi (che nel 2019 arrivano a pesare sulla produzione per il 45%) e dalla riduzione del valore della produzione.

Produzioni agricole vegetali e animali, caccia e servizi connessi, importi in milioni di euro
(valori concatenati con anno di riferimento 2015)

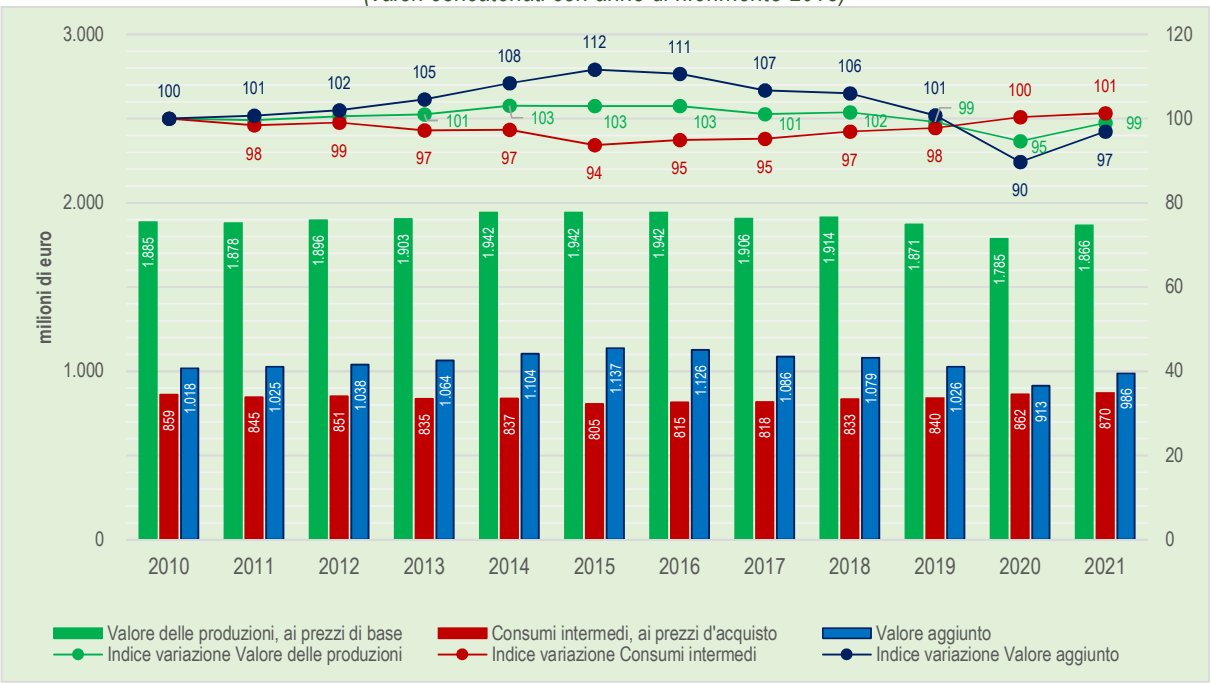

Fonte dei dati: Istat, Conti economici dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, Sardegna

I consumi intermedi nella silvicoltura hanno una bassa incidenza sulla produzione (5,6% in media nel 2017-2019) e non sembrano determinare effetti rilevanti sulla crescita del valore aggiunto, almeno fino al 2021.

Silvicoltura e utilizzo di aree forestali, importi in milioni di euro *(valori concatenati con anno di riferimento 2015)*

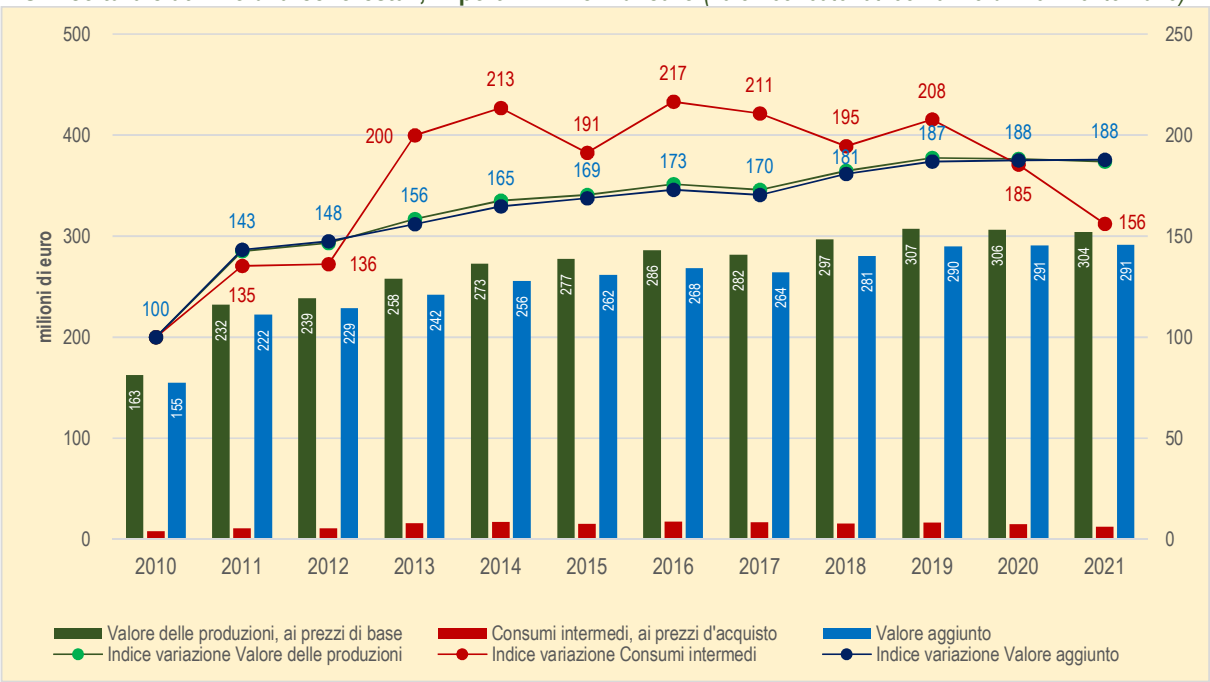

Fonte dei dati: Istat, Conti economici dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, Sardegna

La propensione degli imprenditori a investire nel capitale fisso, espressa dal rapporto percentuale tra investimenti fissi lordi e valore aggiunto lordo (indicatore C.28), costituisce un elemento chiave per migliorare la capacità produttiva e la competitività futura delle aziende agricole.

Gli investimenti fissi lordi sono costituiti dagli acquisti (al netto delle cessioni) di beni materiali durevoli (capitale fisso) effettuati da un'impresa nell'esercizio e comprendono l'acquisto di macchine, impianti, attrezzature, terreni, la costruzione o l'acquisto di fabbricati nonché l'incremento di valore del capitale fisso per lavori di manutenzione e riparazione straordinarie che prolungano la normale durata di impiego e/o migliorano la capacità produttiva dei beni durevoli.

Gli investimenti effettuati dalle imprese sarde per il miglioramento delle strutture aziendali sono diminuiti dal 2010 al 2020 passando dal 25,2% al 17,5% del valore aggiunto lordo, tuttavia, si osserva che nei tre anni precedenti al 2020 si è verificata una crescita nella propensione agli investimenti.

Investimenti fissi lordi nella branca di attività produzioni agricole vegetali e animali, caccia e servizi connessi
(valori concatenati con anno di riferimento 2015)

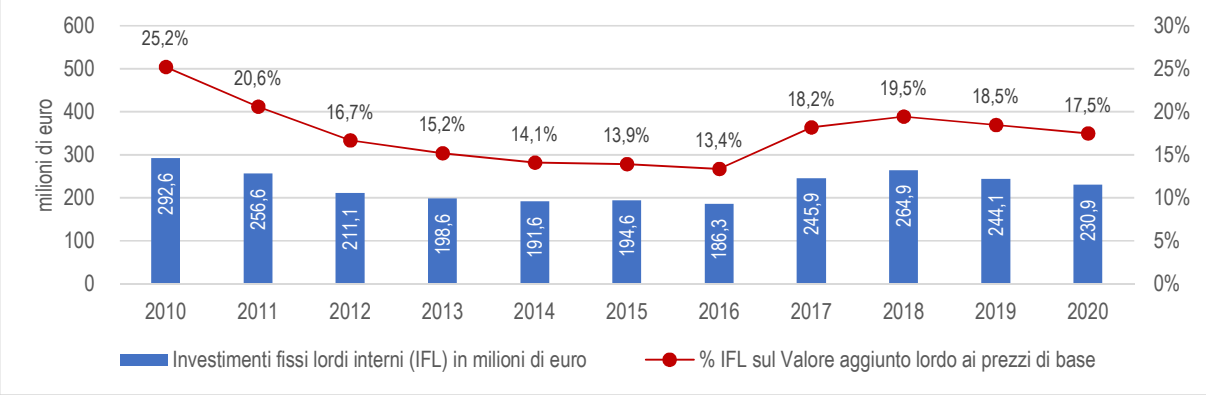

Fonte dei dati: Istat, Conti economici territoriali, Sardegna

La Sardegna, con il 4,1% del valore aggiunto lordo agricolo prodotto in Italia (media 2018-2020) e il 2,7% degli investimenti fissi lordi totali in Italia (media 2018-2020), presenta una capacità d'investimento inferiore alla media italiana (28,8% negli anni 2018-2020) e di conseguenza un maggiore rischio di perdita di competitività futura nel contesto nazionale.

In tale contesto, le elaborazioni proposte da ISMEA su dati della Banca d'Italia tra il 2010 e il 2020, mostrano un aumento dello stock di prestiti bancari nella branca agricoltura, silvicoltura e pesca nell'Italia settentrionale e la diminuzione del credito agricolo totale (indipendentemente dalla durata) nelle regioni del Centro, Isole e Sud Italia. Queste dinamiche diversificate nella capacità di investimento accentuano lo squilibrio tra regioni del Centro, Isole e Sud Italia e regioni del Nord Italia che, in media nel 2018-2020, con il 45,7% del valore aggiunto lordo nazionale nella branca agricoltura, silvicoltura e pesca, utilizzano per gli investimenti il 64,3% del totale dei finanziamenti bancari nazionali nella medesima branca (in Sardegna rispettivamente 3,4% e 2,0%).

Valorizzare gli scambi di prodotti agroalimentari

Importazioni ed esportazioni di prodotti agroalimentari

Il miglioramento degli scambi commerciali di prodotti agroalimentari sui mercati esteri è un fattore di crescita fondamentale per la Sardegna, a causa della dipendenza dalle importazioni di prodotti dall'estero nell'agricoltura seppure in riduzione negli ultimi anni (saldo normalizzato -77,0 nel 2021) e il peggioramento della bilancia commerciale nell'industria alimentare. Quest'ultimo, iniziato nel 2016, è accentuato nel 2020 dall'aumento delle importazioni (+37,3% rispetto alla media dei tre anni precedenti; saldo normalizzato -17,5) e in lieve miglioramento nel 2021 con la ripresa delle esportazioni regionali sui mercati esteri (+17,7% rispetto alla media dei tre anni precedenti; saldo normalizzato -11,7) (indicatore C.31).

Il saldo normalizzato, dato dal rapporto percentuale tra il saldo semplice (esportazioni - importazioni) e il volume di commercio (esportazioni + importazioni), esprime la specializzazione commerciale rispetto ad aggregati di prodotti diversi e di diverso valore (o di anni diversi dello stesso aggregato) e può variare tra -100 (assenza di esportazioni) e +100 (assenza di importazioni).

La riduzione nel tempo di un saldo normalizzato negativo o l'aumento di un saldo normalizzato positivo rappresentano un miglioramento e viceversa.

Bilancia commerciale dell'Agricoltura, silvicoltura e pesca (scambi nel totale UE ed extra UE)
(Valori delle esportazioni e importazioni e del saldo commerciale in milioni di euro

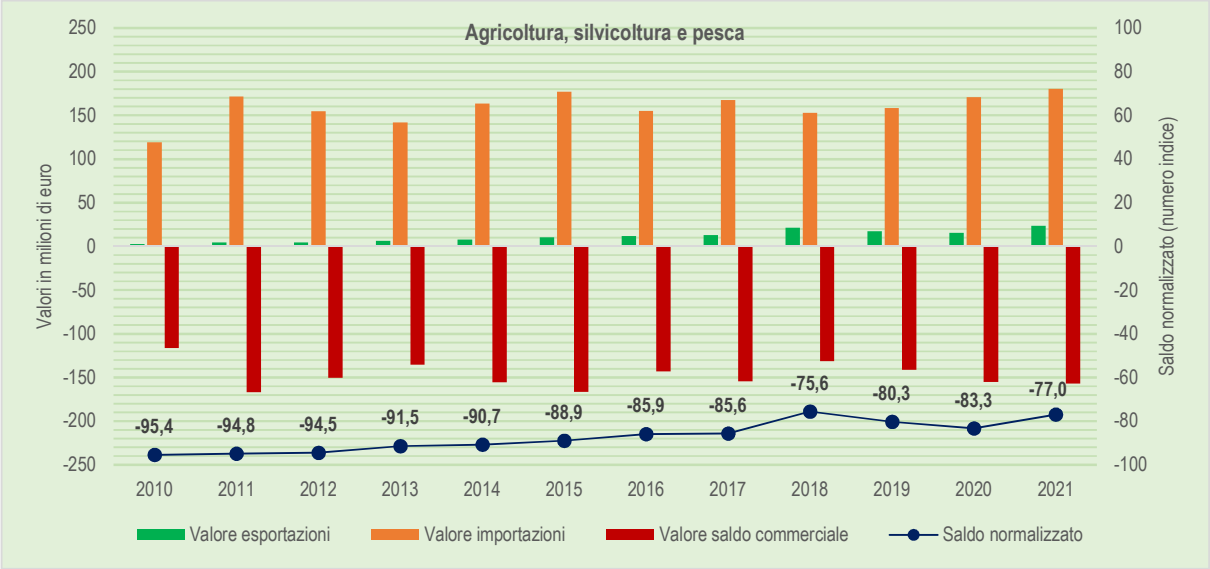

Fonte dei dati: Elaborazioni Ismea su dati Istat, territorio Sardegna

Bilancia commerciale dell'Industria Alimentare, bevande e tabacco (scambi nel totale UE ed extra UE)
(Valori delle esportazioni e importazioni e del saldo commerciale in milioni di euro

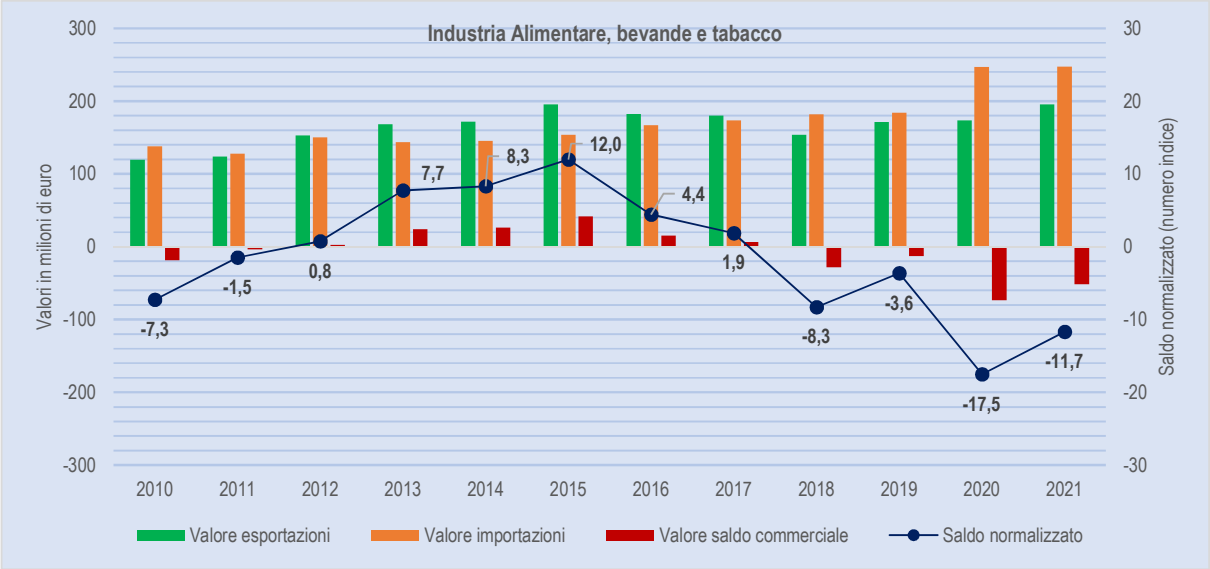

Fonte dei dati: Elaborazioni Ismea su dati Istat, territorio Sardegna

Nel 2020, le importazioni di prodotti agroalimentari (in totale quasi 418 milioni di euro, di cui il 57,5% dai Paesi UE) sono costituite prevalentemente da grassi e oli animali o vegetali (23,2%) e da cereali (19,9%); gli ortaggi e i legumi e la frutta rappresentano rispettivamente l'8,4% e il 6,3% delle importazioni totali, seguono le carni con il 4,3%.

L'analisi del saldo normalizzato per tipologia merceologica dei prodotti agroalimentari mostra l'orientamento prevalente alle importazioni per i principali aggregati dei prodotti vegetali e animali ad eccezione dei prodotti lattiero-caseari che, al contrario, mostrano una forte specializzazione commerciale nelle esportazioni. La specializzazione alle esportazioni si osserva anche per le bevande (vini) e le preparazioni alimentari di cereali (pasta).

La dipendenza dalle importazioni è elevata per i cereali, che nel 2020 pesano per circa il 70% sullo stock totale dei prodotti regionali e importati, e per la frutta (42%); il peso delle importazioni appare in aumento per gli ortaggi e i legumi (11%) e stabile per le carni (5%).

Saldo normalizzato per aggregati di prodotti agroalimentari (scambi nel totale UE ed extra UE)

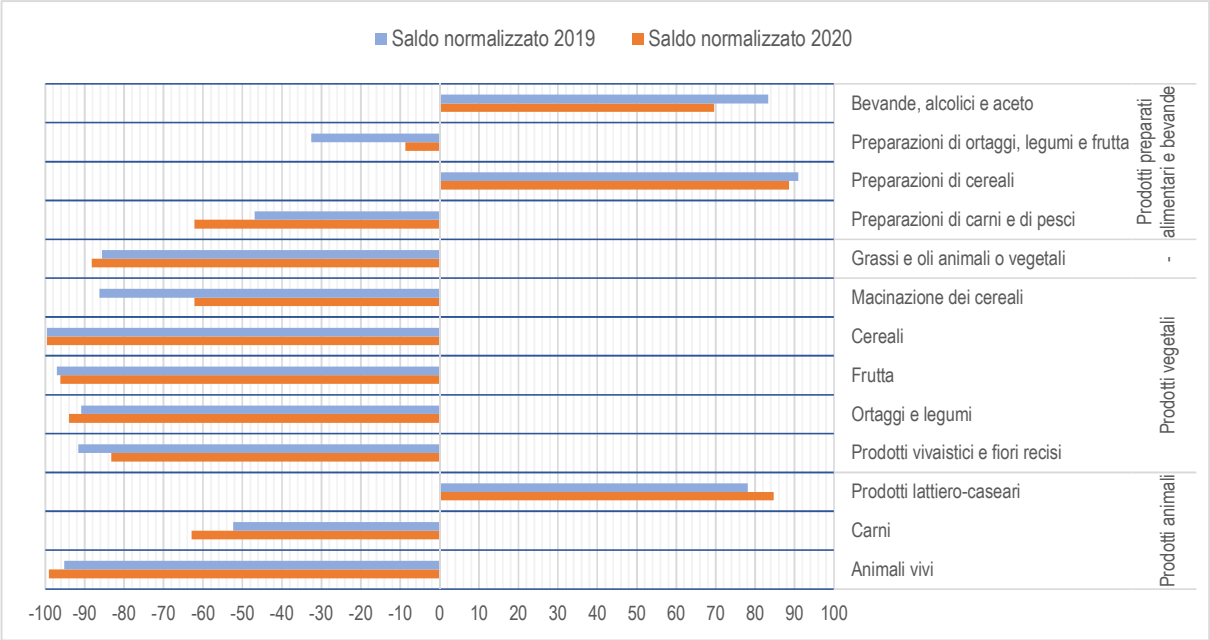

Fonte dei dati: Elaborazioni Ismea su dati Istat, Osservatorio scambi con l'estero, territorio Sardegna

Quota % delle importazioni sul valore totale delle importazioni e della produzione regionale di prodotti agricoli

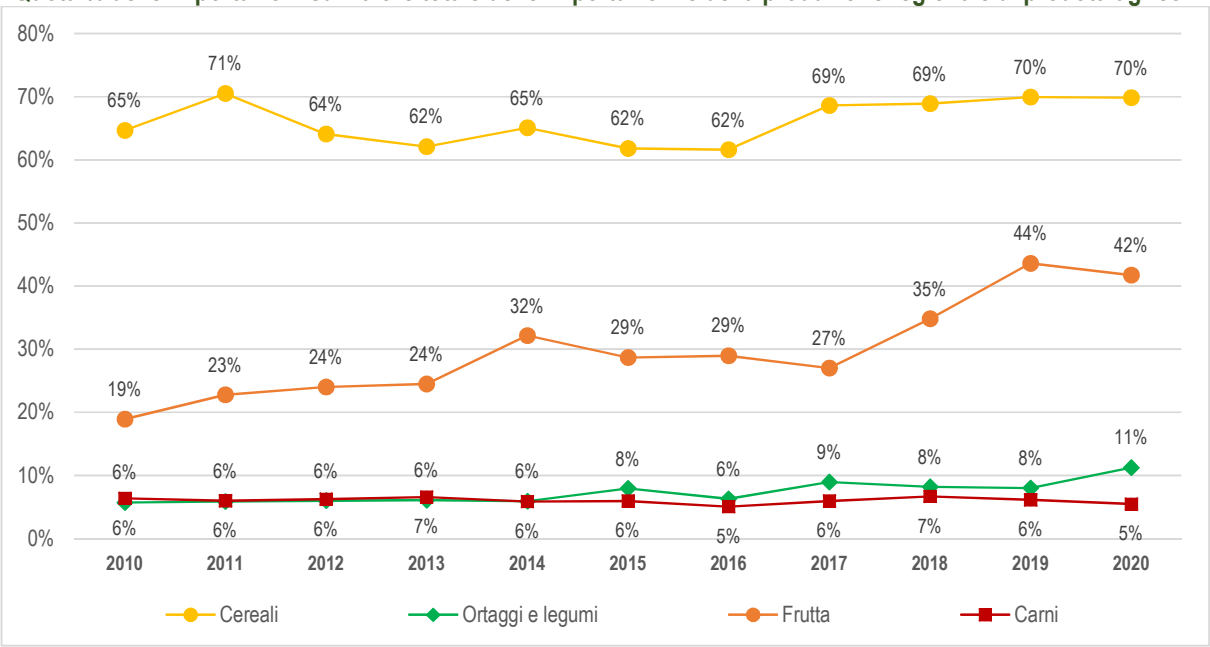

Fonte dei dati: Ismea e Istat, territorio Sardegna

Il valore delle esportazioni regionali rappresenta in media nel 2017-2019 il 10,0% del valore aggiunto ai prezzi correnti dell'intero settore agroalimentare sardo, in particolare, le esportazioni sono formate prevalentemente da prodotti dell'industria alimentare (90,8%) in cui arrivano a interessare il 34,7% del valore aggiunto settoriale (1,3% nell'agricoltura, silvicoltura e pesca).

I primi tre prodotti agroalimentari esportati dalla Sardegna, formaggi stagionati, paste alimentari secche e vini confezionati, rappresentano il 66,2% (formaggi stagionati 48,1%) del valore delle esportazioni di prodotti agroalimentari dalla Sardegna nel 2020 (in totale quasi 189 milioni di euro, di cui il 67% nei Paesi extra UE).

Nel 2020, a fronte di un aumento complessivo delle esportazioni totali dal settore agroalimentare (+1,7% rispetto al valore medio dei tre anni precedenti) emerge, da un lato, l'aumento delle esportazioni di paste alimentari secche (+34,0%) e, dall'altro, la riduzione delle esportazioni di vini (-21,4%).

Primi tre prodotti agroalimentari esportati dalla Sardegna (totale UE ed extra UE) - Anno 2020

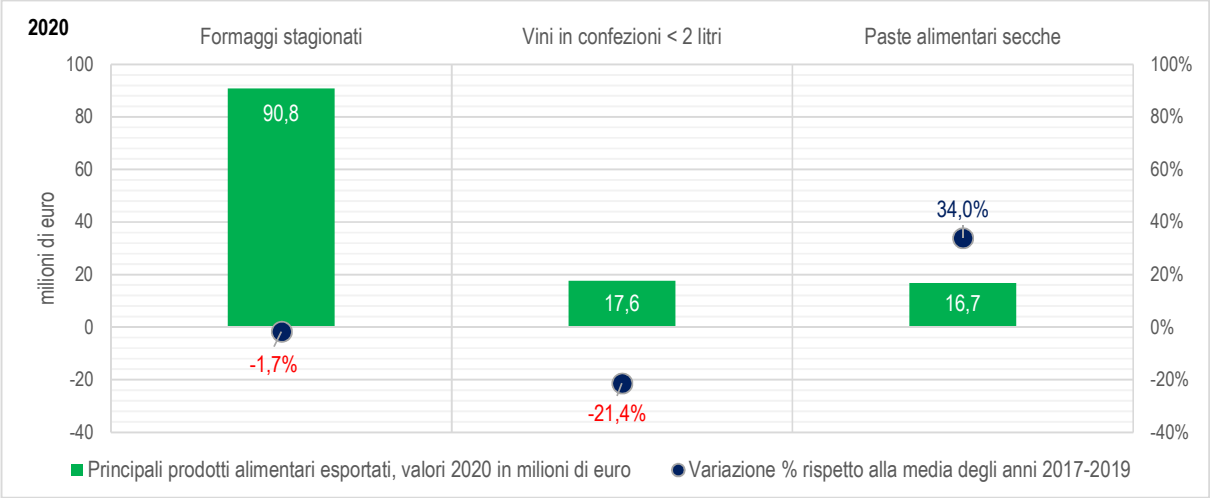

Fonte dei dati: Ismea, Osservatorio scambi con l'estero, territorio Sardegna

Valore aggiunto per i produttori primari nella filiera alimentare

L'indicatore Valore aggiunto per i produttori primari nella filiera alimentare esamina la quota dell'agricoltura sul totale del valore aggiunto generato dai diversi partecipanti alla filiera alimentare rappresentati dai produttori agricoli, l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, i servizi di distribuzione di prodotti alimentari (all'ingrosso e al dettaglio) e i servizi al consumo alimentare quali la ristorazione e il catering. Le fonti statistiche disponibili restituiscono tale indicatore solo a livello nazionale (indicatore C.11).

Distribuzione del valore aggiunto nella filiera alimentare – ITALIA – periodo 2008-2019

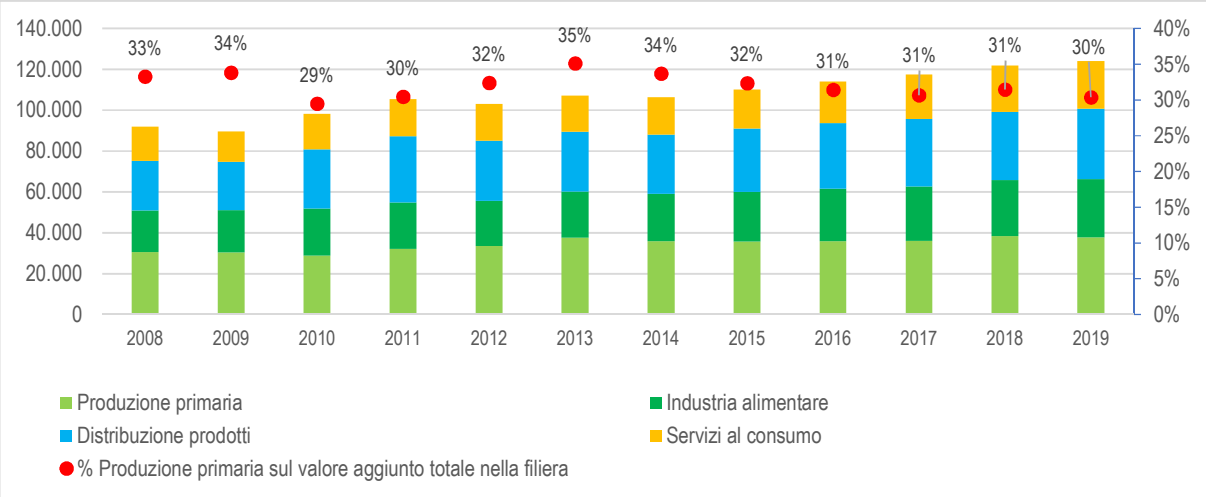

Fonte: European Commission - Directorate-General for Agriculture and Rural Development - dashboard indicators
https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardIndicators/AddingValue.html

In base all'analisi "Policy brief 3" (novembre 2019) svolta da RRN-MIPAAF e ai dati ricavabili dal "dashboard indicatori" interattivo messo a disposizione dalla Commissione europea, si ricavano i seguenti principali elementi conoscitivi:

- la quota di valore aggiunto prodotto dall'agricoltura sul totale della filiera alimentare nazionale passa dal 33% del 2008 al 30% del 2019, con un andamento altalenante compreso tra un minimo del 29% nel 2010 e un massimo del 35% nel 2013;
- tra il 2008 e il 2019, si osserva la minore crescita del valore aggiunto nella produzione primaria (+23% tra il 2010 e il 2019) rispetto all'incremento della filiera agroalimentare nel suo insieme (+35%) trainato dai rami di attività distribuzione dei prodotti (+43%), industria alimentare (+40%) e servizi al consumo (+39%);
- nel 2019, la prima fase della filiera (l'agricoltura) genera la quota maggiore (30%) del valore aggiunto totale della filiera in Italia, seguita dalla distribuzione dei prodotti (28%), l'industria alimentare (23%) e i servizi al consumo (19%);
- l'agricoltura italiana si caratterizza per l'importanza dei regimi di qualità certificata delle produzioni agricole che possono favorire l'aumento del valore aggiunto.

In generale, come evidenziato nell'analisi "Policy brief 3" svolta da RRN-MIPAAF, la struttura del sistema appare non concorrenziale in quanto tende a determinare una maggiore debolezza degli agricoltori in termini di potere contrattuale, nei confronti sia dei fornitori di input e servizi sia degli acquirenti dei loro prodotti.

Il valore totale delle produzioni vegetali e animali, medio del triennio 2019-2021, è pari a 1.434 milioni di euro, di cui il 55,7% proviene dalle produzioni zootecniche.

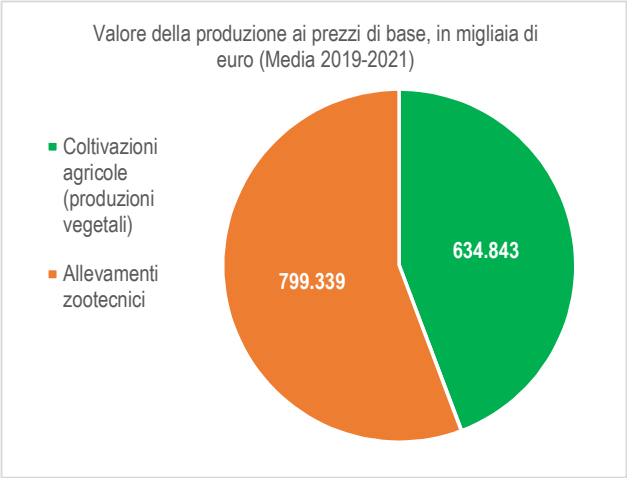

Il valore delle produzioni zootecniche è composto soprattutto da latte di pecora e capra (47%) e latte vaccino (11%) e a seguire dalle produzioni di carni bovine (13%), suine (12%), ovi-caprine (9%) e pollame (4%).

Il valore delle produzioni vegetali è formato principalmente da ortaggi (41%), foraggere (20%), prodotti vitivinicoli (19%) e cereali (7%), seguono gli agrumi (3%), la frutta (2%) e i prodotti dell'olivicoltura (3%).

I processi di concentrazione dell'offerta, realizzati in Sardegna dal 2014, hanno portato a una maggiore aggregazione nelle Organizzazioni dei Produttori, aumentato il valore di prodotto commercializzato dalle OP e migliorato il potere contrattuale nelle negoziazioni

Le elaborazioni dei dati regionali ricavabili dai conti economici territoriali e per branca di attività forniscono elementi di conoscenza sulla rilevanza (ed evoluzione temporale) del valore aggiunto nel settore primario, rispetto agli altri settori e all'insieme del sistema economico regionale. L'analisi del valore aggiunto a valori concatenati consente di depurare le variazioni dalle dinamiche dei prezzi dovute all'inflazione e quindi di considerare principalmente le variazioni derivanti dal diverso andamento nei volumi degli output e degli input di produzione.

Il Valore aggiunto del settore primario (agricoltura, silvicoltura e pesca) in Sardegna, pari al 4,2% del valore aggiunto agricolo nazionale medio del periodo 2015-19, mostra una crescita del 6,8% rispetto al precedente quinquennio 2010-14; l'incidenza sul valore aggiunto prodotto da tutte le attività economiche passa dal 4,4% al 4,8%. Nell'ultimo quinquennio le produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi, e silvicoltura concorrono per il 4,5% all'intero valore aggiunto delle attività economiche in Sardegna. Il Valore aggiunto delle industrie alimentari medio del periodo 2015-19 rimane sostanzialmente stabile rispetto al precedente quinquennio 2010-14 (+0,3%) con un'incidenza sul valore aggiunto prodotto da tutte le attività economiche dell'1,5%.

Si evidenzia la crescita del valore aggiunto nei servizi di alloggio e ristorazione (+11,8% nel 2015-19 rispetto al 2010-14) con un aumento del contributo al totale delle attività economiche che passa dal 5,0% al 5,6% nel 2015-2019. Comunque, nel 2020 si determina una caduta del valore aggiunto in tutti i settori di attività economica, a causa soprattutto delle restrizioni conseguenti alla pandemia Covid-19 che, in termini di variazione percentuale rispetto alla media dei cinque anni precedenti, hanno colpito principalmente la pesca, l'industria manifatturiera e i servizi di alloggio e ristorazione.

Valore aggiunto ai prezzi di base in Sardegna (valori concatenati con anno di riferimento 2015, in milioni di euro)

Area territoriale Sardegna - Branca di attività (NACE Rev2)	Valore medio 2010-2014	% sul totale attività economiche	Valore medio 2015-2019	% sul totale attività economiche	Var. % tra i due quinquenni	Anno 2020	Var. % 2020 rispetto al 2015-2019
totale attività economiche	30.467,5	100,0%	30.024,2	100,0%	-1,5%	27.602,6	-8,1%
agricoltura, silvicoltura e pesca	**1.337,8**	**4,4%**	**1.428,5**	**4,8%**	**6,8%**	**1.241,6**	**-13,1%**
produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi, silvicoltura	**1.267,3**	**4,2%**	**1.365,2**	**4,5%**	**7,7%**	**1.212,4**	**-11,2%**
pesca e acquacoltura	67,3	0,2%	63,4	0,2%	-5,9%	28,9	-54,4%
industria manifatturiera	1.819,1	6,0%	1.649,2	5,5%	-9,3%	1.015,0	-38,5%
industrie alimentari, bevande e tabacco	**458,3**	**1,5%**	**459,8**	**1,5%**	**0,3%**	**413,6**	**-10,0%**
servizi	24.146,8	79,3%	24.290,6	80,9%	0,6%	22.898,7	-5,7%
commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e di ristorazione	6.301,4	20,7%	6.597,0	22,0%	4,7%	5.676,0	-14,0%
servizi di alloggio e di ristorazione	**1.511,2**	**5,0%**	**1.690,2**	**5,6%**	**11,8%**	**1.143,2**	**-32,4%**

Fonte dei dati: Istat, Conti economici territoriali

Obiettivo Specifico 4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

Migliorare la resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici

Indicatore dei progressi della resilienza del settore agricolo

L'indicatore dei progressi alla resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici si riferisce alla capacità di mantenere le funzioni e i servizi del settore a fronte dell'aumento degli eventi estremi in presenza di cambiamenti climatici. La resilienza può essere rafforzata attraverso l'adeguamento a breve termine delle pratiche e delle modalità di gestione esistenti e attraverso un cambiamento a lungo termine, in risposta alla durata e all'intensità delle perturbazioni climatiche. Diversi fattori possono influenzare la resilienza del settore ai cambiamenti climatici, tra cui fattori socioeconomici, di innovazione, di governance e biofisici.

Con tale consapevolezza, la Regione Autonoma della Sardegna, fin dal 2014, ha avviato un processo partecipativo e di conoscenza delle questioni climatiche in relazione alle specificità regionali, il cui principale esito è stata la redazione da parte dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC), adottata con DGR n.6/50 del 02/02/2019. La Strategia Regionale si basa sui risultati di un approfondito e qualificato studio, allegato alla Strategia, condotto dall'Università degli Studi di Sassari su incarico della stessa Regione, comprendente: un'analisi dettagliata della situazione climatica della Sardegna; la valutazione della capacità di adattamento, della vulnerabilità e della propensione al rischio climatico, nonché le opzioni e le priorità relative alle strategie di adattamento al cambiamento climatico. Inoltre, sono fornite indicazioni inerenti modelli di governance per la pianificazione e attuazione di opzioni di adattamento ai cambiamenti climatici e per le modalità di selezione e di accesso ai dati e agli indicatori, alla loro organizzazione e disponibilità nel Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA).

Il cambiamento climatico e gli eventi meteorologici e climatici estremi determinano effetti sui sistemi naturali e umani diversificati in base alle caratteristiche ambientali, economiche e sociali del territorio, che a loro volta ne determinano la capacità di adattamento, la vulnerabilità e la propensione al rischio. La vulnerabilità, intesa come "propensione o predisposizione a essere negativamente colpiti", è determinata dalla combinazione tra sensibilità e capacità di adattamento e rappresenta una delle componenti dell'analisi del rischio, in aggiunta alle altre due componenti, la sorgente del pericolo e il numero di persone, beni, luoghi esposti al pericolo[1].

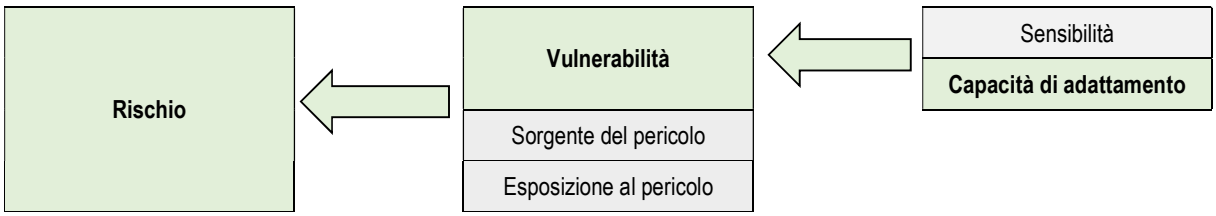

Il settore agricolo è tra i più vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici in quanto le variabili meteorologiche sono drivers diretti nel determinare la produzione delle coltivazioni agricole. L'incremento delle temperature medie e la variazione del regime delle precipitazioni, così come la variazione nella frequenza e nell'intensità di eventi estremi stanno già influenzando la produttività delle colture e degli allevamenti in molte regioni europee e in particolare in quelle mediterranee, più interessate alle variazioni del regime termico.

[1] IPCC Annex II: Glossary [Mach, K.J., S. Planton and C. von Stechow (eds.)]. In: Climate Change 2014.

La stima degli indici sintetici di capacità adattativa, per i settori agricoltura, allevamento, foreste, acqua e assetto idrogeologico, è stata ottenuta per aggregazioni successive di 58 indicatori quantitativi in determinanti e quindi in componenti. Gli indici sono espressi in una scala da 0 a 1 che esprimono, rispettivamente, la massima e la minima capacità adattativa.

Indice sintetico di capacità adattativa (indice 0 = capacità massima; indice 1 = capacità minima)

Determinanti e Componenti	Settori				
	Agricoltura	Allevamento	Foreste	Acqua	Assetto idrogeologico
Capitale umano e sociale: Consapevolezza	0,65	0,64	0,76	0,88	0,88
Fattori economici, flessibilità, governance, programmazione: Azione	0,58	0,55	0,47	0,54	0,78
Tecnologia, infrastrutture: Abilità	0,54	0,73	0,71	0,51	0,63
Indice sintetico di capacità adattativa	**0,57**	**0,63**	**0,63**	**0,66**	**0,81**

Fonte: Regione Autonoma della Sardegna e Università di Sassari "Metodi e strumenti per la Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici" (dicembre 2018)

L'indice sintetico di capacità adattativa è risultato medio e medio-basso per i settori agricoltura (0,57) e allevamento (0,63), in entrambi con valori sfavorevoli nella componente Consapevolezza (0,65) a sua volta negativamente influenzata dalla determinante Capitale umano, ovvero dalle basse percentuali di agricoltori e dipendenti con alti titoli di studio (laurea). Nel settore allevamento la componente peggiore è l'Abilità (0,73) che, attraverso la determinante Tecnologia, riflette soprattutto le limitate risorse destinate alla Ricerca e Sviluppo disponibili per le imprese e la generale scarsa adozione di innovazioni tecnologiche.

Nel settore forestale si ottiene un indice di capacità adattativa sfavorevole (0,63) soprattutto nelle componenti Consapevolezza (0,76) e Abilità (0,71). La componente Azione ha un valore intermedio, risultante dalla combinazione tra valori negativi negli indicatori economici e di programmazione, e valori, invece, positivi nella governance.

Il basso indice sintetico di capacità adattativa per il settore idrico (0,66) è associato a un valore non favorevole nella Consapevolezza, derivante soprattutto dal capitale umano (livello di istruzione). Il valore della componente Azione (0,54) è il risultato di due effetti opposti: positivo in termini di governance, negativo per i fattori economici (PIL pro capite e tasso di povertà). La componente Abilità (0,51) è condizionata dal valore medio-basso della determinante Infrastrutture, in relazione alla limitata superficie irrigata rispetto a quella potenzialmente irrigabile e alle perdite idriche del sistema di distribuzione di acqua che superano il 50%.

L'indice di capacità adattativa è molto svantaggioso per l'assetto idrogeologico (0,81) per effetto di valori negativi soprattutto nelle componenti Consapevolezza (0,88) e Azione (0,78) e nella maggior parte delle determinanti con le sole eccezioni di Flessibilità e Tecnologia. La Sardegna è risultata virtuosa in termini di incidenza della spesa pubblica per Ricerca e Sviluppo sul PIL e ciò ha determinato un impatto positivo sulla determinante Tecnologia e quindi sulla componente Abilità.

Per la valutazione della vulnerabilità e dei rischi potenziali, lo studio ha adottato un approccio di analisi che, in linea con i lavori dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, si basa sull'utilizzo di indicatori di diversi aspetti sociali, economici e ambientali del territorio e di modelli di previsione applicati a due scenari, con misure di mitigazione del cambiamento climatico (RCP4.5) e in assenza di misure di mitigazione (RCP8.5)[2].

In estrema sintesi, la valutazione di pericolosità medio-alta, associata alla capacità di adattamento medio-bassa ai cambiamenti climatici, determinano condizioni di alta vulnerabilità e propensione al rischio elevata per il sistema agricolo e forestale regionale in entrambi gli scenari e, di conseguenza, l'esigenza di rafforzare le misure di adattamento settoriali.

[2] RCP4.5 è uno scenario intermedio che contempla l'efficacia di alcune misure di mitigazione, con minore aumento di emissione di gas serra al 2100; RCP8.5 è uno scenario caratterizzato da livelli di concentrazione di CO_2 in atmosfera più alti, associati all'assenza di misure di mitigazione.

Perdite dirette in agricoltura imputabili a calamità

La valutazione delle perdite dirette in agricoltura imputabili a calamità naturali si basa sui dati relativi alla produzione danneggiata coperta da contratti assicurativi e sulle perdite di produzione non rientranti in quelle assicurabili (proxy indicatore C.46).

I dati annuali relativi ai contratti assicurativi in Sardegna nell'ambito della Misura 17 (gestione del rischio) del PSRN 2014-20, resi disponibili da ISMEA per il periodo 2017-2021 ed espressi in valore, mostrano un incremento del valore della produzione assicurata, con l'eccezione della brusca riduzione verificatasi nel 2020; ugualmente la produzione danneggiata si mantiene sostanzialmente stabile almeno in termini di valore fino a ridursi lievemente nel 2021 rispetto al 2019. La diversa evoluzione tra produzione assicurata e danneggiata determina una riduzione dell'incidenza del danno sulla produzione assicurata, che passa dal 65,2% del 2017 al 51,0% del 2021.

Produzione assicurata e danneggiata in Sardegna (importi in milioni di euro)

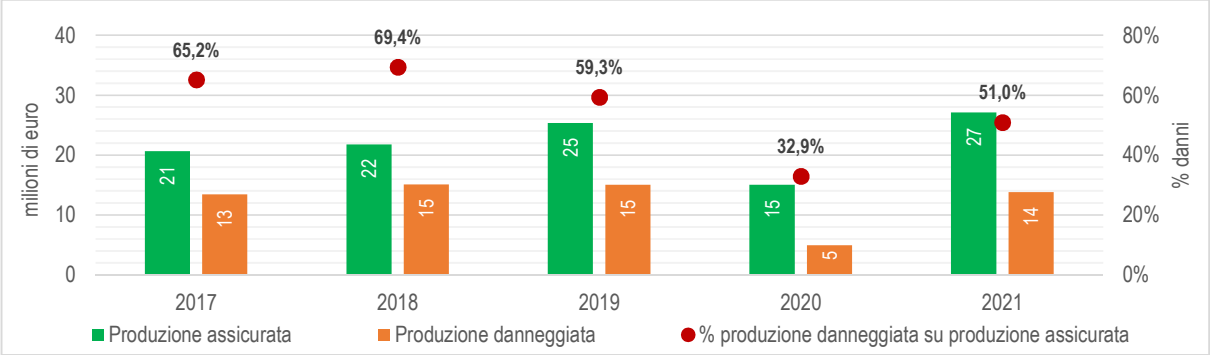

Fonte dei dati: Ismea

Dall'analisi dei dati regionali forniti da ISMEA relativi alle assicurazioni in agricoltura (presumibilmente non esaustivi dell'insieme degli strumenti assicurativi operanti nell'agricoltura regionale) emergono alcuni importanti elementi di differenziazione rispetto al contesto nazionale:

- il basso ricorso alle assicurazioni previste nell'ambito del PRSN, che in Sardegna interessano solo lo 0,3% del valore economico totale assicurato a livello nazionale;
- un'elevata incidenza dei danni economici sul valore assicurato, indice che nel 2017-2021 ha raggiunto un valore medio del 56,8% a fronte di un valore medio nazionale del 52%.

Le elaborazioni relative alla perdite di produzione agricola non rientrante in quelle assicurabili, desunte dalle declaratorie regionali inviate al MIPAAF e dallo stesso accolte, mostrano il peso prevalente dei danni derivati dai fenomeni di siccità (80,8%) verificatisi in particolare nel periodo primaverile-estivo del 2017; seguono i danni da eventi vari, quali piogge alluvionali, trombe d'aria, venti sciroccali e venti impetuosi (7,4%) verificatisi nel 2018, i danni da gelate tardive (marzo) o da neve eccessiva (in gennaio) (7,0%) verificatisi soprattutto nel 2017 e le piogge alluvionali nel 2013 e nel 2020 (3,4%).

Valore economico dei danni da calamità naturali in Sardegna, nel periodo 2013-2020 – valori in Euro

Tipo di eventi	2013	2015	2017	2018	2020	Totali	
Eventi e piogge alluvionali	10.000.000				10.000.000	20.000.000	3,4%
Tromba d'aria		6.856.322				6.856.322	1,2%
Grandinate		1.750.000				1.750.000	0,3%
Eccesso di neve e gelate			38.241.797		2.420.000	40.661.797	7,0%
Siccità			472.261.535			472.261.535	80,8%
Eventi vari (piogge alluvionali, trombe d'aria, venti sciroccali, venti impetuosi)				43.194.369		43.194.369	7,4%
Totali	**10.002.013**	**8.608.337**	**510.505.349**	**43.196.387**	**12.422.020**	**584.734.106**	**100,0%**

Fonte dei dati: RAS - Declaratorie regionali come da D.lgs. n. 102/2004 inviate al MIPAAF e riconosciute

Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici

Emissioni di gas serra prodotte dall'agricoltura

L'analisi delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) prodotte dall'agricoltura in Sardegna è svolta con il supporto dell'indicatore di contesto C.44 Emissioni di gas ad effetto serra prodotte dall'agricoltura, articolato in sette indicatori differenziati per natura/fonte delle variabili utilizzate e unità di misura con cui sono espressi.

Suddivisione dell'indicatore di contesto C.44 Emissioni di gas serra prodotte dall'agricoltura

Codice	Descrizione	Unità di misura
C.44.1	Emissioni di GHG prodotte dall'agricoltura	tCO_2 eq
C.44.2	Quota delle emissioni di GHG prodotte dall'agricoltura nelle emissioni totali di GHG	%
C.44.3	Emissioni e assorbimenti di GHC da terreni coltivati e da prati permanenti e pascoli	tCO_2 eq
C.44.4	Emissioni e assorbimenti di GHG dall'agricoltura, inclusi terreni coltivati, prati permanenti e pascoli	tCO_2 eq
C.44.5	Quota delle emissioni e assorbimenti di gas serra dall'agricoltura, inclusi terreni coltivati e prati permanenti e pascoli, nelle emissioni di gas serra totali	%
C.44.6	Emissioni di gas serra dal bestiame: somma di fermentazione enterica e gestione del letame per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU)	tCO_2 eq/ha
C.44.7	Emissioni di GHG dagli allevamenti di ruminanti: emissioni da fermentazione enterica per unità di bestiame di ruminanti	tCO_2 eq/UBA

Nell'indicatore C.44.1 sono considerate le emissioni di anidride carbonica (CO_2), metano (CH_4) e protossido di azoto (N_2O) derivanti da: Allevamenti: fermentazione enterica (CH_4); Allevamenti: gestione del letame (CH_4, N_2O); Coltivazione del riso (CH_4); Gestione del suolo agricolo, compresa la combustione dei residui di campo, la calcinazione e l'applicazione di fertilizzanti contenenti Carbonio (CH_4, N_2O, CO_2).

Nel 2019 si raggiunge in Sardegna una quantità totale di emissioni dal settore agricolo di 2.143.547 tonnellate di CO_2eq. superiore (+1,7%) al livello del 1990 e risultato di un andamento temporale crescente fino al 2000, quindi in diminuzione fino al 2015 e nuovamente in crescita nei successivi quattro anni (+18,5%).

Emissioni di gas serra (GHG) dall'agricoltura in Sardegna per anno e per attività (Indicatori C.44.1 e C.44.2)
Valori in tonnellate di CO_2eq. e in %

Indicatori	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2019	Var. % 2019-2015	Var. % 2019-1990
Fermentazione enterica	1.076.743	1.295.008	1.276.296	1.117.088	1.118.889	987.101	1.195.256	21,1%	11,0%
Gestione del letame	417.330	377.410	358.720	357.415	325.064	264.510	306.428	15,8%	-26,6%
Coltivazione del riso	21.139	13.159	11.601	18.673	24.944	25.146	25.753	2,4%	21,8%
Gestione del suolo agricolo	591.603	565.187	679.460	605.901	554.674	532.050	616.110	15,8%	4,1%
C.44.1 Emissioni di GHC prodotte dall'agricoltura	**2.106.814**	**2.250.764**	**2.326.077**	**2.099.077**	**2.023.571**	**1.808.808**	**2.143.547**	**18,5%**	**1,7%**
Emissioni di GHC totali nella regione (**)	20.643.643	22.920.529	27.082.013	27.594.727	23.062.218	18.484.497	18.511.436	0,1%	-10,3%
C.44.2 Quota delle emissioni di GHG prodotte dall'agricoltura nelle emissioni totali di GHG (%)	**10,2%**	**9,8%**	**8,6%**	**7,6%**	**8,8%**	**9,8%**	**11,6%**		

Fonte dei dati: (*) ISPRA - Inventario provinciale delle emissioni in atmosfera. Banca dati delle emissioni atmosferiche, classificate per livello di attività CORINAIR (SNAP), disaggregate dall'inventario nazionale (Sub mission 2021). (**) ISPRA - Emissioni di gas a effetto serra totali per Regioni (1990-2019).

L'andamento delle emissioni dipende in larga misura dall'evoluzione della loro principale componente, rappresentata dal metano derivante dalla fermentazione enterica dei ruminanti negli allevamenti zootecnici (55,8% delle emissioni totali agricole nel 2019), in sostanziale crescita nei suoi valori assoluti nell'intero periodo 1990-2019 (+11,0%); da evidenziare, dopo il decremento avvenuto tra il 2010 e il 2015, il successivo incremento tra il 2015 e il 2019 (+21,1%).

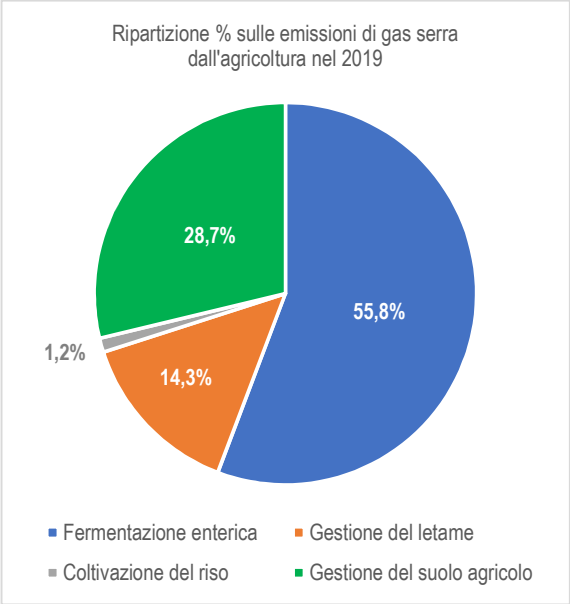

Seguono per importanza quantitativa le emissioni di protossido di azoto dai suoli agricoli (emissioni derivanti dalle fertilizzazioni azotate delle coltivazioni) che nel 2019 incidono per il 28,7% sulle emissioni agricole totali. Nel periodo 1990-2019 si verifica un aumento (+4,1%) delle emissioni dalla gestione del suolo agricolo, molto accentuato negli ultimi cinque anni (+15,8%).

Nelle emissioni di metano e protossido di azoto derivanti dalla gestione delle deiezioni animali (14,3% delle emissioni agricole nel 2019) si osserva una tendenza alla riduzione (-26,6% nel periodo 1990-2019) nonostante la "ripresa" dell'ultimo quinquennio (+15,8%). L'andamento complessivo di questa componente emissiva appare associato, più che alle variazioni nella consistenza zootecnica, a un miglioramento nella gestione dei reflui zootecnici.

Minore, infine, l'incidenza delle emissioni dalla coltivazione del riso sulle emissioni di gas serra dall'agricoltura (1,2% nel 2019) in aumento del 21,8% nell'intero periodo 1990-2019.

L'indicatore C.44.2 esprime il "contributo" dell'agricoltura alle emissioni di GHG totali, provenienti da tutti i settori di attività. Nel 2019 in Sardegna si raggiunge un'incidenza dell'11,6% quale presumibile effetto, da un lato, di valori di emissioni totali nella regione non elevati, dall'altro, della rilevanza quantitativa delle consistenze zootecniche e delle conseguenti emissioni di GHG, principalmente metano, derivante dalla fermentazione enterica dei ruminanti.

L'indicatore C.44.3 misura le emissioni e gli assorbimenti annuali aggregati di anidride carbonica (CO_2) e le emissioni di metano (CH_4) e di protossido di azoto (N_2O), derivanti dai terreni coltivati (Cropland CL) e dai prati permanenti e pascoli (Grassland GL). Il comportamento delle due categorie considerate è differente: i prati permanenti e pascoli possono assorbire carbonio in maniera importante, mentre le terre coltivate costituiscono una fonte emissiva, a seguito delle lavorazioni dei suoli e dei cicli di espianto delle colture legnose permanenti (si ricorda che l'indicatore non comprende l'assorbimento delle foreste).

Emissioni e rimozioni di GHC da terreni coltivati e da prati permanenti e pascoli in Sardegna (indicatore C.44.3)
Valori in tonnellate di CO_2eq.

Indicatori	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2019
Terreni coltivati (CL)	**49.469**	**40.136**	**-59.312**	**-90.930**	**-32.117**	**-27.371**	**-15.750**
Biomassa vivente (CL)	44.067	24.387	81.527	21.436	19.955	73.512	22.998
Suoli (CL)	-79.257	-129.894	-227.785	-195.242	-103.858	-100.883	-147.780
Terre convertite a CL	76.663	132.787	78.734	75.048	46.895	0	99.721
Emissioni dirette di N_2O dalla mineralizzazione / immobilizzazione di azoto associate a perdite / accumulo di sostanza organica nel suolo (CL)	6.527	10.495	6.704	6.390	3.993	0	7.600
Emissioni indirette di N_2O dalla gestione dei suoli	1.469	2.361	1.508	1.438	898	0	1.710
Prati permanenti e pascoli (GL)	**44.349**	**-870.272**	**-704.593**	**-1.092.866**	**-919.499**	**-1.107.037**	**-1.004.103**
Biomassa vivente (GL)	163.358	-658.045	-345.638	-622.769	-820.371	-623.913	-612.518
Materia organica morta (GL)	-39.075	-39.075	-32.705	-17.944	-17.978	-17.978	-17.978
Suoli (GL)	27.666	-97.253	-122.024	-165.709	-141.335	-61.713	-38.400
Terre convertite a GL	-107.600	-75.899	-204.225	-286.444	-398.117	-403.433	-335.208
Incendi in GL	0	0	0	0	458.301	0	0
C.44.3 Emissioni e assorbimenti di GHC da terreni coltivati e da prati permanenti e pascoli	**93.818**	**-830.137**	**-763.904**	**-1.183.796**	**-951.617**	**-1.134.408**	**-1.019.854**

Fonte dei dati: ISPRA - Inventario provinciale delle emissioni in atmosfera. Banca dati delle emissioni atmosferiche, classificate per livello di attività CORINAIR (SNAP), disaggregate dall'inventario nazionale (Sub mission 2021)

Nel 2019, si ottiene in Sardegna un bilancio emissivo negativo, cioè un assorbimento netto di carbonio, di -1.019.854 tonnellate di CO_2eq. al quale contribuiscono nella quasi totalità (98,5%) i prati permanenti e pascoli, e più nello specifico, il mantenimento delle formazioni vegetali (grassland) esistenti e il loro aumento per conversione da altri usi.

Nell'ultimo periodo 2015-2019, si osserva una, seppure non rilevante, diminuzione degli assorbimenti (-10,1%) determinata principalmente dalla riduzione dei processi di conversione delle superfici coltivate a prati permanenti e pascoli e quindi una riduzione dei corrispondenti sink di carbonio (gli assorbimenti scendono da -403.433 a -335.208 tonnellate di CO_2eq.) fenomeno accompagnato dall'aumento delle superfici convertite a coltivazioni agricole con conseguente aumento delle emissioni (+99.721 tonnellate di CO_2eq.).

L'indicatore C.44.4 comprende l'insieme delle emissioni di GHG dall'agricoltura, al netto degli assorbimenti, e si ottiene aggregando i valori relativi agli indicatori C.44.1 e C.44.3 per la parte coltivazioni e prati permanenti e pascoli. In Sardegna, per l'anno 2019, il valore dell'indicatore C.44.4 è di 1.123.693 tonnellate di CO_2eq. quantità corrispondente al 6,1% delle emissioni totali di GHG (da tutti i settori) nella regione (indicatore C.44.5).

Emissioni e assorbimenti di gas serra (GHG) dall'agricoltura in Sardegna, inclusi terreni coltivati, prati permanenti e pascoli (indicatori C.44.4 e C.44.5)

Valori in tonnellate di CO2eq. e in % sul totale delle emissioni di GHG

Indicatori	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2019
C.44.1 Emissioni di GHG prodotte dall'agricoltura	2.106.814	2.250.764	2.326.077	2.099.077	2.023.571	1.808.808	2.143.547
C.44.3 Emissioni e assorbimenti di GHC da terreni coltivati e da prati permanenti e pascoli	93.818	-830.137	-763.904	-1.183.796	-951.617	-1.134.408	-1.019.854
C.44.4 Emissioni e assorbimenti di GHG dall'agricoltura, inclusi terreni coltivati, prati permanenti e pascoli	**2.200.632**	**1.420.627**	**1.562.173**	**915.281**	**1.071.954**	**674.400**	**1.123.693**
Emissioni di GHG totali nella regione	20.643.643	22.920.529	27.082.013	27.594.727	23.062.218	18.484.497	18.511.436
C.44.5 Quota delle emissioni e assorbimenti di gas serra dall'agricoltura, inclusi terreni coltivati e prati permanenti e pascoli, nelle emissioni di gas serra totali (%)	**10,7%**	**6,2%**	**5,8%**	**3,3%**	**4,6%**	**3,6%**	**6,1%**

Fonte dei dati: ISPRA - Inventario provinciale delle emissioni in atmosfera. Banca dati delle emissioni atmosferiche, classificate per livello di attività CORINAIR (SNAP), disaggregate dall'inventario nazionale (Sub mission 2021)

L'indicatore C.44.6 relaziona le emissioni direttamente derivanti dalle attività di allevamento – da fermentazione enterica nei ruminanti e dalla gestione delle deiezioni zootecniche – alla superficie agricola utilizzata (SAU), ottenendo valori unitari espressi in tonnellate di CO_2 eq. per ettaro. Il valore raggiunto dall'indicatore nel 2019 in Sardegna è 1,36 tCO_2 eq. /ettaro, poco inferiore a quello stimato nel 2005 e sensibilmente superiore a quello del 2015 (1,10) anno nel quale si è avuta una sensibile riduzione delle emissioni. Pertanto, questo recente andamento è soprattutto effetto dell'incremento delle emissioni di origine zootecnica tra il 2015 e il 2019.

Emissioni di GHG dagli allevamenti per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) in Sardegna (indicatore C.44.6)

Indicatori	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2019
C,44.1 i Fermentazione enterica (*) in tCO_2 eq	1.076.743	1.295.008	1.276.296	1.117.088	1.118.889	987.101	1.195.256
C.44.1 ii Gestione del letame (*) in tCO_2 eq	417.330	377.410	358.720	357.415	325.064	264.510	306.428
Somma di fermentazione enterica e gestione del letame, in tCO_2 eq	1.494.072	1.672.418	1.635.016	1.474.503	1.443.953	1.251.612	1.501.684
Superficie agricola utilizzata (SAU) (**) in ettari	1.354.660	1.341.990	1.013.510	1.062.940	1.153.690	1.135.650	1.101.758
C.44.6 Emissioni di gas serra dal bestiame: somma di fermentazione enterica e gestione del letame per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) in tCO_2eq. / ettaro	**1,10**	**1,25**	**1,61**	**1,39**	**1,25**	**1,10**	**1,36**

Fonte dei dati: (*) ISPRA - Inventario provinciale delle emissioni in atmosfera. Banca dati delle emissioni atmosferiche, classificate per livello di attività CORINAIR (SNAP) - (**) Eurostat, Dataset Farmland (anni 1990, 1995, 2000, 2005); Dataset Farm indicators (anno 2010); Istat, Dataset Coltivazioni (anni 2015, 2019)

L'indicatore C.44.7 relaziona le sole emissioni derivanti dalla fermentazione enterica con le relative unità di bestiame (UBA) di specie zootecniche ruminanti (bovini, ovini e caprini) ottenendo valori unitari espressi in tCO2 eq. per UBA che consentono di confrontare la potenzialità emissiva per consistenza e differenziazione del patrimonio zootecnico. Il valore raggiunto dall'indicatore nel 2019 in Sardegna è 1,57 tCO2eq/UBA, superiore a quanto stimato per il 2015, per effetto dell'aumento nelle emissioni totali da fermentazione enterica (+21,5%) soprattutto a carico dei bovini (+36,2%) rispetto agli ovini e caprini (+11,4%).

Emissioni di GHG dalla fermentazione enterica di ruminanti negli allevamenti in Sardegna (indicatore C.44.7)

Indicatori	2010	2015	2019	Var. % 2019-2015	Var. % 2019-2010
Emissioni da fermentazione enterica nei Bovini, Ovini e Caprini ($tCO_2eq.$)	1.097.704	970.078	1.178.257	21,5%	7,3%
Emissioni da Bovini ($tCO_2eq.$)	*439.585*	*394.005*	*536.602*	36,2%	22,1%
Emissioni da Ovini e Caprini ($tCO_2eq.$)	*658.120*	*576.073*	*641.656*	11,4%	-2,5%
Unità di bestiame Bovini, Ovini e Caprini (UBA)	740.207	729.812	749.563	2,7%	1,3%
Bovini (UBA)	*191.952*	*211.364*	*226.852*	7,3%	18,2%
Ovini e Caprini (UBA)	*548.255*	*518.448*	*522.711*	0,8%	-4,7%
C.44.7 - Emissioni di GHG dagli allevamenti di ruminanti: emissioni da fermentazione enterica per unità di bestiame di ruminanti ($tCO_2eq.$ /UBA)	**1,48**	**1,33**	**1,57**	18,3%	6,0%
Bovini ($tCO_2eq.$ /UBA)	*2,29*	*1,86*	*2,37*	26,9%	3,3%
Ovini e Caprini $tCO_2eq.$ /UBA)	*1,20*	*1,11*	*1,23*	10,5%	2,3%

Fonte dei dati: Emissioni: ISPRA - Inventario provinciale delle emissioni in atmosfera (Sub mission 2021). Capi bovini, ovini e caprini: Eurostat, Farm Statistics. Per la conversione del numero di capi animali in unità di bestiame sono stati utilizzati i coefficienti indicati al punto 12, lettera b, dell'Allegato al Reg. (UE) 2021/2290

Migliorare il sequestro del carbonio

Carbonio organico nel suolo nei terreni agricoli

Il carbonio organico nel suolo (Soil organic carbon = SOC) è il principale componente della sostanza organica nel suolo (Soil organic matter = SOM) da cui dipendono le sue caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche e in definitiva le numerose funzioni produttive (agronomiche) ambientali e climatiche del suolo stesso.

Il suolo rappresenta un'importante riserva o "stock" di carbonio organico (circa i 2/3 dell'intero carbonio degli ecosistemi terrestri) la cui evoluzione svolge un ruolo fondamentale rispetto agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO_2 nell'atmosfera alle quali è collegato il riscaldamento globale. Il contenuto di carbonio organico "stabile" nel suolo dipende dall'equilibrio tra processi di accumulo e umificazione della sostanza organica apportata (residui vegetali e animali) e processi di ossidazione e mineralizzazione della stessa con volatilizzazione del carbonio sottoforma di CO_2. Entrambi i processi e quindi il contenuto di carbonio organico nel suolo in un determinato momento dipendono da due principali gruppi di fattori:

a) naturali, quali il clima, la matrice minerale, la morfologia del terreno, il tipo di copertura vegetale presente;
b) di origine antropica, quali il tipo di uso, il sistema di coltivazione e le pratiche di gestione/lavorazione del terreno.

Attraverso il Global Soil Partnership (GSP) - che dal 2011 mette in rete le diverse organizzazioni che lavorano sui temi della difesa del suolo - la FAO nel 2018 ha pubblicato la Mappatura del carbonio organico nei suoli (primi 30 cm) a livello mondiale i cui dati possono essere assunti da riferimento anche in ambito regionale. ISRI S.r.l., nell'ambito della Valutazione del PSR Sardegna 2014-2020, integrando a livello territoriale le informazioni ricavabili dallo studio della FAO e la mappa regionale dei suoli dominanti – ovvero di ogni grande tipologia pedologica identificata a livello di "Reference Soil Group" secondo il sistema tassonomico World Reference Base (WRB) – ha stimato, per ciascun tipo di suolo dominante, i contenuti medi, minimi e massimi (e la relativa deviazione standard) di carbonio organico nei primi 30 cm, espresso in tonnellate/ettaro.

Contenuto di carbonio organico nel suolo (primi 30 cm) per tipo di suolo in Sardegna

Suolo dominante	Contenuto Medio (t/ettaro)	Deviazione Standard	Contenuto Minimo (t/ettaro)	Contenuto Massimo (t/ettaro)
Andosols	62,9	7,8	30,6	97,4
Arenosols	37,6	9,7	21,5	70,5
Cambisols	47,8	11,0	19,5	107,0
Fluvisols	41,4	8,9	24,5	81,9
Leptosols	51,6	11,7	22,1	109,7
Luvisol	38,1	9,5	17,5	100,1
Planosols	53,1	12,8	25,7	78,5
Regosols	49,4	13,6	18,6	109,9
Umbrisols	54,1	7,6	34,7	95,6

Fonte: ISRI – Valutazione del PSR Sardegna 2014-2020 – Elaborazioni che integrano la mappa dei suoli dominanti derivata per generalizzazione dal database dei sistemi di terre d'Italia e i dati di SOC ricavati dalla Carta dello stock di carbonio organico nei suoli italiani realizzata dalla rete della Global Soil Partnership (GSP) della FAO.

L'ulteriore sviluppo analitico realizzato dal Valutatore del PSR (ISRI) ha consentito la declinazione del Contenuto di Carbonio Organico nel Suolo (SOC) per uso agricolo del suolo, in questo caso elaborando in ambiente GIS i dati della GSOC map FAO e della Carta di uso del suolo (CUS) regionale del 2008.

Considerando quindi esclusivamente le superfici agricole regionali si ottiene un contenuto medio di 45,35 t/ettaro di carbonio organico nei primi 30 cm di suolo (indicatore C.40.1) - sensibilmente inferiore al valore medio nazionale di 53,45 t/ha stimato dalla stessa fonte. Aggregando le classi di uso agricolo del suolo, si evidenzia un contenuto medio unitario di Carbonio organico nei suoli massimo per i prati stabili pascoli (54,16 t/ha) e minimo per i seminativi (40,84 t/ha). Sono tuttavia quest'ultimi (comprensivi dei prati avvicendati) che forniscono la quota maggiore di SOC totale (46% del totale).

Contenuto di carbonio organico nel suolo (primi 30 cm) per Macro-uso del suolo in Sardegna

Macro-uso	Superficie	SOC medio	SOC totale		SOC minimo	SOC massimo	Potenziale di			
							Accumulo (1)		Perdita (2)	
	ettari	t/ettaro	t	%	t/ettaro	t/ettaro	t/ettaro	%	t/ettaro	%
Seminativi	628.263	40,84	25.656.616	46%	18,03	90,06	49,22	121%	22,81	56%
Colture Permanenti	85.372	45,06	3.846.500	7%	25,07	81,16	36,10	80%	19,99	44%
Zone Agricole Eterogenee	141.062	48,43	6.831.464	12%	29,74	75,00	26,57	55%	18,69	39%
Pascoli Arborati	138.424	50,64	7.009.352	13%	27,41	80,41	29,77	59%	23,23	46%
Arboricoltura	21.294	43,00	915.617	2%	22,19	76,09	33,09	77%	20,81	48%
Prati stabili e Pascoli	155.098	54,16	8.400.054	15%	18,6	95,69	41,53	77%	35,56	66%
Pascoli Cespugliati	56.444	52,50	2.963.268	5%	31,44	73,34	20,84	40%	21,06	40%
Totali	**1.225.957**	**45,37**	**55.622.871**	**100%**	**18,03**	**95,69**				

Fonte: ISRI – Valutazione del PSR Sardegna 2014-2020 - Elaborazioni che integrano la Carta di uso del suolo regionale del 2008 con i dati di SOC ricavati dalla Carta dello stock di carbonio organico nei suoli italiani realizzata dalla rete della Global Soil Partnership (GSP) della FAO. Note: (1): Accumulo = SOC max – SOC media; (2) Perdita = SOC media – SOC minima

Se si adotta una densità apparente media del suolo di 1,4 Mg/m^3 lo stock di carbonio organico medio per ettaro (45,37 tonnellate / ettaro) equivale a una concentrazione media di Carbonio organico nei suoli regionali (primi 30 cm) di 10,92 gr/kg di suolo (indicatore C.40.2) anch'essa inferiore al valore medio nazionale.

I valori medi forniti sono orientativi in quanto va tenuto presente che la capacità di accumulare Carbonio organico dipende, oltre che dal tipo di uso agricolo e di gestione agronomica, anche da fattori climatici e dalle caratteristiche chimico-fisiche del suolo stesso, tra cui molto importante la composizione granulometrica vale a dire il contenuto di argilla, limo e sabbia.

Aumentare l'energia sostenibile in agricoltura

Produzione sostenibile di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali

La produzione regionale di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali nel 2020 è pari a 289,9 ktep, quantità corrispondente al 46% dell'energia complessivamente derivante da fonti rinnovabili in Sardegna (indicatore C.42). Si osserva una riduzione del contributo dell'agricoltura e delle foreste alla produzione regionale di energia da fonti rinnovabili, passato dal 50,4% del 2015 al 45,6% del 2020.

Produzione sostenibile di energia rinnovabile dall'agricoltura e foreste in Sardegna

Produzione di energia da fonti rinnovabili in Sardegna	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Energia da fonti rinnovabili agricole e forestali - Settore elettrico						
Biomasse (non RSU) (ktep)	30,7	14,7	17,5	8,9	14,5	17,0
Bioliquidi (ktep)	21,8	23,1	23,4	19,2	22,3	23,7
Biogas (dati regionali stimati) (ktep)	6,8	7,1	6,9	6,6	6,9	7,2
Produzione totale di energia elettrica da fonti rinnovabili agricole e forestali (ktep)	59,3	44,9	47,7	34,7	43,6	47,9
Energia da fonti rinnovabili agricole e forestali - Settore termico						
Biomasse solide (non RSU) (ktep)	291,5	246,0	302,0	266,4	285,7	241,4
Biogas e biometano (ktep)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
Produzione totale di energia termica da fonti rinnovabili agricole e forestali (ktep)	292,2	246,7	302,7	267,1	286,3	242,0
C.42 Produzione regionale di energia rinnovabile da fonti agricole e forestali (ktep)	**351,6**	**291,7**	**350,5**	**301,8**	**329,9**	**289,9**
Produzione regionale di energia elettrica da fonti rinnovabili (ktep)	291,2	302,9	301,0	295,7	333,2	318,6
Produzione regionale di energia termica da fonti rinnovabili (escluso calore derivato) (ktep)	376,9	302,1	359,3	323,3	341,6	297,8
Produzione regionale di calore derivato prodotto da fonti rinnovabili (ktep)	30,3	3,2	4,7	4,1	15,7	18,7
Produzione totale di energia da fonti rinnovabili in Sardegna (ktep)	698,3	608,2	665,0	623,0	690,6	635,1
C.42 Quota della produzione regionale di energia da fonti rinnovabili agricole e forestali sulla produzione totale di energia da fonti rinnovabili in Sardegna (%)	**50,4%**	**48,0%**	**52,7%**	**48,4%**	**47,8%**	**45,6%**

Fonte dei dati: GSE, Rapporti statistici Energia da fonti rinnovabili in Italia (anni dal 2015 al 2020)

Le biomasse nel 2020 (legna da ardere principalmente, oltre pellet e carbone vegetale) coprono l'89% della produzione energetica regionale da fonti rinnovabili agricole e forestali. Il biogas fornisce il 3% dell'energia da fonti rinnovabili di origine agricola o forestale prodotta in Sardegna, quota inferiore al valore medio nazionale (8%); relativamente maggiore, invece, la quota di energia ottenuta in Sardegna (8%) da bioliquidi (biodiesel, bioetanolo, biocarburanti da materiali cellulosici non alimentari) rispetto al totale Italia (5%).

Gli usi finali di energia per l'agricoltura in Sardegna sono stimati in 85 ktep nel 2018, corrispondenti al 3,2% degli usi finali totali di energia nella regione (indicatore C.43). L'uso di energia nell'agricoltura rapportato alla SAU regionale corrisponde a 0,076 tep/ettaro nel 2018, valore inferiore al corrispondente valore medio nazionale (0,125 tep/ettaro).

Uso dell'energia nell'Agricoltura in Sardegna

Indicatori	Unità di misura	2013	2017	2018
1. Uso dell'energia nell'Agricoltura	ktep	**87**	**85**	**85**
Trasporti	ktep	64	62	63
Energia elettrica	ktep	18	20	19
Energia termica	ktep	5	3	3
Superficie agricola utilizzata (SAU)	ettari	1.543.507	1.127.794	1.116.273
2. Uso dell'energia nell'Agricoltura per ettaro	**tep / ettaro**	**0,056**	**0,075**	**0,076**
Uso totale dell'energia	ktep	2.675	2.657	2.627
Trasporti	ktep	854	962	960
Energia elettrica	ktep	740	725	725
Energia termica	ktep	1.081	970	942
Quota dell'uso di energia nell'Agricoltura	%	3,3%	3,2%	3,2%

Fonte dei dati: RAS – PEARS Bilancio energetico regionale, primo e secondo Rapporto di monitoraggio. SAU Istat, superfici Coltivazioni

Obiettivo Specifico 5 Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche

Ridurre l'erosione del suolo

Percentuale di terreni agricoli che presentano un'erosione del suolo moderata e grave

La perdita annuale di suolo per erosione idrica dall'insieme delle aree a potenziale rischio di erosione nel 2016 è pari in Sardegna a 10,7 milioni di tonnellate, con un valore medio unitario di 4,7 tonnellate/ettaro (indicatore C.41.1). Nelle aree agricole l'erosione aumenta a 5,3 t/ettaro; nelle aree forestali e seminaturali l'indice unitario di perdita del suolo è di 4,1 t/ettaro.

Aree con erosione in Sardegna per tipo di copertura e relativa perdita di suolo nel 2016

Indicatore C.41.1 (anno 2016)	Unità di misura	Totale	Aree agricole inclusi prati permanenti e pascoli	Aree forestali e seminaturali
Superficie	ettari	2.251.553	1.195.735	1.055.818
	%	100,0%	53,1%	46,9%
C.41.1 Erosione idrica del suolo	**tonnellate**	**10.688.528**	**6.321.557**	**4.366.971**
	%	100,0%	59,1%	40,9%
	tonnellate / ettaro	**4,7**	**5,3**	**4,1**

Fonte dei dati: Eurostat

Il livello medio di erosione che caratterizza la Sardegna (minore rispetto all'aggregato nazionale) appare il risultato dei seguenti principali fattori:

- l'incidenza delle superfici forestali e seminaturali, che assicurano un più alto grado di copertura del suolo e quindi un indice medio di erosione più basso;
- il peso relativo, nelle aree agricole, delle superfici destinate a prati permanenti e pascoli, che determinano un più alto e costante livello di copertura del suolo rispetto ai seminativi e alle colture permanenti;
- le caratteristiche morfologiche (pendenza e lunghezza dei versanti) pedologiche (presenza di suoli erodibili) e climatiche (intensità delle precipitazioni) del territorio, oltre alle modalità o pratiche agricole di gestione favorevoli alla conservazione del suolo.

L'indicatore C.41.2 misura. In Sardegna si stima che il 19,1% delle aree agricole (inclusi prati permanenti e pascoli) ricade nella classe di rischio "moderata" (rischio di erosione >5 - 10 t/ettaro anno) e il 14,6% nella classe di rischio "grave" (rischio di erosione > 10 t/ettaro anno). Aggregando le due classi di rischio "moderata" e "grave", si verifica che la superficie agricola a maggiore rischio di erosione in Sardegna, inclusi prati permanenti e pascoli, ha un'estensione di 402.347 ettari, corrispondenti al 33,6% delle aree totali con erosione.

Superfici nelle classi di erosione da moderata a grave in Sardegna nel 2016

Indicatore C.41.2 (anno 2016)	Totale		Aree agricole inclusi prati permanenti e pascoli		Aree forestali e seminaturali	
	ettari	%	ettari	%	ettari	%
Aree totali con erosione (> 0 tonnellate/ettaro anno)	2.251.553	100,0%	1.195.735	100,0%	1.055.818	100,0%
Aree con erosione moderata (>5 - 10 tonnellate/ettaro anno)	393.930	17,5%	228.003	19,1%	165.927	15,7%
Aree con erosione grave (> 10 tonnellate/ettaro anno)	272.501	12,1%	174.344	14,6%	98.157	9,3%
C.41.2 Aree con erosione da moderata a grave	**666.431**	**29,6%**	**402.347**	**33,6%**	**264.084**	**25,0%**

Fonte dei dati: Eurostat

Migliorare la qualità dell'aria

Emissioni di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

La Direttiva (UE) 2016/2284 del 14 dicembre 2016 (cd. "Direttiva NEC") fissa i criteri per la periodica valutazione e il raggiungimento di obiettivi di riduzione delle emissioni nazionali di sostanze acidificanti quali il biossido di zolfo (SO_2), gli ossidi di azoto (NOx) e l'ammoniaca (NH_3): riduzione del 5% rispetto ai valori di riferimento del 2005 e, a partire dal 2030, riduzione del 16% rispetto al 2005. Le principali fonti emissive di biossido di zolfo e ossidi di azoto sono i trasporti, gli impianti di riscaldamento e la combustione industriale, mentre le emissioni di ammoniaca derivano quasi totalmente dalle attività agricole di coltivazione e allevamento e pertanto la loro riduzione è inclusa tra gli obiettivi ai quali la PAC è chiamata a concorrere.

Nel 2019, le emissioni totali di ammoniaca dal settore agricolo in Sardegna sono stimate in 13,4 migliaia di tonnellate (indicatore C.47.1) (corrispondenti al 96,5% delle emissioni totali di ammoniaca nella regione), quantità in riduzione sia nel più lungo periodo 1990-2019 (-8,8%) sia a partire dal 2005 (-8,2%) anno di riferimento della Direttiva NEC (indicatore C.47.2).

Emissioni di ammoniaca prodotte dall'agricoltura in Sardegna Valori in migliaia di tonnellate per anno

Descrizione	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2019	Var. % 2019-1990	C.47.2 Variazione emissioni di ammoniaca rispetto al 2005 (Var. % 2019-2005)
Coltivazioni con i fertilizzanti (esclusi i fertilizzanti organici)	1,5	0,6	1,6	1,6	1,1	1,2	0,6	-60,0%	-62,5%
Coltivazioni senza fertilizzanti di sintesi	6,4	8,2	8,5	6,9	6,9	6,1	7,5	17,2%	8,7%
Combustione stoppie (residui)	0,007	0,004	0,008	0,01	0,007	0,009	0,008	14,3%	-20,0%
Allevamento di bestiame	6,8	9,5	6,2	6,1	5,4	4,5	5,3	-22,1%	-13,1%
C.47.1 Emissioni totali di ammoniaca prodotte dall'agricoltura	**14,7**	**18,3**	**16,3**	**14,6**	**13,4**	**11,8**	**13,4**	-8,8%	**-8,2%**
Emissioni di ammoniaca totali prodotte da tutte le attività	15,1	18,8	17,2	15,5	14,2	12,3	13,9	-7,9%	-10,3%
% emissioni di ammoniaca prodotte dall'agricoltura su emissioni totali	97,4%	97,4%	94,8%	94,3%	94,4%	96,0%	96,5%		

Fonte dei dati: ISPRA - Disaggregazione dell'inventario nazionale - Banca dati delle emissioni atmosferiche dell'anno 2019, classificate per livello di attività CORINAIR (SNAP), disaggregate dall'inventario nazionale (Sub mission 2021)

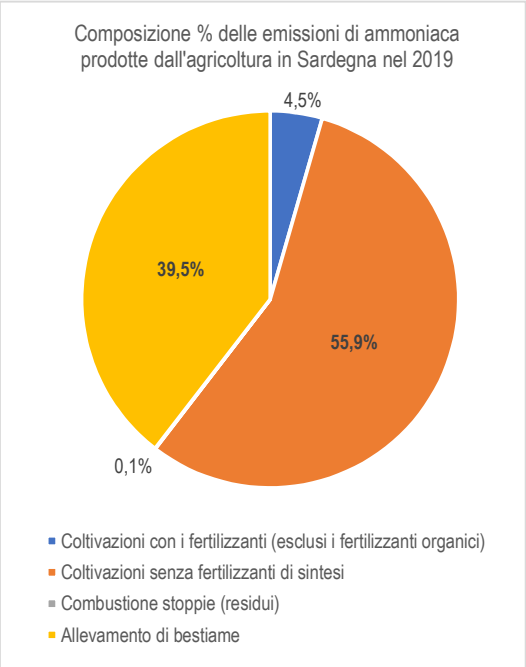

Le emissioni di ammoniaca prodotte dall'agricoltura in Sardegna nel 2019 provengono soprattutto da "coltivazioni senza fertilizzanti di sintesi" (55,9%), "allevamento di bestiame" (39,5%) e in misura minore dalle "coltivazioni con i fertilizzanti" (4,5%). La diminuzione di ammoniaca tra il 2005 e il 2019 (-8,2%) è determinata principalmente dalle componenti "coltivazioni con i fertilizzanti" (- 62,5%) e "allevamento di bestiame" (-13,1%) a fronte invece di un incremento delle emissioni da "coltivazioni senza fertilizzanti di sintesi" (+8,7%). In sintesi, nella regione si osserva: una tendenza alla riduzione delle emissioni di ammoniaca dall'agricoltura coerente con gli obiettivi dell'Unione europea; una composizione delle emissioni agricole nella quale prevalgono quelle prodotte da "coltivazioni senza fertilizzanti" e da "allevamento di bestiame", coerente con l'ampia superficie ad agricoltura estensiva, inclusi prati permanenti e pascoli, la relativa minore diffusione di allevamenti intensivi, il basso livello medio di impiego di fertilizzanti di sintesi nelle coltivazioni.

Migliorare la qualità dell'acqua

Bilancio lordo dei nutrienti nei terreni agricoli

La distribuzione di fertilizzanti è tra le principali fonti di potenziale inquinamento diffuso di origine agricola, perché possono aumentare la quantità di composti azotati e fosforici presenti nelle acque superficiali e sotterranee, alterandone proprietà e caratteristiche, danneggiando gli ecosistemi da esse dipendenti, favorire fenomeni eutrofici e rendere l'acqua inadatta agli usi civili. Per tale motivo, la Strategia europea per la biodiversità pone tra gli impegni principali da conseguire entro il 2030 quello di ridurre le perdite dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti di almeno il 50% ottenendo una riduzione di almeno il 20% nell'uso dei fertilizzanti.

Le fonti statiche nazionali (Istat) forniscono informazioni puntuali sulle quantità di elementi nutritivi distribuite nelle regioni, in totale e per unità di superficie agricola. Nel 2021 in Sardegna risultano distribuiti elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti pari a 6,75 kg/ettaro per l'azoto (proxy indicatore C.39.1) e a 3,31 kg/ettaro per l'anidride fosforica (proxy indicatore C.39.2).

I dati relativi alla distribuzione di fertilizzanti mostrano andamenti altalenanti, quale effetto combinato sia di fattori "esogeni" di tipo economico (prezzi dei fertilizzanti e delle produzioni agricole) più incerti e agenti in diversa direzione, sia della eterogenea conoscenza e diffusione tra gli operatori del settore di sistemi di produzione sostenibili. Nell'ultimo anno le quantità unitarie distribuite si riducono fortemente (-75,6% per l'azoto) ciò, tuttavia, non determina una proporzionale riduzione nelle quantità totali utilizzate (-35,5% per l'azoto) indicando quindi che si è verificato un ampliamento delle superfici concimabili.

Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti distribuiti per ettaro di superficie concimabile in Sardegna

Elementi nutritivi in kg/ettaro	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Var. % 2021-2020
Azoto	19,96	29,87	27,43	32,9	32,8	27,33	22,92	23,07	21,08	27,71	6,75	-75,6%
Anidride fosforica	9,92	13,48	12,66	22,5	18,1	13,48	13,78	11,26	11,1	17,52	3,31	-81,1%
Ossido potassico	4,52	5,08	3,39	3,9	3,6	3,14	3,56	3,86	8,44	7,63	1,33	-82,6%
Sostanza organica	20,17	19,26	10,91	11,4	14,7	31,53	5,59	8,27	19,01	17,4	2,98	-82,9%

Fonte dei dati: Istat - Rilevazione sulla distribuzione per uso agricolo dei fertilizzanti

Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti distribuiti in Sardegna

Elementi nutritivi in tonnellate	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Var. % 2021-2020
Azoto	8.602	12.688	11.653	13.983	13.934	11.612	10.459	13.227	17.165	13.907	8.971	-35,5%
Anidride fosforica	4.274	5.727	5.380	9.546	7.691	5.727	6.291	5.272	4.869	7.729	4.709	-39,1%
Ossido di potassio	1.949	2.157	1.439	1.658	1.550	1.334	1.624	1.866	4.849	3.444	1.884	-45,3%
Sostanza organica	8.693	8.182	4.635	4.837	6.247	13.397	2.550	4.752	11.934	10.920	145	-98,7%

Fonte dei dati: Istat - Rilevazione sulla distribuzione per uso agricolo dei fertilizzanti

Ridurre la dispersione dei nutrienti

Nitrati nelle acque sotterranee – Percentuale di stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee dove si rilevano concentrazioni di nitrati superiori a 50 mg/l, ai sensi della direttiva 91/676/CEE

La concentrazione di nitrati è tra le variabili utilizzate per valutare la qualità delle acque e rappresenta un indicatore del livello di inquinamento da fonti diffuse, quali le coltivazioni agricole e gli allevamenti. Il limite sulla presenza di nitrati nelle acque sotterranee, indicato dalla Direttiva 91/676/CEE e confermato dal D.lgs. 30/2009, è pari a 50 mg/l, coincidente con il limite delle acque potabili (D.lgs. 31/01).

La percentuale delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee in Sardegna che indicano una concentrazione di nitrati maggiore di 50 mg/litro nel periodo 2016-2019 (Rif. reporting 2020 Direttiva 91/676/CEE) è pari all'8,6% del totale (indicatore C.39.3). I corpi idrici sotterranei interessati dai superamenti del valore soglia (>50 mg/l) sono: detritico-alluvionale plio-quaternario di Arborea; detritico-alluvionale plio-quaternario del Flumini Mannu di Pabillonis; detritico-alluvionale plio-quaternario di Chilivani; vulcaniti plio-pleistoceniche di Nurri; vulcaniti plio-pleistoceniche di Torralba; detritico-carbonatico oligo-miocenico di Chilivani-Mores.

Il miglioramento nello stato complessivo delle acque sotterranee in relazione all'inquinamento da nitrati che si verifica nella regione rispetto alle precedenti valutazioni è espresso anche dalla variazione nell'indice sintetico adimensionale proposto da ISPRA[3], che nel periodo 2016-2019 raggiunge il valore di 0,897 migliore rispetto al valore di 0,788 del quadriennio 2012-2015.

Nel quadriennio 2016-2019 sono stati temporaneamente non campionati (verranno nuovamente campionati nel quadriennio 2020-2023) 103 punti di monitoraggio che nel quadriennio precedente avevano una concentrazione media di nitrati inferiore a 25 mg/l (da "Relazione ex articolo 10 della direttiva 91/676/CEE – Italia" quadriennio 2016-2019 - ISPRA).

Stazioni di monitoraggio per soglie di concentrazione dei nitrati nelle acque sotterranee in Sardegna

Soglie di concentrazione dei nitrati nelle acque sotterranee, in mg/l NO_3	Stazioni di monitoraggio 2012-2015		Stazioni di monitoraggio 2016-2019		Var. % 2016-2019 / 2012-2015
	numero	%	numero	%	
Concentrazione 0-24,99 mg/l	393	64,1%	291	73,3%	-26,0%
Concentrazione 25-39,99 mg/l (soglia di significatività)	73	11,9%	65	16,4%	-11,0%
Concentrazione 40-50 mg/l (soglia di attenzione)	40	6,5%	7	1,8%	-82,5%
C.39.3 concentrazione >50 mg/l (soglia di inquinamento)	**107**	**17,5%**	**34**	**8,6%**	**-68,2%**
Totale	613	100,0%	397	100,0%	-35,2%
Indice sintetico	0,788		0,897		

Fonte dei dati: ISPRA – Annuario dei dati ambientali

Con delibera della Giunta Regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005 è stata designata quale Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola una porzione del Comune di Arborea. La rete di monitoraggio delle acque sotterranee entro la ZVN di Arborea consiste in un totale di 45 stazioni. La frequenza del monitoraggio è trimestrale e il monitoraggio è iniziato nel 2007. Per la valutazione degli effetti delle misure del Programma d'azione è stata effettuata un'analisi della tendenza evolutiva delle concentrazioni dei nitrati nel periodo 2007-2019, la quale per le acque sotterranee ha evidenziato un apprezzabile miglioramento nel periodo 2007-2012 per poi assistere a una sostanziale stabilizzazione.

Oltre alla ZVN di Arborea, nel 2020 sono state designate ulteriori 7 Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (DGR n.3/24 del 22/01/2020) che occupano una superficie totale di 76,214 Km^2 (7.621 ettari). Le nuove designazioni sono il risultato di un percorso di adeguamento agli obblighi di attuazione della direttiva 91/676/CEE.

Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in Sardegna

Codice identificativo	Area (Kmq)	Comuni	Province
ZVN di Arborea	62,681	Arborea	Oristano
ZVN_N01	24,640	San Nicolò d'Arcidano, Pabillonis, Guspini, Mogoro, Uras	Sud Sardegna, Oristano
ZVN_N02	15,163	Terralba, Uras, San Nicolò d'Arcidano, Arborea	Oristano
ZVN_N03	3,381	Mores	Sassari
ZVN_N04	10,565	Mores, Ozieri	Sassari
ZVN_N05	5,683	Cheremule, Torralba, Borutta	Sassari
ZVN_N06	9,582	Ardara, Siligo, Mores	Sassari
ZVN_N07	7,200	Nurri, Serri, Isili	Sud Sardegna
Totale Sardegna	138,895		

Fonte: DGR n. 1/12 del 18/1/2005 - DGR n.3/24 del 22/01/2020

Il nuovo "Piano d'Azione" che in tali aree regolamenta l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici è stato approvato dall'Autorità di bacino con Delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 03/03/2021.

[3] L'indice sintetico proposto da ISPRA è un numero razionale compreso tra 0 e 1 che fornisce informazioni sul livello d'inquinamento da nitrati delle acque sotterranee di un dato territorio: i tre valori dopo la virgola indicano, rispettivamente, superamenti della soglia di "inquinamento" e raggiungimenti/superamenti delle soglie di "attenzione" e di "significatività"; quanto più i tre valori sono prossimi al 9 tanto migliore sarà la situazione. Pertanto, quanto più l'indice si approssima all'unità, tanto migliore è lo stato complessivo delle acque di un dato territorio rispetto all'inquinamento da nitrati.

Ridurre la pressione sulle risorse idriche

Indice WEI+ (indice di sfruttamento idrico)

L'indice di sfruttamento dell'acqua (WEI+), misurato come percentuale dell'uso totale di acqua dolce sulle risorse di acqua dolce rinnovabili (acque sotterranee e superficiali), illustra la pressione sulle risorse di acqua dolce rinnovabile dovuta alla domanda di acqua. L'uso totale di acqua è calcolato come differenza tra l'acqua estratta e l'acqua restituita dopo l'uso all'ambiente. Valori dell'indice superiori al 20% sono considerati come un'indicazione di scarsità d'acqua, mentre valori uguali o superiori al 40% indicano situazioni di grave scarsità d'acqua o di utilizzo non sostenibile.

L'indicatore è stimato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente come valore medio annuale nazionale. Il valore fornito per l'Italia per il 2017 è pari a 15,58%. Tuttavia, l'indicatore stimato a livello nazionale non può riflettere la distribuzione disomogenea spaziale e stagionale delle risorse idriche e pertanto può mascherare la scarsità d'acqua che si verifica su base stagionale o regionale (Fonte: Agenzia Europea per l'Ambiente EEA – Eurostat).

L'analisi condotta a livello regionale utilizza le informazioni statistiche disponibili sulle superfici e i volumi idrici interessati per l'irrigazione in agricoltura.

Superfici e volumi di acqua utilizzati per l'irrigazione in agricoltura in Sardegna

In base ai dati aggiornati al 2020 da ISTAT con il 7° Censimento generale dell'agricoltura, la superficie irrigata in Sardegna, pari a 70.956 ettari, interessa il 5,7% della SAU e il 25,3% delle aziende agricole totali nella regione. Il peso relativo dell'irrigazione è espresso anche dagli indicatori che misurano il rapporto tra superficie irrigata e irrigabile (cosiddetto "indice di parzializzazione" che in Sardegna raggiunge il 47,7%) e la superficie media irrigata dalle aziende con irrigazione (6,0 ettari/azienda), inferiori al valore medio nazionale.

Aziende con superfici irrigabili, irrigate e relative superfici in Sardegna. Anno 2020

Aziende agricole e relative superfici in Sardegna nel 2020	Aziende agricole con relativa superficie		Superficie agricola utilizzata (SAU)	
	numero	%	ettari	%
Totali	47.077	100,0%	1.234.685	100,0%
Superficie irrigabile	18.453	39,2%	148.892	12,1%
Superficie irrigata	11.909	25,3%	70.956	5,7%

Fonte dei dati: Istat, 7° Censimento generale dell'agricoltura

Indicatori relativi alle superfici irrigate e irrigabili in Sardegna e in Italia. Anno 2020

Indicatori	Sardegna	Italia
Superficie irrigata/ superficie irrigabile (%)	47,7%	67,5%
Aziende con SAU irrigata: ettari di superficie irrigata media per azienda	6,0	8,3

Fonte dei dati: Istat, 7° Censimento generale dell'agricoltura

Le informazioni sui volumi idrici utilizzati per l'irrigazione da infrastrutture consortili, molto diffusa in Sardegna, sono disponibili dal SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) gestito da CREA, che raccoglie tutte le informazioni di natura gestionale, infrastrutturale e agronomica utili a descrivere l'irrigazione gestita in modo collettivo a livello nazionale e regionale.

In base ai dati presenti e ricavabili dal SIGRIAN in Sardegna nel 2020 la superficie irrigata con acqua erogata dai Consorzi di Bonifica è stata di circa 57.967 ettari, corrispondenti al 35,1% dei 165.344 ettari di superficie attrezzata per l'irrigazione. Tale estensione complessiva si è mantenuta costante negli ultimi anni, con tendenze in aumento nelle aree dei Consorzi della Gallura e dell'Oristanese e, invece, in diminuzione nei Consorzi Nord Sardegna, Nurra e Sardegna centrale.

Il sistema di irrigazione più utilizzato è l'aspersione, che nel 2020 interessa il 68,5% della superficie consortile irrigata, seguito dall'irrigazione localizzata (25,3%). Poco diffusi i sistemi per sommersione, utilizzati (soprattutto per la coltura del riso) nel 6,0% della superficie irrigata localizzata soprattutto nell'Oristanese, e marginale il ricorso a sistemi per infiltrazione laterale (0,2%) presenti in Gallura.

Superficie irrigata per Consorzio di Bonifica e sistema di irrigazione. Anno 2020

Aree di intervento dei Consorzi di Bonifica	Superficie irrigata per sistema di irrigazione (ettari)					Totale superficie irrigata	
	scorrimento	sommersione	infiltrazione	aspersione	localizzata	ettari	%
Gallura	-	-	128	2.021	751	2.900	5,0%
Nord Sardegna	-	-	-	2.238	902	3.140	5,4%
Nurra	-	-	-	2.777	1.746	4.523	7,8%
Ogliastra	-	-	-	5.464	-	5.464	9,4%
Oristanese	-	3.194	-	12.277	2.125	17.592	30,3%
Sardegna Centrale	-	-	-	3.681	712	4.393	7,6%
Sardegna Meridionale	-	309	-	11.236	8.409	19.955	34,4%
Totale superficie irrigata per sistema di irrigazione	-	3.503	128	39.694	14.645	57.967	100,0%
	0,0%	6,0%	0,2%	68,5%	25,3%	100%	

Fonte dei dati: SIGRIAN

Il SIGRIAN fornisce anche stime accurate sui volumi di acqua annualmente prelevati e utilizzati a fini irrigui nell'ambito dell'irrigazione collettiva. Si utilizzano le seguenti definizioni della normativa di riferimento[4]:

- prelievi: si intendono i volumi prelevati a fini irrigui; nel sistema unico regionale SIMR sono i volumi che l'ENAS preleva dalle fonti (principalmente invasi naturali o artificiali) e che "vende" ai Consorzi di Bonifica;
- utilizzi: si intendono i volumi utilizzati a fini irrigui dai Consorzi di Bonifica, alla "testa del distretto irriguo" (che nell'irrigazione collettiva si assume come utilizzatore finale).

Il volume di acqua complessivamente prelevato da ENAS e assegnato ai Consorzi di Bonifica nel 2020 è stato di 460,443 milioni di metri cubi (Mm^3) per il 68,4% ai Consorzi Oristanese e Sardegna meridionale, i quali gestiscono il 64,7% della superficie totale irrigata collettivamente. Nello stesso anno i volumi utilizzati sono in totale 398,860 Mm^3, con pertanto una perdita di 61,583 Mm^3, corrispondenti al 13,4% del volume prelevato da ENAS dalle fonti e assegnato ai Consorzi.

L'andamento dei suddetti indicatori è in larga parte influenzato dai fabbisogni irrigui a loro volta condizionati dall'andamento pluviometrico annuale: si evidenzia in particolare la riduzione nel 2018 di prelievi e utilizzi, presumibile effetto della piovosità verificatasi nell'estate di tale anno.

Si osserva che la differenza tra volumi prelevati e volumi utilizzati fornisce una prima indicazione delle perdite idriche che si verificano tra il punto di prelievo e la testa del/dei Distretto/i in cui il Comprensorio irriguo è normalmente suddiviso. Non sono invece considerate le perdite che si verificano fino alla distribuzione all'utente finale (agricoltore) per la cui esaustiva e rigorosa quantificazione è necessario il completamento del sistema di misurazione attraverso l'installazione e l'utilizzo dei "contatori" attualmente in fase di sviluppo in ambito regionale, in attuazione di uno specifico Piano.

L'entità delle perdite in valori assoluti, cioè delle differenze tra prelievi e utilizzi segue ovviamente l'evoluzione di tali indicatori anche se la loro espressione in forma di indice % (perdite/prelievi) evidenza un aumento con l'aumentare dei prelievi: ad esempio la perdita massima del 18,7% si verifica nel 2017, anno nel quale si è avuto anche il massimo volume dei prelievi; all'opposto, l'indice scende all'8,5% nel 2018, anno del periodo con i minori prelievi.

Assumendo a riferimento i prelievi e gli utilizzi medi regionali del periodo 2016-2020 – rispettivamente 430,103 Mm^3 e 369,381 Mm^3 – si ottengono perdite medie annuali di 60,721 Mm^3, corrispondenti al 14,1% dell'acqua prelevata. La ripartizione dell'indice per Consorzio evidenzia valori medi del periodo di perdite % superiori alla media regionale nei Consorzi Gallura (31,4%), Nord Sardegna (22,1%) e Oristanese (20,9%) e invece inferiori alla media regionale nei Consorzi Sardegna meridionale (8,7%), Sardegna centrale (5,4%) e Ogliastra (5,1%).

[4] Decreto MIPAAF del 31/07/2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo", recepito in ambito regionale con DGR n. 4/14 del 17/01/2017

Volumi di acqua prelevati e utilizzati per Consorzio di Bonifica. Valori in m³ di acqua e percentuali

Consorzi di Bonifica	Indicatore	2016	2017	2018	2029	2020	Media 2016-2020	% sul totale
Gallura	prelievi m³	18.190.552	23.287.192	16.072.788	21.260.834	21.471.300	20.056.533	4,7%
	utilizzi m³	11.566.200	13.639.360	11.204.500	15.443.000	16.988.776	13.768.367	3,7%
	perdite %	36,4%	41,4%	30,3%	27,4%	20,9%	31,4%	
Nord Sardegna	prelievi m³	29.335.920	37.102.160	23.829.560	28.520.240	28.960.000	29.549.576	6,9%
	utilizzi m³	23.530.327	27.191.331	16.281.998	23.522.652	24.628.292	23.030.920	6,2%
	perdite %	19,8%	26,7%	31,7%	17,5%	15,0%	22,1%	
Nurra	prelievi m³	29.033.393	20.734.461	25.550.013	29.864.723	28.851.168	26.806.752	6,2%
	utilizzi m³	28.452.725	19.970.238	25.039.013	28.896.118	25.415.897	25.554.798	6,9%
	perdite %	2,0%	3,7%	2,0%	3,2%	11,9%	4,7%	
Ogliastra	prelievi m³	14.471.005	17.170.990	12.014.539	13.219.926	14.179.366	14.211.165	3,3%
	utilizzi m³	12.930.000	17.180.000	11.580.000	12.170.000	13.540.000	13.480.000	3,6%
	perdite %	10,6%	-0,1%	3,6%	7,9%	4,5%	5,1%	
Oristanese	prelievi m³	167.243.486	165.253.450	101.270.315	143.587.063	158.076.756	147.086.214	34,2%
	utilizzi m³	117.737.368	121.272.874	94.316.322	122.638.254	126.039.565	116.400.877	31,5%
	perdite %	29,6%	26,6%	6,9%	14,6%	20,3%	20,9%	
Sardegna Centrale	prelievi m³	41.569.752	49.337.953	34.979.707	50.198.258	51.110.960	45.439.326	10,6%
	utilizzi m³	41.569.752	49.337.953	34.979.707	44.075.382	44.948.594	42.982.278	11,6%
	perdite %	0,0%	0,0%	0,0%	12,2%	12,1%	5,4%	
Sardegna Meridionale	prelievi m³	148.474.380	164.261.227	104.199.957	160.038.084	157.794.150	146.953.560	34,2%
	utilizzi m³	137.526.750	139.117.040	97.514.665	149.364.000	147.299.100	134.164.311	36,3%
	perdite %	7,4%	15,3%	6,4%	6,7%	6,7%	8,7%	
Totale Sardegna	prelievi m³	448.318.488	477.147.433	317.916.879	446.689.128	460.443.700	430.103.126	100,0%
	utilizzi m³	373.313.122	387.708.796	290.916.205	396.109.406	398.860.224	369.381.551	100,0%
	perdite m³	75.005.366	89.438.637	27.000.674	50.579.722	61.583.476	60.721.575	
	perdite %	16,7%	18,7%	8,5%	11,3%	13,4%	14,1%	

Fonte dei dati: SIGRIAN

Un ulteriore indicatore ricavabile dall'elaborazione dei dati di fonti SIGRIAN, in grado di esprimere più direttamente e in forma anche comparativa l'acqua utilizzata a finalità irrigue, è il rapporto tra l'acqua totale prelevata e la superficie irrigata, al "lordo" pertanto delle perdite lungo tutte le successive fasi di trasporto e distribuzione fino alla irrigazione in campo delle colture. Si ottiene un valore medio regionale per il periodo 2016-2020 di 7.438 m³/ha, derivante da valori per Consorzio più elevati, come si verifica nella Sardegna centrale (9.046 m³/ha) o nell'Oristanese (8.792 m³/ha) o invece inferiori come nella Nurra (5.679 m³/ha) o nell'Ogliastra (2.601 m³/ha).

Volumi di acqua prelevati per unità di superficie agricola irrigata. Valori in m³ di acqua per ettaro di superficie irrigata

Consorzi di Bonifica	2016	2017	2018	2019	2020	Media 2016-2020
Gallura	10.860	6.951	5.043	7.377	7.404	7.527
Nord Sardegna	7.231	9.074	5.566	7.933	9.223	7.805
Nurra	5.639	4.323	5.950	6.105	6.379	5.679
Ogliastra	2.648	3.143	2.199	2.419	2.595	2.601
Oristanese	10.421	9.957	6.102	8.492	8.986	8.792
Sardegna Centrale	7.320	8.688	6.159	11.427	11.635	9.046
Sardegna Meridionale	7.466	8.130	6.239	8.786	7.907	7.705
Totale Sardegna	**7.735**	**7.929**	**5.657**	**7.927**	**7.943**	**7.438**

Fonte dei dati: SIGRIAN

Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi

Rischi, uso e impatti dei pesticidi

La Strategia europea per la biodiversità pone tra gli impegni principali da conseguire entro il 2030 quello di "ridurre del 50% i rischi e l'uso dei pesticidi chimici e fare altrettanto riguardo all'uso dei pesticidi più pericolosi". I "pesticidi" sono costituiti dall'insieme dei prodotti fitosanitari (Reg. CE 1107/2009) e dai biocidi (Reg. UE 528/2012) impiegati in vari campi di attività (disinfettanti, preservanti, pesticidi per uso non agricolo, ecc.); i biocidi non sono inclusi nell'indicatore C.49.

I prodotti fitosanitari sono utilizzati in agricoltura per la protezione delle piante e la conservazione dei prodotti vegetali e comprendono fungicidi, insetticidi, acaricidi, erbicidi e altri prodotti vari, nondimeno, sono tra le principali fonti di inquinamento diffuso dalle attività agricole. I dati di vendita dei prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo evidenziano la sensibile diminuzione verificatasi in Sardegna tra il 2010 e il 2020 (-50,5%) e ancor più nelle quantità dei relativi principi attivi (-69,6%). Nel 2020, a fronte del decremento avvenuto negli anni precedenti, si osserva invece, rispetto alla media dei tre anni precedenti, un aumento delle quantità di prodotti fitosanitari (+2,9%), di principi attivi (+1,4%) e soprattutto nelle quantità di principi attivi distribuiti per unità di superficie (0,34 kg/ha) quale probabile effetto della variazione nelle superfici trattate oltre che nei prodotti utilizzati.

Quantità di prodotti fitosanitari e relativi principi attivi distribuiti in Sardegna

Sardegna	Prodotti fitosanitari (Kg)	Principi attivi (Kg)	Principi attivi Kg/ha
2010	2.200.274	1.420.028	0,20
2011	2.557.332	1.523.997	0,10
2012	2.027.483	1.268.188	0,20
2013	1.671.366	1.038.510	0,10
2014	1.886.900	1.039.475	0,17
2015	1.980.118	1.024.147	0,21
2016	1.223.010	515.070	0,19
2017	1.030.007	437.350	0,19
2018	1.085.595	466.057	0,17
2019	1.058.857	372.223	0,17
Indicatore C.49 valore 2020	**1.088.550**	**431.088**	**0,34**
Variazione % 2020 - 2010	-50,5%	-69,6%	70,0%
Media 2017-2019	1.058.153	425.210	0,18
Var. % 2020 rispetto alla media dei tre anni precedenti	2,9%	1,4%	92,5%

Fonte dei dati: Istat - Agricoltura - Mezzi di produzione - Fitofarmaci

La disaggregazione delle quantità di prodotti fitosanitari per classe di tossicità evidenzia la rilevante diminuzione dal 2010 al 2020 dei prodotti molto tossici e tossici (-94,4%); i prodotti di tale classe incidono nel 2020 per lo 0,7% sul totale dei prodotti fitosanitari, risultando prevalenti i prodotti "nocivi" (35,9%) e soprattutto i prodotti "non classificati" (63,3%) nei quali sono inclusi i prodotti biologici.

Quantità di prodotti fitosanitari distribuiti in Sardegna per livello di tossicità

Sardegna	Prodotti molto tossici o tossici (kg)	Prodotti nocivi (kg)	Prodotti non classificati (kg)	Totale prodotti fitosanitari (kg)
2010	145.339	292.544	1.762.391	2.200.274
2017	25.117	247.351	757.539	1.030.007
2018	23.673	230.934	830.988	1.085.595
2019	23.999	205.120	829.738	1.058.857
Indicatore C.49 valore 2020	**8.125**	**391.248**	**689.176**	**1.088.550**
Variazione % 2020 - 2010	-94,4%	33,7%	-60,9%	-50,5%
Media 2017-2019	24.263	227.802	806.088	1.058.153
Var. % 2020 rispetto alla media dei tre anni precedenti	-66,5%	71,7%	-14,5%	2,9%
% prodotti distribuiti nel 2020 per livello di tossicità rispetto al totale dei prodotti fitosanitari	0,7%	35,9%	63,3%	100,0%

Fonte dei dati: Istat - Agricoltura – Mezzi di produzione - Fitofarmaci

Obiettivo Specifico 6 Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Incrementare l'avifauna nelle zone agricole

Indice dell'avifauna presente nelle zone agricole

L'indice dell'avifauna presente nelle zone agricole (indicatore C.36 Farmland Bird Index FBI) misura la variazione relativa dell'abbondanza delle specie di uccelli comuni che dipendono dai terreni agricoli ed è utilizzato a livello europeo quale principale "barometro" per valutare lo stato della biodiversità dei paesaggi agricoli.

L'indicatore FBI è misurato come media geometrica degli indici relativi alle singole specie di uccelli presenti nelle regioni. In Italia l'indicatore è calcolato, sulla base di informazioni e valutazioni aggiornate fino al 2020, nell'ambito del Progetto FBI (RRN e Lipu).

I valori annuali dell'indice FBI (adimensionali, con 2000=100) mostrano per la Sardegna una situazione non soddisfacente. L'indicatore ha raggiunto il valore più basso dell'intera serie storica nell'anno 2012 (44,31); negli anni successivi il Farmland Bird Index sembra essersi stabilizzato e la sua tendenza nel breve periodo risulta "stabile". Non sono però ad oggi visibili segnali di ripresa e nel 2020 il valore dell'indicatore è pari a 54,52.

Indicatore C.36 Farmland Bird Index nel periodo 2000-2020 in Sardegna

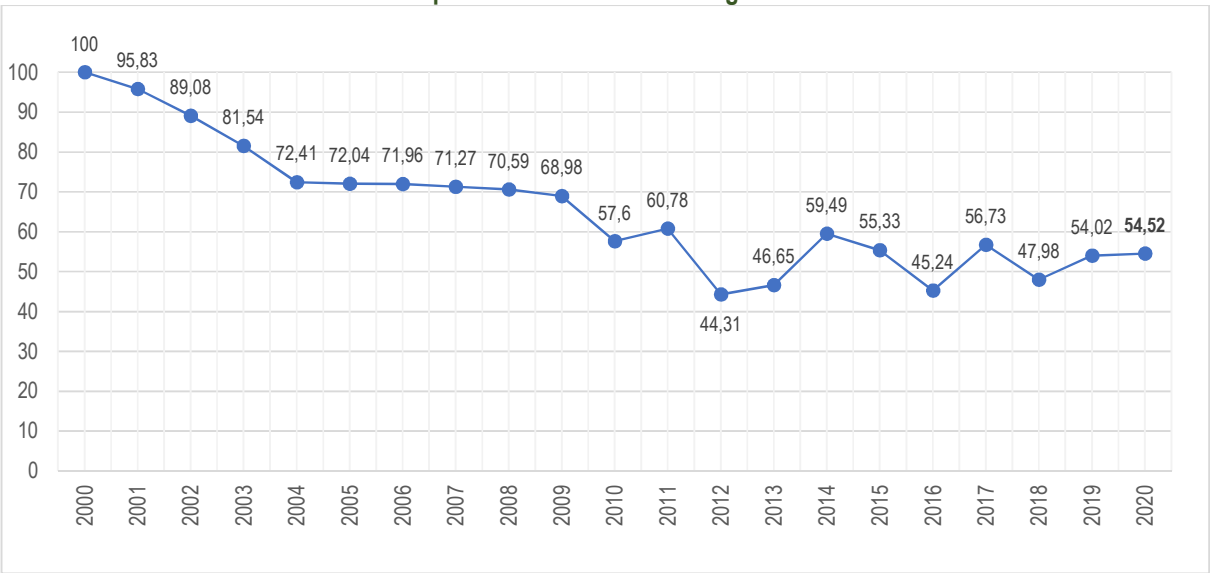

Fonte dei dati: Rete Rurale Nazionale & Lipu (2021). Sardegna – Farmland Bird Index e andamenti di popolazione delle specie 2000-2020.

Considerando l'andamento delle popolazioni di specie avicole individuate per il calcolo dell'indicatore FBI in Sardegna (che nel loro insieme compongono l'indice sintetico FBI) si ottiene un quadro ugualmente non positivo:

- 17 specie sono in declino, che risulta moderato per 12 specie (Allodola, Calandro, Cardellino, Cornacchia grigia, Gruccione, Passera mattuggia, Passera sarda, Rondine, Upupa, Verdone, Verzellino e Zigolo nero) e in declino forte per 5 specie (Averla capirossa, Fanello, Gheppio, Poiana e Saltimpalo);
- 9 specie risultano in incremento, stabile per 6 specie (Beccamoschino, Calandrella, Occhiotto, Strillozzo, Usignolo e Usignolo di fiume) e moderato per 3 specie (Occhione, Storno nero e Tottavilla);
- per una specie (Gallina prataiola) i dati raccolti con il progetto FBI non sono sufficienti per la valutazione dell'andamento della popolazione.

In Sardegna vivono dodici specie di uccelli di cui alla Direttiva 2009/147/CE dipendenti dall'agricoltura. In base alle valutazioni effettuate in ambito nazionale, lo stato di conservazione delle popolazioni e dell'areale riproduttivo di queste specie è risultato in miglioramento o stabile per Gallina prataiola, Falco grillaio, Tottavilla e Ghiandaia marina.

Stato di conservazione delle specie di uccelli d'interesse comunitario dipendenti dall'agricoltura presenti in Sardegna

Specie	Nome comune	III Report art. 12 Direttiva 2009/147/CE		Stato di conservazione nei siti Natura 2000 in Sardegna			
		Tendenza popolazione	Tendenza areale riproduttivo	N. siti	Favorevole	Non favorevole	Non rappresentativo
Lanius collurio	*Averla piccola*	deterioramento	stabile	56			100%
Burhinus oedicnemus	*Occhione comune*	sconosciuto	miglioramento	90	3%	3%	94%
Calandrella brachydactyla	*Calandrella*	stabile	deterioramento	60			100%
Tetrax tetrax	*Gallina prataiola*	miglioramento	stabile	9	12%	44%	44%
Aquila chrysaetos	*Aquila reale*	miglioramento	deterioramento	19	42%	26%	32%
Falco naumanni	*Grillaio*	miglioramento	stabile	15	14%	13%	73%
Circus pygargus	*Albanella minore*	sconosciuto					
Melanocorypha calandra	*Calandra*	deterioramento	deterioramento	23			100%
Anthus campestris	*Calandro*	deterioramento	deterioramento	15		7%	93%
Emberiza hortulana	*Ortolano*	stabile	deterioramento	5			100%
Lullula arborea	*Tottavilla*	miglioramento	stabile	45		2%	98%
Coracias garrulus	*Ghiandaia marina*	miglioramento	miglioramento	17	47%		53%

Fonte dei dati: PAF 2021-2027 Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 Regione Autonoma della Sardegna (DGR n.50/21 del 28.12.2021)

Le valutazioni effettuate nei siti Natura 2000 in Sardegna riportano un rischio di perdita della qualità ambientale degli agroecosistemi regionali, sfavorevole agli obiettivi conservazionistici delle specie. Le principali pressioni o minacce sono rappresentate dalla trasformazione dell'habitat (Occhione comune, Calandrella, Gallina prataiola, Aquila reale, Falco grillaio, Calandra, Calandro, Ghiandaia marina) o dalla sua perdita (Averla piccola), dall'aumento delle pratiche agricole intensive negli ambienti aperti e steppici (Albanella minore) o dall'abbandono delle attività agro-pastorali di tipo tradizionale nelle aree agricole intervallate da vegetazione naturale (Ortolano) e nei pascoli.

Migliorare la protezione della biodiversità

Percentuale di specie e habitat di interesse comunitario connessi con l'agricoltura che presentano una tendenza stabile o in aumento

La Strategia europea per la biodiversità prevede che nel 2030 almeno il 30% degli habitat e delle specie presenta uno stato di conservazione soddisfacente o una tendenza positiva. Il territorio della Sardegna, totalmente compreso nella regione biogeografica mediterranea, è interessato da 128 siti della Rete Natura 2000 (di cui 87 ZSC/SIC, 31 ZPS, 10 ZSC/SIC – ZPS) in 4545 km^2 di superficie terrestre.

Gli habitat di interesse comunitario in Sardegna sono in totale 62, di cui tre habitat totalmente dipendenti dalla gestione agricola, cinque parzialmente dipendenti e altri tre parzialmente dipendenti ma solo per alcuni sottotipi o su parte della distribuzione. Pertanto, in Sardegna sono presenti undici habitat di interesse comunitario connessi con l'agricoltura, di cui sette nella categoria Brughiere e sottobosco e quattro nella categoria Formazioni erbose. Gli habitat e le specie d'interesse comunitario dipendenti dall'agricoltura sono stati individuati in base alle indicazioni fornite dalla RRN nel policy brief per l'OS 6 e alle linee guida della Commissione europea relative ai sistemi agricoli in Natura 2000[5].

[5] Farming for Natura 2000. Guidance on how to support Natura 2000 farming systems to achieve conservation objectives, based on Member States good practice experiences. European Commission, 2018

Superficie in chilometri quadrati degli habitat connessi con l'agricoltura nei siti Natura 2000 in Sardegna

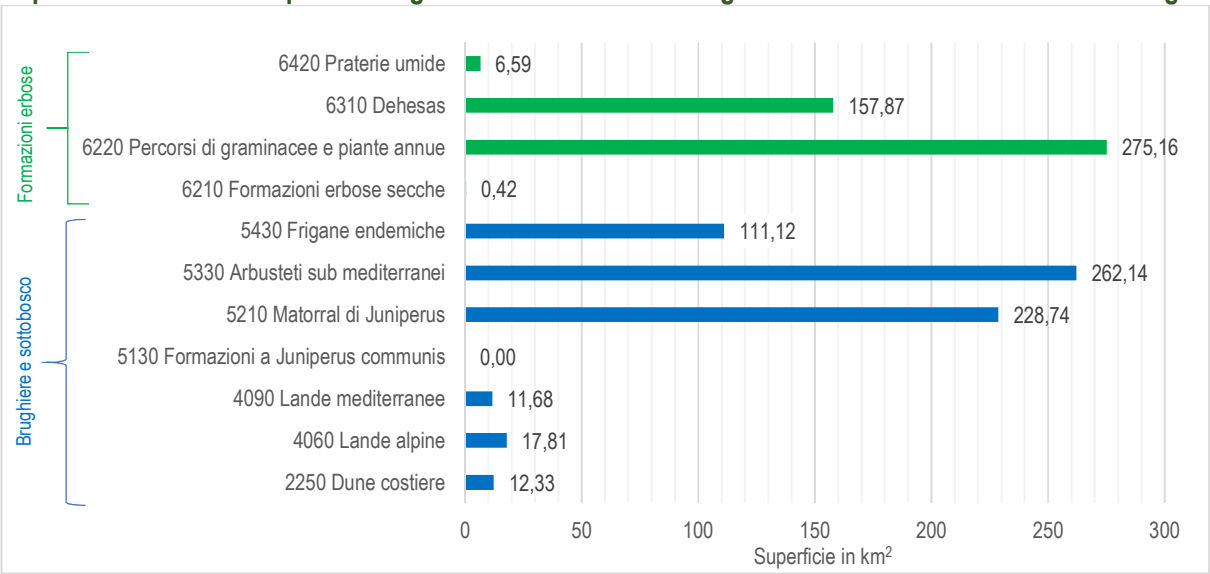

Fonte dei dati: PAF 2021-2027 Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 Regione Autonoma della Sardegna (DGR n.50/21 del 28.12.2021)

La superficie complessiva degli habitat connessi con l'agricoltura è pari a 1.083,86 km^2 (23,8% della superficie totale in Natura 2000) di cui 643,82 km^2 Brughiere e sottobosco (94,0% della superficie totale della categoria) e 440,04 km^2 Formazioni erbose, pari al 94,0% e il 95,8% delle rispettive superfici totali.

Gli habitat con maggiore estensione nella categoria Brughiere e sottobosco sono il 5210 "Matorral arborescenti di Juniperus spp" e il 5330 "Arbusteti termo-mediterranei e predesertici" (71,7% della superficie totale della categoria) entrambi parzialmente dipendenti dalla gestione agricola per alcuni sottotipi o per parte della superficie. Nella categoria Formazioni erbose, i principali habitat per estensione sono il 6220 "Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" (*prioritario) e il 6310 "Dehesas con Quercus spp. Sempreverde" (94,3% della superficie totale della categoria) entrambi totalmente dipendenti dalla gestione agricola.

Le valutazioni effettuate in ambito nazionale (regione biogeografica mediterranea) riportano un giudizio di favorevole stato di conservazione, con andamento stabile, per solo 2 habitat (4060 Lande alpine e boreali e 4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose) corrispondenti al 18% degli 11 habitat connessi con l'agricoltura presenti in Sardegna.

Stato di conservazione in Italia (regione biogeografica Mediterranea) degli habitat connessi con l'agricoltura presenti anche in Sardegna

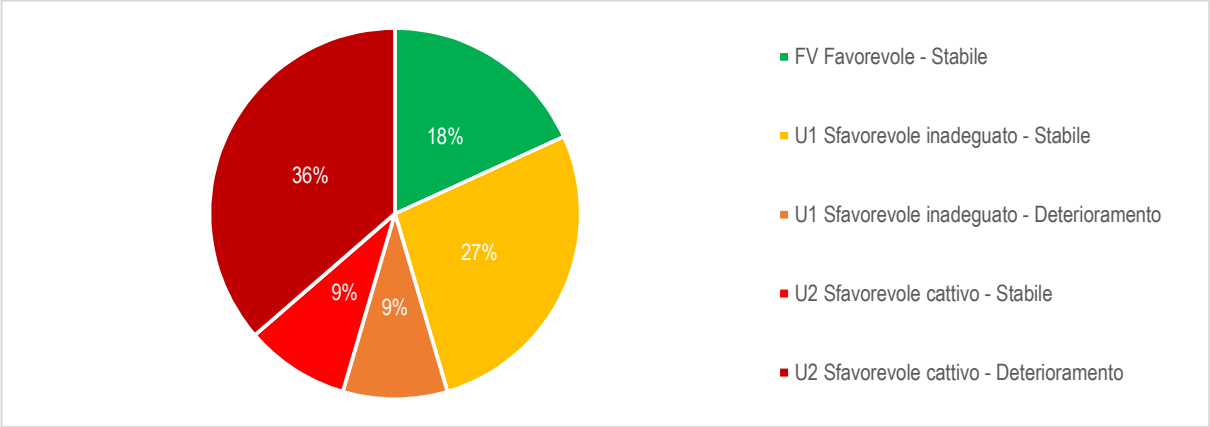

Fonte dei dati: ISPRA. IV Report art. 17 (periodo 2013-2018) - Scheda informativa Italia (Allegato I)

Lo stato di conservazione degli habitat d'interesse comunitario connessi all'agricoltura è, invece, favorevole per il 76% del totale delle valutazioni effettuate in Sardegna (indicatore C.37). Nella categoria Brughiere e sottobosco si verifica un risultato favorevole (80,9% delle valutazioni) per tutti gli habitat considerati, ad eccezione dell'habitat 5130 (Formazioni a Juniperus communis) con presenza non significativa in Sardegna. Le valutazioni favorevoli sono relativamente minori nella categoria Formazioni erbose (64,9%) a causa, soprattutto, dello stato di conservazione sfavorevole dell'habitat 6310 (Dehesas con Quercus spp) a cui si aggiungono rischi di decremento o scomparsa in ambito nazionale (stato di conservazione sfavorevole cattivo in deterioramento).

Valutazioni sullo Stato di Conservazione (SC) degli habitat effettuate nei siti Natura 2000 in Sardegna

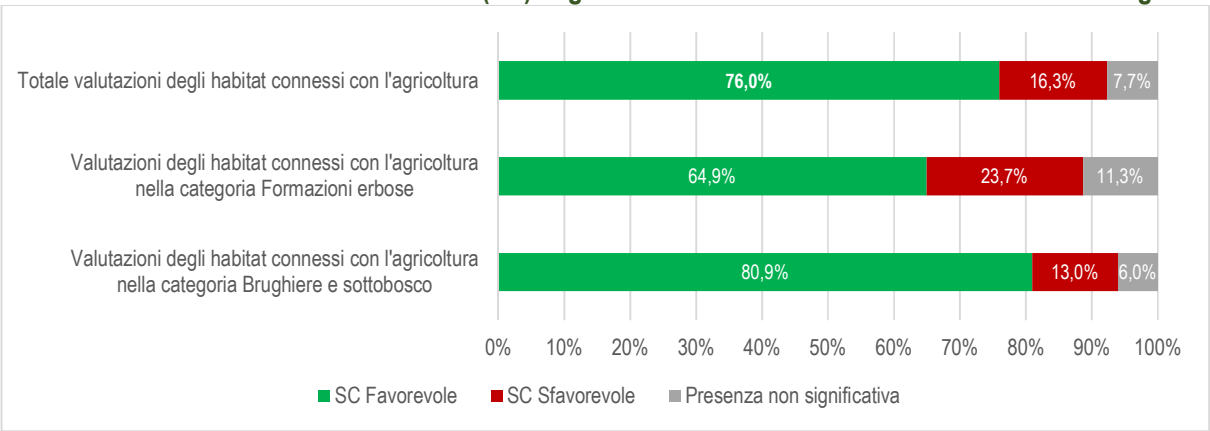

Fonte dei dati: PAF 2021-2027 Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 Regione Autonoma della Sardegna (DGR n.50/21 del 28.12.2021)

La superficie degli habitat compresa nei siti Natura 2000 con stato di conservazione favorevole è pari all'81,6% del totale; tale incidenza raggiunge il 95,5% nella categoria Brughiere e sottobosco e il 61,3% nella categoria Formazioni erbose, a causa soprattutto delle suddette valutazioni sfavorevoli per l'habitat 6310.

Ripartizione della superficie per Stato di conservazione (SC) degli habitat nei siti Natura 2000 in Sardegna

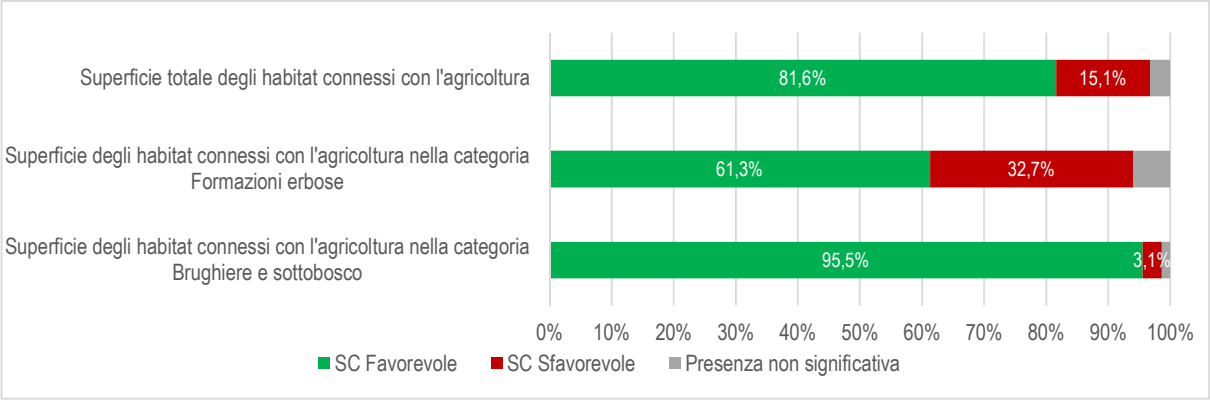

Fonte dei dati: PAF 2021-2027 Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 Regione Autonoma della Sardegna (DGR n.50/21 del 28.12.2021)

Le specie vegetali di interesse comunitario dipendenti dall'agricoltura in Sardegna sono: *Lamyropsis microcephala* nell'habitat 4060 e *Astragalus verrucosus* nell'habitat 6220*, entrambe con stato di conservazione favorevole. Lo stato di conservazione valutato in ambito nazionale, invece, è sfavorevole cattivo per *Lamyropsis microcephala* e sfavorevole inadeguato per *Astragalus verrucosu*s, per entrambe le specie con tendenza al deterioramento. *Lamyropsis microcephala* (cardo microcefalo) è una specie endemica della Sardegna, presente in un solo sito, minacciata dal sovra pascolo e dalle infrastrutture turistiche; anche *Astragalus verrucosu*s è presente in un solo sito, in uno stato di conservazione favorevole ma minacciata dall'abbandono delle attività agro-pastorali.

Le specie faunistiche di interesse comunitario dipendenti dall'agricoltura in Sardegna sono: *Rhinolophus ferrumequinum* (pipistrello) presente in zone calde e aperte con alberi e cespugli, prossime ad acque ferme o correnti, anche in vicinanza di insediamenti umani; *Cervus elaphus corsicanus* (cervo sardo) il cui habitat è rappresentato dai boschi di latifoglie intervallati da radure; *Brachytrupes megacephalus* (grillo) che vive nei terreni sabbiosi della fascia retrodunale costiera.

Stato di conservazione di specie vegetali e faunistiche d'interesse comunitario dipendenti dall'agricoltura presenti in Sardegna

Specie	Nome comune	IV Report art. 17 Direttiva 92/43/CEE		Stato di conservazione nei siti Natura 2000 in Sardegna			
		Stato di conservazione	Tendenza	N. siti	Favorevole	Non favorevole	Non rappresentativo
Specie vegetali							
Lamyropsis microcephala	*Cardo microcefalo*	Sfavorevole cattivo	deterioramento	1	100%		
Astragalus verrucosus	*Astragalo verrucoso*	Sfavorevole inadeguato	deterioramento	1	100%		
Specie faunistiche							
Rhinolophus ferrumequinum	*Ferro di cavallo maggiore (pipistrello)*	Sfavorevole inadeguato	deterioramento	24	21%	12%	67%
Cervus elaphus corsicanus	*Cervo sardo o corso*	Favorevole	miglioramento	8	75%	13%	13%
Brachytrupes megacephalus	*Grillo Cicalone*	Sfavorevole inadeguato	miglioramento	2	100%		

Fonte dei dati: PAF Sardegna e Relazione articolo 17 Direttiva 92/43/CEE per il periodo 2013-2018, Scheda sintetica Italia

Le valutazioni svolte in ambito nazionale riportano uno stato di conservazione favorevole, con tendenza al miglioramento, per *Cervus elaphus corsicanus* e, invece, sfavorevole inadeguato per *Brachytrupes megacephalus* e *Rhinolophus ferrumequinum*, con tendenza rispettivamente al miglioramento e al deterioramento. Le valutazioni regionali (in totale 38,2% favorevoli) confermano lo stato di conservazione favorevole per *Cervus elaphus corsicanus* (75% dei siti) e per *Brachytrupes megacephalus*, mentre, per *Rhinolophus ferrumequinum*, minacciato soprattutto dall'impiego di insetticidi nelle aree di alimentazione, le valutazioni sono favorevoli nel 21% dei siti.

Preservare gli elementi del paesaggio

Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata da elementi caratteristici del paesaggio

Tra i principali impegni posti dalla Strategia europea per la biodiversità, vi è quello di "destinare almeno il 10% delle superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità".

Gli elementi caratteristici del paesaggio italiano, compresi nelle aree di interesse ecologico (EFA) e in parte protetti dalla condizionalità, includono: siepi e fasce alberate, alberi in filare, alberi isolati, stagni e laghetti, fossati e canali, muretti tradizionali, terrazzamenti, gruppi di alberi e boschetti, margini dei campi e fasce tampone ripariali.

La superficie interessata dagli elementi caratteristici del paesaggio, in base ai dati elaborati da AGEA (progetto Refresh 2017-2019) e riportati nel Policy Brief OS6 (MIPAAF-RRN), è pari in Sardegna a 18.976,51 ettari, corrispondenti all'1,6% della SAU totale regionale (indicatore C.21).

Esaminando la tipologia degli elementi considerati, si osserva la prevalenza relativa delle "siepi e fasce arborate" (59,1%) e dei "gruppi di alberi e boschetti" (22,0%) elementi che nel loro insieme raggiungono l'81,1% delle superfici con elementi del paesaggio nella regione.

Il secondo gruppo per estensione fisica riguarda i "margini dei campi" (9,4%); seguono "fossati e canali" (4,9%), "stagni e laghetti" (2,0%) e "fasce tampone ripariali" (2,2%), relativi quindi a elementi connessi alle risorse idriche e che occupano complessivamente il 9% della superficie totale interessata da elementi del paesaggio. Marginali invece le superfici per gli alberi in filare e i muretti tradizionali e, infine, i terrazzamenti non censiti nella regione.

Superficie interessata da elementi caratteristici del paesaggio in Sardegna

Elementi del paesaggio	Superficie (ettari)	%
Alberi in filare	59,81	0,3%
Fossati e canali	928,49	4,9%
Muretti tradizionali	37,44	0,2%
Siepi e fasce alberate	11.210,63	59,1%
Stagni e laghetti	370,09	2,0%
Terrazzamenti	-	-
Fasce tampone ripariali	414,49	2,2%
Gruppi di alberi e boschetti	4.176,62	22,0%
Margini dei campi	1.778,94	9,4%
Totale superficie interessata da elementi del paesaggio	**18.976,51**	100,0%
SAU Totale	1.187.624,00	
Indicatore C.21 % superficie interessata da elementi del paesaggio su SAU Totale		**1,6%**

Fonte dei dati: CREA su dati AGEA (Progetto Refresh, 2017-2019) e ISTAT (Superfici agricole, 2016)

Una maggiore agro biodiversità nel metodo colturale

Diversità delle colture

La SAU totale in Sardegna, pari nel 2020 a 1.234.685 ettari (indicatore C.17) distribuiti in 47.077 aziende agricole (indicatore C.12), è formata in prevalenza da prati permanenti e pascoli (698.122 ettari; 56,5%), seguono i seminativi (479.692 ettari; 38,9%) e le coltivazioni legnose agrarie (56.297 ettari; 4,6%). Le aziende con seminativi sono concentrate nelle classi di SAU inferiori a 30 ettari (66,2%); le aziende con SAU da 30 ettari e oltre utilizzano il 74% della superficie a seminativi. Le colture più diffuse nei seminativi sono le foraggere avvicendate (62,0% della superficie a seminativi), seguite da cereali (24,9%), legumi (3,0%) e ortaggi (2,9%).

Aziende e superfici a seminativi in Sardegna nel 2020

Classi di SAU	Aziende con seminativi		SAU a seminativi	
	n.	%	ettari	%
Meno di 10 ettari	12.660	40,9%	32.900	6,9%
da 10 a 29,9 ettari	7.850	25,4%	91.670	19,1%
da 30 a 99,9 ettari	8.360	27,0%	225.600	47,0%
da 100 ettari e oltre	2.100	6,8%	129.520	27,0%
Totale	**30.960**	**100,0%**	**479.690**	**100,0%**

Fonte dei dati: Eurostat, Struttura delle aziende agricole 2020

Le fonti statistiche aggiornate non forniscono, al momento, informazioni sul numero di coltivazioni nei seminativi per azienda (indicatore C.22). Per esprimere tale diversità colturale nella regione può essere utilizzato l'indice di Shannon (proxy indicatore C.22) applicato alle superfici distinte per tipologie colturali e per anno. L'indice mostra una tendenza alla riduzione del mosaico colturale nella regione, soprattutto negli anni dal 2013 al 2015, dipendente dalla numerosità di specie e dalla minore ampiezza delle coltivazioni ortive.

Diversità delle colture nei seminativi in Sardegna - Indice di diversità di Shannon

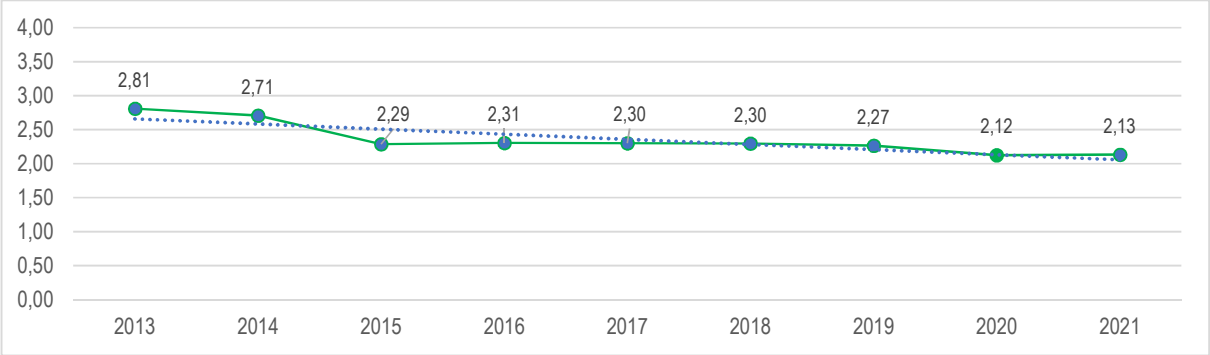

Fonte dei dati: Istat, Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie

Superficie agricola utilizzata (SAU) ad agricoltura biologica

La Strategia europea per la biodiversità 2030 pone l'obiettivo di "adibire almeno il 25% dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e aumentare in modo significativo la diffusione delle pratiche agro ecologiche". Nel 2020 la superficie utilizzata ad agricoltura biologica in Sardegna copre il 12,2% della SAU totale; dopo la contrazione registrata dal 2015 al 2019, gli ultimi due anni mostrano invece una forte crescita della superficie ad agricoltura biologica che nel 2021 supera 150mila ettari (indicatore C.33).

Indice di variazione delle superfici ad agricoltura biologica in Sardegna (anno di base 2010 = 100)

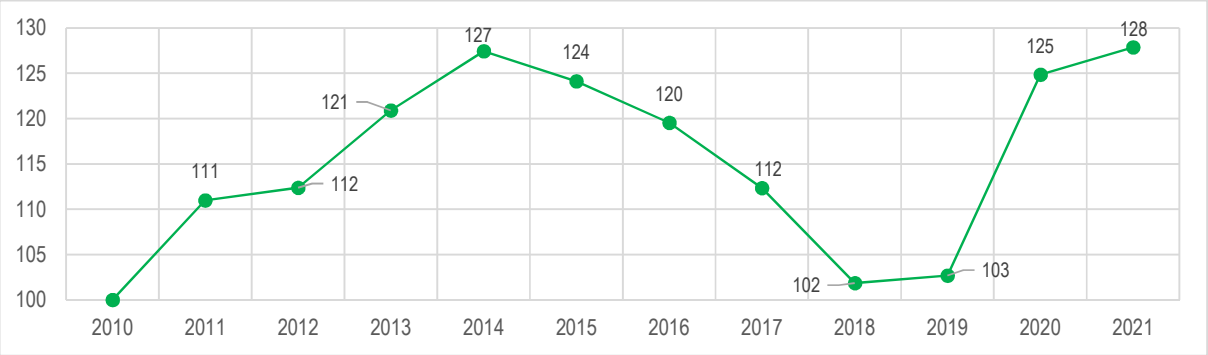

Fonte dei dati: SINAB – Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica

Superfici ad agricoltura biologica in Sardegna

Superfici in ettari	2020	2021	Media 2020-2021	% rispetto al totale
Seminativi (esclusi ortaggi freschi e terreni a riposo)	38.879,89	42.080,66	40.480,28	27,2%
Colture legnose agrarie	6.948,87	5.878,40	6.413,64	4,3%
Prati permanenti e pascoli	100.132,78	101.688,51	100.910,65	67,9%
Terreni a riposo	244,84	183,43	214,14	0,1%
Ortaggi freschi (compresi meloni, fragole e funghi coltivati)	683,92	625,29	654,61	0,4%
Totale superficie ad agricoltura biologica (indicatore C.33)	146.890,31	150.456,29	148.673,30	100,0%

Fonte dei dati: SINAB – Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica

L'utilizzazione della SAU ad agricoltura biologica non si discosta molto dalla media regionale; nelle aziende agricole biologiche prevalgono i prati permanenti (67,9%) e i seminativi (27,2%), seguiti dalle colture legnose (4,3%) mentre risultano molto meno estese le superfici utilizzate per la coltivazione degli ortaggi in biologico (0,4%).

In generale, in Sardegna prevale l'agricoltura a bassa e media intensità di input (fertilizzanti, pesticidi, altri prodotti per la protezione delle colture e mangimi acquistati); nel 2019, l'agricoltura ad alta intensità, in aumento rispetto agli anni precedenti, corrisponde al 16,8% della SAU totale (indicatore C.34).

Intensità dell'agricoltura in Sardegna (in % sulla SAU totale)

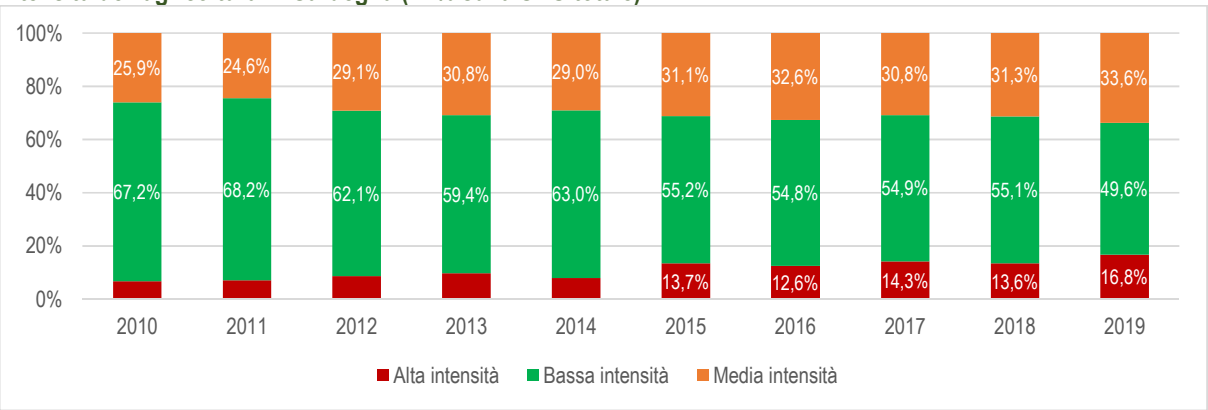

Fonte dei dati: Eurostat, FADN

Obiettivo Specifico 7 Attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali

Attrarre giovani agricoltori

Andamento del numero di nuovi capi azienda e del numero di nuovi giovani capi azienda, inclusa una ripartizione per genere

I nuovi capi azienda (imprenditori singoli o società di persone) che nel 2020 in Sardegna conducono l'attività da meno di tre anni sono pari in totale a 2.824 di cui il 42,1% rappresentato da giovani agricoltori (indicatore C.16). In altre parole, il 6,1% delle imprese agricole individuali o familiari o formate da società di persone (in totale 46.371) è gestita da un nuovo capoazienda, di cui il 2,6% giovane agricoltore insediato negli anni 2018-2020.

Aziende per tempo di conduzione dell'attività ed età del capo azienda in Sardegna (1). Anno 2020

Tempo di conduzione dell'attività	Da meno di tre anni		Da 3 a 10 anni		Da oltre dieci anni	
	numero	%	numero	%	numero	%
Capoazienda con età fino a 40 anni	1.189	42,1%	3.521	35,9%	2.283	6,8%
Capoazienda con età oltre 40 anni	1.635	57,9%	6.280	64,1%	31.463	93,2%
Totale	2.824	100,0%	9.801	100,0%	33.746	100,0%

(1) Solo per le forme giuridiche Imprenditore o azienda individuale o familiare e Società di persone

Fonte dei dati: Istat, 7° Censimento generale dell'agricoltura

Nel 2020, in Sardegna i capi azienda giovani agricoltori (con età inferiore a 40 anni) sono oltre 7mila (indicatore C.14.1) di cui il 76,4% maschi e il 23,6% femmine (indicatore C.14.2). I giovani agricoltori rappresentano, quindi, il 15,1% del totale dei capi di azienda agricola in Sardegna (il 9,3% in Italia). Il rapporto tra capi azienda giovani agricoltori e capi azienda con età uguale o superiore a 55 anni è pari in Sardegna a 0,27 (indicatore C.14.3), il che equivale a dire che per ogni azienda condotta da un giovane agricoltore ci sono poco meno di quattro aziende agricole condotte da anziani.

Struttura per età dei capi azienda in Sardegna. Anno 2020

Classi di età dei capi azienda	Totale	Maschi	% maschi	Femmine	% femmine
Meno di 25 anni	700	510	72,9%	190	27,1%
da 25 a 34 anni	3.510	2.720	77,5%	790	22,5%
da 35 a 39 anni	2.860	2.170	75,9%	690	24,1%
da 40 a 44 anni	3.730	2.800	75,1%	930	24,9%
da 45 a 54 anni	9.650	7.490	77,6%	2.170	22,5%
da 55 a 64 anni	10.520	8.070	76,7%	2.450	23,3%
65 anni e oltre	15.900	11.690	73,5%	4.210	26,5%
Totale	46.870	35.450	75,6%	11.430	24,4%
Capi azienda giovani agricoltori (con meno di 40 anni)	**7.070**	**5.400**	**76,4%**	**1.670**	**23,6%**
% giovani agricoltori sul totale dei capi azienda	**15,1%**				
Capi azienda con 55 anni e oltre	26.420	19.760	74,8%	6.660	25,2%
Rapporto tra capi azienda giovani agricoltori (con meno di 40 anni) e capi azienda con 55 anni e oltre	**0,27**				

Fonte dei dati: Eurostat, Struttura delle aziende agricole 2020

La maggioranza delle aziende condotte da giovani agricoltori (con età fino a 40 anni) è stata rilevata da un familiare (58,4%) o da un parente (8,2%) o da terzi (5,0%) mentre per il 28,4% si tratta di nuove aziende. La presenza di nuove aziende è maggiore tra i giovani agricoltori rispetto a quanto rilevato tra i capoazienda con età superiore a 40 anni (20,7%).

Aziende per soggetto da cui si è rilevata la conduzione ed età del capo azienda in Sardegna (1). Anno 2020

Soggetto dal quale è stata rilevata la conduzione dell'azienda	Capoazienda con età fino a 40 anni		Capoazienda con età oltre 40 anni		Totale	
	numero	%	numero	%	numero	%
Da un familiare	4.081	58,4%	25.692	65,2%	29.773	64,2%
Da un parente	576	8,2%	3.330	8,5%	3.906	8,4%
Da terzi	350	5,0%	2.218	5,6%	2.568	5,5%
Da nessuno, si tratta di un'azienda nuova	1.986	28,4%	8.138	20,7%	10.124	21,8%
Totale	6.993	100,0%	39.378	100,0%	46.371	100,0%

(1) Solo per le forme giuridiche Imprenditore o azienda individuale o familiare e Società di persone

Fonte dei dati: Istat, 7° Censimento generale dell'agricoltura

Il titolo di possesso della superficie agricola utilizzata (SAU) prevalente nelle aziende condotte da giovani agricoltori è l'affitto (67,4%). Nelle aziende agricole condotte da giovani agricoltori, la SAU in proprietà rappresenta una quota decisamente minore (19,6%), seppure l'accesso alla proprietà della terra sia sostenuto in Italia con la concessione di mutui agevolati (Ismea, "Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura") o anche attraverso regimi fiscali specifici per gli imprenditori agricoli professionali nelle successioni, donazioni o acquisto di terreni agricoli.

Superficie agricola utilizzata (SAU) per titolo di possesso ed età del capo azienda in Sardegna (1). Anno 2020

Titolo di possesso della SAU nelle aziende agricole	Capoazienda con età fino a 40 anni		Capoazienda con età oltre 40 anni		Totale	
	ettari	%	ettari	%	ettari	%
Proprietà	57.596	19,6%	385.102	43,8%	442.698	37,7%
Affitto	198.463	67,4%	353.358	40,2%	551.820	47,0%
Uso gratuito	38.287	13,0%	140.657	16,0%	178.943	15,2%
Totale	294.346	100,0%	879.116	100,0%	1.173.462	100,0%

(1) Sono escluse le proprietà collettive.

Fonte dei dati: Istat, 7° Censimento generale dell'agricoltura

Sul titolo di studio degli imprenditori agricoli per gruppi di età, si osserva un livello di formazione maggiore tra i giovani imprenditori rispetto a quanto riscontrato nelle classi di età più anziane. Infatti, il 21,8% dei capi di azienda con età fino a 40 anni possiede un titolo di studio in agraria (indicatore C.15), valore superiore a quello registrato tra i capi azienda con età superiore a 40 anni (7,1%). La partecipazione ai corsi di formazione professionale è molto diffusa tra i giovani capoazienda (51,5%) più di quanto registrato tra i capi azienda con età oltre 40 anni (36,1%).

Aziende per titolo di studio del capo azienda e/o che hanno frequentato corsi di formazione agricola ed età del capo azienda in Sardegna (1). Anno 2020

Titolo di studio del capoazienda	Capoazienda con età fino a 40 anni		Capoazienda con età oltre 40 anni		Totale	
	numero	%	numero	%	numero	%
Nessun titolo	13	0,2%	726	1,8%	739	1,6%
Licenza elementare	99	1,4%	9.053	22,8%	9.152	19,5%
Licenza media	2.537	35,9%	18.265	45,9%	20.802	44,4%
Diploma agraria (2-3 anni)	217	3,1%	538	1,4%	755	1,6%
Diploma non agraria (2-3 anni)	250	3,5%	948	2,4%	1.198	2,6%
Diploma scuola media superiore agraria	1.008	14,3%	1.725	4,3%	2.733	5,8%
Diploma scuola media superiore non agraria	1.955	27,6%	5.768	14,5%	7.723	16,5%
Laurea/diploma universitario agraria	316	4,5%	576	1,4%	892	1,9%
Laurea/diploma universitario non agraria	678	9,6%	2.193	5,5%	2.871	6,1%
Totale	7.073	100,0%	39.792	100,0%	46.865	100,0%
Capi azienda con titolo di studio in agraria	**1.541**	**21,8%**	**2.839**	**7,1%**	**4.380**	**9,3%**
Capi azienda che hanno frequentato corsi di formazione agricola	**3.641**	**51,5%**	**14.348**	**36,1%**	**17.989**	**38,4%**

(1) Sono escluse le proprietà collettive.

Fonte dei dati: Istat, 7° Censimento generale dell'agricoltura

Le aziende agricole classificate rispetto alla loro dimensione economica, calcolata in euro di produzione standard, mostrano una diversa distribuzione a seconda dell'età del capoazienda. Le aziende agricole con giovane capoazienda si concentrano nelle classi di dimensione economica più elevate (73,3% delle aziende nelle classi da 25.000 euro e oltre), viceversa, le aziende agricole con capoazienda di età da 55 anni e oltre, si concentrano nelle classi di dimensione economica inferiore a 15.000 euro (54,2%).

Il valore medio della produzione standard è maggiore nelle aziende agricole condotte da giovani (85.220 euro/azienda) rispetto alle aziende agricole con capoazienda di età compresa tra 40 e 54 anni (72.203 euro/azienda) e, soprattutto, di quelle condotte da capoazienda con età da 55 anni e oltre (40.367 euro/azienda). Il sostegno ai giovani agricoltori sembra, quindi, confermare la sua efficacia nell'assicurare sia il ricambio generazionale in agricoltura sia la crescita della produttività aziendale.

Aziende agricole in Sardegna per classi di dimensione economica ed età dei capi azienda. Anno 2020

Classi di dimensione economica	Capoazienda con età fino a 39 anni		Capoazienda con età da 40 a 54 anni		Capoazienda con età da 55 anni e oltre		Totale	
	numero	%	numero	%	numero	%	numero	%
< 8.000 euro	810	11,5%	2.620	19,6%	9.530	36,1%	12.960	27,7%
8.000 < 15.000 euro	520	7,4%	1.520	11,4%	4.800	18,2%	6.840	14,6%
15.000 < 25.000	560	7,9%	1.360	10,2%	3.150	11,9%	5.070	10,8%
25.000 < 50.000	1.270	18,0%	2.070	15,5%	3.260	12,3%	6.600	14,1%
50.000 < 100.000	1.750	24,8%	2.570	19,2%	2.840	10,7%	7.160	15,3%
100.000 < 250.000	1.820	25,7%	2.620	19,6%	2.300	8,7%	6.740	14,4%
250.000 < 500.00	290	4,1%	510	3,8%	410	1,6%	1.210	2,6%
500.000 e oltre	50	0,7%	110	0,8%	130	0,5%	290	0,6%
Totale	7.070	100,0%	13.380	100,0%	26.420	100,0%	46.870	100,0%

Fonte dei dati: Eurostat, Struttura delle aziende agricole 2020

Dimensione economica delle aziende agricole in Sardegna per età dei capi azienda. Anno 2020

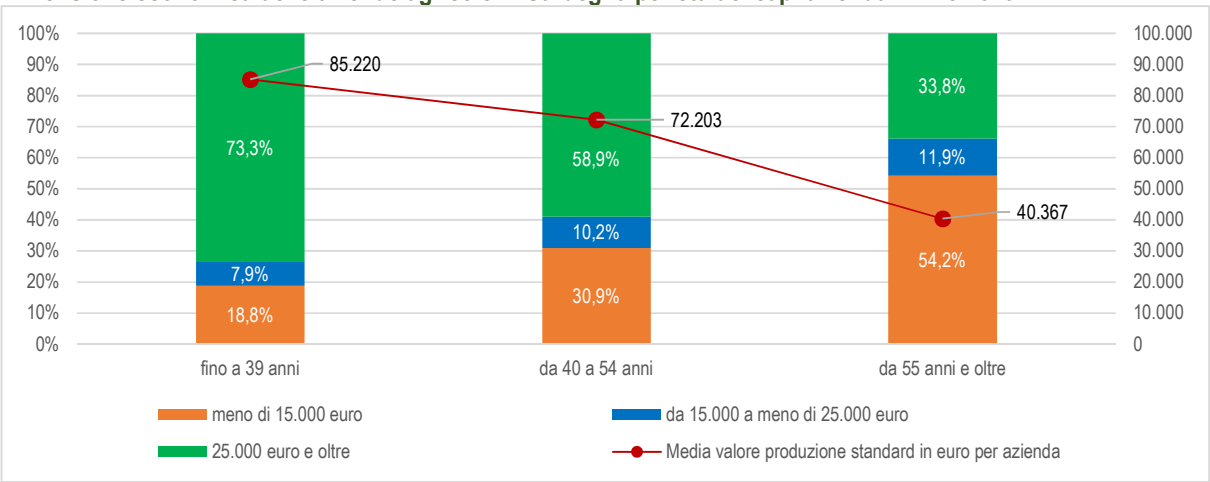

Fonte dei dati: Eurostat, Struttura delle aziende agricole 2020

Rispetto alla modernizzazione delle attività nelle aziende agricole condotte da giovani agricoltori, il 21,0% ha realizzato almeno un investimento innovativo nel triennio 2018-2020 e il 35,5% ha informatizzato le attività aziendali, soprattutto per la gestione della contabilità (24,1%) nonché delle coltivazioni (9,0%) e degli allevamenti (13,3%) (Fonte dei dati: Istat, 7° Censimento generale dell'agricoltura).

Obiettivo Specifico 8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

Contribuire all'occupazione nelle zone rurali

Andamento del tasso di occupazione nelle zone rurali, inclusa una ripartizione per genere

In Sardegna, nel 2021 si registra un tasso di occupazione per la popolazione compresa tra 15 e 64 anni pari al 53,6% della popolazione residente nella stessa fascia di età. Il tasso di occupazione nelle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna, interamente classificate come zone rurali[6], varia nel 2021 da 50,7% nella provincia di Oristano a 55,4% in provincia di Nuoro (indicatore C.06) inferiore a quello della Città metropolitana di Cagliari (57,2%). Il tasso di occupazione femminile è inferiore a quello maschile in tutte le province rurali ma maggiormente nel Sud Sardegna.

Tasso di occupazione in Sardegna per ripartizione geografica e genere. Anni 2018-2021 (valori percentuali)

Territorio	Totale maschi e femmine				Maschi				Femmine			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Sardegna	52,6	53,7	51,7	53,6	60,2	60,0	58,3	60,7	44,8	47,3	45,1	46,3
Sassari	53,8	55,7	49,4	51,5	61,9	62,5	57,9	59,6	45,6	48,8	40,9	43,4
Nuoro	49,6	51,6	48,9	55,4	55,5	58,6	53,4	61,6	43,5	44,3	44,3	48,9
Oristano	53,1	50,7	52,7	50,7	59,5	58,7	59,8	57,2	46,6	42,6	45,5	44,1
Sud Sardegna	50,7	51,1	49,2	52,0	60,9	59,7	56,5	60,6	40,1	42,2	41,5	43,1
Città metropolitana di Cagliari	53,8	55,6	57,4	57,2	60,0	58,7	61,9	62,7	47,7	52,5	52,9	51,7

Il tasso di occupazione è il rapporto percentuale tra gli occupati di una determinata classe d'età (in questo caso 15-64 anni) e la popolazione residente totale della stessa classe d'età
Fonte dei dati: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Il tasso di occupazione in Sardegna cresce nel 2021 dell'1,7% rispetto alla media degli anni 2018-2020. La variazione del tasso di occupazione è positiva nella provincia di Nuoro (+10,7%) e nel Sud Sardegna (+3,4%) e viceversa negativa nelle province di Sassari e Oristano (-2,8%).

Variazione del tasso di occupazione in Sardegna nel 2021 rispetto alla media degli anni 2018-2020

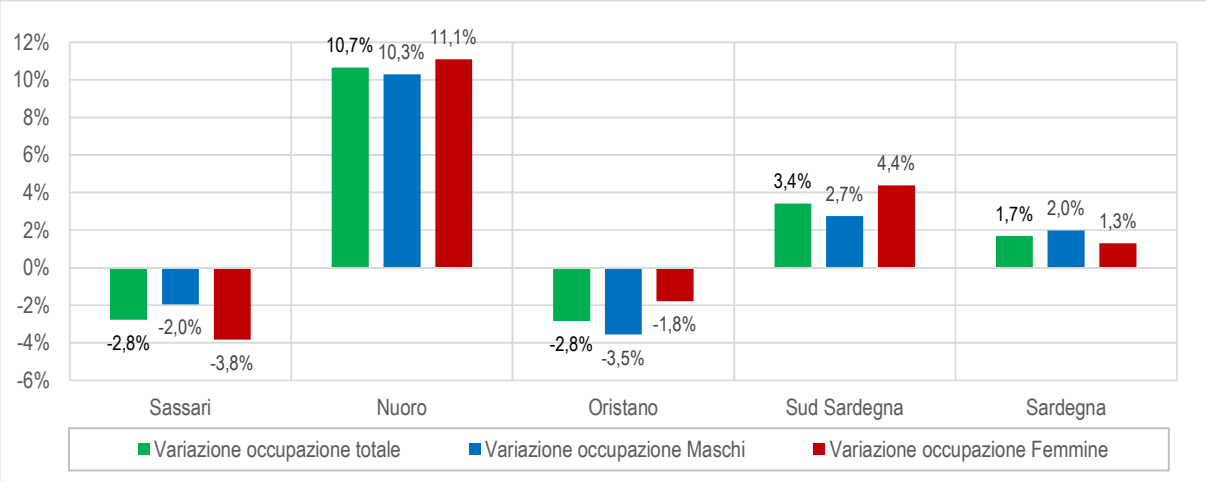

Fonte dei dati: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

[6] Le zone rurali della Sardegna comprendono l'intero territorio regionale ad eccezione del Comune di Cagliari classificato come Polo urbano.

Contribuire alla crescita nelle zone rurali

Evoluzione del prodotto interno lordo (PIL) pro capite nelle zone rurali

Il PIL pro capite nel 2020 assume per la media regionale un valore di 20,4 migliaia di euro valutato in Standard di Potere d'Acquisto (di seguito PPS, *Purchasing power standard*)[7]. Nel 2020, il PIL pro capite in Sardegna corrisponde al 68% della media calcolata per l'Unione europea (indicatore C.09).

I valori del PIL pro capite, valutati in PPS, tra il 2010 e il 2019, mostrano una crescita in tutte le province rurali della Sardegna, seppure differenziata con valori maggiori nella provincia di Sassari e minori nel Sud Sardegna. Inoltre, si evidenzia come i valori rilevati per la regione Sardegna sono inferiori alla media europea, in particolare nel Sud Sardegna dove raggiunge appena il 51% del PIL pro capite medio per abitante dell'Unione Europea.

Evoluzione del PIL valutato in PPS per abitante nelle province rurali della Sardegna. Anni 2010-2019

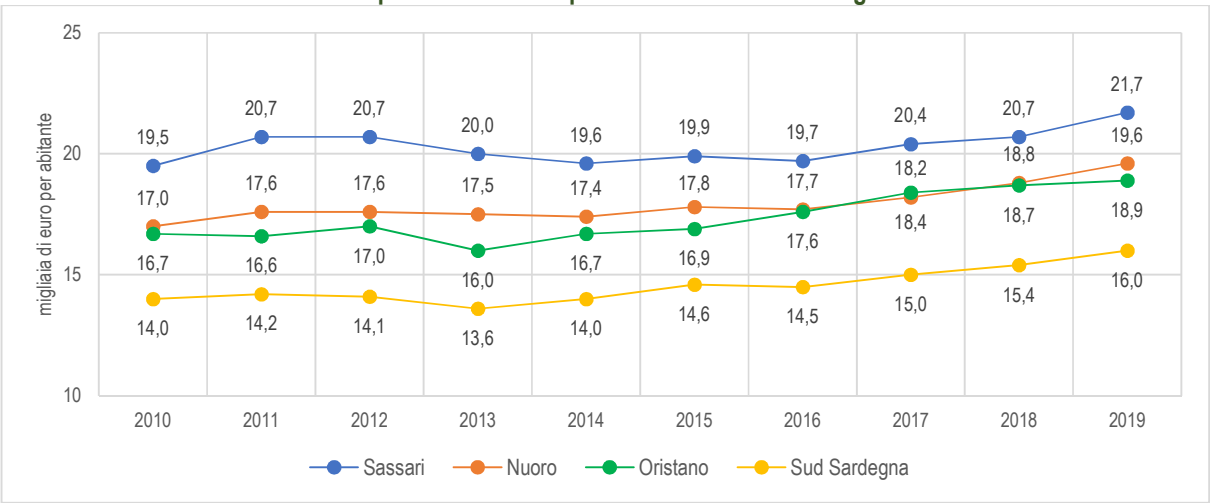

Fonte dei dati: Eurostat

Indice del PIL, valutato in PPS per abitante, espresso in percentuale della media UE. Anno 2019

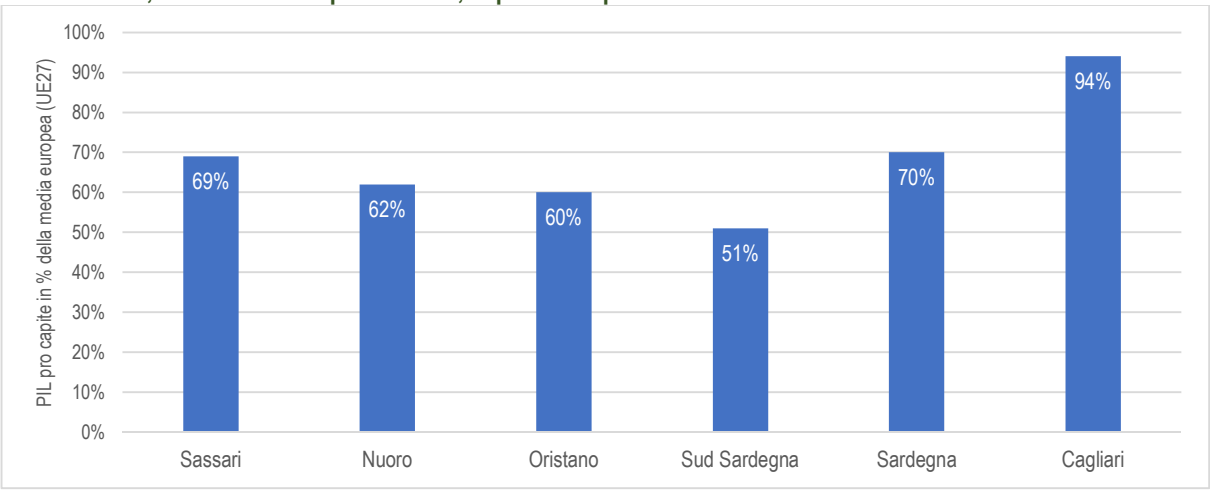

Fonte dei dati: Eurostat

[7] Standard di potere d'acquisto (in inglese *Purchasing power standard*) è una metodologia elaborata da Eurostat. Lo Standard del potere d'acquisto è considerato una valuta artificiale che consente, a livello teorico, di acquistare lo stesso paniere di beni e servizi in ogni Paese. Il PPS si calcola dividendo ogni aggregato economico di un Paese valutato in moneta nazionale (in euro per i paesi della UEM) per la sua rispettiva Parità del Potere d'Acquisto (PPP)

Promuovere l'inclusione rurale

Andamento dell'indice di povertà nelle zone rurali

L'indice di povertà è definito come la percentuale di popolazione che vive in una condizione di rischio di povertà o di esclusione sociale. L'indice è calcolato come rapporto[8] percentuale tra le persone che vivono in una condizione di rischio di povertà e/o grave deprivazione materiale e/o bassa intensità di lavoro sul totale della popolazione.

Nel 2020, l'indice di povertà calcolato per l'intero territorio regionale è pari in Sardegna a 33,8 (indicatore C.10) superiore alla media delle zone rurali in Italia (27,8) e nell'Unione europea (UE27 = 22,8). Nel decennio 2011-2020, l'indice di povertà in Sardegna è aumentato del 4,3% mentre nelle zone rurali italiane ed europee (UE27) è diminuito rispettivamente del -11,5% e del -24,0%,

Indice di povertà in Sardegna e nelle zone rurali italiane ed europee. Anni 2011-2020 (valori percentuali)

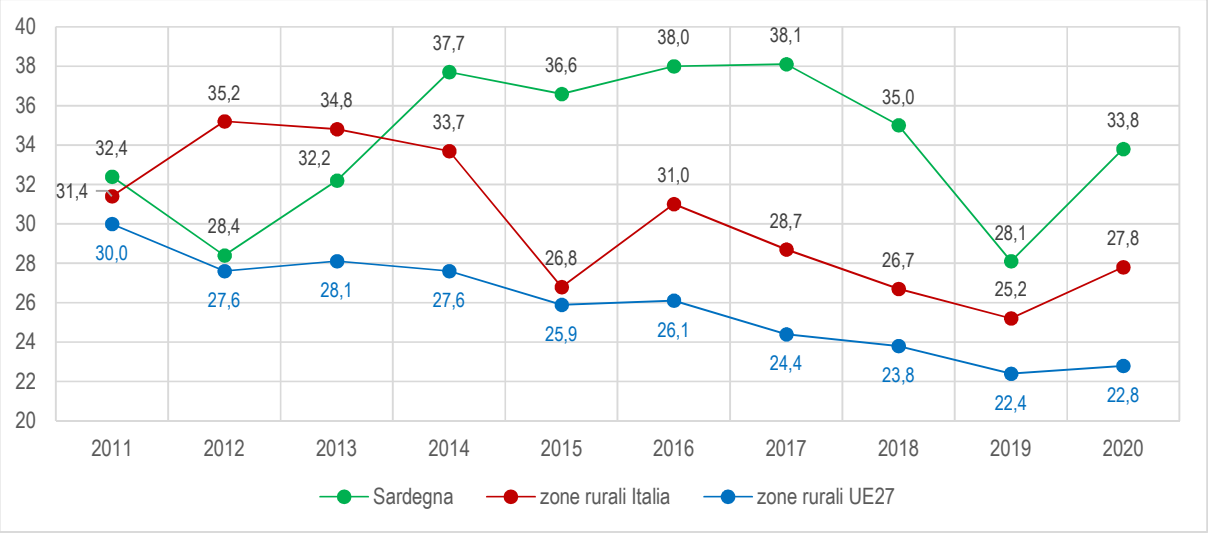

Fonte dei dati: Eurostat, Persone a rischio di povertà o esclusione sociale

La Regione Sardegna, nella strategia "Una società inclusiva – Programma di intervento 7. Inclusione sociale", ha previsto la realizzazione di una serie di azioni coordinate tra loro, in modo da ottimizzare gli interventi ed evitare sovrapposizioni, al fine di contrastare le molteplici dimensioni della povertà e dell'esclusione sociale come la mancanza di reddito, di risorse necessarie per vivere dignitosamente, un accesso inadeguato ai servizi di base, una scarsa qualità occupazionale e l'esclusione dal mercato del lavoro.

[8] Il numeratore del rapporto è dato dalla somma delle persone a rischio di povertà, delle persone in situazione di grave deprivazione materiale e delle persone che vivono in famiglie a intensità lavorativa molto bassa. Le persone sono conteggiate una sola volta anche se sono presenti su più sub-indicatori.
Le persone a rischio di povertà sono coloro che vivono in famiglie con un reddito equivalente inferiore al 60 per cento del reddito equivalente mediano disponibile, dopo i trasferimenti sociali.
Le persone in condizioni di grave deprivazione materiale sono coloro che vivono in famiglie che dichiarano almeno quattro deprivazioni su nove tra: 1) non riuscire a sostenere spese impreviste; 2) avere arretrati nei pagamenti (mutuo, affitto, bollette, debiti diversi dal mutuo); 3) non potersi permettere una settimana di ferie lontano da casa in un anno; 4) non potersi permettere un pasto adeguato (proteico) almeno ogni due giorni; 5) non potersi permettere di riscaldare adeguatamente l'abitazione; non potersi permettere l'acquisto di 6) una lavatrice, 7) un televisione a colori, 8) un telefono o 9) un'automobile.
Le persone che vivono in famiglie a intensità lavorativa molto bassa sono individui con meno di 60 anni che vivono in famiglie dove gli adulti, nell'anno precedente, hanno lavorato per meno del 20 per cento del loro potenziale.

Obiettivo Specifico 9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche

Limitare l'uso degli antimicrobici negli animali da allevamento

Vendite/utilizzo di antimicrobici per animali destinati alla produzione di alimenti

La riduzione dell'uso di agenti antimicrobici negli animali da allevamento è una misura finalizzata a contrastare la resistenza agli antimicrobici (AMR). Nel 2010, l'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha avviato il progetto "*European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption*" (ESVAC), su mandato della Commissione europea, per la raccolta e la rendicontazione di dati sull'uso di agenti antimicrobici negli animali negli Stati membri.

Dai risultati dell'ESVAC emerge che in Italia la vendita complessiva di agenti antimicrobici veterinari espressa in milligrammi per unità di popolazione (PCU) nel 2020 è pari a 181,8 mg/PCU (indicatore C.48); l'indicatore per l'Italia rimane al di sopra della media europea (89 mg/PCU valore aggregato per 31 Paesi nel 2020) nonostante la riduzione osservata dal 2010 al 2020 (-56,8%).

Andamento delle vendite complessive di antimicrobici veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti espressi in mg/PCU in Italia. Anni 2010-2020

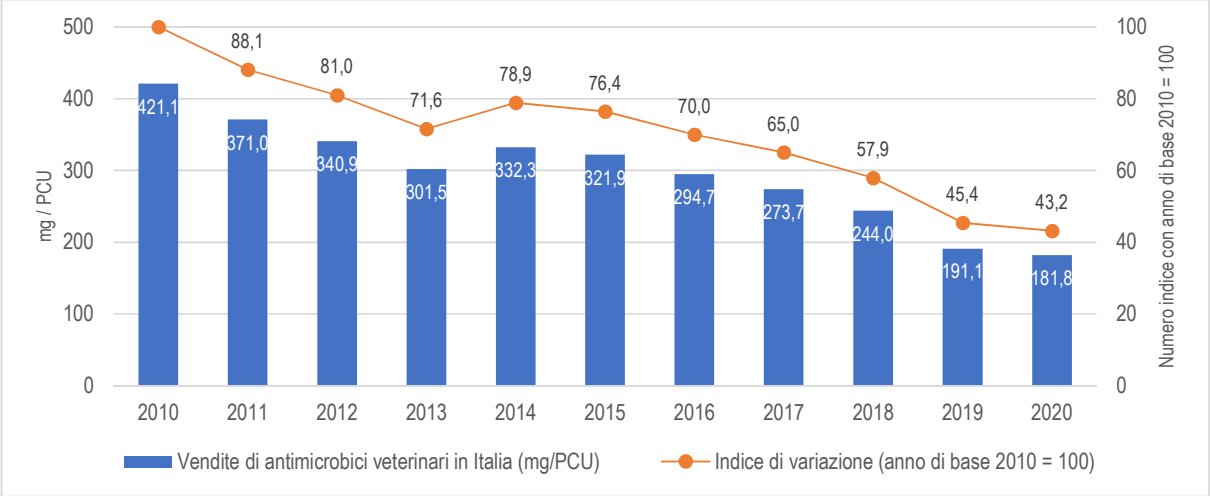

Fonte dei dati: ESVAC, Sales for food-producing animals (including horses), in mg per population correction unit (mg/PCU)

L'Italia ha fissato gli obiettivi di riduzione del consumo di agenti antimicrobici negli animali nel Piano Nazionale di contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR 2017-2020). Nel quadro di tali obiettivi, la Regione Sardegna (Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale) ha attuato azioni finalizzate a contrastare il fenomeno dell'AMR previste nel Piano Regionale integrato per il contrasto all'Antimicrobico-Resistenza 2018-2020 (approvato con DGR n. 64/12 del 28.12.2018).

Il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 della Regione Sardegna (DGR n. 50/46 del 28.12.2021) contiene "Misure per il contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza" (Programma predefinito PP10) tra cui interventi per promuovere l'uso appropriato di antibiotici in ambito veterinario; in particolare, sul versante veterinario, il Piano prevede che "*un adeguato livello di benessere animale in allevamento deve essere raggiunto e mantenuto non attraverso l'utilizzo indiscriminato dei trattamenti antimicrobici, ma mediante una riduzione dell'incidenza delle malattie e permettendo all'animale di massimizzare le proprie capacità di adattamento all'ambiente, riducendo i fattori stressanti per mezzo di efficaci programmi di gestione aziendale, di profilassi, e di biosicurezza*".

Inoltre, dal 16 aprile 2019, l'Italia si è dotata del sistema informativo di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, che comprende la Ricetta Elettronica Veterinaria (REV). "*I dati rilevati tramite la REV, nello specifico quelli relativi agli antibiotici, dal 2020 confluiscono nel sistema integrato ClassyFarm, finalizzato alla categorizzazione dell'allevamento in base al rischio di sviluppo di antibiotico-resistenza. Tale sistema, in fase di costante evoluzione, mira a definire sempre più attendibili indicatori di rischio (DDD - Defined Daily Dose[9]), per la verifica dei trend di vendita e di consumo delle diverse classi di antibiotici e formulazioni farmaceutiche in allevamento, in specie/categoria animale*" (Fonte: Ministero della Salute, Dati di vendita dei medicinali veterinari contenenti sostanze antibiotiche. Risultati del progetto ESVAC, novembre 2021).

Rispondere alla domanda di prodotti alimentari di qualità da parte dei consumatori

Valore della produzione oggetto di regimi di qualità dell'Unione e delle produzioni biologiche

In Sardegna, si contano otto regimi di qualità tra Dop/Igp nel settore Food e 33 Dop/Igp nel settore Vino. Il valore regionale totale delle produzioni Dop/Igp (food e vini) nel 2020 è pari a 325.742.117 euro (indicatore C.35).

Il valore totale della produzione nel settore Food, medio degli anni 2018-2020, è superiore a 250 milioni di euro, di cui il 79,5% è formato dal Pecorino Romano, il 6,5% dal Pecorino Sardo e l'11,7% dall'Agnello di Sardegna. Il valore medio regionale delle produzioni di vino Dop e Igp negli anni 2018-2019 supera i 55 milioni di euro, nel 2020 si osserva una riduzione rispetto all'anno precedente di oltre sei milioni di fatturato all'origine (-10,8%).

Valore delle produzioni DOP e IGP in Sardegna. Anni 2018-2020

Prodotti DOP e IGP	Settore	Fatturato all'origine in euro			
		2020	2019	2018	Media 2018-2020
IGP Agnello di Sardegna	Carni fresche	32.957.340	29.495.415	26.750.478	29.734.411
DOP Carciofo Spinoso di Sardegna	Ortofrutta	357.213	191.807	518.248	355.756
IGP Culurgiones d'Ogliastra	Cereali e derivati	ND	-	-	-
DOP Fiore Sardo	Formaggi	6.168.049	4.489.287	3.242.279	4.633.205
DOP Pecorino Romano	Formaggi	216.993.194	165.771.830	224.461.188	202.408.737
DOP Pecorino Sardo	Formaggi	18.542.232	16.027.532	14.975.683	16.515.149
DOP Sardegna (olio extra vergine di oliva)	Oli e grassi	965.553	744.707	797.083	835.781
DOP Zafferano di Sardegna	Altri prodotti	8.236	31.509	22.819	20.855
Totale Settore Food DOP e IGP		275.991.817	216.752.087	270.767.778	254.503.894
Totale Settore Vini DOP e IGP		49.750.300	55.775.700	55.218.800	53.581.600
Valore regionale delle produzioni DOP e IGP		**325.742.117**	**272.527.787**	**325.986.578**	**308.085.494**

Fonte dei dati: Ismea, banca dati Qualidò

Riguardo alle produzioni biologiche, il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB) fornisce dati regionali e nazionali aggiornati sul numero di operatori biologici (produttori, preparatori e importatori) compreso il numero di aziende agricole biologiche e le relative superfici per principali orientamenti produttivi.

L'agricoltura biologica in Sardegna nel 2020 conta 2.091 operatori biologici, di cui 1.961 aziende agricole con 146.890 ettari di superficie ad agricoltura biologica. Le superfici ad agricoltura biologica interessano il 12,2% della SAU regionale e sono formate prevalentemente da prati permanenti (68,2%) e colture foraggere (14,1%).

[9] La Defined Daily Dose (DDD) è una misura standardizzata della dose media presunta giornaliera di consumo di antimicrobici per kg di animale/specie.

Distribuzione delle superfici biologiche in Sardegna per principali produzioni. Anno 2020

Principali produzioni	ettari	%
Cereali	7.926,5	5,4%
Colture proteiche (comprendono le colture leguminose e i cereali da granella)	391,1	0,3%
Piante da radice	55,0	0,0%
Colture industriali	271,9	0,2%
Colture foraggere	20.667,0	14,1%
Altre colture da seminativi	9.568,4	6,5%
Ortaggi (comprendono gli ortaggi freschi, i meloni, le fragole e i funghi coltivati)	683,9	0,5%
Frutta (comprende la frutta da zona temperata, la frutta da zona subtropicale e i piccoli frutti)	461,6	0,3%
Frutta in guscio	150,9	0,1%
Agrumi	67,7	0,0%
Vite	1.791,8	1,2%
Olivo	3.933,4	2,7%
Altre colture permanenti	543,5	0,4%
Terreni a riposo	244,8	0,2%
Prati permanenti	100.132,8	68,2%
Totale superfici ad agricoltura biologica	146.890,3	100,0%

Fonte dei dati: SINAB - Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica

Inoltre, Ismea riporta annualmente informazioni nazionali sugli acquisti alimentari di prodotti biologici delle famiglie per consumo domestico. Nel 2021, il valore nazionale del mercato al consumo di prodotti biologici è stato di 3,38 Miliardi di euro, con una quota stabile al 3,9% sul totale del comparto agroalimentare italiano; gli acquisti di biologico si concentrano sull'ortofrutta fresca e trasformata (46,1%) e su latte e formaggi (20,4%) (Fonte: Ismea, Acquisti alimentari di prodotti biologici delle famiglie per consumo domestico, Spesa 2021).

Ismea evidenzia anche come gli indici di crescita positivi per i vini e le carni biologiche possono costituire i presupposti per aumentare la loro incidenza nel mercato del biologico. In particolare, sottolinea come la bassa quota del biologico negli acquisti domestici di carne rossa (0,4%) è conseguenza di un'insufficiente offerta di prodotto certificato, mentre nei vini (1,6% degli acquisti domestici) è prioritaria la destinazione verso il mondo della ristorazione e i mercati esteri.

Nell'ottica di sviluppare azioni orientate al mercato dei prodotti biologici, il Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica, varato dalla Commissione europea nel marzo 2021, mira a stimolare la domanda di prodotti biologici e migliorare la fiducia dei consumatori, favorire la riconversione e rafforzare l'intera catena del valore, oltre a migliorare il contributo dell'agricoltura biologica alla sostenibilità ambientale. In tale prospettiva, si pongono le azioni previste dal Piano d'azione nazionale per il biologico volte a migliorare il sistema di certificazione e controllo, aumentare la quota di biologico nel mercato al consumo e diffondere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e private.

Obiettivo Trasversale AKIS Promuovere e condividere conoscenze, innovazione e digitalizzazione nell'agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiarne l'utilizzo da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione

Condividere conoscenze e innovazione

La PAC 2023-2027 pone la sfida della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura come obiettivo trasversale agli obiettivi di redditività e sostenibilità ambientale in agricoltura. Il Reg. (UE) 2021/2115 definisce l'AKIS (*Agricultural Knowledge and Innovation System*) come "*la combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell'agricoltura e in quelli correlati*".

Le principali organizzazioni e istituzioni che in Sardegna operano nell'AKIS possono essere distinte in quattro macroaree generali: Ricerca e sperimentazione, Consulenza e divulgazione, Formazione professionale, Tecnologie avanzate di supporto.

Ricerca e sperimentazione

Complessivamente in Sardegna, la spesa per ricerca e sviluppo intra-muros è pari a 292.204 migliaia di euro (Istat, 2020), circa l'1% dell'intera spesa nazionale e l'8% di quella di Sud e Isole, determinata anche dalla diversa densità di imprese e istituzioni presenti nel territorio. La spesa totale in ricerca e sviluppo incide sul PIL regionale per lo 0,9 (Italia 1,5) ed è sostenuta principalmente dalle Università (58,3%) e dalla pubblica amministrazione (25,2%). Con specifico riferimento al settore agricolo e alimentare a livello nazionale la spesa in R&S corrisponde al 2% circa, sebbene il dato possa essere sottostimato per via dell'interconnessioni di tali settori con altri ambiti economici.

La regione Sardegna, al fine di promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica nell'Isola, si è dotata di una specifica legge, la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 volta a razionalizzare l'organizzazione, la programmazione e l'attuazione degli interventi regionali nel settore della ricerca e sviluppare una stretta integrazione tra la ricerca di base e quella applicata e tra il sistema della ricerca e quello dell'impresa, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti tra le diverse istituzioni e la crescita quali-quantitativa del personale della pubblica amministrazione addetto alla ricerca e sviluppo.

In tale quadro di promozione e coordinamento delle funzioni di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno all'innovazione per i settori produttivi, la regione vanta un ampio panorama di istituzioni pubbliche presenti nel territorio, che svolgono specifiche attività di Ricerca e sperimentazione per l'innovazione nel settore agricolo, agroalimentare e forestale:

- l'Agenzia regionale per la Ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna) svolge attività di ricerca e sperimentazione su specifiche problematiche d'interesse per la regione, in collegamento con altri enti di ricerca regionali, nazionali e internazionali, e promuove il trasferimento dei risultati della ricerca ad agricoltori, tecnici e consulenti. L'Agenzia dispone:
    - di aziende sperimentali che svolgono attività di ricerca su: le coltivazioni ortive, le colture protette e l'orticoltura di pieno campo, i cereali, le colture foraggere e il miglioramento dei pascoli, la frutticoltura, olivicoltura, elaiotecnica, viticoltura, enologia, vivaismo;
    - del centro di ricerca dedicato allo studio e all'esame delle problematiche legate all'alimentazione, all'allevamento razionale del bestiame, al miglioramento della qualità del latte di pecora, di capra e dei prodotti derivati; il laboratorio di biologia molecolare, attivo anche nell'ambito delle strategie di eradicazione e controllo della scrapie;
    - del laboratorio di analisi chimico-fisiche del laboratorio fitopatologico che esegue, su incarico del Servizio Fitosanitario Regionale, LAORE, FORESTAS, attività d'indagine specifiche per la ricerca dei parassiti delle piante;
    - della sughereta sperimentale, che si estende su un'area di 67 ettari nel comune di Tempio Pausania, utilizzata nell'ambito delle attività scientifiche legate alla sughericoltura e alla silvicoltura;

- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna "G. Pegreffi" (IZS Sardegna) svolge attività di ricerca scientifica veterinaria sperimentale, tra cui la ricerca sull'eziologia e la patogenesi delle malattie infettive e diffusive degli animali, l'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.) quale struttura tecnico-operativa della Regione con funzioni di supporto sui temi della gestione forestale ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio forestale e rurale, della ricerca e del trasferimento dell'innovazione tecnologica;
- l'Agenzia regionale Sardegna Ricerche con finalità di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico nelle imprese. Sardegna Ricerche controlla gli istituti di ricerca CRS4 (Centro di studi avanzati, ricerca e sviluppo in Sardegna) e Porto Conte Ricerche (Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna) attivi nello sviluppo di prodotti, processi e servizi ad alto contenuto tecnologico.

Il settore agricolo, agroalimentare e forestale regionale si avvantaggia, inoltre, delle Università degli studi di Sassari e Cagliari, del CREA (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) e del CNR (Consiglio nazionale delle ricerche).

Le Università svolgono attività di ricerca, didattica e trasferimento tecnologico in rapporto con il tessuto imprenditoriale e istituzionale regionale. In particolare, si ricordano numerosi programmi di ricerca svolti in campo agricolo, i laboratori del Dipartimento di Veterinaria dell'Università di Sassari e i centri di ricerca dell'Università di Cagliari, quali il Centro per la Conservazione della Biodiversità (CCB) del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente e il Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali (CINSA) nel campo della tutela dell'ambiente.

Il CREA con sede a Cagliari sviluppa analisi sulle dinamiche economiche e sociali del sistema agroalimentare, forestale e della pesca, le risorse naturali e il territorio rurale e svolge attività di supporto alla programmazione e attuazione delle politiche agricole e di sviluppo rurale nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale (RRN).

In Sardegna, inoltre, sono presenti sedi secondarie degli istituti del CNR che svolgono attività di ricerca e innovazione nei campi delle scienze bio-agroalimentari, quali l'Istituto per il sistema di produzione animale in ambiente Mediterraneo (ISPAAM), l'Istituto di bioeconomia (IBE), entrambi con sede a Sassari, e l'Istituto di scienze delle produzioni alimentari (ISPA) che, nelle sedi di Sassari e Oristano, svolge ricerche di base e studi applicativi per la valorizzazione e conservazione dei prodotti agricoli vegetali, a Oristano sono anche presenti campi di collezione della biodiversità frutticola autoctona della Sardegna.

Nelle attività di applicazione e divulgazione dei risultati della ricerca e sperimentazione possono essere compresi i Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per l'Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (GO del PEI), selezionati in Sardegna nell'ambito della sottomisura 16.1 del PSR 2014-2022, realizzano progetti innovativi concreti volti a collaudare e applicare alle realtà aziendali pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie provenienti dalla ricerca. I GO del PEI sono formati da almeno tre soggetti appartenenti alle seguenti categorie: aziende agricole, ricercatori, consulenti, imprese che lavorano nel settore agricolo, alimentare e forestale; dei tre soggetti almeno due sono aziende agricole; i soggetti imprenditoriali hanno sede operativa sul territorio regionale.

Consulenza e divulgazione

Nell'ambito del sistema AKIS la consulenza assume un ruolo di particolare rilevanza.

La Regione Sardegna dispone di una capillare struttura di consulenza e assistenza tecnica pubblica, che svolge diverse funzioni di supporto all'innovazione delle aziende agricole e forestali regionali. Negli ultimi anni, il sistema è stato rafforzato con il riconoscimento degli organismi di consulenza privati che operano in ambiti fondamentali per lo sviluppo delle aziende agricole e dei territori rurali. In particolare, gli attori chiave in tale ambito sono:

- l'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna) quale fornitore di servizi pubblici di consulenza, informazione e divulgazione in agricoltura. L'Agenzia a partire dal 2022 eroga anche direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici, attività svolta in precedenza in regime di convenzione con ARAS Sardegna;
- gli Organismi di consulenza aziendale in agricoltura riconosciuti dalla Regione Sardegna ai sensi della DGR n. 46/6 del 18.09.2018, in attuazione del DM n. 1256 del 3 febbraio 2016 "Istituzione del Sistema di consulenza aziendale in agricoltura".

L'obiettivo principale dell'Agenzia regionale LAORE Sardegna è promuovere lo sviluppo integrato dei territori rurali e la compatibilità ambientale delle attività agricole favorendo la multifunzionalità delle imprese, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la competitività sui mercati. I suoi 32 Sportelli unici territoriali coprono l'intero territorio regionale per avvicinare i servizi dell'amministrazione regionale agli agricoltori. Le principali funzioni di LAORE sono:

- fornire assistenza tecnica specialistica a soggetti pubblici e privati;
- fornire informazioni e organizzare attività di divulgazione in materia agro-zootecnica e ittica;
- fungere da intermediario tra il sistema produttivo e la ricerca, al fine di promuovere un efficace trasferimento delle innovazioni alle aziende agricole;
- promuovere e partecipare a progetti regionali, nazionali ed europei; raccogliere ed elaborare dati statistici in diversi settori.

LAORE è anche il soggetto preposto al riconoscimento, alla gestione e all'espletamento dei controlli sul mantenimento dei requisiti degli Organismi di consulenza aziendale in agricoltura. L'elenco degli Organismi di consulenza è pubblicato sul sito della Regione "Sardegna Agricoltura". L'elenco aggiornato al 22-09-2022 riporta sette Organismi di consulenza aziendale in agricoltura riconosciuti dalla Regione Sardegna per un totale di 61 consulenti iscritti.

Gli Organismi di consulenza aziendale in agricoltura operano in almeno uno dei seguenti ambiti:

a) obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali;
b) pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e il mantenimento della superficie agricola;
c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
d) requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
e) requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
f) norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
g) consulenza specifica per gli agricoltori che si insediano per la prima volta;
h) promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
i) gestione del rischio e introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
j) requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3, e all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
k) informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque;
l) le misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
m) i profili sanitari delle pratiche zootecniche;
n) l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario di cui alla Legge n.154 del 28 luglio 2016 ed in particolare l'art.1, comma 10.

Oltre agli organismi di consulenza aziendale riconosciuti dalla Regione Sardegna operano sul territorio a supporto delle aziende agricole numerosi soggetti tra cui studi liberi professionali, imprese, organizzazioni di categoria.

Inoltre, alla data del 10-10-2022, in Sardegna sono presenti sette imprese start up innovative[10] iscritte nella sezione Agricoltura, Silvicoltura e Pesca del Registro della Camera di Commercio, localizzate prevalentemente nella provincia di Oristano e che hanno quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (fonte: Ufficio di Statistica della Regione Sardegna) quali lo sviluppo di sistemi digitali (DDS) per l'agricoltura di precisione e la riduzione degli input idrici e chimici.

Istruzione e Formazione professionale in agricoltura

In generale, l'agricoltura italiana è caratterizzata da un basso livello di istruzione correlato spesso all'elevata età degli addetti. I dati del 7° Censimento generale dell'agricoltura (Istat, 2020) mostrano in Sardegna una situazione non molto dissimile dalla media italiana:

- il 65,5% dei conduttori possiede al massimo la terza media (58,8% in Italia);
- il 19,0% possiede il diploma di scuola superiore a indirizzo non agrario (23,9% in Italia);
- il 7,4% possiede il diploma di scuola media superiore a indirizzo agrario (7,6% in Italia);
- il 6,1% ha la laurea a indirizzo non agrario (8,1% in Italia);
- l'1,9% ha una laurea a indirizzo agrario (1,6% in Italia).

La quota di aziende con capoazienda che ha frequentato corsi di formazione agricola (38,4%) è invece maggiore rispetto all'Italia (29,0%), quale effetto della presenza di attività formative e informative diffuse sul territorio regionale.

La formazione scolastica di giovani e adulti è assicurata in Sardegna da 23 Istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente e 6 Istituti tecnici agrari, con una popolazione complessiva di circa 2500 studenti, organizzati, a partire dal 2011 in una Rete regionale.

L'Università degli studi di Sassari (Dipartimento di agraria) ha attivato quattro lauree triennali (Scienze agro-zootecniche; Scienze e tecnologie agrarie; Scienze forestali e ambientali; Tecnologie viticole, enologiche, alimentari), quattro lauree magistrali (Sistemi agrari; Scienze delle produzioni zootecniche; Scienze forestali e ambientali; Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari) e un corso di laurea magistrale inter-ateneo in Scienze viticole ed enologiche con le Università di Torino, Milano, Foggia e Palermo. Contribuiscono, inoltre, al sistema della conoscenza regionale anche la Facoltà di Veterinaria dell'Università di Sassari e le altre facoltà connesse alla ricerca e innovazione (Facoltà di Ingegneria, Facoltà di Economia, etc.) dei due Atenei regionali.

I corsi di formazione professionale per gli agricoltori e gli operatori del settore agricolo, agroalimentare e forestale in Sardegna, in particolare i corsi destinati ai giovani agricoltori della durata complessiva di almeno 150 ore, sono realizzati dagli organismi di formazione professionale accreditati presso il Servizio Formazione dell'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale.

LAORE, invece, svolge attività formative specifiche per gli agricoltori, come quelle finalizzate all'autorizzazione allo svolgimento di attività professionali (es. operatore agrituristico, patentino fitofarmaci, ecc.) e agli impegni formativi dei beneficiari previsti, in particolare, dalle misure agro-climatico-ambientali (produzione integrata, benessere animale, ecc.).

Inoltre, l'Istituto Zooprofilattico della Sardegna contribuisce alla formazione dei tecnici e dei biologi, veterinari e tecnici della prevenzione regionali attraverso l'organizzazione di corsi su tematiche legate al benessere animale e alla sanità pubblica veterinaria.

[10] Le start up innovative sono state introdotte dall'art. 25 del DL 179/12. Si tratta di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, non quotate e residenti in Italia o comunque con sede o filiale nazionale, nuove o attive da meno di cinque anni e con un regime speciale per quelle costituite da meno di quattro anni dall'entrata in vigore del DL 179/12

Infine, l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, con il supporto di LAORE e altre Agenzie regionali, realizza percorsi seminariali e seminari tematici finalizzati all'approfondimento di specifiche problematiche, tra cui si ricorda il progetto "Rural trainer", e partecipa in partnership alle iniziative promosse dalla RRN, come "Rural Worlds" e "HACKATON Camp 2022" realizzati in collaborazione con le imprese del territorio e il Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari.

A tale formazione, si aggiunge quella prevista dagli stessi Ordini professionali, che prevedono un costante aggiornamento dei propri iscritti attraverso un obbligo formativo regolare e permanente, e quella delle Fondazioni e Associazioni che erogano corsi di specializzazione nelle varie branche delle produzioni e trasformazione agroalimentare.

Tecnologie avanzate di supporto

Gli strumenti tecnologicamente avanzati di supporto sviluppati negli ultimi anni hanno contribuito a rendere più razionale ed efficace l'attività di consulenza, divulgazione e sostegno alla modernizzazione delle aziende agricole. Tra i diversi strumenti, i più utilizzati sono:

- l'agricoltura di precisione che attraverso il monitoraggio di variabili (indicatori) nelle coltivazioni e negli allevamenti consente di effettuare interventi mirati e quindi di risparmiare costi e ridurre l'impatto ambientale di alcune pratiche agricole;
- le reti agrometeorologiche che, opportunamente distribuite sul territorio rurale e/o sui terreni aziendali, consentono di realizzare le operazioni colturali tenendo conto delle condizioni climatiche locali;
- le tecnologie dell'informazione e della comunicazione che hanno numerosissime applicazioni al settore agricolo spaziando dall'attività produttiva a quella di mercato fino ad arrivare alle attuali possibilità di automazione a distanza e di collegamento fra soggetti e oggetti anche in remoto.

L'adozione di innovazioni sembra mostrare un crescente interesse tra le imprese agricole, considerando che, nel triennio 2018-2020, l'11,3% delle aziende agricole in Sardegna (11,0% in Italia) ha effettuato almeno un investimento finalizzato ad innovare la tecnica o la gestione della produzione (fonte: Istat, 7° Censimento generale dell'agricoltura).

Negli ultimi anni, la Regione Sardegna ha promosso l'adozione di pratiche innovative nelle aziende agricole attraverso due principali strumenti:

- le visite aziendali e le prove dimostrative in campo realizzate dall'Agenzia regionale LAORE;
- il sostegno specifico agli investimenti nelle aziende agricole per l'adozione di tecniche di *precision farming* e agricoltura conservativa, nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale gestiti dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale. Gli investimenti sono stati finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica delle diverse pratiche agricole, tra cui la lavorazione del suolo, l'irrigazione, la difesa fitosanitaria, la gestione degli allevamenti, ecc.

Le informazioni agli agricoltori sulle avversità a carico delle principali colture e l'adozione delle più idonee strategie di difesa sono fornite da LAORE, attraverso la gestione della rete territoriale di monitoraggio dei parassiti delle colture e la pubblicazione periodica dei notiziari fitosanitari. Inoltre, la rete meteorologica gestita dall'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sardegna) fornisce, in coordinamento con LAORE, studi agrometeorologici e monitoraggi specifici. In tale ambito, il Dipartimento meteoclimatico acquisisce i dati da 53 stazioni meteorologiche, effettua l'analisi e la previsione meteorologica per il territorio regionale su differenti scale spaziali e temporali, cura l'applicazione della modellistica per la difesa delle colture e di altre relazioni tra agricoltura e fenomeni atmosferici e la produzione di bollettini agrometeorologici.

Per quanto riguarda l'informatizzazione nelle aziende agricole, i dati del 7° Censimento generale dell'agricoltura (Istat, 2020) evidenziano per la Sardegna valori ancora non soddisfacenti seppure al di sopra della media nazionale (in Sardegna risulta informatizzato il 18,6% delle aziende agricole contro il 15,8% a livello nazionale).

L'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese agricole è stata attuata in Sardegna secondo gli indirizzi dell'Agenda digitale in quattro settori fondamentali: competenze digitali, infrastrutture, servizi digitali e dati.

Le infrastrutture per la banda ultra-larga nelle aree rurali sono state realizzate con il contributo dei PSR nelle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020.

Nondimeno, lo sviluppo di modelli imprenditoriali informatizzati e l'aumento dell'utilizzo di dati e informazioni on-line richiede competenze e servizi digitali per le imprese.

A tal fine, l'Agenzia regionale LAORE realizza corsi di informatica di base e avanzata destinati a titolari, legali rappresentanti, soci, familiari collaboratori e dipendenti di imprese agricole. Inoltre, LAORE, oltre ai notiziari fitosanitari, offre specifici servizi on-line alle imprese agricole, come gli applicativi informatici per la gestione dei controlli funzionali e delle tarature delle macchine irroratrici.

In Sardegna, i servizi digitali per le imprese, come lo Sportello Unico per le Attività produttive e per l'edilizia (SUAPE), sono stati sviluppati nell'ottica della semplificazione amministrativa attraverso l'informatizzazione dei procedimenti, la modulistica, gli atti e gli adempimenti per gli imprenditori.

In tale direzione, un ruolo fondamentale nella informatizzazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura è svolto dall'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna) che, con funzioni di Organismo pagatore e controllo in materia di finanziamento della Politica agricola comunitaria, mediante l'utilizzo del proprio sistema informativo, assicura la gestione informatizzata del fascicolo aziendale e delle procedure relative alla ricezione, autorizzazione, liquidazione e controllo delle domande presentate dalle aziende agricole.

2.2 Sintesi basata sugli indicatori di contesto

	Reddito agricolo Nel 2020, gli agricoltori sardi hanno guadagnato poco più della metà (53,3%) di quanto si potrebbe guadagnare con altri lavori in Italia (indicatore C.26), nonostante il reddito dei fattori in agricoltura sia cresciuto del 19% nel 2020 rispetto alla media dei tre anni precedenti (indicatore C.25) e il valore aggiunto netto medio per unità di lavoro nelle aziende agricole sia pari a 31.454 euro nel 2020 (indicatore C.27). I pagamenti diretti della PAC (1° Pilastro) concorrono alla formazione del valore aggiunto netto medio per unità di lavoro per il 29,4% (media anni 2018-2020). La quota dei pagamenti diretti sul valore aggiunto netto è maggiore nelle aziende di dimensione economica compresa tra 25.000 e 100.000 euro.
	Competitività delle aziende agricole La produttività del lavoro nell'agricoltura e silvicoltura è pari a 36.478 euro in media nel 2018-2020 (indicatore C.30). La crescita della produttività del lavoro rispetto alla media del triennio precedente (+10,6%) è conseguente alla riduzione degli occupati (-15,1%) in misura più che proporzionale rispetto alla contrazione del valore aggiunto lordo (-6,0%). La principale causa della contrazione del valore aggiunto lordo dell'agricoltura è rappresentata dal costante aumento dei costi per i consumi intermedi di beni e servizi utilizzati nel ciclo produttivo, che nel 2020 pesano per il 48% sulla produzione. Gli investimenti effettuati dalle imprese agricole per il miglioramento delle strutture aziendali sono diminuiti e il loro peso sul valore aggiunto lordo è passato dal 25,2% nel 2010 al 17,5% nel 2020 (indicatore C.28). La bilancia commerciale mostra la tendenza, seppure in riduzione, alle importazioni di prodotti agricoli dall'estero (saldo normalizzato -77,0 nel 2021) e un peggioramento nel commercio estero dei prodotti alimentari accentuato nel 2020 (saldo normalizzato -17,5) seppure in lieve miglioramento nel 2021 (-11,7) (indicatore C.31).
	Valore aggiunto per i produttori primari La quota di valore aggiunto prodotto dall'agricoltura sul totale della filiera agro-alimentare nazionale passa dal 33% del 2008 al 30% del 2019 (indicatore C.11), a causa delle variazioni nei costi degli input e nella produzione. Il valore aggiunto delle produzioni vegetali e animali e della silvicoltura in Sardegna, medio del periodo 2015-19, è in crescita del 7,7% rispetto al quinquennio precedente e contribuisce per il 4,5% al valore aggiunto totale della regione. Il valore aggiunto nelle industrie alimentari appare stabile nel tempo, con un'incidenza sul valore aggiunto totale regionale dell'1,5%. Il valore totale delle produzioni vegetali e animali, medio del triennio 2019-2021, è pari a 1.434 milioni di euro, di cui il 55,7% proviene dalle produzioni zootecniche, soprattutto latte di pecora e capra e latte vaccino. Il valore delle produzioni vegetali è formato principalmente da ortaggi, colture foraggere, prodotti vitivinicoli e cereali.

	Cambiamento climatico La Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SRACC) riporta capacità di adattamento ai cambiamenti climatici medio-bassa e condizioni di alta vulnerabilità e rischio elevate per il sistema agricolo e forestale della Sardegna e, di conseguenza, l'esigenza di rafforzare le misure di adattamento settoriali. In Sardegna, infatti, le calamità naturali si succedono ormai quasi ogni anno, con perdite di produzione agricola, non rientranti in quelle assicurabili, determinate soprattutto da siccità e da eventi vari, quali piogge alluvionali, trombe d'aria, venti sciroccali e venti impetuosi. I cambiamenti climatici sono collegati al riscaldamento globale, a sua volta dipendente dalle emissioni di gas serra nell'atmosfera (anidride carbonica, metano e protossido di azoto). Le emissioni di gas a effetto serra (GHG) provenienti dall'agricoltura sono aumentate dell'1,7% tra il 1990 e il 2019. Nel 2019 le emissioni provenienti dall'agricoltura rappresentano l'11,6% delle emissioni totali di gas serra (indicatore C.44) e sono formate soprattutto dal metano derivante dalla fermentazione enterica dei ruminanti negli allevamenti zootecnici (55,8%) e dal protossido di azoto derivante dalle fertilizzazioni azotate delle coltivazioni (28,7%). Il bilancio tra emissioni e assorbimenti da coltivazioni e prati permanenti e pascoli conduce a un valore di "emissione negativa" pari nel 2019 a -1,020 milioni di tonnellate di CO_2 equivalente (indicatore C.44.3) al quale contribuiscono nella quasi totalità i prati permanenti e pascoli (98,5%). Il suolo rappresenta un'importante riserva di carbonio organico, la cui evoluzione svolge un ruolo fondamentale rispetto agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra. Il contenuto di carbonio organico nel suolo dipende dall'equilibrio tra processi di accumulo e umificazione della sostanza organica apportata (residui vegetali e animali) e processi di ossidazione e mineralizzazione della stessa con volatilizzazione del carbonio sottoforma di anidride carbonica. Il contenuto medio di carbonio organico nei suoli agricoli in Sardegna risulta sensibilmente inferiore al valore medio nazionale (indicatore C.40.1) da cui l'esigenza di adottare sistemi di coltivazione e pratiche di gestione/lavorazione del terreno favorevoli all'accumulo di sostanza organica nel suolo. Infine, si evidenzia il contributo delle biomasse agricole e forestali alla produzione di energia rinnovabile, pari nel 2020 al 46% dell'energia complessivamente derivante da fonti rinnovabili in Sardegna (indicatore C.42).
	Risorse naturali La superficie agricola a maggiore rischio di erosione in Sardegna ha un'estensione di 402.347 ettari, corrispondenti al 33,6% delle aree agricole (indicatore C.41.2), con una perdita annuale di suolo di 5,3 tonnellate per ettaro (indicatore C.41.1). Il minore livello di erosione rispetto all'aggregato nazionale appare il risultato del peso dei prati permanenti e pascoli sulla SAU totale (56,5%) che assicurano un elevato grado di copertura del suolo, nonché dell'adozione di pratiche agricole favorevoli alla conservazione del suolo nei seminativi. Le emissioni totali di ammoniaca dal settore agricolo in Sardegna sono stimate nel 2019 in 13,4 migliaia di tonnellate (indicatore C.47.1) in riduzione sia nel lungo periodo 1990-2019 (-8,8%) sia a partire dal 2005 (-8,2%) anno di riferimento della Direttiva NEC (indicatore C.47.2). Nel 2021 in Sardegna risultano distribuiti elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti pari a 6,75 kg/ettaro per l'azoto (proxy indicatore C.39.1) e a 3,31 kg/ettaro per l'anidride fosforica (proxy indicatore C.39.2) in diminuzione rispetto agli anni precedenti.

	La percentuale delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee in Sardegna che indicano una concentrazione di nitrati > 50 mg/litro nel periodo 2016-2019 è pari all'8,6% del totale (indicatore C.39.3) in diminuzione rispetto al periodo 2012-2015 (17,5%). La superficie irrigata in Sardegna nel 2020 è pari a 70.956 ettari (indicatore C.18) di cui 57.967 ettari irrigati con acqua erogata dai Consorzi di Bonifica. Le perdite medie annuali del periodo 2016-2020 (prelievi - utilizzi dei Consorzi di bonifica) corrispondono al 14,1% dell'acqua prelevata. Il sistema di irrigazione prevalente nelle aziende agricole è l'aspersione (68,5% della superficie consortile irrigata) seguito dall'irrigazione localizzata (25,3%). I dati relativi ai prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo evidenziano, nel periodo 2010-2020, una forte diminuzione delle quantità totali, nel 2020 poco superiori a mille tonnellate (indicatore C.49).
	Biodiversità e paesaggio Gli indicatori della biodiversità mostrano una situazione non soddisfacente in Sardegna soprattutto per l'avifauna, per la quale l'indice FBI è pari nel 2020 a 54,52 (indicatore C.36 Farmland Bird Index). Lo stato di conservazione degli habitat d'interesse comunitario connessi all'agricoltura è risultato, invece, favorevole per il 76% del totale delle valutazioni effettuate in Sardegna (indicatore C.37) e per tutte le specie vegetali di interesse comunitario dipendenti dall'agricoltura (100%) mentre minori sono le valutazioni favorevoli per le specie faunistiche (38,2%) a causa soprattutto dell'impiego di prodotti fitosanitari nelle aree di alimentazione. Gli elementi caratteristici del paesaggio in Sardegna, in prevalenza "siepi e fasce arborate" e "gruppi di alberi e boschetti", interessano 18.976,51 ettari pari all'1,6% sulla SAU totale regionale (indicatore C.21). L'indice di diversità delle colture (proxy indicatore C.22) mostra una tendenza alla riduzione del mosaico colturale nella regione, dipendente dalle variazioni nella numerosità di specie coltivate e dalla minore ampiezza delle superfici soprattutto delle coltivazioni ortive. In Sardegna, comunque, prevale l'agricoltura a bassa e media intensità di input (fertilizzanti, pesticidi, altri prodotti per la protezione delle colture e mangimi acquistati); nel 2019, infatti, l'agricoltura ad alta intensità corrisponde al 16,8% della SAU totale (indicatore C.34). Nel 2020 la superficie utilizzata ad agricoltura biologica in Sardegna copre il 12,2% della SAU totale; gli ultimi anni registrano una crescita della superficie ad agricoltura biologica che nel 2021 supera 150mila ettari (indicatore C.33).
	Giovani agricoltori Le aziende agricole condotte da giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni sono 7.073 nel 2020 (indicatore C.14) pari al 15,1% del numero totale di aziende agricole nella regione (escluse le proprietà collettive). Le aziende agricole condotte da giovani agricoltori gestiscono il 25,1% della SAU regionale; il titolo di possesso prevalente dei terreni è l'affitto (67,4%). Nelle aziende agricole condotte da giovani agricoltori, il 21,8% possiede una formazione in agraria (diploma o laurea/ diploma universitario in agraria), il 35,5% ha una gestione informatizzata delle attività e il 21,0% ha effettuato almeno un investimento innovativo nel triennio 2018-2020.

	Territorio rurale Le zone rurali comprendono le province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna, dove vive il 73,5% della popolazione residente in Sardegna nel 2021 (indicatore C.01). Il tasso medio di occupazione della popolazione in età lavorativa (tra i 15 e i 64 anni) nelle aree rurali è compreso tra il 51,5% della provincia di Sassari e il 55,4% della provincia di Nuoro, minore rispetto alla Città metropolitana di Cagliari dove nel 2021 arriva al 57,2% (indicatore C.06). Il tasso di povertà in Sardegna, misurato come rapporto percentuale tra le persone a rischio di povertà o esclusione sociale sul totale delle persone residenti, è passato dal 32,4% nel 2011 al 33,8% nel 2020 (indicatore C.10).
	Salute e sicurezza alimentare La vendita complessiva di agenti antimicrobici veterinari nel 2020 è pari in Italia a 181,8 mg/PCU (indicatore C.48) superiore alla media europea (89 mg/PCU valore aggregato per 31 Paesi nel 2020) nonostante la riduzione osservata a livello nazionale dal 2010 al 2020 (-56,8%). Il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 della Regione Sardegna contiene "Misure per il contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza" tra cui interventi per promuovere l'uso appropriato di antibiotici in ambito veterinario e un adeguato livello di benessere animale raggiunto e mantenuto senza l'utilizzo indiscriminato di trattamenti antimicrobici. Il valore regionale totale delle produzioni Dop/Igp (food e vini) nel 2020 è pari a 325.742.117 euro (indicatore C.35) ed è costituito per circa 2/3 dal Pecorino Romano. Nel 2021, Il valore nazionale del mercato al consumo di prodotti biologici rilevato da Ismea nel 2021 è stato di 3,38 Miliardi di euro, con una quota stabile al 3,9% sul totale del comparto agroalimentare italiano; gli acquisti di biologico si concentrano sull'ortofrutta fresca e trasformata (46,1%) e su latte e formaggi (20,4%). Ismea evidenzia anche come gli indici di crescita positivi per i vini e le carni biologiche possono costituire i presupposti per aumentare la loro incidenza nel mercato del biologico.
	Formazione e innovazione in agricoltura La percentuale di capi azienda con una formazione agricola completa (diploma o laurea) è pari in Sardegna nel 2020 al 9,3% (indicatore C.15), inoltre, il 38,4% dei capoazienda ha frequentato corsi di formazione agricola. L'informatizzazione della gestione aziendale e delle pratiche colturali e di allevamento è diffusa nel 2020 nel 18,6% delle aziende agricole in Sardegna. Nondimeno, l'adozione di innovazioni sembra mostrare un crescente interesse tra le imprese agricole, considerando che, nel triennio 2018-2020, l'11,3% delle aziende agricole in Sardegna ha effettuato almeno un investimento finalizzato a innovare la tecnica o la gestione della produzione. I risultati nella formazione, innovazione e digitalizzazione nell'agricoltura sono il risultato delle diverse organizzazioni e istituzioni che operano nel territorio regionale nel campo della ricerca e sperimentazione, consulenza e divulgazione, formazione professionale e tecnologie di supporto alle imprese agricole. In estrema sintesi, i principali soggetti che nel territorio regionale operano nei suddetti ambiti comprendono: • le istituzioni di ricerca, sostegno e assistenza tecnica che fanno parte della struttura organizzativa della Regione Sardegna:

	- i servizi dell'Assessorato Agricoltura e Riforma agro-pastorale, per l'attuazione degli interventi di sviluppo rurale relativi ad azioni di informazione, consulenza, divulgazione e sostegno all'innovazione in agricoltura; - le Agenzie regionali AGRIS, LAORE, ARGEA specializzate in materia di agricoltura e sviluppo rurale; - l'IZS Sardegna per le attività di ricerca sperimentale veterinaria, accertamento dello stato sanitario degli animali e la salubrità dei prodotti di origine animale; - l'Agenzia forestale regionale Fo.Re.S.T.A.S.; - l'Agenzia Sardegna Ricerche per la promozione della ricerca, l'innovazione, lo sviluppo tecnologico e l'assistenza alle imprese; - l'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sardegna) per le attività di studio e monitoraggio ambientale e la produzione di bollettini agrometeorologici; • gli enti di ricerca nazionali con sede in Sardegna: - CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF); - gli istituti di scienze bio-agroalimentari del CNR, Consiglio nazionale delle ricerche, vigilato dal Ministero dell'Università e Ricerca (MUR) • i centri di ricerca delle Università degli studi di Sassari e Cagliari; • gli enti di istruzione e formazione in agricoltura: - gli Istituti superiori tecnici e professionali a indirizzo agrario; - l'Università degli studi di Sassari (Dipartimento di agraria); - gli Organismi di formazione professionale accreditati presso l'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale; • gli Organismi di consulenza aziendale in agricoltura, riconosciuti dalla Regione Sardegna in attuazione del DM n. 1256 del 3 febbraio 2016 "Istituzione del Sistema di consulenza aziendale in agricoltura"; • infine, i Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per l'Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (GO del PEI) selezionati nell'ambito della sottomisura 16.1 del PSR Sardegna 2014-2022, che realizzano progetti innovativi volti a collaudare e applicare alle realtà aziendali pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie provenienti dalla ricerca.

2.3 Tavola degli indicatori di contesto

Tema		Indicatori di contesto	Unità di misura	Valore Sardegna	Anno	Fonte dei dati
Popolazione	C.01	Popolazione totale	Popolazione residente al 1° gennaio, numero	1.590.044	2021	Istat
	C.02	Densità di popolazione	Abitanti (popolazione residente) / km^2	66,0	2021	Istat / RAS
	C.03	Struttura di età della popolazione	Indice di vecchiaia	231,5	2021	Istat
Superficie complessiva	C.04	Superficie complessiva	km^2	24.099,45	2021	RAS
	C.05	Copertura del suolo (Corine Land Cover)	% superficie regionale	100,0	2018	Eurostat
		Territori modellati artificialmente	%	4,1	2018	Eurostat
		Terreni coltivati	%	16,1	2018	Eurostat
		Boschi	%	35,4	2018	Eurostat
		Arbusteti	%	23,0	2018	Eurostat
		Prati stabili	%	19,7	2018	Eurostat
		Terreni con vegetazione assente	%	0,4	2018	Eurostat
		Corpi idrici	%	0,9	2018	Eurostat
		Zone umide	%	0,2	2018	Eurostat
Mercato del lavoro	C.06	Tasso di occupazione nelle zone rurali (rapporto percentuale tra occupati della classe d'età 15-64 anni e la popolazione residente totale della stessa classe d'età) Le zone rurali della Sardegna non includono la Città metropolitana di Cagliari	% provincia di Sassari	51,5	2021	Istat
			% provincia di Nuoro	55,4	2021	Istat
			% provincia di Oristano	50,7	2021	Istat
			% Sud Sardegna	52,0	2021	Istat
			% Città Cagliari	57,2	2021	Istat
			% occupati Sardegna	53,6	2021	Istat
	C.07	Tasso di disoccupazione nelle zone rurali (rapporto percentuale tra disoccupati nella classe d'età 15-74 anni e l'insieme delle forze di lavoro della stessa classe d'età) Le zone rurali della Sardegna non includono la Città metropolitana di Cagliari	% provincia di Sassari	13,0	2021	Istat
			% provincia di Nuoro	7,3	2021	Istat
			% provincia di Oristano	14,8	2021	Istat
			% Sud Sardegna	13,1	2021	Istat
			% Città Cagliari	16,4	2021	Istat
			% disoccupati Sardegna	13,5	2021	Istat
	C.08	Occupazione (per settore, per tipo di regione, per attività economica)	Totale occupati, numero	563.197	2021	Istat
			Occupati in agricoltura, numero	33.911	2021	Istat
Economia	C.09	PIL pro capite	PPS per abitante, euro	20.400	2020	Eurostat
			% della media UE27	68	2020	Eurostat
	C.10	Tasso di povertà (rapporto percentuale tra le persone a rischio di povertà o esclusione sociale sul totale delle persone residenti)	% persone a rischio di povertà o esclusione sociale in Sardegna	33,8	2020	Istat
	C.11	Valore aggiunto lordo per i produttori primari ai prezzi di base. Non disponibili i dati regionali relativi al valore aggiunto del commercio e dei servizi al consumo nella filiera alimentare. Si riporta la quota % della produzione primaria nella filiera nazionale.	Valore aggiunto di agricoltura e silvicoltura in Sardegna, in milioni di euro	1.212,4	2020	Istat
			% Italia	30%	2019	CE – DG Agri Dashboard indicatori
Aziende agricole e agricoltori	C.12	Aziende agricole (fattorie)	Aziende agricole, numero	47.077	2020	Istat
			Aziende agricole (escluse proprietà collettive) n.	46.865	2020	Istat
	C.13	Manodopera agricola	Persone, numero	85.081	2020	Istat
	C.14	Struttura di età dei capi azienda	Capi azienda fino a 40 anni di età, numero (%)	7.073 (15,1%)	2020	Istat
	C.15	Formazione agraria dei capi azienda	% capi azienda con formazione agraria	9,3%	2020	Istat
			% giovani capi azienda con formazione agraria	21,8%	2020	Istat
	C.16	Nuovi capi azienda e nuovi giovani capi azienda	Nuovi capi azienda	2.824	2018-2020	Istat
			Nuovi giovani capi azienda (≤40 anni)	1.189		
Terreni agricoli	C.17	Superficie agricola utilizzata (SAU)	ettari	1.234.685	2020	Istat
		SAU seminativi	ettari	479.692	2020	Istat
		di cui foraggere avvicendate	*ettari*	*297.277*	*2020*	*Istat*
		SAU coltivazioni legnose agrarie	ettari	56.297	2020	Istat
		SAU prati permanenti e pascoli	ettari	698.122	2020	Istat

Tema		Indicatori di contesto	Unità di misura	Valore Sardegna	Anno	Fonte dei dati
	C.18	Terreni irrigui	SAU irrigabile ettari	148.892	2020	Istat
			SAU irrigata ettari	70.956	2020	Istat
	C.19	Attività agricole nelle zone Natura 2000	% superficie habitat con attività agricole in zone Natura 2000 (superficie terrestre)	24%	2020	RAS - PAF 2021-2027
	C.20	Zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici	% SAU zone Montane	15,02	2020	SIAN / Istat
			% SAU zone ANC	62,21	2020	Mipaaf / Istat
	C.21	Terreni agricoli interessati da elementi caratteristici del paesaggio	% SAU	1,6%	2016	CREA-AGEA
	C.22	Diversità delle colture proxy indice di diversità di Shannon	numero indice	2,13	2021	Istat
Allevamento	C.23	Unità di bestiame adulto	UBA numero	617.734	2020	Istat
	C.24	Densità del bestiame	SAU foraggera ettari	995.399	2020	Istat
			UBA per ettaro di superficie foraggera	0,62	2020	Istat
Reddito agricolo	C.25	Reddito dei fattori in agricoltura Misura il Valore aggiunto netto dell'azienda agricola (escluso il saldo dell'IVA) per unità di lavoro annuale (ULA)	euro / ULA	30.813	2020	FADN Database
			Indice (2010=100)	144,8		
			Aumento % sulla media degli ultimi tre anni (2017-2019)	19,0%		
	C.26	Confronto tra il reddito agricolo e il costo della manodopera non agricola Raffronto % tra il reddito per unità di lavoro e il costo del lavoro nell'industria, nell'edilizia e nei servizi (eccetto pubblica amministrazione, difesa e sicurezza)	Rapporto %	53,3%	2020	FADN Database / Eurostat
	C.27	Reddito agricolo per tipo di agricoltura, dimensione dell'azienda, zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici	Valore aggiunto netto medio aziendale, in euro per unità di lavoro annuale (ULA)	31.454	2020	FADN Database
	C.28	Investimenti fissi lordi nel settore agricolo Investimenti fissi lordi in agricoltura e silvicoltura	milioni di euro	230,9	2020	Istat
			% investimenti fissi lordi sul valore aggiunto lordo	17,5%	2020	Istat
Produttività agricola	C.29	Produttività totale dei fattori in agricoltura Rapporto tra variazione degli output (volumi di produzione) e variazione degli input (fattori di produzione utilizzati) nel periodo considerato rispetto all'anno di base 2005=100	Dato non disponibile a livello regionale. Si riportano i valori degli indici calcolati per l'Italia e l'UE a 28 Stati membri	UE28: 106 Italia: 103	2019	DG AGRI – Commissione europea
	C.30	Produttività della manodopera nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare Rapporto tra il Valore aggiunto ai prezzi di base (valori concatenati con anno di riferimento 2015) e gli Occupati totali per branca di attività (NACE Rev.2)	Produttività del lavoro in agricoltura e silvicoltura, in euro/occupato	36.478	Media 2018-2020	Istat
			Produttività del lavoro industria alimentare, in euro/occupato	41.079	Media 2018-2020	Istat
Scambi di prodotti agricoli	C.31	Importazioni ed esportazioni di prodotti agricoli. Saldo normalizzato	Totale agroalimentare	-32,3	2021	Ismea
			Industria alimentare, bevande e tabacco	-11,7	2021	Ismea
			Agricoltura, silvicoltura e pesca	-77,0	2021	Ismea
Altre attività remunerative	C.32	Infrastruttura turistica	Posti letto (numero)	218.073	2021	Istat
			% posti letto in zone rurali	91%	2021	Istat
			Posti letto in alloggi agro-turistici (numero)	6.785	2021	Istat
			% posti letto agro-turistici in zone rurali	99%	2021	Istat
Pratiche agronomiche	C.33	Superficie agricola ad agricoltura biologica	ettari	150.456,29	2021	SINAB
			% su SAU totale	12,2%	2021	SINAB / Istat
	C.34	Agricoltura intensiva	% SAU alta intensità	16,8%	2019	Eurostat
	C.35	Valore della produzione oggetto di regimi di qualità dell'Unione e produzione biologica	Valore dei prodotti DOP-IGP in euro	325.742.117	2020	ISMEA

Tema		Indicatori di contesto	Unità di misura	Valore Sardegna	Anno	Fonte dei dati
Biodiversità	C.36	Indice dell'avifauna presente nelle zone agricole	Indice FBI (anno di base 2000 = 100)	54,52	2020	RRN & LIPU
	C.37	% Specie e habitat di interesse comunitario connessi con l'agricoltura che presentano una tendenza stabile o in aumento % valutazioni per specie e habitat d'interesse comunitario connessi con l'agricoltura con stato di conservazione favorevole	% valutazioni favorevoli per gli habitat	76,0%	2013-2018	RAS - PAF 2021-2027
			% valutazioni favorevoli per le specie vegetali	100,0%	2013-2018	RAS - PAF 2021-2027
			% valutazioni favorevoli per le specie faunistiche	38,2%	2013-2018	RAS - PAF 2021-2027
Acqua	C.38	Utilizzo dell'acqua in agricoltura per l'irrigazione	prelievi – utilizzi %	13,4%	2020	SIGRIAN
			m^3 di acqua/ettaro	7.943	2020	SIGRIAN
	C.39	C.39.1 Bilancio nutritivo lordo – azoto (proxy) Azoto nei fertilizzanti distribuiti	Kg/ettaro anno	6,75	2021	Istat
		C.39.2 Bilancio nutritivo lordo – fosforo (proxy) Anidride fosforica nei fertilizzanti distribuiti	Kg/ettaro anno	3,31	2021	Istat
Suolo	C.40	C.40.1 Contenuto medio di carbonio organico nei suoli agricoli	tonnellate / ettaro	45,37	2018	ISRI
		C.40.2 Concentrazione media di carbonio organico nei suoli agricoli	grammi / kg	10,92	2018	ISRI
	C.41	C.41.1 Erosione idrica del suolo	tonnellate / ettaro	4,7	2016	Eurostat
		C.41.2 Quota di terreni agricoli a rischio di moderata e grave erosione del suolo	%	33,6%	2016	Eurostat
Energia	C.42	Produzione sostenibile di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali	Ktep (tep = tonnellate equivalenti di petrolio)	289,9	2020	GSE
	C.43	Uso dell'energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare	Uso dell'energia in agricoltura, in ktep	85	2018	RAS - PEARS
Clima	C.44	C.44.1 Emissioni di gas serra (GHC) dall'agricoltura	tCO_2eq	2.143.547	2019	ISPRA
		C.44.2 Quota delle emissioni di GHG dall'agricoltura nelle emissioni totali	%	11,6%	2019	ISPRA
		C.44.3 Emissioni - assorbimenti di GHC da terreni coltivati, prati permanenti e pascoli	tCO_2eq	-1.019.854	2019	ISPRA
		C.44.4 Emissioni - assorbimenti di GHG da agricoltura, terreni coltivati, prati permanenti e pascoli	tCO_2eq	1.123.693	2019	ISPRA
		C.44.5 Quota delle emissioni - assorbimenti di GHC da agricoltura, terreni coltivati, prati permanenti e pascoli, nelle emissioni totali	%	6,1%	2019	ISPRA
		C.44.6 Emissioni di GHC dal bestiame	$tCO_2eq.$ / ettaro	1,36	2019	ISPRA, Istat, Eurostat
		C.44.7 - Emissioni di GHG da allevamenti di ruminanti	$tCO_2eq.$ / UBA	1,57	2019	ISPRA, Eurostat
	C.45	Indicatore dei progressi della resilienza del settore agricolo. (proxy) Indice di capacità adattativa	Indice Agricoltura	0,57	2018	RAS - UNISS
			Indice Allevamenti zootecnici	0,63	2018	RAS - UNISS
	C.46	Perdite dirette in agricoltura imputabili a calamità. (proxy) Valore economico dei danni da calamità naturali	Danni alla produzione agricola non assicurabili, in euro	12.422.020	2020	RAS
Aria	C.47	C.47.1 Emissioni di ammoniaca dall'agricoltura	Migliaia di tonnellate	13,4	2019	Ispra
		C.47.2 Variazione delle emissioni di ammoniaca rispetto al 2005	%	-8,2%	2019	Ispra
Salute	C.48	Vendite/utilizzo di antimicrobici per animali destinati alla produzione di alimenti Si riporta il dato riferito alle vendite complessive di antimicrobici veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti in Italia.	mg/PCU	181,8	2020	ESVAC
	C.49	Vendita di pesticidi (esclusi i biocidi): vendita di prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo	Prodotti fitosanitari, kg	1.088.550	2020	Istat
			di cui Prodotti molto tossici o tossici, kg	8.125	2020	Istat

2.4 Analisi SWOT

L'analisi SWOT, condotta in base ai risultati dell'analisi del contesto regionale per obiettivo specifico e trasversale della PAC, è formata dai seguenti elementi:

- punti di Forza (*Strengths*) e di Debolezza (*Weaknesses*) endogeni al sistema regionale e sui quali gli interventi della PAC possono agire direttamente, rafforzando i primi e riducendo/ eliminando i secondi;
- Opportunità (*Opportunities*) e Minacce (*Threats*), esogene al contesto regionale e non direttamente modificabili dagli interventi della PAC, rispetto alle quali possono essere sviluppate azioni di valorizzazione o mitigazione.

Nell'analisi SWOT regionale, come suggerito dalle linee guida nazionali per la redazione dei Complementi regionali per lo Sviluppo Rurale, sono evidenziati gli elementi aggiuntivi e peculiari della Sardegna rimandando, per gli elementi comuni a livello nazionale, all'analisi SWOT svolta nel Piano Strategico della PAC.

OS1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione

Punti di Forza	Punti di Debolezza
F.1.1 Presenza di aziende agricole di dimensione economica medio-grande F.1.2 Numerosità e specializzazione delle aziende agricole nell'allevamento zootecnico	D.1.1 Reddito agricolo dimezzato rispetto agli altri settori dell'economia D.1.2 Instabilità dei redditi da lavoro in agricoltura causata dalle variazioni nella produzione D.1.3 Bassa incidenza dei valori assicurati dalle imprese agricole regionali rispetto al totale Italia D.1.4 Tariffe medie annuali delle assicurazioni superiori alla media nazionale
Opportunità	**Minacce**
	M.1.1 Variazioni non favorevoli dei prezzi dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, aggravati dalla condizione di insularità

OS2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

Punti di Forza	Punti di Debolezza
F.2.1 Investimenti per l'innovazione e la modernizzazione delle aziende agricole F.2.2 Specializzazione nelle esportazioni di alcuni prodotti agroalimentari di qualità (prodotti lattiero-caseari, vini e pasta)	D.2.1 Diminuzione del valore aggiunto a causa soprattutto del costante aumento dei costi di produzione D.2.2 Diminuzione dell'incidenza degli investimenti fissi lordi sul valore aggiunto lordo D.2.3 Capacità d'investimento delle imprese agricole regionali inferiore alla media italiana e scarsa propensione al credito bancario D.2.4 Forte dipendenza dalle importazioni di prodotti agricoli dall'estero
Opportunità	**Minacce**
	M.2.4 Maggiori rischi di perdita di competitività rispetto al contesto nazionale

OS3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore

Punti di Forza	Punti di Debolezza
F.3.1 Stabilità nei volumi della produzione agricola F.3.2 Concentrazione dell'offerta e aggregazione nelle Organizzazioni dei Produttori	D.3.1 Bassa incidenza del valore della produzione commercializzata dalle Organizzazioni dei Produttori D.3.2 Debolezza del potere contrattuale degli agricoltori
Opportunità	**Minacce**
O.3.1 Crescita della domanda di prodotti alimentari tipici da parte della ristorazione	M.3.1 Riduzione dell'incidenza del valore aggiunto dell'agricoltura sul totale della filiera alimentare regionale

OS4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

Punti di Forza	Punti di Debolezza
F.4.1 Strategia e misure di adattamento ai cambiamenti climatici F.4.2 Bilancio tra emissioni e assorbimento di gas serra dalle terre coltivate e dai prati permanenti e pascoli negativo F.4.3 Uso di energia per ettaro di superficie agricola inferiore al corrispondente valore medio nazionale F.4.4 Presenza di organismi di ricerca, sperimentazione e divulgazione di pratiche e tecniche per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici	D.4.1 Alta vulnerabilità del sistema agricolo e forestale ai cambiamenti climatici D.4.2 Basso ricorso ai contratti assicurativi nell'ambito delle misure di gestione del rischio D.4.3 Elevata incidenza della produzione danneggiata sul valore della produzione assicurato D.4.4 Frequenza quasi annuale di perdite di produzione per eventi meteo-climatici estremi D.4.5 Incremento delle emissioni nette di gas serra dall'agricoltura, derivante soprattutto dalla fermentazione enterica dei ruminanti negli allevamenti zootecnici D.4.6 Contenuto medio di carbonio organico nel suolo sensibilmente inferiore al valore medio nazionale D.4.7 Riduzione del contributo dell'agricoltura e delle foreste alla produzione di energia da fonti rinnovabili
Opportunità	**Minacce**
O.4.1 Disponibilità di tecnologie innovative per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici	M.4.1 Aumento della frequenza di eventi meteo-climatici estremi

OS5 Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche

Punti di Forza	Punti di Debolezza
F.5.1 Perdita di suolo per erosione idrica minore rispetto all'aggregato nazionale, grazie alla presenza diffusa su tutto il territorio regionale di foreste, superfici seminaturali, prati permanenti e pascoli che assicurano un alto grado di copertura del suolo F.5.2 Diffusione di pratiche agricole favorevoli alla conservazione del suolo F.5.3 Riduzione delle emissioni totali di ammoniaca dal settore agricolo coerente con gli obiettivi dell'Unione europea, grazie all'ampia superficie ad agricoltura estensiva, inclusi prati permanenti e pascoli, alla minore diffusione di allevamenti intensivi e al basso livello medio di impiego di fertilizzanti di sintesi nelle coltivazioni F.5.4 Miglioramento dello stato complessivo delle acque sotterranee in relazione all'inquinamento da nitrati nel periodo 2016-2019 rispetto al quadriennio 2012-2015 F.5.5 Elevata incidenza (93,8%) di sistemi di irrigazione per aspersione e localizzata nella superficie irrigata con acqua erogata dai Consorzi di Bonifica F.5.6 Riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari utilizzate, soprattutto di prodotti molto tossici e tossici	D.5.1 Presenza di aree agricole, inclusi prati permanenti e pascoli, e forestali che ricadono nelle classi di rischio di erosione del suolo da moderata a grave (aree agricole 33,6%; aree forestali 25,0%) D.5.2 Perdite nei volumi di acqua prelevati e utilizzati dai Consorzi di Bonifica
Opportunità	**Minacce**
O.5.1 Disponibilità di tecnologie innovative per la riduzione dell'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei consumi di acqua per l'irrigazione	M.5.1 Innalzamento delle temperature e aumento dei fenomeni di siccità

OS6 Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Punti di Forza	Punti di Debolezza
F.6.1 Importante estensione e stato di conservazione favorevole degli habitat nei siti Natura 2000 dipendenti dall'agricoltura (macchie, frigane, arbusteti, pascoli arborati e formazioni erbose) che caratterizzano il paesaggio rurale della Sardegna F.6.2 Prevalenza dell'agricoltura a bassa e media intensità di input (fertilizzanti, pesticidi, altri prodotti per la protezione delle colture e mangimi acquistati) F.6.3 Mantenimento di pratiche agro-silvo-pastorali tradizionali nella regione F.6.4 Conservazione e tutela di varietà locali e razze animali a rischio di erosione genetica	D.6.1 L'indice di variazione relativa dell'abbondanza delle specie di uccelli comuni che dipendono dai terreni agricoli (indice FBI) mostra una tendenza "stabile" nel breve periodo ma non sono ancora visibili segnali di ripresa D.6.2 Tendenza alla riduzione del mosaico colturale nei seminativi della regione D.6.3 Incidenza della superficie ad agricoltura biologica inferiore alla media nazionale
Opportunità	**Minacce**
O.6.1 Sinergie con gli altri strumenti d'intervento indicati nel PAF della Sardegna - Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 - per il periodo 2021-2027	M.6.1 Non riconoscimento del valore ambientale dell'agricoltura estensiva sarda e inasprimento delle minacce per gli habitat e le specie di interesse comunitario dipendenti dall'agricoltura, rappresentate soprattutto dalla trasformazione o scomparsa degli habitat di specie, dall'aumento delle pratiche agricole intensive o dall'abbandono delle attività agro-pastorali tradizionali M.6.2 Cambiamenti climatici e aumento dei rischi d'incendi

OS7 Attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali

Punti di Forza	Punti di Debolezza
F.7.1 Presenza di giovani agricoltori capoazienda superiore alla media nazionale F.7.2 Partecipazione dei giovani ai corsi di formazione professionale in Sardegna superiore alla media nazionale F.7.3 Dimensione economica delle aziende agricole con giovane capoazienda medio-elevata F.7.4 Informatizzazione delle aziende agricole condotte dai giovani in Sardegna superiore alla media italiana	D.7.1 Minore propensione a realizzare investimenti innovativi nelle aziende agricole condotte dai giovani in Sardegna (21,0%) rispetto alla media italiana (24,4%)
Opportunità	**Minacce**
O.7.1 Ricorso all'affitto per aumentare le dimensioni fisiche delle aziende agricole O.7.2 Incentivi nazionali di sostegno all'accesso della proprietà della terra	

OS8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

Punti di Forza	Punti di Debolezza
F.8.1 Presenza di Gruppi di azione locale attivi nelle zone rurali con esperienza nella programmazione e attuazione di Strategie di sviluppo locale F.8.2 Strategia regionale di contrasto alla povertà ed esclusione sociale	D.8.1 Tasso di occupazione in Sardegna (53,6) inferiore alla media italiana (57,2) D.8.2 PIL pro-capite in Sardegna pari al 68% del PIL pro-capite medio nell'Unione europea (UE27) D.8.3 Indice di povertà in Sardegna (33,8) superiore alla media delle zone rurali in Italia (27,8) e nell'UE27 (22,8)
Opportunità	**Minacce**
O.8.1 Sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della selvicoltura e della diversificazione nelle aziende agricole	M.8.1 Spopolamento delle aree rurali

OS9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche

Punti di Forza	Punti di Debolezza
F.9.1 Misure regionali per il contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza in ambito veterinario F.9.2 Consolidata esperienza della Regione Sardegna in campo zootecnico e veterinario ed elevata adesione degli allevatori alle misure per il benessere animale F.9.3 Diffusa presenza di sistemi di produzione estensivi e a basso impatto ambientale F.9.4 Numerosi vini di qualità (33 DOP/IGP), formaggi conosciuti a livello internazionale (3 DOP), crescita dell'IGP Agnello di Sardegna, valorizzazione dell'ecotipo carciofo spinoso e dell'olio di oliva (DOP Sardegna)	D.9.1 Scarsa adesione all'agricoltura biologica, in particolare per le produzioni di ortaggi e frutta
Opportunità	**Minacce**
O.9.1 Sistema di qualità nazionale benessere animale O.9.2 Risultati ottenuti con le misure per l'eradicazione della peste suina africana e modifica delle restrizioni alla spedizione di suini e prodotti suinicoli dalla Sardegna O.9.3 Piani di azione finalizzati alla crescita dei consumi di prodotti biologici	M.9.1 Rischi di diffusione di malattie infettive per trasmissione reciproca tra fauna selvatica e animali allevati al pascolo

OT AKIS Promuovere e condividere conoscenze, innovazione e digitalizzazione nell'agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiarne l'utilizzo da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione

Punti di Forza	Punti di Debolezza
F.AKIS.1 Agenzie regionali strutturate nel territorio che svolgono attività coordinate di ricerca e sperimentazione pubblica e forniscono consulenza e informazioni sulle innovazioni in agricoltura F.AKIS.2 Collaborazioni con le Università e partecipazione a networks di ricerca nazionali e internazionali	D.AKIS.1 Difficoltà nelle procedure amministrative per l'attuazione degli interventi del PSR 2014-2022 finalizzati a informazione (SM 1.2), consulenza (SM 2.1), GO del PEI (SM 16.1) e progetti pilota (SM 16.2) D.AKIS.2 Carenze nei flussi informativi tra soggetti pubblici e privati attivi nella ricerca e sperimentazione, consulenza e formazione agli agricoltori D.AKIS.3 Scarsa diffusione di tecnologie innovative nelle filiere regionali
Opportunità	**Minacce**
O.AKIS.1 Valorizzazione delle dimensioni ambientali, culturali ed economiche dell'agricoltura in Sardegna	

3. Esigenze

In questa sezione, per ogni esigenza affrontata dal PSP, per obiettivo specifico e per l'obiettivo trasversale AKIS, sono individuati i seguenti elementi aggiuntivi regionali:

a) il livello di priorità regionale dell'esigenza;
b) gli elementi integrativi alla valutazione del livello di priorità regionale, se diverso da quello proposto nel PSP, finalizzati a meglio definire la sua specificità nel contesto regionale.

Dall'analisi del contesto regionale non sono emerse esigenze specifiche regionali aggiuntive a quelle definite a livello nazionale.

Sono utilizzate le definizioni nazionali del livello di priorità:

- (S) strategico: esigenza che si pone alla base della strategia e implica sia azioni specifiche sia approcci complessivi con anche altre esigenze in modo sinergico;
- (Q) qualificante: riguardante ambiti di intervento abilitanti per rendere efficaci le risposte agli altri fabbisogni, in particolare a quelli strategici;
- (C) complementare: si riferisce ad ambiti di intervento che completano sinergicamente le esigenze strategiche; non si tratta tecnicamente di un rango meno rilevante, ma solo più specifico, di natura abilitante;
- (Sp) specifico: esigenza di rilevanza puntuale.

OS1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione

Codice	Titolo	Livello di priorità nel PSP	Livello di priorità regionale
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	**Strategico**
E1.11	Sostegno alla redditività delle aziende	Strategico	Strategico

Elementi integrativi alla valutazione dell'esigenza proposta a livello nazionale

L'esigenza E1.10 esprime la necessità di aumentare l'adesione degli agricoltori agli strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato, al fine di ridurre le fluttuazioni dei redditi agricoli. L'indice di variazione del reddito dei fattori in agricoltura presenta in Sardegna oscillazioni significative della loro instabilità, dipendenti soprattutto dall'andamento meteo-climatico e dei prezzi, ciononostante, l'incidenza del valore assicurato dagli agricoltori è sensibilmente inferiore alla media nazionale. L'incremento delle temperature medie e la variazione del regime delle precipitazioni influenza la produttività delle colture e degli allevamenti, in particolare nelle regioni mediterranee più interessate dalle variazioni del regime termico. Di conseguenza, la promozione dell'adesione degli agricoltori agli strumenti per la gestione del rischio, seppure attivati in ambito nazionale, diventa strategica in Sardegna nel quadro di un approccio complessivo al rafforzamento della resilienza dell'agricoltura alle variazioni climatiche.

OS2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

Codice	Titolo	Livello di priorità nel PSP	Livello di priorità regionale
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Strategico	Strategico
E1.2	Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole	Strategico	Strategico
E1.3	Favorire la diversificazione del reddito delle aziende agricole e forestali	Qualificante	Qualificante
E1.4	Facilitare l'accesso al credito da parte delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Complementare	Complementare
E1.5	Rafforzare la qualità e l'accessibilità alle reti di infrastrutture	Qualificante	Qualificante
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	**Strategico**

Gli elementi integrativi alla valutazione dell'esigenza E1.10 sono riportati nell'obiettivo OS1.

OS3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore

Codice	Titolo	Livello di priorità nel PSP	Livello di priorità regionale
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	Strategico
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Qualificante
E1.8	Rafforzare i sistemi di certificazione, di qualità riconosciuta e di etichettatura volontaria	Qualificante	Qualificante
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Complementare
E1.12	Promuovere la legalità e il rispetto dei diritti in agricoltura	Complementare	Complementare

OS4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

Codice	Titolo	Livello di priorità nel PSP	Livello di priorità regionale
E2.1	Conservare e aumentare capacità di sequestro carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	Qualificante	Qualificante
E2.2	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	Qualificante	Qualificante
E2.3	Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili	Qualificante	Qualificante
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	Complementare	**Strategico**
E2.5	Rafforzare i servizi agrometeorologici e lo sviluppo di sistemi di monitoraggio e allerta	Complementare	Complementare
E2.6	Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica	Strategico	Strategico

Elementi integrativi alla valutazione dell'esigenza proposta a livello nazionale

L'esigenza E2.4 evidenzia la necessità di implementare azioni volte a migliorare la resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici. La Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici indica capacità adattative medio-basse, nei settori agricoltura, allevamento, foreste, acqua e assetto idrogeologico, associate a valutazioni di pericolosità medio-alta. Pertanto, in Sardegna diventa strategico implementare azioni di adattamento nelle diverse componenti che influenzano la resilienza ai cambiamenti climatici (capitale umano, fattori economici, tecnologie, infrastrutture, ecc.) in modo sinergico tra loro.

OS5 Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche

Codice	Titolo	Livello di priorità nel PSP	Livello di priorità regionale
E2.6	Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica	Strategico	Strategico
E2.10	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	Strategico	Strategico
E2.11	Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste	Qualificante	**Strategico**
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	Qualificante	**Strategico**
E2.13	Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche	Qualificante	Qualificante
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	Qualificante	Qualificante
E2.15	Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas da agricoltura e zootecnia	Qualificante	Qualificante
E2.16	Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici	Complementare	Complementare

Elementi integrativi alla valutazione dell'esigenza proposta a livello nazionale

Nel PSP, l'esigenza E2.11 è associata alla prevenzione dei danni da calamità naturali, compreso il rischio idrogeologico. In coerenza con l'approccio proposto in ambito nazionale, l'esigenza di gestione sostenibile e prevenzione dei danni diventa strategica in Sardegna in considerazione dell'estensione della superficie delle aree forestali nella regione (oltre un milione di ettari) di cui il 25% classificata a rischio di erosione da moderata a grave.

L'esigenza E2.12 esprime la necessità di migliorare la fertilità e salvaguardare il contenuto di sostanza organica nel suolo al fine di ridurne il degrado e i rischi di erosione. A tal fine, in Sardegna è strategico implementare pratiche agricole e azioni sinergiche tra loro, considerando che nelle aree agricole regionali, inclusi i prati permanenti e pascoli, il contenuto medio di carbonio organico nel suolo è sensibilmente inferiore al valore medio nazionale e il 33,6% della superficie totale è classificata a rischio di erosione da moderata a grave.

OS6 Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Codice	Titolo	Livello di priorità nel PSP	Livello di priorità regionale
E2.6	Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica	Strategico	Strategico
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	Qualificante	**Strategico**
E2.8	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale	Qualificante	Qualificante
E2.9	Sostegno e sviluppo dell'agricoltura nelle aree con vincoli naturali	Qualificante	Qualificante

Elementi integrativi alla valutazione dell'esigenza proposta a livello nazionale

Il PSP riporta che l'esigenza E2.7 va intesa nelle sue diverse dimensioni, di seguito elencate: il rischio di erosione genetica in agricoltura con riferimento sia alle razze animali che alle specie vegetali; il valore della biodiversità naturale in generale nei contesti agricoli e in particolare nelle aree ad alto valore naturalistico; la tutela degli impollinatori. In tale ottica, l'esigenza diventa strategica in Sardegna considerando la necessità di azioni specifiche nelle tre dimensioni indicate dal PSP finalizzate, in particolare, alla conservazione del patrimonio di agro biodiversità vegetale e animale a rischio di estinzione, alla riduzione degli input chimici e all'attività apistica in aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico.

OS7 Attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali

Codice	Titolo	Livello di priorità nel PSP	Livello di priorità regionale
E3.1	Promuovere l'imprenditorialità nelle aree rurali	Strategico	Strategico

OS8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

Codice	Titolo	Livello di priorità nel PSP	Livello di priorità regionale
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Strategico	Strategico
E1.2	Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole	Strategico	Strategico
E1.4	Facilitare l'accesso al credito da parte delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Complementare	Complementare
E3.1	Promuovere l'imprenditorialità nelle aree rurali	Strategico	Strategico
E3.2	Implementare e/o potenziare l'infrastruttura telematica e digitale	Strategico	Strategico
E3.3	Creare e sostenere l'occupazione e l'inclusione sociale nelle aree rurali	Qualificante	Qualificante
E3.4	Promuovere l'innovazione per la bioeconomia sostenibile e circolare	Complementare	Complementare
E3.5	Accrescere l'attrattività dei territori	Qualificante	Qualificante
E3.6	Innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali	Qualificante	Qualificante
E3.7	Sostenere la progettazione integrata nelle aree rurali	Qualificante	Qualificante
E3.8	Migliorare la capacità progettuale e la partecipazione degli attori locali	Complementare	Complementare

OS9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche

Codice	Titolo	Livello di priorità nel PSP	Livello di priorità regionale
E2.6	Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica	Strategico	Strategico
E3.9	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali	Complementare	Complementare
E3.10	Promuovere la conoscenza dei consumatori	Complementare	Complementare
E3.11	Rafforzare il legame del settore con il territorio e le forme di relazione diretta	Specifico	Specifico
E3.12	Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico	Strategico	Strategico
E3.13	Rafforzare la produzione di cibi sani e nutrienti	Complementare	Complementare
E3.14	Rafforzare tecniche e metodi di gestione orientati al riutilizzo dei sottoprodotti	Complementare	Complementare

OT AKIS Promuovere e condividere conoscenze, innovazione e digitalizzazione nell'agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiarne l'utilizzo da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione

Codice	Titolo	Livello di priorità nel PSP	Livello di priorità regionale
EA.1	Promuovere la cooperazione e integrazione fra le diverse componenti dell'AKIS	Complementare	**Qualificante**
EA.2	Promuovere la raccolta e diffusione di informazioni adeguate alle esigenze delle imprese	Complementare	Complementare
EA.3	Migliorare l'offerta informativa e formativa	Complementare	Complementare
EA.4	Promuovere la formazione e il sistema della consulenza (pubblica e privata)	Complementare	Complementare
EA.5	Promuovere l'utilizzo degli strumenti digitali	Complementare	Complementare
EA.6	Stimolare la partecipazione delle imprese alla messa a punto di innovazioni	Complementare	Complementare

Elementi integrativi alla valutazione dell'esigenza proposta a livello nazionale

La cooperazione e l'integrazione fra le diverse componenti dell'AKIS (esigenza EA.1) rende qualificante la risposta alle esigenze emerse dall'analisi di contesto che in ambito regionale sono correlate anche all'attuazione di attività di ricerca e sperimentazione, formazione, consulenza e divulgazione. Si evidenziano i collegamenti con le esigenze: E2.4 in cui il rafforzamento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici è legato ad azioni che agiscono in modo coordinato sulle diverse componenti, in particolare sul capitale umano e il trasferimento tecnologico; E2.11 ed E2.12 in cui l'efficacia della risposta all'esigenza di gestione sostenibile può essere potenziata da attività integrate di sperimentazione, formazione, consulenza e divulgazione di nuove pratiche e tecnologie; E2.7, in cui il coordinamento e la cooperazione tra agenzie e strutture regionali aumenta l'efficacia delle azioni finalizzate alla conservazione e tutela della biodiversità animale e vegetale e naturale.

4. Priorità e scelte strategiche

Le priorità e le scelte strategiche operate dalla Regione Sardegna, per l'individuazione degli interventi di Sviluppo Rurale che saranno implementati a livello regionale, tengono conto dei seguenti elementi:

I. delle scelte che orientano il Piano Strategico della PAC 2023-2027 per l'Italia (di seguito PSP);

II. delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Sardegna che ammontano a € 819.493.113 di spesa pubblica totale, di cui € 413.844.022 di contributo FEASR (50,50% della spesa pubblica totale) e € 405.649.091 di cofinanziamento Nazionale di cui 70% a carico del bilancio Statale e 30% a carico del bilancio Regionale;

III. degli indirizzi strategici declinati in obiettivi e linee di azione nella Strategia per lo Sviluppo Sostenibile della Sardegna, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/56 del 8 ottobre 2021, quale quadro di riferimento e di coerenza per la programmazione e la pianificazione regionale in relazione al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030;

IV. dei vincoli per la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi dello Sviluppo rurale stabiliti agli articoli 92, 93 e 94 del Regolamento (UE) 2021/2115:

   a. LEADER minimo 5%
   b. Ambiente, clima, benessere animale: minimo 35% e comunque in misura non inferiore rispetto al periodo 2014-2020
   c. Assistenza tecnica massimo 4%

V. del principio di concentrazione delle risorse finanziarie sugli interventi che meglio rispondono alle esigenze regionali di sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile e semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VI. dell'obiettivo di operare sinergie con gli interventi del PNRR e di altri fondi comunitari, nazionali e regionali;

VII. della consultazione con il Partenariato.

4.1 Gli interventi programmati nel CSR e la loro correlazione con le esigenze e i livelli di priorità regionali

L'articolo 69 del Regolamento (UE) 2021/2115 classifica gli interventi per lo Sviluppo Rurale nelle seguenti tipologie:

A. Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione;
B. Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;
C. Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
D. Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione;
E. Insediamento di giovani agricoltori e di nuovi agricoltori e avvio di imprese rurali;
F. Strumenti per la gestione del rischio;
G. Cooperazione;
H. Scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione.

Gli interventi per lo Sviluppo Rurale programmati nel PSP con specificità regionali/provinciali sono compresi nelle tipologie di cui alle lettere A, B, C, D, E, G e H, per un numero totale di 73 interventi.

Gli interventi per il sostegno agli strumenti per la gestione del rischio, di cui alla lettera F, sono programmati e attuati a livello nazionale.

In base ai suddetti elementi e in coerenza con le priorità regionali a sostegno dello sviluppo sostenibile del settore agricolo, agroindustriale e dei territori rurali, nel rispetto del quadro complessivo degli interventi previsti dal PSP, la strategia per lo Sviluppo Rurale della Sardegna si compone di n. 30 interventi, di seguito elencati per tipologia di intervento, codice e denominazione.

Tipologia A. Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115:

SRA01 - ACA1 Produzione integrata
SRA03 - ACA 3 Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli
SRA14 - ACA14 Allevatori custodi dell'agro biodiversità
SRA15 - ACA15 Agricoltori custodi dell'agro biodiversità
SRA16 - ACA16 Conservazione dell'agro biodiversità
SRA18 - ACA18 Impegni per l'apicoltura
SRA29 - Produzione biologica
SRA30 - Benessere animale

Interventi che saranno implementati esclusivamente per il pagamento di impegni in transizione dal PSR 2014-2022 al PSP 2023-2027:

SRA07 - ACA7 Conversione seminativi a prati e pascoli (ex 10.1.1 azione 1)
SRA28 - ACA28 Mantenimento forestazione/imboschimento (ex 8.1.1)

Tipologia B. Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici, di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 2021/2115:

SRB01 - Zone con svantaggi naturali montagna
SRB02 - Zone con altri svantaggi naturali significativi

Tipologia D. Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione, di cui agli artt. 73-74 del Reg. (UE) 2021/2115:

SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
SRD06 - Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo
SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali
SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
SRD11 - Investimenti non produttivi forestali
SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste
SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
SRD15 - Investimenti produttivi forestali

Tipologia E. Insediamento di giovani agricoltori e di nuovi agricoltori e avvio di imprese rurali, di cui all'art. 75 del Reg. (UE) 2021/2115:

SRE01 - Insediamento giovani agricoltori

Tipologia G. Cooperazione, di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115:

SRG01 - Sostegno ai Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura
SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità
SRG05 - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale LEADER
SRG06 - Attuazione delle strategie di sviluppo locale
SRG09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare
SRG10 - Promozione dei prodotti di qualità

Tipologia H. Scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione, di cui all'art. 78 del Reg. (UE) 2021/2115:

SRH01 - Erogazione di servizi di consulenza
SRH04 - Azioni di informazione

Nelle pagine seguenti, per ogni obiettivo specifico e per l'obiettivo trasversale AKIS, si riporta la correlazione tra i suddetti interventi di Sviluppo Rurale che saranno implementati a livello regionale e le esigenze a cui rispondono, coerente con le scelte programmatiche operate nelle rispettive schede intervento del PSP relativamente alle esigenze affrontate.

Correlazione tra esigenze, livelli di priorità e interventi regionali

Obiettivi	Esigenze	Livello di priorità regionale	Interventi che saranno implementati a livello regionale
OS1	E1.10 Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Strategico	SRD06
	E1.11 Sostegno alla redditività delle aziende	Strategico	SRB01, SRB02
OS2	E1.1 Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Strategico	SRD01, SRD13, SRD15
	E1.2 Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole	Strategico	SRD01, SRD13, SRD15
	E1.3 Favorire la diversificazione del reddito delle aziende agricole e forestali	Qualificante	SRD03
	E1.4 Facilitare l'accesso al credito da parte delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Complementare	SRD01
	E1.10 Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Strategico	SRD06
OS3	E1.6 Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	SRG03, SRG10
	E1.7 Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	SRG10
	E1.8 Rafforzare i sistemi di certificazione, di qualità riconosciuta e di etichettatura volontaria	Qualificante	SRG03
	E1.9 Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	SRG10
OS4	E2.1 Conservare e aumentare capacità di sequestro carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	Qualificante	SRA01, SRA03, SRA07, SRA28, SRD11, SRD15
	E2.2 Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	Qualificante	SRA29, SRD11, SRD15
	E2.3 Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili	Qualificante	SRD08, SRD13, SRD15
	E2.4 Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	Strategico	SRA01, SRA03, SRA07, SRA28, SRA29, SRD11, SRD15
	E2.6 Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica	Strategico	SRA29
OS5	E2.6 Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica	Strategico	SRA29
	E2.10 Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	Strategico	SRA01, SRA07
	E2.11 Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste	Strategico	SRA28, SRD08, SRD11, SRD12, SRD15
	E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	Strategico	SRA01, SRA03, SRA07, SRA29
	E2.13 Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche	Qualificante	SRA03, SRA07, SRD08
	E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	Qualificante	SRA03, SRA07, SRA29
	E2.16 Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici	Complementare	SRA28, SRD11, SRD15
OS6	E2.6 Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica	Strategico	SRA29
	E2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	Strategico	SRA14, SRA15, SRA16, SRA18, SRA28, SRA29, SRD11, SRD12
	E2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale	Qualificante	SRA28, SRD08, SRD11, SRD12
	E2.9 Sostegno e sviluppo dell'agricoltura nelle aree con vincoli naturali	Qualificante	SRD11, SRD12

Obiettivi	Esigenze	Livello di priorità regionale	Interventi che saranno implementati a livello regionale
OS7	E3.1 Promuovere l'imprenditorialità nelle aree rurali	Strategico	SRE01
OS8	E1.1 Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Strategico	SRD01, SRD13, SRD15
	E1.2 Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole	Strategico	SRD01, SRD13, SRD15
	E1.4 Facilitare l'accesso al credito da parte delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Complementare	SRD01
	E3.1 Promuovere l'imprenditorialità nelle aree rurali	Strategico	SRE01
	E3.3 Creare e sostenere l'occupazione e l'inclusione sociale nelle aree rurali	Qualificante	SRD03, SRD13, SRG06
	E3.4 Promuovere l'innovazione per la bioeconomia sostenibile e circolare	Complementare	SRG06
	E3.5 Accrescere l'attrattività dei territori	Qualificante	SRD07, SRG06
	E3.6 Innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali	Qualificante	SRD07, SRG06
	E3.7 Sostenere la progettazione integrata nelle aree rurali	Qualificante	SRG05, SRG06
	E3.8 Migliorare la capacità progettuale e la partecipazione degli attori locali	Complementare	SRG05, SRG06
OS9	E2.6 Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica	Strategico	SRA29
	E3.9 Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali	Complementare	SRA29, SRA30, SRG10
	E3.10 Promuovere la conoscenza dei consumatori	Complementare	SRG10
	E3.12 Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico	Strategico	SRA29, SRA30
	E3.13 Rafforzare la produzione di cibi sani e nutrienti	Complementare	SRA30
OT AKIS	EA.1 Promuovere la cooperazione e integrazione fra le diverse componenti dell'AKIS	Qualificante	SRG01, SRG09, SRH01, SRH04
	EA.2 Promuovere la raccolta e diffusione di informazioni adeguate alle esigenze delle imprese	Complementare	SRG01, SRG09, SRH01, SRH04
	EA.3 Migliorare l'offerta informativa e formativa	Complementare	SRG01, SRG09, SRH01, SRH04
	EA.4 Promuovere la formazione e il sistema della consulenza (pubblica e privata)	Complementare	SRG01, SRG09, SRH01
	EA.5 Promuovere l'utilizzo degli strumenti digitali	Complementare	SRG01, SRG09, SRH01, SRH04
	EA.6 Stimolare la partecipazione delle imprese alla messa a punto di innovazioni	Complementare	SRG01, SRG09, SRH01, SRH04

4.2 La risposta del CSR agli obiettivi di sviluppo sostenibile e adattamento ai cambiamenti climatici

La programmazione regionale degli interventi di Sviluppo rurale – FEASR, in coerenza con quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/56 del 8 ottobre 2021, tiene conto della **Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)** ponendo a riferimento gli obiettivi strategici, correlati agli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030, interconnessi sia ad aspetti ambientali e sociali dell'agricoltura e dei territori rurali sia alla competitività delle imprese agricole, agroalimentari e forestali.

In primo luogo, nella prospettiva di una **Sardegna più intelligente**, con una maggiore competitività del sistema produttivo orientato all'innovazione, gli interventi del CSR prevedono:

- il sostegno all'ammodernamento dei processi di produzione agricola dei cicli di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nell'ambito delle filiere agroalimentari, anche attraverso investimenti nell'agricoltura digitale e di precisione e per l'efficientamento degli input energetici e idrici (interventi SRD01 e SRD13);
- il sostegno a gruppi di imprese e centri di ricerca, per l'applicazione nella pratica agricola delle innovazione disponibili, e ai servizi di supporto per l'innovazione nei settori agricolo, forestale e agroalimentare (interventi SRG01 e SRG09);
- i servizi di consulenza aziendale rivolti alle imprese agricole, forestali e operanti in aree rurali su aspetti tecnici, gestionali, economici, ambientali e sociali e per diffondere le innovazioni sviluppate tramite progetti di ricerca e sviluppo (intervento SRH01);
- le azioni di informazione finalizzate a favorire, diffondere e condividere la conoscenza, le esperienze e le opportunità, l'innovazione e i risultati della ricerca e la digitalizzazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali (intervento SRH04).

Alla strategia per una **Sardegna più verde**, mediante la conservazione, gestione e valorizzazione delle risorse e del territorio e una transizione ecologica e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuiscono:

- tutti gli interventi in materia di ambiente e di clima che prevedono incentivi per la produzione integrata (intervento SRA01), l'introduzione di tecniche di lavorazione ridotta dei suoli (intervento SRA03), la custodia e la conservazione dell'agro biodiversità (interventi SRA14, SRA15 e SRA16), l'apicoltura (intervento SRA18), la produzione biologica (intervento SRA29) e il benessere animale (intervento SRA30), nel loro insieme finalizzati a migliorare la produzione, la qualità e la sostenibilità dei prodotti agricoli e zootecnici;
- gli incentivi per certificare sul mercato la sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e zootecniche (intervento SRG03) e il supporto alla loro promozione nel mercato locale, nazionale e internazionale (intervento SRG10);
- gli investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo (intervento SRD06) e gli investimenti volti alla prevenzione di danni alle foreste (intervento SRD12) mirati a rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici dei sistemi agricoli e forestali;
- gli investimenti con finalità ambientali (intervento SRD08) finalizzati alle infrastrutture irrigue e di bonifica, tenuto conto dell'obiettivo strategico di migliorare la gestione delle risorse idriche anche al fine di contenere l'esposizione al rischio di siccità;
- gli investimenti forestali produttivi e non produttivi (interventi SRD11 e SRD15) a sostegno della valorizzazione del ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla gestione forestale sostenibile nella fornitura di servizi ecosistemici in materia di tutela ambientale, conservazione della biodiversità, degli habitat e dei paesaggi tradizionali forestali.

Nell'ambito della strategia per una **Sardegna più sociale** gli interventi proposti sono finalizzati a:

- offrire opportunità imprenditoriali ai giovani sostenendo il loro insediamento nelle aziende agricole (intervento SRE01);
- sviluppare opportunità di reddito da lavoro nelle zone rurali attraverso il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole (intervento SRD03);
- evitare l'abbandono delle zone rurali fornendo incentivi agli agricoltori per continuare a svolgere l'attività agricola nelle zone montane e in quelle con altri svantaggi naturali significativi (interventi SRB01 e SRB02).

Infine, lo sviluppo rurale contribuisce a rendere la **Sardegna più vicina** ai cittadini investendo nella governance territoriale, mediante:

- ✓ la partecipazione fattiva degli attori pubblici e privati, organizzati in partnership locali, all'elaborazione e attuazione di strategie di sviluppo rurale LEADER (interventi SRG05 e SRG06) in ambiti tematici rilevanti per la Regione, quali:
  - sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari;
  - servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi;
  - sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali;
  - sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri.

La programmazione degli interventi di sviluppo rurale nel CSR tiene conto della scelta regionale d'integrazione nelle politiche di sviluppo sostenibile degli obiettivi della **Strategia Regionale di Adattamento al Cambiamento Climatico (SRACC)** adottata con DGR 6/50 del 05.02.2019.

L'analisi della correlazione tra strategia regionale di adattamento e interventi del CSR si basa sui macro-obiettivi declinati per i settori strategici acque interne, agricoltura e zootecnia e foreste nel paragrafo 4.3.2 dello Studio "Metodi e strumenti per la redazione della Strategia Regionale per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici" allegato alla suddetta DGR 6/50 del 05.02.2019.

I macro-obiettivi proposti nello studio possono trovare un'esplicita risposta nell'attuazione degli interventi del CSR direttamente correlati, nel Piano Strategico della PAC, all'obiettivo specifico OS4 (SRA01, SRA03, SRA29, SRD01, SRD08, SRD11, SRD12, SRD13, SRD15); inoltre, l'analisi tiene conto di altri interventi che, seppure connessi agli obiettivi specifici OS2 (SRD06), OS6 (SRA16) e all'obiettivo trasversale AKIS (SRG01, SRG09, SRH01, SRH04), possono efficacemente contribuire alla strategia di adattamento al cambiamento climatico.

Di seguito, si riportano (*in carattere corsivo*) i macro-obiettivi di adattamento proposti nei settori acque interne, agricoltura e zootecnia e foreste correlati agli interventi del CSR.

- Nel **settore acque interne**, il CSR contribuisce a:
  - ✓ "*sensibilizzare ed educare gli agricoltori alla gestione sostenibile dell'acqua*" attraverso i servizi di consulenza (intervento SRH01) e le azioni d'informazione (intervento SRH04) sui requisiti di condizionalità e le direttive comunitarie in materia di tutela delle acque;
  - ✓ "*migliorare le infrastrutture idriche*" sostenendo:
    - la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture irrigue extra aziendali, l'infrastrutturazione di servizi idonei a conseguire l'uso razionale dell'acqua di irrigazione da parte delle aziende agricole, gli investimenti per il riutilizzo delle acque a scopo irriguo e la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue volte a promuovere il passaggio alla gestione collettiva dell'irrigazione nelle aree attualmente irrigate in autoapprovvigionamento (intervento SRD08);
    - la sostituzione di impianti di irrigazione a bassa efficienza con impianti ad alta efficienza, lo stoccaggio/conservazione delle acque per l'irrigazione e il risparmio idrico (intervento SRD01).
- Nel **settore agricoltura e zootecnia**, il CSR concorre a:
  - ✓ "*sensibilizzare ed educare all'adattamento al cambiamento climatico in agricoltura*" mediante servizi di consulenza (intervento SRH01) e azioni d'informazione (intervento SRH04);
  - ✓ "*sviluppare nuovi servizi per facilitare l'adattamento di sistemi colturali e di allevamento al cambiamento climatico*" con iniziative di cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare (intervento SRG09);
  - ✓ "*sviluppare politiche efficaci per l'adattamento al cambiamento climatico*" sostenendo:

- le aziende agricole nell'adozione di pratiche coerenti con le strategie di adattamento, quali la produzione integrata (intervento SRA01), le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli (intervento SRA03) e l'agricoltura biologica (intervento SRA29);
- gli investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla prevenzione degli effetti avversi conseguenti al cambiamento climatico e al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato (intervento SRD06);
- gli investimenti nelle imprese che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli finalizzati all'efficiente utilizzo degli input produttivi, energetici e idrici e all'adeguamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione ambientale (intervento SRD13);

✓ "*definire priorità strategiche per la ricerca scientifica in ambito agro-zootecnico*" attraverso:

- il sostegno ai Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura (intervento SRG01);
- la conservazione dell'agro biodiversità vegetale, animale e microbica locale (intervento SRA16).

- Nel **settore foreste**, il contributo del CSR è finalizzato a:

✓ "*gestire le aree forestali con approcci partecipativi e adattativi*" sostenendo l'elaborazione di Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti (intervento SRD11 - Azione SRD11.3);

✓ "*sensibilizzare e informare sulla gestione sostenibile delle foreste*", mediante azioni informative (intervento SRH04) rivolte a imprese e operatori del settore sulla gestione forestale sostenibile e la pianificazione forestale;

✓ "*prevenire gli incendi boschivi in aree ad alto pericolo*" mediante specifiche azioni finalizzate alla riduzione del rischio d'incendio (intervento SRD12 - Azione 12.1);

✓ "*gestire in modo integrato e sostenibile le aree forestali*" attraverso il sostegno per investimenti finalizzati a migliorare il valore economico dei popolamenti forestali, la qualità dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi), la diversificazione produttiva e la competitività delle imprese e delle aziende forestali, in ogni caso subordinato al rispetto dei criteri di Gestione Forestale Sostenibile (intervento SRD15);

✓ "*aumentare la resilienza delle aree forestali*" attraverso azioni volte alla tutela dell'ambiente, all'adattamento al cambiamento climatico e alla conservazione del paesaggio (intervento SRD11 - Azione SRD11.1).

5. Modalità di implementazione della Progettazione Integrata

Le scelte di integrazione che la Regione Sardegna intende adottare, diverse dagli interventi programmati nella tipologia d'intervento G. Cooperazione, riguardano:

– **Pacchetto giovani**

<u>Modalità di implementazione</u> con bando specifico multi-intervento per i seguenti interventi:

- SRE01 - Insediamento giovani agricoltori
- SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole

Inoltre, potranno essere previste altre forme di pacchetti tra schede di intervento e/o di integrazione per filiere e territorio, diverse dagli interventi programmati nella tipologia d'intervento G. Cooperazione.

6. Strategia dell'AKIS regionale

6.1 Struttura organizzativa

L'articolo 3, punto 9), del Regolamento (UE) 2021/2115 definisce l'AKIS (*Agricultural Knowledge and Innovation System* – sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo) come la "*combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell'agricoltura e in quelli correlati*".

Il PSP individua l'organizzazione di 19 AKIS Regionali, due AKIS Provinciali (Province autonome di Trento e Bolzano) e un AKIS Nazionale al servizio del sistema agroalimentare, forestale e rurale, in base all'attribuzione delle competenze legislative in materia di: agricoltura, consulenza, istruzione e formazione professionale alle Regioni/Province autonome; l'istruzione scolastica e universitaria allo Stato centrale; la competenza concorrente di Stato e Regioni/ Province autonome nella ricerca scientifica.

La struttura organizzativa dell'AKIS in Sardegna, in coerenza con quanto previsto dal PSP, è costituita da diversi soggetti.

Le strutture tecnico-operative della Regione Sardegna al servizio dell'agricoltura e dello sviluppo rurale sono istituite con la legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna". La LR 13/2006 costituisce, infatti, il quadro di riferimento per la disciplina delle modalità di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura attribuite alla Regione Sardegna. Le strutture tecnico-operative pubbliche che operano nell'ambito del sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo sono individuate dalla legge regionale:

- nell'Agenzia per la ricerca in agricoltura, denominata AGRIS Sardegna;
- nell'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale, denominata LAORE Sardegna.

La LR 13/2006 definisce finalità e funzioni svolte dalle Agenzie nei rispettivi ambiti di competenza. Le Agenzie AGRIS e LAORE collaborano tra loro e con altre agenzie, enti e istituzioni pubbliche, tra cui si ricordano: l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) della Sardegna, il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari, l'Università di Cagliari, l'Agenzia Sardegna Ricerche, l'Agenzia FORESTAS, il CNR, il CREA e gli altri soggetti descritti nel paragrafo 2.3 (Obiettivo trasversale AKIS) del presente CSR.

L'attività istituzionale dell'Agenzia AGRIS Sardegna si colloca anche all'interno della legge regionale del 7 agosto 2007 n. 7 "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna". In particolare, AGRIS Sardegna partecipa, con le Università, gli enti e i centri di ricerca pubblici e privati, alla "Consulta regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica", organo consultivo della Giunta regionale per la programmazione in materia di sviluppo, ricerca scientifica e innovazione tecnologica e per l'individuazione dei fabbisogni principali di ricerca e alta formazione.

Le funzioni dell'Agenzia LAORE previste dalla LR 13/2006 sono state ampliate, in particolare con:

- la legge regionale 28 dicembre 2020, n. 34 "Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici" con la quale l'Agenzia LAORE "per garantire la continuità della sicurezza e della qualità delle produzioni alimentari, della salvaguardia dell'ambiente e della sanità animale e la condizionalità degli obiettivi delle politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali, è autorizzata ad erogare direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2006";
- la legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, articolo 37 "Modifiche alla competenza dell'Agenzia LAORE e alla legge regionale n. 13 del 2006 in materia di funzioni regionali in agricoltura" con cui "all'Agenzia LAORE Sardegna è trasferita la competenza in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme europee, nazionali e regionali, ad eccezione di quelli

previsti dai fondi FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). Tale competenza comprende la ricezione, l'istruttoria, la liquidazione ed il controllo delle domande".

Tutte le informazioni sulla struttura organizzativa, i programmi e l'attività delle Agenzie sono riportate nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna http://www.sardegnaagricoltura.it

La struttura organizzativa dell'Agenzia AGRIS Sardegna si articola in Servizi e Settori. La Direzione generale dirige e coordina le attività dell'Agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi. Le strutture dell'Agenzia svolgono attività di ricerca scientifica di base e applicata, sperimentazione, innovazione tecnologica e il suo trasferimento nei diversi ambiti dello sviluppo rurale sostenibile nei settori agricolo e zootecnico, agroindustriale e forestale, nonché nella tutela e valorizzazione della biodiversità animale, vegetale e microbica.

La struttura organizzativa dell'Agenzia LAORE Sardegna si articola in Servizi, Unità organizzative e Sportelli unici territoriali. La Direzione generale dirige e coordina le attività dell'Agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi. I Servizi e le Unità organizzative distribuite sul territorio regionale svolgono attività di assistenza tecnica, consulenza, informazione e divulgazione nei diversi ambiti dello sviluppo rurale, quali lo sviluppo delle attività agricole e delle filiere zootecniche, la multifunzionalità dei territori rurali, il benessere animale e la valorizzazione della qualità delle produzioni regionali. Gli Sportelli unici territoriali operano come *front office* dell'amministrazione regionale assicurandone la diffusa ed equilibrata presenza nel territorio.

Le Agenzie sono dotate di organi di indirizzo e coordinamento, costituiti rispettivamente dal Comitato Scientifico per l'Agenzia AGRIS Sardegna e dal Comitato tecnico per l'Agenzia LAORE Sardegna.

Un altro soggetto dell'AKIS è costituito dal Sistema di Consulenza Aziendale in Agricoltura, istituito a livello nazionale con il decreto interministeriale del 3 febbraio 2016 e implementato in Sardegna con DGR n. 46/6 del 18.09.2018. Le disposizioni attuative regionali del Sistema di Consulenza Aziendale in Agricoltura definiscono, tra l'altro, i destinatari e gli ambiti della consulenza, gli aspetti relativi alle qualifiche, la formazione di base e l'aggiornamento professionale dei consulenti nonché gli elementi di separazione delle funzioni.

Gli Organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione Sardegna sono iscritti nel Registro Unico Nazionale. I servizi di consulenza aziendale previsti nel PSP possono basarsi sui sistemi esistenti; a tal fine, i requisiti e gli ambiti della consulenza aziendale saranno adeguati all'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, del Reg. (UE) 2021/2115, di concerto con le Regioni, con la modifica del DM n. 1259 del 3 febbraio 2016.

Tra gli altri soggetti dell'AKIS descritti nel paragrafo 2.3 (Obiettivo trasversale AKIS) del presente CSR, si ricordano: gli Organismi di formazione professionale accreditati presso il Servizio Formazione dell'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale; gli Istituti superiori d'istruzione professionale in agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali; le Università degli studi di Sassari e Cagliari; l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna che svolge attività di ricerca scientifica veterinaria sperimentale e contribuisce alla formazione di tecnici, biologi e veterinari.

Infine, un ruolo fondamentale sarà svolto dalla Rete della PAC, nel favorire lo scambio di conoscenze e il dialogo tra gli attori del sistema dell'AKIS regionale e nazionale.

A tal fine, il PSP prevede l'istituzione di un *Coordinamento AKIS nazionale del quale faranno parte i responsabili dei Coordinamenti AKIS regionali/provinciali, le istituzioni nazionali competenti (Ministero dell'università e della ricerca, Ministero della sanità, Ministero dell'ambiente), gli enti e soggetti nazionali dei servizi sopra indicati riferibili all'AKIS. Il Coordinamento nazionale sarà presieduto dal MIPAAF* [MASAF] *e avrà il compito di fare sintesi delle strategie regionali/di Provincia autonoma, di proporre una strategia nazionale e di raccordarsi con il livello europeo*.

6.2 Strategia d'intervento

La strategia d'intervento del PSP relativa all'AKIS prevede interventi di Sviluppo rurale nelle tipologie G. Cooperazione e H. Scambio di conoscenze e informazioni. Gli interventi di cooperazione e per lo scambio di conoscenze e informazioni che saranno attivati dalla Regione Sardegna in tali tipologie d'intervento e che fanno parte dell'AKIS regionale sono: SRG01 - Sostegno ai Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura; SRG09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare; SRH01 - Erogazione di servizi di consulenza; SRH04 - Azioni di informazione.

In coerenza con quanto previsto dal PSP, gli interventi privilegiano un approccio sistemico, con il coinvolgimento degli attori dell'AKIS competenti negli ambiti oggetto dell'intervento, nel rispetto di quanto le procedure attuative prevedono.

Il PSP, nella sezione 8.1, prevede inoltre azioni orientate al rafforzamento delle conoscenze e alla diffusione delle innovazioni sulle tematiche di seguito riportate introducendo alcuni elementi aggiuntivi di specificità regionale:

- <u>Strumenti di gestione del rischio</u>

  L'adesione degli agricoltori agli strumenti di gestione del rischio è una priorità strategica per la Regione Sardegna, a tal fine saranno assicurate specifiche azioni di consulenza e diffusione delle informazioni per lo sviluppo della sinergia tra attuazione nazionale di tali strumenti, AKIS regionale e utenti finali.

- <u>Contrasto a ogni forma di sfruttamento della manodopera</u>

  Il PSP prevede il collegamento con la Rete del lavoro agricolo di qualità (INPS https://www.inps.it/prestazioni-servizi/la-rete-del-lavoro-agricolo-diqualita) e con i progetti del FAMI finalizzati alla lotta al caporalato e allo sfruttamento in agricoltura. In ambito regionale, saranno organizzate specifiche azioni di consulenza e informazione per il rispetto dei requisiti relativi agli obblighi derivanti dalla condizionalità sociale.

- <u>Architettura verde, impegni agro-climatico-ambientali, sequestro del carbonio</u>

  Le azioni correlate agli obiettivi ambientali della PAC sono previste nell'attuazione degli interventi SRH01, SRH04, SRG01, SRG09. Inoltre, in continuità con la precedente programmazione, saranno realizzate specifiche azioni d'informazione agli agricoltori per il rispetto degli impegni relativi alla produzione integrata, all'agricoltura biologica e al benessere animale nonché sui requisiti di condizionalità e gli eco schemi.

- <u>Contrasto alle fitopatie e alle malattie zootecniche</u>

  La ricerca scientifica, la diagnosi e la divulgazione di buone pratiche per la prevenzione, la lotta alle fitopatie delle coltivazioni agricole e delle piante forestali e l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari sono attività basilari svolte in continuità dalle Agenzie AGRIS e LAORE a fini istituzionali e/o per conto del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR).

  Le attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale sono svolte dall'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) della Sardegna.

  AGRIS Sardegna assicura lo svolgimento di azioni di ricerca e sperimentazione finalizzate all'innovazione nelle pratiche zootecniche (nutrizione animale, sistemi di allevamento, riproduzione, miglioramento genetico e biotecnologie) e al miglioramento dei prodotti di origine animale (ricerca microbiologica, chimica, tecnologie e valorizzazione qualitativa).

  LAORE Sardegna assicura l'assistenza tecnica e l'informazione per lo sviluppo, l'innovazione e la sostenibilità delle filiere zootecniche, la qualità delle produzioni, la biosicurezza e il benessere degli animali negli allevamenti zootecnici.

7. Elementi comuni a più interventi

Nella presente Sezione, si riportano, nel paragrafo 7.1, le definizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2022, n. 660087, contenente "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115" (di seguito DM); ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso DM, fatte salve le competenze dell'Autorità di gestione esercitate in conformità a quanto stabilito nel PSP, gli articoli 3, 4, 5 e 6 del medesimo DM si applicano anche agli interventi previsti nel PSP diversi dai pagamenti diretti.

Nei successivi paragrafi 7.2 e 7.3, si riportano le ulteriori definizioni e gli elementi comuni stabiliti nella Sezione 4 del PSP applicabili agli interventi di Sviluppo rurale; nel testo, dove pertinente, sono riportati definizioni/elementi regionali.

Gli articoli del DM o paragrafi/sezioni del PSP sono indicati nell'intestazione dei paragrafi della presente sezione del CSR.

7.1 Definizioni di cui al DM 23 dicembre 2022, n. 660087, articoli 3, 4, 5, 6

7.1.1. Definizioni (DM articolo 3)

7.1.1.1 Agricoltore

a) «Agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola.

7.1.1.2 Azienda

b) «Azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio italiano.

7.1.1.3 Attività agricola

c) «Attività agricola», comprende le seguenti attività:

1) la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;

2) il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:
   2.1) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;
   2.2) evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
   2.3) prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;
   2.4) mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato;
   2.5) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.

   Nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con provvedimento adottato dalla Regione, notificato all'organismo di coordinamento, sono identificate le superfici per le quali nel calcolo della densità di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

7.1.1.4 Superficie agricola

d) «Superficie agricola»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente, così definite:

1) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità.

   La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:

   1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere;
   1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) del presente articolo;

2) «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali, come di seguito definiti:

   2.1) vivai: le seguenti superfici investite a piantine legnose destinate al trapianto, coltivate anche in contenitori, purché questi consentano l'interazione delle radici con il terreno sottostante:
   2.1.1) vivai viticoli e viti madri di portainnesti;
   2.1.2) vivai di alberi da frutto e piante da bacche;
   2.1.3) vivai ornamentali;
   2.1.4) vivai forestali commerciali, compresa la produzione degli alberi di Natale e sempre che sia assicurato lo sfalcio dell'erba tra gli alberi, con esclusione dei vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda;
   2.1.5) vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (come piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;

   2.2) bosco ceduo a rotazione rapida: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, con una densità di almeno 1.100 piante ad ettaro, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore ad otto anni. L'eventuale inclusione delle essenze arboree nell'elenco delle specie esotiche invasive, di cui al regolamento (UE) 1143/2014, determina l'inammissibilità della relativa superficie con effetto dall'anno di domanda successivo.

   2.3) i sistemi agroforestali per le colture permanenti comprendono:

   2.3.1) sistemi in cui, in consociazione alle colture permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive di interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro e comunque in numero inferiore al numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;
   2.3.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le colture permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola;

3) «prato permanente e pascolo permanente», congiuntamente denominati «prato permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

3.1) I sistemi agroforestali, sulle superfici a prato permanente non classificate come bosco, comprendono:

3.1.1) sistemi silvopastorali, in cui in consociazione al prato permanente sono presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari o sparse, con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro (isolate o in gruppi in cui le chiome occupano al massimo 300 metri quadrati), ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;

3.1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa delle superfici a prato permanente. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come di seguito specificato al punto 7.1.1.9.

3.2) Sono, altresì, considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati da capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un carico minimo misurato in termini di unità di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del DM, di seguito riportata. Con provvedimento adottato dalla Regione, notificato all'organismo di coordinamento, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, sono indentificate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

3.3) Per i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, si considera ammissibile, la seguente superficie:

3.3.1) l'intera superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare fino al cinque per cento;

3.3.2) l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;

3.3.3) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il venti per cento e fino al cinquanta per cento;

3.3.4) il trenta per cento della superficie a PLT con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinquanta per cento e fino al settanta per cento;

3.3.5) non è ammissibile l'intera superficie della parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al cinquanta per cento o al settanta per cento in caso di PLT.

Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA (Allegato II al DM)

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Equini di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Suini riproduttori > 50 KG	0,5
Altri suini	0,3

7.1.1.5 Erba e altre piante erbacee da foraggio

e) «Erba e altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali.

7.1.1.6 Ettaro ammissibile

f) «Ettaro ammissibile»: ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, comprende le superfici a disposizione dell'agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III al DM, di seguito riportati, fermo restando che l'agricoltore è responsabile dell'utilizzo di tali superfici per l'intero anno di domanda. Rientrano nella definizione:

1) le superfici agricole di cui alla lettera d) che, durante l'anno per il quale è richiesto il sostegno, siano utilizzate per l'attività agricola o, se adibite anche ad attività non agricole, siano rispettate le condizioni elencate di seguito:

   1.1) sia data preventiva comunicazione all'organismo pagatore di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2021/2116 (di seguito organismo pagatore) dell'attività non agricola che si intende svolgere sulla superficie;
   1.2) l'attività non agricola non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
   1.3) non siano utilizzate strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
   1.4) sia assicurato il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali;

2) le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i), ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2115 soggette alla BCAA8, misurate adottando i coefficienti di cui all'allegato IV al DM, di seguito riportati, o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente;

3) per la durata del pertinente impegno, le superfici che hanno dato luogo a diritti all'aiuto nel 2008 o nel 2015 e che sono stati oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

4) i terreni utilizzati per la produzione di canapa sono ettari ammissibili se rispettano le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/126 e se il tenore di tetraidro-cannabinolo (THC) delle varietà coltivate non supera lo 0,3 per cento per due anni consecutivi. In caso di coltivazione della canapa mediante trapianto le superfici non sono riconosciute come ettaro ammissibile.

<u>Titoli di conduzione (Allegato III al DM)</u>

Tipologie di titoli di conduzione ammesse per dimostrare che il terreno è a disposizione, con relativa documentazione richiesta:

- Proprietà esclusiva: visura catastale o estratto del foglio di possesso con il documento tavolare e autocertificazione/ atto pubblico o scrittura privata registrata/ atto o di conferimento delle superfici nella società, sentenza che accerta l'usucapione, decreto di accoglimento di affrancazione dall'enfiteusi, non opposto, da parte dell'autorità giudiziaria da cui risulti la totale cancellazione del vincolo dai registri catastali;
- Situazioni di contitolarità del diritto di proprietà e regime di comunione dei beni tra coniugi: documenti attestanti la proprietà e dichiarazione dal contitolare interessato attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto;
- Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati: contratto preliminare registrato;
- Usufrutto: Atto pubblico o scrittura privata registrata. In caso di contitolarità del diritto, dichiarazione dell'usufruttuario attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto;
- Nuda proprietà: Visura catastale /Atto pubblico o scrittura privata registrata e dichiarazione dell'usufruttuario concedente;
- Enfiteusi: Visura catastale /Atto pubblico o scrittura privata registrata;
- Mezzadria: Atto pubblico o scrittura privata registrata;
- Colonìa parziaria: Atto pubblico o scrittura privata registrata;

- Affitto (contratto scritto o verbale): Atto pubblico o scrittura privata registrati. In caso di contratto di affitto verbale: dichiarazione resa dal concedente attestante la concessione della superficie in affitto. In caso di contitolarità del diritto di proprietà, la conduzione della superficie da parte di un terzo soggetto è comprovata dalla dichiarazione del conduttore e da:
  1) dichiarazione di uno dei contitolari del diritto che esprime il consenso di tutti gli altri contitolari alla conduzione della superficie; ovvero
  2) dichiarazione di uno dei contitolari che attesti l'esercizio della facoltà di uso della cosa comune ai sensi dell'articolo 1102 del Codice civile;
- Affitto in favore del giovane agricoltore: Atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata (la registrazione non è richiesta nei casi di cui all'articolo 15 della legge 441/1998);
- Affitto in favore di una pluralità di conduttori di superfici destinate a pascolo: contratto con specifica indicazione della quota del singolo agricoltore;
- Comodato (contratto scritto o verbale): atto pubblico o scrittura privata registrata / dichiarazione resa dal concedente in caso di comodato verbale. In caso di contitolarità del diritto di proprietà, la conduzione della superficie da parte di un terzo soggetto è comprovata dalla dichiarazione del conduttore e da:
  1) dichiarazione di uno dei contitolari del diritto che esprime il consenso di tutti gli altri contitolari alla conduzione della superficie; ovvero
  2) dichiarazione di uno dei contitolari che attesti l'esercizio della facoltà di uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 del codice civile;
- Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione: Atto di concessione o contratti di fitto in forma scritta;
- Usi civici: Provvedimento dell'Amministrazione concedente con specifica della quota del singolo agricoltore;
- Compartecipazione stagionale: Contratto registrato (non si applica al prato permanente);
- Custodia giudiziaria: Provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
- Conduzione ai sensi dell'art. 1bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116: Non è richiesta l'allegazione di alcun documento attestante la conduzione.
- Uso oggettivo del suolo (in caso in cui i confini aziendali non corrispondano ai confini riportati nel modulo di domanda grafica): Dichiarazione dell'agricoltore che le superfici sono esclusivamente ed effettivamente condotte dal medesimo.

Coefficienti di ponderazione (Allegato IV al DM)

Elementi protetti	Limiti dimensionali	Fattori di ponderazione
Fasce tampone	Larghezza minima 3 m	1,5
Fossati	Larghezza massima 10 m	2
Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle	Larghezza compresa tra 1 e 20 m	1,5
Siepi individuali o gruppo di alberi/filari	Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura <20%	2
Terreni lasciati a riposo		1
Alberi isolati / Alberi monumentali	Diametro min. chioma 4 m	1,5
Fascia inerbita	Larghezza min. 3 m	1,5
sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche	Larghezza massima tot. 4 m	2
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	1,5
Piccoli stagni	Superficie ≤ 3000 m^2	1,5
Muretti	Altezza compresa tra 0,3 a 5 m Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m Lunghezza minima 25 m	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	1

7.1.1.7 Terreno a riposo

g) «Terreno a riposo»: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi nell'anno di domanda.

7.1.1.8 Pascolo o pascolamento

h) «Pascolo o pascolamento»: fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni della Regione comunicate all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite, è attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5, paragrafo 7.1.1.3 (Attività agricola). Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE.

7.1.1.9 Adiacenza alla parcella agricola

i) «Adiacenza alla parcella agricola»: sono considerati adiacenti alla parcella agricola gli elementi lineari, compresi i sistemi agroforestali lineari, che sono a disposizione dell'agricoltore nei termini e nei modi stabiliti per l'ettaro ammissibile di cui alla lettera f), paragrafo 7.1.1.6, e che, tramite il loro lato più lungo, toccano fisicamente il lato corto o lungo della parcella agricola stessa. Gli elementi caratteristici non lineari, come stagni, alberi isolati e boschetti, compresi alberi, cespugli o muretti, sono considerati adiacenti se toccano fisicamente la parcella agricola. Eventuali recinzioni situate sulla parcella non impediscono di considerare l'elemento come adiacente alla parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari e non lineari localizzati a distanza non superiore a 5 metri dai bordi della parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari adiacenti ad elementi lineari e non lineari adiacenti. Ai fini della misurazione dell'elemento lineare non si considerano le interruzioni di siepi, fasce boscate o alberi in filare se inferiori a 5 metri. Non sono considerabili gli elementi del paesaggio che facciano parte di un bosco. Le casistiche sopra esposte sono rappresentate graficamente nell'allegato V al DM.

7.1.1.10 Successione anticipata

l) «Successione anticipata»: comprende il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario e tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

7.1.1.11 Classy Farm

m) «Classy Farm»: il sistema informativo del Ministero della Salute, integrato nel portale nazionale della veterinaria (www.vetinfo.it), che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio.

7.1.1.12 Dose Definita Die - Dose definita giornaliera - DDD

n) "Dose Definita Die" - Dose definita giornaliera (DDD): si intende, ai sensi del sistema adottato dall'Organizzazione mondiale della sanità, la dose media giornaliera di un farmaco, per la sua indicazione principale nel soggetto adulto.

7.1.1.13 Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche - BDN

o) «Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN)»: istituita dal Ministero della Salute e gestita dall'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise. Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale. Accessibile dal portale internet www.vetinfo.sanita.it.

7.1.1.14 Detentore degli animali

p) «Detentore degli animali»: persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali che, qualora non coincida con il proprietario, è formalmente individuato in BDN dal proprietario degli animali tramite il relativo codice allevamento. Al detentore degli animali spettano tutti gli oneri amministrativi per il rispetto della normativa veterinaria di riferimento, nonché la responsabilità sanitaria, civile e penale degli animali detenuti.

7.1.1.15 Responsabile del pascolo

q) «Responsabile del pascolo»: persona fisica o giuridica, individuata con il relativo codice pascolo in BDN, funzionale unicamente ai fini sanitari per la localizzazione dei capi sul prato permanente.

7.1.2 Agricoltore in attività (DM articolo 4)

1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, sono considerati agricoltori in attività i soggetti che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

   a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva", o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
   b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
   c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, o, nel caso di indisponibilità, relativa all'ultimo anno disponibile, ma non oltre due anni fiscali precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.
   d) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in territori extra doganali, le disposizioni di cui alla lettera c) sono soddisfatte attraverso l'iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli agricoltori che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola che, in riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

3. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti relativamente all'anno precedente, il requisito di cui al comma 2 è accertato moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda unica, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente, quest'ultimo stabilito dividendo il pertinente massimale annuale nazionale di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2021/2115 (o all'allegato II del regolamento (UE) 1307/2013) per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno.

4. In caso di decesso dell'agricoltore o cessazione dell'attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell'avente causa, anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività.

7.1.3 Giovane agricoltore (DM articolo 5)

1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, è considerato giovane agricoltore la persona fisica che:

   a) si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda; e
   b) non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 15 del DM ("Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori") o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto; e

c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:

   1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo di cui all'allegato VI, di seguito riportato, ed equipollenti. Le eventuali modifiche dell'allegato VI sono apportate con decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
   2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;
   3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale.

2. L'insediamento è riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda di cui all'articolo 15 del DM o la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto.

3. In caso di impresa individuale, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri:

   a) data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01);
   b) data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
   c) anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.

4. Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati al comma 3, lettere a), b) e c), l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.

5. L'insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.

6. Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore:

   a) detiene una quota rilevante del capitale;
   b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;
   c) provvede alla gestione corrente della società.

7. I principi del comma 6 sono applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie secondo i criteri riportati nell'allegato VII, di seguito riportato.

8. Ove sussista l'obbligo di iscrizione, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.

9. Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al comma 1, lettera b), i requisiti richiesti per il giovane agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto o della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto o del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

10. Il giovane agricoltore è tale e attribuisce la qualifica di giovane agricoltore a un'impresa agricola (individuale o società) una sola volta e, nel caso in cui il giovane agricoltore rivesta una posizione di controllo in più imprese agricole (individuale o società), si fa riferimento all'impresa agricola nella quale il giovane agricoltore si è insediato per la prima volta.

11. Il medesimo giovane agricoltore non può attribuire, anche in annualità diverse, la qualifica di giovane agricoltore ad un'impresa agricola (individuale o società) ai fini del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e una seconda volta ad un'altra impresa agricola (individuale o società) ai fini dell'attribuzione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in qualità di giovane agricoltore, o viceversa.

Requisiti di istruzione (Allegato VI al DM)

Titoli di scuola secondaria di secondo grado:

1) scuola secondaria di secondo grado:
   - Istituti Tecnici indirizzo Agrario, Agroalimentare e Agroindustria;
   - Istituti professionali indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;
   - Istituti professionali pre-riordino indirizzo servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

2) percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale:
   - Percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61
   - Indirizzo: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane

Quadro dei Titoli italiani e titoli universitari abilitanti alle professioni di agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario.

Classi di laurea di primo livello (ex DM 509/99):

- classe 1 – Biotecnologie
- classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
- classe 8 – Ingegneria civile e ambientale;
- classe 17 – Scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- classe 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
- classe 27 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
- classe 40 – Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali.

Diplomi universitari:

- Biotecnologie agro-industriali;
- Economia e amministrazione delle imprese agricole;
- Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente;
- Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;
- Produzioni animali;
- Produzioni vegetali;
- Tecniche forestali e tecnologie del legno;
- Viticoltura ed enologia.

Corsi di laurea di secondo livello:

- classe 3/S - Architettura del paesaggio;
- classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
- classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
- classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
- classe 47/S - Medicina veterinaria,
- classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
- classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;

- classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;
- classe 79/S - Scienze e tecnologie agro-zootecniche;
- classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
- classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.

Sono altresì considerati gli analoghi titoli conseguiti secondo il vecchio ordinamento.

Tipologie societarie (Allegato VII al DM)

1. SOCIETA' DI PERSONE

A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno personalità giuridica, cioè non sono dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Sebbene tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui soci.

Società semplice (S.s.) e Società in nome collettivo (S.n.c.)

- Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dall'entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

Società in accomandita semplice (S.a.s.)

- Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dall'entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

2. SOCIETA' DI CAPITALI

Le società di capitale hanno personalità giuridica. In esse i soci hanno una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto.

Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (S.r.l.) e Società semplificata a responsabilità limitata (S.s.r.l.)

- Esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

La Società unipersonale a responsabilità limitata (s.r.l. unipersonale)

- Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico, salvo che lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

La Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)

- Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dall'entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

3. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SCARL)

A differenza delle società lucrative (di persone e di capitali) le cooperative si caratterizzano per il fatto di perseguire uno «scopo mutualistico»: quest'ultimo è diverso dallo scopo di lucro, in quanto non consiste nel conseguire un utile, ma un «beneficio» genericamente inteso. Possono essere definite come l'unione di persone che svolgono un'attività economica a favore dei soci stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato.

Le cooperative agricole operano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché dell'allevamento del bestiame.

- Esercita il controllo il soggetto giovane agricoltore socio e che riveste, alternativamente, la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della SCARL. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

7.1.4 Nuovo agricoltore (DM articolo 6)

1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115, è considerato nuovo agricoltore chi:
   a) inizia l'attività agricola in qualità di capo azienda nell'anno civile 2021, o in qualsiasi anno successivo, e che presenta domanda nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 o del sostegno al reddito di base per la sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2021/2115 non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola;
   b) ha un'età compresa tra 41 anni e 60 anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a) In caso di domanda presentata da una persona giuridica, l'età è riferita al rappresentante legale che sottoscrive la medesima domanda;
   c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza, riferiti alla persona fisica, in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda di cui alla lettera a), in caso di società, attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
      1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo, di cui all'allegato VI, ed equipollenti. Le eventuali modifiche dell'allegato VI sono apportate con decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
      2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome;
      3) titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.
2. Per inizio dell'attività agricola di cui al comma 1, lettera a), si considera la data del primo dei seguenti eventi:
   a) iscrizione del nuovo agricoltore nel registro delle imprese, nella sezione speciale delle imprese agricole (persone fisiche e società), dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti;
   b) apertura o estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01);
   c) iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
   d) presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi per lo svolgimento di attività agricole indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di qualsiasi dichiarazione riferita allo svolgimento dell'attività agricola.
3. Le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo di cui all'allegato VII sulla società di nuova costituzione non devono aver praticato attività agricola in qualità di capo azienda a proprio nome o per conto altrui, né aver esercitato il controllo su una società dedita ad una attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti all'insediamento.
4. Ove sussista l'obbligo di iscrizione, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.

5. I requisiti richiesti per il nuovo agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto.

7.2 Definizioni specifiche per gli interventi di Sviluppo rurale

7.2.1 Definizione di area rurale e applicabilità (cfr. PSP par. 4.7.2)

L'Italia adotta la definizione delle aree rurali già in essere nella programmazione della politica di sviluppo rurale 2014-2022, che classifica i comuni italiani in quattro aree:

A. Aree urbane e periurbane: includono i capoluoghi di provincia che sono urbani in senso stretto e i gruppi di comuni con una popolazione rurale inferiore al 15% della popolazione totale

B. Aree rurali ad agricoltura intensiva: includono i comuni rurali collocati in prevalenza nelle aree di pianura del paese, dove, sebbene in alcuni casi la densità media sia elevata, la superficie agricola e forestale appare sempre avere un peso rilevante

C. Aree rurali intermedie: includono i comuni rurali di collina e montagna a più alta densità di popolazione e sede di uno sviluppo intermedio con stabili relazioni con altri settori dell'economia;

D. Aree rurali con problemi di sviluppo: includono i comuni rurali di collina meridionale e quelli rurali di montagna a più bassa densità di popolazione in tutte le regioni.

La classificazione è utilizzata ai fini dell'adozione di specifiche priorità territoriali nella selezione delle operazioni.

Classificazione regionale delle aree rurali

La Regione Sardegna adotta la classificazione delle aree rurali già in essere nel PSR Sardegna 2014-2022.

Il territorio rurale della regione è pari al 99,6% della superficie totale e la popolazione ivi residente ammonta al 91% della popolazione regionale. Si distinguono le seguenti aree rurali:

D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo: comprendono 295 Comuni (il 78% della Regione), interessano l'82% dell'intero territorio e il 52% della popolazione;
C. Aree rurali intermedie: comprendono 71 Comuni, interessano il 19% della superficie regionale e il 30% circa della popolazione;
B. Aree ad agricoltura intensiva specializzata: comprendono 10 Comuni, interessano il 2,2% della superficie;
A. Aree urbane e periurbane: comprende il Comune di Cagliari che concentra il 9% della popolazione in un'area che rappresenta lo 0,4% della superficie totale regionale.

Gli altri comuni capoluoghi di provincia sono tutti classificati come aree rurali.

L'elenco dei Comuni classificati per area A, B, C, D è riportato nell'Allegato 2 al presente CSR.

7.2.2 Zone montane e zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane

Le zone montane di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono delimitate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva n. 5/268/CEE del 28.04.1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975 e n. 84/167/CEE del 28 febbraio 1984 (di seguito zone montane). Le zone montane delimitate nella regione Sardegna sono riportate nell'Allegato 3 al PSR Sardegna 2014-2022, Sezione B, tabelle 2 e 3 disponibile nel sito internet della Regione Sardegna al seguente link:
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20211228145200.pdf

Le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane sono designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) n.1305/2013 e identificate dai DD.MM n.6277 dell'8 giugno 2020 e n.591685 dell'11 novembre 2021, disponibili ai seguenti link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15568
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18178

I suddetti elenchi delle zone montane e zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane sono riportati per completezza nell'Allegato 3 al presente CSR.

7.2.3 Definizioni di bosco e altre informazioni comuni al settore forestale

7.2.3.1 Definizione di bosco (cfr. PSP par. 4.1.8)

Il Bosco (selva o foresta) è definito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), come superficie coperta da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

Definizione di bosco e aree assimilate di cui alla Legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, articolo 4:

1. Ai fini della legge regionale 27 aprile 2016 i termini "bosco", "foresta" e "selva" sono sinonimi.

2. Costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale associata o meno a quella arbustiva spontanea o di origine artificiale, ivi compresa la macchia mediterranea, in qualsiasi stadio di sviluppo, tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento.

3. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini amministrativi, delle singole proprietà o catastali, e le classificazioni urbanistiche e catastali. La continuità della vegetazione forestale non è, altresì, considerata interrotta dalla presenza di:
   a) infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza inferiore a 20 metri;
   b) viabilità agro-silvo-pastorale;
   c) corsi d'acqua minori.

4. Si considerano, altresì, bosco:
   a) i castagneti e le sugherete;
   b) i rimboschimenti e gli imboschimenti in qualsiasi stadio di sviluppo;
   c) le aree già boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure di danni per calamità naturali, accidentali o per incendio, presentano una copertura arborea o arbustiva temporaneamente anche inferiore al 20 per cento.

5. Sono assimilabili a bosco:
   a) i popolamenti ripari e rupestri e la vegetazione retrodunale;
   b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
   c) le colonizzazioni spontanee di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati, quando il processo in atto ha determinato l'insediamento di un soprassuolo arboreo o arbustivo, la cui copertura, intesa come proiezione al suolo delle chiome, superi il 20 per cento dell'area o, nel caso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, quando siano trascorsi almeno dieci anni dall'ultima lavorazione documentata;
   d) qualsiasi radura all'interno di un bosco, purché la superficie sia inferiore a 2.000 metri quadrati o che, sviluppandosi secondo una direzione prevalente e di qualsiasi superficie, abbia una larghezza inferiore a 20 metri.

6. Non sono considerati bosco:
   a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai, le alberature stradali;
   b) i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti per arboricoltura da legno o da frutto e le altre colture specializzate realizzate con alberi e arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche, ivi comprese le formazioni arboree di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale.

7.2.3.2 Informazioni comuni al settore forestale (cfr. PSP par. 4.7.3, punto 4)

Beneficiari degli interventi forestali: i beneficiari al sostegno previsto per gli interventi di interesse forestale vengono individuati nel rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e sono riconducibili alle tipologie dettagliatamente esplicitate nelle singole schede di intervento e nelle procedure regionali di attivazione degli interventi.

Titolare di superficie forestale: il proprietario, la persona fisica, e loro associazioni, gruppo di persone fisiche o persona giuridica in possesso di un titolo di conduzione della proprietà e che svolge attività di coltivazione, gestione e/o utilizzazione del bosco di cui è giuridicamente ed economicamente responsabile.

Azienda forestale (forest holding): superficie costituita da una o più parcelle di bosco o altra terra boscata gestita come singola unità dal punto di vista della gestione e/o utilizzazione.

Impresa forestale: ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera q) del D.lgs. 3 aprile 2018 , n. 34, per impresa forestale si intende l'impresa iscritta nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, della Camera di commercio territorialmente competente, che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali di cui all'articolo 10, comma 2 dello stesso D.lgs.

La Regione Sardegna ha adottato il Disciplinare per la tenuta dell'Albo regionale delle imprese forestali con DGR n. 40/12 del 14.10.2021. Nell'Albo sono iscritte le imprese, le cooperative e i consorzi che operano nel settore degli interventi forestali, comprese le ditte di utilizzazione, trasformazione e commercializzazione in ambito forestale. L'Albo è pubblicato nel sito della Regione Sardegna al seguente link: https://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/albi.html

Arboricoltura: coltivazione di impianti arborei con specie forestali autoctone e di antico indigenato o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compresi i cloni di pioppo, anche micorrizzate, con ciclo produttivo (turno di taglio) non inferiore agli 8 anni, e con finalità multiple (produttive, ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative, ecc.) e liberamente reversibile al termine del ciclo colturale previsto. Non rientrano nella definizione gli impianti di Short Rotation Forestry e di Short Rotation Coppice.

Sistema agroforestale: sistema di utilizzazione del suolo nel quale sono presenti sulla stessa superficie, consociazioni di vegetazione forestale arborea con colture e produzioni agricole e zootecniche estensive in cui si possono anche ottenere legno e prodotti forestali secondari.

Proprietà pubbliche forestali: sono superfici forestali pubbliche quelle possedute dallo Stato o da Enti pubblici e territoriali e preordinate in modo diretto o indiretto al pubblico interesse. Appartengono a questa categoria le Foreste, qualificate come beni patrimoniali indisponibili dello Stato, della Regione, Province e Comuni, e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabili dalle leggi che li riguardano.

Programmazione e Pianificazione forestale

I Programmi Forestali Regionali forniscono linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale e adottano approcci, interpretazioni e scelte metodologiche in base al proprio contesto territoriale, ambientale, socioeconomico e culturale, coerentemente ai principi fondamentali e indirizzi strategici definiti a livello nazionale dalla Strategia Forestale Nazionale.

I Piani di gestione o strumenti equivalenti, previsti all'articolo 6 comma 6 del d.lgs. n. 34 del 2018 corrispondono agli strumenti pianificatori forestali particolareggiati che interessano una azienda o più aziende associate (piano di gestione forestale o piano di assestamento forestale o strumenti normativi equiparati in vigore come, ad esempio, piano sommario, piano forestale di intervento straordinario, piano di riordino, piano colturale, piano di intervento e/o di investimento, piano di taglio poliennale, piano integrato particolareggiato, scheda boschiva, progetto per opere di rimboschimento, piano colturale e di mantenimento dei rimboschimenti, ecc.). Detti piani sono redatti ai sensi della normativa nazionale e regionale pertinente, e con essi vengono programmate le attività e gli interventi selvicolturali e di gestione forestale nella proprietà o comprensorio forestale di riferimento.

I Piani Regionali Antincendio Boschivo (AIB), previsti ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 353/2000, per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, definiscono: le zone classificate a rischio medio o alto di incendi boschivi, nel rispetto della decisione della Commissione C(93) n. 1619 del 24 giugno 1993 a norma dell'art. 2 del Reg. (CEE) 2158/92, e individuano gli interventi utili e necessari al fine di accrescere la protezione degli ecosistemi forestali nazionali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali e intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione, contrasto e ripristino.

Strumenti di pianificazione forestale vigenti nella Regione Sardegna

La pianificazione forestale è disciplinata dalla legge regionale 27 aprile 2016, n.8 "Legge Forestale della Sardegna" e successive modifiche e integrazioni. La pianificazione forestale è articolata sui seguenti livelli e strumenti:

- a livello regionale, mediante il Piano forestale ambientale regionale (PFAR), di indirizzo e coordinamento dei successivi livelli della pianificazione;
- a livello territoriale su scala di distretto, mediante i Piani forestali territoriali di distretto (PFTD);
- a livello particolareggiato su scala aziendale, declinato tramite i Piani forestali particolareggiati (PFP).

La pianificazione forestale regionale è attuata mediante il Documento esecutivo di programmazione forestale (DEPF) contenente il programma regionale degli interventi forestali.

Le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), redatte e approvate dalla Regione Sardegna ai sensi del D.lgs. 34/2018 e della LR 8/2016, definiscono buone norme di uso selvicolturale, agronomico e pastorale applicate ai terreni soggetti a vincolo idrogeologico e a tutti i boschi, anche non soggetti a vincolo idrogeologico.

Il Piano regionale antincendio (PRAI) è redatto dalla Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 23 della LR 8/2016, in conformità a quanto sancito dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi". Il Piano contiene le prescrizioni antincendio e la carta del rischio di incendi, disciplina la prevenzione, diretta e indiretta, del rischio di incendio e le attività antincendio.

Gestione Sostenibile delle foreste

Il rispetto dei principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, è garantito dalle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale dal d.lgs. n. 34/2018 e dalle normative e regolamenti forestali regionali. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), l'esecuzione sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, di ogni intervento selvicolturale (in attuazione o in assenza di un Piano di gestione o strumento equivalente) su tutto il territorio nazionale viene autorizzata dagli enti territoriali competenti in materia, ed è comunque sempre subordinata al rispetto dei principi di GFS.

Le informazioni pertinenti il rispetto dei criteri di GFS sono deducibili dagli strumenti di pianificazione vigenti (quali i Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti) e dagli atti autorizzativi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

In assenza degli strumenti di pianificazione o strumenti equivalenti, l'approvazione e l'esecuzione dei singoli interventi selvicolturali è sempre e comunque subordinata al rispetto della normativa vigente, che attesta la conformità di questi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993, nonché alle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio.

In considerazione delle prescrizioni del contesto normativo nazionale e regionale vigente e della dimensione aziendale forestale, viene previsto a livello nazionale che il sostegno al settore forestale, solo per le aziende forestali con superfici superiori a 100 ettari, è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti il rispetto dei principi di GFS provenienti da un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento.

Al di sotto di tale soglia o in assenza di questi strumenti, le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque garantire dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari nazionali e regionali, e deducibili anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "Piano di intervento", volto a fornire elementi utili anche alla valutazione dell'efficacia dell'operazione e per il raggiungimento delle finalità e obiettivi del Piano strategico.

Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti vigenti in Sardegna

Il Piano forestale particolareggiato (PFP), definito all'articolo 9 della LR 8/2016, è lo strumento operativo per la gestione degli interventi selvicolturali nelle proprietà forestali e delle opere e infrastrutture a esse connesse, redatto su iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o del soggetto gestore dei terreni interessati. Le linee guida per la redazione dei Piani forestali particolareggiati sono state approvate dalla Regione Sardegna con DGR n. 30/30 del 20 giugno 2017. Le linee guida definiscono tre tipologie di piani assimilati ai PFP: il Piano di gestione forestale, il Piano colturale forestale, il Piano conoscitivo forestale.

La tipologia Piano di gestione forestale corrisponde ai Piani di gestione o strumenti equivalenti previsti all'articolo 6 comma 6 del d.lgs. n. 34 del 2018. Rientrano nella tipologia Piano di gestione forestale:
- i Piani di assestamento,
- i Piani economici,
- i Piani particolareggiati forestali,
- i Piani di gestione silvopastorali.

Investimenti non produttivi in foresta: investimenti volti a valorizzare e incrementare i servizi ecosistemici forniti dalle foreste, perseguendo impegni di tutela ambientale e paesaggistica, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di tutela, di assetto idrogeologico, e valorizzazione turistico, ricreativo e culturale, senza escludere i benefici economici nel lungo termine nella produzione legnosa e/o di prodotti forestali non legnosi.

Investimenti produttivi in foresta: investimenti materiali e immateriali per il settore forestale in grado di generare, anche nel breve periodo, un aumento del valore economico delle foreste o della redditività dell'azienda/impresa agricola o forestale. Gli investimenti sono funzionali a garantire inoltre un efficace tutela, gestione e valorizzazione ambientale e paesaggistica del patrimonio forestale.

Filiera forestale: filiera produttiva che coinvolge processi e competenze professionali fortemente differenziate, dall'approvvigionamento alla lavorazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e prodotti non legnosi (castagne, nocciole, ghiande, funghi, pinoli, tartufi, frutti di bosco, ecc.), in cui differenti operatori economici si impegnano a promuovere la cooperazione tra utilizzatori, produttori, trasformatori e consumatori.

La sua struttura viene tradizionalmente suddivisa in tre macro-entità strettamente connesse fra di loro:

- produzione forestale: comprende tutte le attività selvicolturali inerenti le fasi di gestione, raccolta e approvvigionamento;
- prima trasformazione: comprende tutte le lavorazioni eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di trasformazione che producono assortimenti o prodotti semilavorati non finiti o grezzi;
- trasformazione industriale: comprende tutte le lavorazioni successive la produzione e prima trasformazione.

Le componenti risultano legate fra di loro da scambi intersettoriali e coinvolgono trasversalmente tutte le fasi della Filiera, presentando frequenti collegamenti e competizioni nell'approvvigionamento delle materie prime.

Associazione/organizzazione di produttori forestali: tutte le forme associative o di organizzazione costituite per i seguenti scopi:

- adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato anche attraverso l'accorpamento delle superfici produttive per una gestione e/o utilizzazione collettiva, oppure
- commercializzazione in comune dei prodotti e dei servizi forestali della gestione e/o utilizzazione collettiva, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso, oppure
- definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti e servizi forestali, oppure
- altre attività che possono essere svolte dalle associazioni/organizzazioni di produttori forestali, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Unione di produttori: unione che raggruppa le associazioni di produttori forestali riconosciute e persegue i medesimi obiettivi su scala più ampia.

Disturbo: evento generato a seguito di calamità naturali di natura biotica o abiotica, avversità atmosferiche o eventi catastrofici naturali o di origine antropica che portano a perturbazioni nelle condizioni ambientali di un luogo, con alterazione e cambiamenti significativi nella struttura fisica, nella disposizione degli elementi biotici ed abiotici, influenzando gli equilibri ecologici dell'ecosistema forestale, alterando le biocenosi. I disturbi possono avere effetti immediati e profondi con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale (calamità naturali generate anche dal cambiamento climatico che possono distruggere più del 20% della provvigione legnosa della proprietà come incendi, tempeste di fuoco, inondazioni, tempeste, invasioni di insetti, nonché eventi meteorologici quali gelo, galaverna, ghiaccio, tempesta, grandine, forti piogge o siccità prolungata, ecc.).

7.3 Elementi comuni a più interventi di Sviluppo rurale

7.3.1 Elenco degli investimenti non ammissibili nell'ambito degli interventi di cui agli artt. 73 e 74 del Reg. (UE) 2021/2115 (cfr. PSP par. 4.7.1)

Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

a) acquisto di diritti di produzione agricola;

b) acquisto di diritti all'aiuto;

c) acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;

d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da:
1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari;
3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;

e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;

f) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;

g) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;

h) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;

i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento;

l) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;

Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti, incluse eventuali limitazioni determinate a livello regionale relative ai punti precedenti, sono indicate nelle singole schede di intervento.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

7.3.2 Ammissibilità delle spese al FEASR (cfr. PSP par. 4.7.3, punto 1)

Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di intervento.

L'Autorità di Gestione, inoltre, può definire nei provvedimenti attuativi degli interventi eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente sezione. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.

1.1) Principi generali

Le spese per essere ammissibili devono essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;
- necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione;
3. in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1. non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. UE 2021/2115) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità,
- alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione Leader.

1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del Reg. UE 2021/2115)

Fatto salvo quanto definito nel paragrafo 7.3.1, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:

1. costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
2. acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;
3. spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b);
4. i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Con riferimento agli investimenti, le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

1. l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;
2. i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
3. all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Le disposizioni di cui alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

1.4) Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione

Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del Reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:

1. spese di funzionamento;
2. spese di personale;
3. spese di formazione e consulenza;
4. spese di pubbliche relazioni;
5. spese finanziarie;
6. spese di rete;
7. spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato nel punto 1.3.

1.5) Ammissibilità di Studi e Piani

Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.

Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:

1. nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;
2. nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).

1.6) Contributi in natura

I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali. In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:

1. i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
2. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
3. il valore prestazioni volontarie non retribuito è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezziari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi.
4. non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dall'AdG regionale nei documenti attuativi.
5. il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

Le disposizioni di cui alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del d.lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

7.3.3 Anticipi per gli interventi di investimento e cooperazione (art. 73, 74 e 77 del Reg. (UE) n. 2021/2115) (PSP par. 4.7.3, punto 3)

La possibilità di concedere anticipi ai beneficiari e le percentuali massime concedibili è indicata nelle singole schede di intervento.

L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura del 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.

Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.

7.3.4 Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento (cfr. PSP par. 4.7.3, punto 2)

2.1) Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

1. l'Autorità di Gestione può istituire, per mezzo dell'Organismo pagatore, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definire specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito del Piano strategico e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea;
2. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal Piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115:
3. tuttavia, nei casi di cui al punto 2. non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo Piano strategico della PAC.

2.2) Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

7.3.4.1 Combinazione tra interventi di cui all'art. 70 del Reg.(UE) n. 2021/2115 e Misura/Tipo di intervento ad animale e a superficie del PSR Sardegna 2014-2022

Gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, previsti dagli interventi di cui all'art. 70 del Reg.(UE) n. 2021/2115 (interventi SRA) e Misura/Tipo di intervento del PSR Sardegna 2014-2022, possono essere combinati tra loro a condizione che siano tra loro complementari e compatibili.

Si evidenzia che gli impegni che si possono combinare sulla stessa superficie o specie animale sono totalmente diversi e dunque totalmente complementari e compatibili tra di loro. Pertanto, non è stato necessario effettuare calcoli combinati per definire l'importo dei premi combinati che, di fatto, sono pari alla somma dei premi di ciascun impegno.

Le combinazioni tra interventi SRA e tra interventi SRA e Misura/Tipo di intervento del PSR Sardegna 2014-2022 sulla stessa superficie/specie animale sono riportate nelle tabelle a pagina seguente.

Combinazione tra interventi SRA sulla stessa superficie/specie animale evitando il doppio pagamento

Interventi SRA		SRA01	SRA03		SRA14	SRA15	SRA18	SRA29	SRA30
			Azione 3.1	Azione 3.2					
SRA01			NO	NO	NP	SI	NP	NO	NP
SRA03	Azione 3.1	NO			NP	SI	NP	SI	NP
	Azione 3.2	NO			NP	SI	NP	SI	NP
SRA14		NP	NP	NP		NP	NP	NP	SI
SRA15		SI	SI	SI	NP		NP	SI	NP
SRA18		NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
SRA29		NO	SI	SI	NP	SI	NP		NP
SRA30		NP	NP	NP	SI	NP	NP	NP	

Combinazione tra interventi SRA e Misura/Tipo di intervento del PSR Sardegna 2014-2022 sulla stessa superficie/specie animale evitando il doppio pagamento

Misura/Tipo di intervento del PSR Sardegna 2014-2022	SRA01	SRA03	SRA14	SRA15	SRA18	SRA29	SRA30
Tipo di intervento 10.1.1	NO		NP	SI	NP	SI	NP
Tipo di intervento 10.1.2		NO	NP	SI	NP	NO	NP
Tipo di intervento 10.1.4	SI	SI	NP		NP	SI	NP
Tipo di intervento 10.1.5	NP	NP		NP	NP	NP	SI
Misura 11	NO	SI	NP	SI	NP		NP

Legenda:

SI = **È ammessa** la combinazione degli impegni sulla stessa superficie/specie animale

NO = **Non è ammessa** la combinazione degli impegni sulla stessa superficie/specie animale

NP = NON PERTINENTE

Interventi SRA:

- SRA01 - ACA1 Produzione integrata
- SRA03 - ACA3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli
    - Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)
    - Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage
- SRA14 - ACA14 Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica
- SRA15 - ACA15 Pagamento per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
- SRA18 - ACA18 Impegni per l'apicoltura
- SRA29 Agricoltura biologica
- SRA30 Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali

Misura/Tipo di intervento del PSR 2014-2022:

- Tipo di intervento 10.1.1 - Difesa del suolo
- Tipo di intervento 10.1.2 - Produzione integrata
- Tipo di intervento 10.1.4 - Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione genetica
- Tipo di intervento 10.1.5 - Conservazione di razze locali minacciate di abbandono
- Misura 11 - Agricoltura biologica

7.3.5 Aspetti trasversali agli interventi a superficie o a capo (cfr. PSP par. 4.7.3, punto 5)

Il periodo di impegno per il sostegno degli interventi a superficie o a capo/alveare/numero di piante è riferito agli anni solari, fatte salve eventuali eccezioni specificate nelle schede dei singoli interventi.

L'erogazione del sostegno è subordinata alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima. Tuttavia, è consentita la mancata presentazione della domanda di pagamento in uno solo degli anni d'impegno successivi al primo; in tale anno non è riconosciuto il sostegno e il beneficiario deve comunque rispettare i criteri di ammissibilità e gli impegni che determinano la decadenza del tipo di intervento, pena la revoca totale del sostegno e il recupero delle somme eventualmente erogate negli anni precedenti. Qualora invece non sia presentata la domanda di pagamento in due o più anni d'impegno successivi al primo si procede alla revoca totale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate negli anni precedenti.

Con riferimento agli impegni delle precedenti programmazioni che prevedono una data inter-annuale quale data di fine impegno, sono previste specifiche disposizioni regionali finalizzate ad evitare il doppio finanziamento.

<u>Possibilità di ridurre la superficie oggetto di impegno (SOI) o il numero di capi/UBA/alveari/numero di piante durante il periodo d'impegno</u>

Nel caso degli interventi pluriennali, per quanto riguarda la possibilità di ridurre la SOI (o il numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

1. mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%. Nel caso specifico di ACA 14 è consentita una riduzione maggiore, riportata nelle specificità regionali dell'intervento;
2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
3. se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato;
4. in caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
   - le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
   - le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

<u>Possibilità di aumentare la superficie richiesta a premio (o il numero di UBA alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno</u>

Nel caso degli interventi pluriennali, per quanto riguarda la possibilità di aumentare o meno la superficie richiesta a premio (o il numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti regole:

- l'aumento dell'impegno (SOI o capi/UBA/alveari/numero di piante) è sempre possibile;
- è consentita la variazione del numero di ettari (o numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) in aumento entro la percentuale massima di tolleranza del 20%.

<u>Misure a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi</u>

Gli impegni sono applicabili ad "appezzamenti fissi" e ad "appezzamenti variabili", in base alla tabella successiva, come specificato nelle rispettive schede dell'intervento. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti non fissi, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno.

Scelta di appezzamenti fissi/variabili	appezzamenti fissi	appezzamenti variabili
SRA01 - produzione integrata	X	X
SRA03 - tecniche lavorazione ridotta suoli	X	X
SRA07 - conversione seminativi a prati e pascoli	X	
SRA14 - allevamento razze rischio estinzione/erosione°		n.a.
SRA15 - coltivazione vegetali a rischio estinzione/erosione	X	X
SRA16 - conservazione agro biodiversità banche germoplasma*		n.a.
SRA18 - impegni apicoltura		n.a.
SRA28 - sostegno mantenimento forestazione imboschimento	X	
SRA29 - produzione biologica	X	
SRA30 - benessere animale°		n.a.
° pagamento a UBA		
°° pagamento ad alveare		
* pagamento a rimborso costi o a costi forfetari o a UBA/ettaro		

Durata del titolo di possesso rispetto al periodo di impegno

Per misure pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito.

Cambio di beneficiario (totale o anche parziale)/disciplina della cessione di azienda

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità genera o la decadenza totale dell'impegno o l'esclusione annuale (quando l'impegno ha durata 1 anno), con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti per gli interventi con durata pluriennale.

Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame per gli interventi che lo richiedano, sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

Clausole di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3, del medesimo articolo 70, al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del Piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

7.3.6 Disposizioni comuni in materia di Aiuti di Stato (cfr. PSP par. 4.7.3, punto 6)

Nell'ambito della operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

7.3.6.1 Elementi necessari per la valutazione degli aiuti di Stato

Agli interventi previsti nel presente CSR, che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato, si applicano i regimi di aiuto indicati nella seguente tabella.

CSR Sardegna	Regime di aiuti	Spesa pubblica	Quota FEASR	Finanziamenti nazionali integrativi
SRA01 - ACA1 Produzione integrata	Non pertinente	9.654.045	4.875.293	-
SRA03 - ACA3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	Non pertinente	62.390.351	31.507.127	-
SRA07 - ACA7 Conversione dei seminativi in prati permanenti e pascoli (solo trascinamenti)	Non pertinente	8.963.668	4.526.652	-
SRA14 - ACA14 Allevatori custodi dell'agro biodiversità	Non pertinente	13.400.000	6.767.000	-
SRA15 - ACA15 Agricoltori custodi dell'agro biodiversità	Non pertinente	5.135.770	2.593.564	-
SRA16 - ACA16 Conservazione dell'agro biodiversità	Non pertinente	500.000	252.500	-
SRA18 - ACA18 Impegni per l'apicoltura	Non pertinente	2.000.000	1.010.000	-
SRA29 - Produzione biologica	Non pertinente	69.700.000	35.198.500	-
SRA30 - Benessere animale	Non pertinente	155.000.000	78.275.000	-
SRB01 - Zone con svantaggi naturali montagna	Non pertinente	50.500.000	25.502.500	-
SRB02 - Zone con altri svantaggi naturali significativi	Non pertinente	115.500.000	58.327.500	-
SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	Non pertinente	107.000.000	54.035.000	-
SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	L'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis)	9.000.000	4.545.000	-
SRD06 - Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo	Non pertinente	9.000.000	4.545.000	-
SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socioeconomico aree rurali	Non pertinente	23.000.000	11.615.000	-
SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	Non pertinente	10.000.000	5.050.000	-
SRD11 - Investimenti non produttivi forestali	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali)	2.000.000	1.010.000	-

SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali)	12.000.000	6.060.000	-
SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis)	39.000.000	19.695.000	-
SRD15 - Investimenti produttivi forestali	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali)	4.000.000	2.020.000	-
SRE01 - Insediamento giovani agricoltori	Non pertinente	40.000.000	20.200.000	-
SRG01 - Sostegno ai Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali)	8.000.000	4.040.000	-
SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis)	300.000	151.500	-
SRG05 - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale LEADER	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali)	850.000	429.250	-
SRG06 - Attuazione delle strategie di sviluppo locale	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali)	50.000.000	25.250.000	-
SRG09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali)	1.000.000	505.000	-
SRG10 - Promozione dei prodotti di qualità	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali)	2.500.000	1.262.500	-
SRH01 - Erogazione di servizi di consulenza	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali)	2.500.000	1.262.500	-
SRH04 - Azioni di informazione	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali)	1.500.000	757.500	-
AT01 - Assistenza Tecnica	Non pertinente	5.047.279	2.548.876	-

7.3.7 Altri obblighi connessi alle operazioni di investimento cofinanziate dal FEASR (cfr. PSP par. 4.7.3, punto 7)

Gli investimenti finanziati dal FEASR rispettano le disposizioni previste dalla normativa nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale degli stessi.

Le misure preventive e le procedure progressive volte alla valutazione dei possibili effetti negativi determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un sito Natura 2000 sono previste dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat", all'articolo 6, paragrafi 3 e 4 relativi alla Valutazione d'incidenza ambientale.

In ambito nazionale, la Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) è disciplinata dall'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120.

Le Direttive regionali per la Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) sono state approvate dalla Regione Sardegna con DGR n. 30/54 del 30.09.2022, in recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Le Direttive regionali, approvate con DGR n. 30/54 del 30.09.2022 ed eventualmente aggiornate, costituiscono l'insieme delle disposizioni da applicare alle procedure di V.Inc.A. in sede regionale.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore verificano il rispetto dell'applicazione di tali disposizioni, qualora previsto nella scheda d'intervento nell'ambito degli "altri obblighi" e/o nelle disposizioni di attuazione dell'intervento.

8. Schede di intervento

Come indicato dalle linee guida per la redazione e adozione dei CSR, la presente sezione contiene indicazioni sugli elementi comuni presenti nelle schede di intervento definite nel PSP, integrate con gli elementi specifici regionali.

Per ogni intervento del presente CSR sono riportati i seguenti elementi rilevanti a livello regionale:

- Dettagli regionali degli interventi ammissibili, coerenti con le tipologie scritte nel PSP;
- Principi concernenti la definizione dei criteri di selezione degli interventi.

  Nelle schede degli interventi che prevedono l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni, sono riportati i principi scelti dalla Regione Sardegna.

  Ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, i criteri di selezione sono stabiliti sulla base di detti principi dall'Autorità di Gestione regionale, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento. Attraverso l'attribuzione dei punteggi connessi ai criteri di selezione, l'Autorità di Gestione definisce le graduatorie atte a individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale degli investimenti, l'Autorità di Gestione stabilisce altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dei richiedenti non potranno comunque essere finanziabili;
- Criteri di ammissibilità, impegni e obblighi aggiuntivi (non remunerati);
- Gli importi unitari (PLUA) dei pagamenti previsti per gli interventi a superficie o a capo.

  Gli importi sono stati fissati sulla base dell'ultima versione del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027", elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale, trasmessa dal MASAF - Ufficio DISR II - Programmazione dello sviluppo rurale - in data 13 dicembre 2022;
- Gli importi unitari (PLUA) medi di spesa pubblica pianificati per gli interventi non basati sulla superficie o capo/UBA e i relativi output.

Il testo riporta le modifiche agli interventi apportate con la notifica di cui all'articolo 119, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 2021/2115 presentata dal MASAF alla Commissione europea a marzo 2023.

Le ulteriori modifiche agli interventi, comunicate o in corso di comunicazione dalla Regione Sardegna al MASAF, sono riportate nel testo in carattere barrato (~~cancellazioni~~) o blu (sostituzioni e/o integrazioni).

Il dettaglio degli output previsti per intervento è riportato nel capitolo 9 del presente CSR.

Gli importi di spesa pubblica e del contributo FEASR programmati per intervento sono indicati nel capitolo 10 "Piano finanziario" del presente CSR.

Infine, per quanto riguarda la cumulabilità tra interventi, si rimanda alla sezione 4.7.3, punto 2, del PSP riportata nel paragrafo 7.3.4 del presente CSR e alle pertinenti disposizioni regionali specifiche.

A. Interventi di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115

SRA01 - ACA1 Produzione integrata

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L'intervento SRA01 "Produzione integrata" concorre agli obiettivi specifici OS4 e OS5.

L'intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI). I DPI sono approvati con provvedimenti regionali, sulla base delle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 del 8 maggio 2014 di istituzione del SQNPI, e relativi aggiornamenti. L'adesione ai DPI si configura, inoltre, come applicazione della Difesa integrata volontaria prevista dalla Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (come previsto nel PAN).

La gestione dell'intervento in regime di qualità (SQNPI) aumenta la consapevolezza dei produttori mediante l'adozione sistematica di procedure che garantiscono un più efficiente assolvimento degli obblighi e una riduzione degli errori, con un controllo di conformità a carico della totalità dei produttori coinvolti. Questo tipo di gestione si traduce dunque in un impegno più gravoso per il produttore, ma consente un riscontro più puntuale all'esecuzione della misura e alla giustificazione della spesa pubblica a sostegno della stessa.

Le disposizioni tecniche indicate nei DPI introducono pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle avversità, migliorative rispetto alle pratiche ordinarie e alle norme di condizionalità, in particolare nella gestione del suolo, nella fertilizzazione, nell'uso dell'acqua per irrigazione e nella difesa fitosanitaria delle colture.

Relativamente alla gestione del suolo, le linee guida nazionali prevedono per le colture erbacee la pratica dell'avvicendamento colturale, nonché, in funzione della pendenza degli appezzamenti, limitazioni nella profondità e nel tipo di lavorazione del terreno. Inoltre, le linee guida nazionali stabiliscono per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila. Le limitazioni nella lavorazione del terreno riducono il rischio di erosione del suolo perché evitano la formazione di strati compatti sotto-superficiali, potenziali superfici di scivolamento, su cui si innestano, soprattutto in terreni declivi, movimenti e cedimenti del terreno soprastante; inoltre, diminuendo l'esposizione degli strati di terreno agli agenti atmosferici, riducono i processi di mineralizzazione della sostanza organica (ossidazione) e quindi la trasformazione del carbonio organico nel suolo in anidride carbonica. L'inerbimento dell'interfila nelle coltivazioni arboree favorisce un maggior apporto di sostanza organica stabile al suolo e riduce il rischio di erosione perché diminuisce l'esposizione del suolo all'azione degli agenti atmosferici (effetto battente delle piogge) e contrasta i fenomeni di ruscellamento superficiale dell'acqua, con ciò migliorando la resilienza agli eventi metereologici estremi e quindi l'adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, determina maggiori apporti unitari di sostanza organica nel suolo e al contempo riduce l'emissione di CO_2 che si avrebbe per mineralizzazione della sostanza organica ricorrendo all'ordinaria lavorazione del terreno. La successione colturale rappresenta uno strumento fondamentale per preservare la fertilità dei suoli e la biodiversità e per ridurre lo sviluppo di infestanti e l'insorgenza dei patogeni, salvaguardando/ migliorando la qualità delle produzioni. Inoltre, l'aumento della diversità colturale migliora la resilienza delle aziende agricole agli eventi climatici come la siccità.

Le disposizioni sulla fertilizzazione delle colture prevedono la definizione, all'interno di un piano di fertilizzazione aziendale, dei quantitativi massimi dei macroelementi nutritivi distribuibili annualmente, per coltura o ciclo colturale, in base anche ai risultati di analisi chimico-fisiche del terreno. La conduzione degli interventi di fertilizzazione secondo i criteri indicati nei DPI, unitamente

alla gestione delle successioni colturali, consente di razionalizzare e ridurre complessivamente gli input di fertilizzanti, riducendone il potenziale inquinante delle acque superficiali e sotterranee.

Le disposizioni sull'irrigazione prevedono la registrazione dei dati pluviometrici, degli interventi irrigui e dei volumi di adacquamento al fine di consentire il monitoraggio e l'uso razionale della risorsa idrica.

Le disposizioni su difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti stabiliscono le modalità di effettuazione dei monitoraggi delle fitopatie e di applicazione delle strategie di difesa e controllo delle infestanti, in relazione a ogni coltura, fase fenologica e avversità, in una logica di riduzione del rischio, insito nell'eventuale uso dei prodotti fitosanitari, a carico della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente.

La regolazione strumentale delle macchine irroratrici oltre a garantire una maggiore efficienza delle stesse, crea la premessa necessaria per adottare tecniche di precisione, volte a ridurre le quantità di prodotti fitosanitari (PF) impiegate, in linea con lo spirito dell'articolo 43, comma 7 quater della legge 120/2020, che con circostanziata deroga per il SQNPI, consente di rendere lecito il risparmio delle quantità di PF impiegati, che si consegue mediante l'impiego di macchine a recupero o di dispositivi tarati per la localizzazione del trattamento sulla reale superficie fogliare, anche quando la quantità di PF per unità di superficie dovesse scendere sotto al limite minimo previsto dall'etichetta.

La produzione integrata prevede anche disposizioni relative alla scelta del materiale di moltiplicazione, che assicurano la riduzione del rischio fitosanitario e maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.

L'adozione del metodo di Produzione Integrata contribuisce in tal modo al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua e il suolo. Le finalità ambientali dell'intervento sono radicate nella legislazione comunitaria ambientale, in particolare nella Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recepita in Italia con decreto legislativo n. 150/2012 (articolo 6, "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)"). L'intervento inoltre concorre agli obiettivi della "Direttiva Habitat" 92/43/CEE e della "Direttiva Uccelli" 2009/149/CE (es. PAF regionali).

La produzione integrata contribuisce anche al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4, migliorando il sequestro del carbonio nel suolo e concorrendo all'adattamento ai cambiamenti climatici. L'effetto mitigativo è riconducibile alla combinazione di pratiche sul suolo: riduzione delle lavorazioni del terreno per le colture erbacee e inerbimento dell'interfila per le colture arboree. In virtù di tali pratiche la produzione integrata è una delle modalità di gestione del suolo valorizzata nell'ambito dell'Inventario dei gas serra dell'Italia, per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). Gli effetti sull'adattamento sono riconducibili all'inerbimento e alla diversificazione delle colture. L'intervento concorre quindi agli obiettivi della Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Le pratiche connesse all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e alla razionale utilizzazione dei fertilizzanti, contribuiscono inoltre agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia "Dal produttore al consumatore" e nella "Strategia sulla biodiversità" (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione dell'uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Collegamento con altri interventi

L'intervento SRA01 può essere implementato in combinazione con l'intervento SRA15 "Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica" con cumulabilità del sostegno sulla medesima superficie senza che vi sia doppio finanziamento.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA01 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di Produzione integrata, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevede l'applicazione dei seguenti principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale:

P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali;

P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali;

P03 Entità della superficie soggetta a impegno (SOI).

Criteri di ammissibilità

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati. Il beneficiario C01 deve essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, titolare di partita Iva attiva in campo agricolo e iscritto al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività agricola.

C04 Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione ("Conformità ACA" o "Conformità ACA più marchio" o "Marchio"), in forma singola o associata. La domanda di adesione al SQNPI deve essere presentata entro la data stabilita dalla Regione.

Criteri di ammissibilità della superficie

C05 Le superfici eleggibili devono essere individuate in SQNPI. Sono ammissibili al sostegno le seguenti colture/raggruppamenti colturali: ortive, carciofo, agrumi, vite da tavola, altri fruttiferi (esclusa frutta a guscio), pesco, vite da vino, riso, mais, frumento, sorgo, olivo, cardo e pomodoro da industria.

Cx6 La superficie ammessa a premio con la domanda di sostegno per le colture/ raggruppamenti colturali agrumi, vite da tavola, altri fruttiferi (esclusa frutta a guscio), pesco, vite da vino e olivo deve essere condotta per tutto il periodo pluriennale d'impegno; per le colture/raggruppamenti colturali ortive, carciofo, riso, mais, frumento, sorgo, cardo e pomodoro da industria la superficie ammessa a premio deve condotta per tutto l'anno d'impegno relativo alla domanda in cui tale particella è stata inserita. Qualora il titolo di conduzione delle superfici scada prima della fine dei predetti periodi d'impegno è consentito il rinnovo per il rispetto del criterio di ammissibilità.

Impegni

L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture/raggruppamenti colturali di cui al criterio C05 per le quali vengono approvati i Disciplinari di produzione integrata a livello regionale.

I01 Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale, articolati in "norme generali" e "norme per coltura" e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione. In particolare:

<u>Lavorazioni del terreno</u>

In superfici con pendenza media fra il 10 e il 30% per le colture erbacee i disciplinari prevedono limitazioni della intensità delle lavorazioni (esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificatura e lavorazioni non oltre i 30 cm di profondità ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione) e l'obbligo della realizzazione di fossi temporanei ogni 60 metri oppure idonei sistemi alternativi, qualora previsti; per le colture arboree sono previsti obblighi di inerbimento permanente dell'interfila, ad esclusione di alcune aree a bassa piovosità.

Negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura, mentre per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila e all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente.

Nelle aree di pianura sulle colture arboree è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale con deroghe in aree a bassa piovosità.

Regole specifiche sono previste per l'esecuzione dei sovesci.

Avvicendamento colturale

Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede nel quinquennio al massimo un ristoppio. I disciplinari regionali riportano gli areali e le diverse condizioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, per cui è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura; è possibile avere due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di una famiglia botanica diversa. I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni e precisazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.

Irrigazione

Registrazione dei dati pluviometrici, delle date e dei volumi degli interventi irrigui e rispetto dei volumi massimi di adacquamento in funzione della tessitura del suolo, con le modalità previste dalle linee guida nazionali.

Fertilizzazione

Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno. Le analisi vanno eseguite prima della stesura del piano di fertilizzazione o dell'utilizzazione delle schede a dose standard. Prevedere l'esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità: per le colture erbacee almeno ogni 5 anni, per quelle arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. Per le colture erbacee e per le colture arboree di nuovo impianto o con impianto in essere è possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente, purché non superiore ai 5 anni.

Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui criteri riportati nei DPI, oppure adottare le schede a dose standard definite dai DPI per ciascuna coltura.

Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per singole distribuzioni superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee ed orticole.

Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti

Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali/territoriali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti.

Obbligo di utilizzare solo le sostanze attive ammesse dai DPI per ciascuna coltura.

Obbligo di rispettare i vincoli sul numero di trattamenti specifici per singole sostanze attive e/o per gruppi di sostanze attive indipendentemente dall'avversità.

Regolazione strumentale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

L'impegno consiste nell'acquisizione della certificazione di regolazione strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalla Regione/PPAA (secondo quanto definito dalle linee guida nazionali) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.

Scelta del materiale di moltiplicazione

È previsto quanto segue:

- colture erbacee da pieno campo: ricorso a semente certificata;
- colture ortive per le piantine: impiego di materiale di categoria “Qualità CE” e presenza di “passaporto delle piante” per le sementi categoria certificata CE;
- nuovi impianti di fruttiferi: se disponibile, ricorso a materiale di categoria “certificato” virus esente o virus controllato; presenza di “passaporto delle piante”.

I02 Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI, secondo le modalità previste dalla Regione.

I03 Partecipazione, in ogni anno d’impegno, a 4 ore di corso organizzato dall’Agenzia LAORE sulla produzione integrata. L'impegno non è compensato.

~~Le superfici assoggettate all’impegno dovranno essere mantenute sulle medesime parcelle.~~

L’intervento si applica ad appezzamenti fissi per i raggruppamenti colturali agrumi, vite, olivo e fruttiferi e ad appezzamenti variabili per i raggruppamenti colturali seminativi, ortive e colture industriali al fine di assicurare le rotazioni colturali.

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità rafforzata (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

RM Fert Requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di prodotti fertilizzanti

RM Fit Requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di prodotti fitosanitari

Elementi di baseline pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/2115

Codice	Descrizione
BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze
BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
BCAA 7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5
CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase
CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Codice	Descrizione
RM Fert	Requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti
RM Fit	Requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fitosanitari

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

BCAA 5 La BCAA 5 prevede: Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza (pendenza maggiore o uguale al 10%), Impegno a) realizzazione di solchi acquai su terreni declivi con distanza di massimo 80 metri; Impegno b): divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

L'**impegno I01 sulla lavorazione del terreno** va oltre la BCAA 5, in quanto:

- per le superfici con pendenza compresa tra il 10% e il 30%, nel caso delle colture erbacee: I) non prevede mai l'applicazione di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad es. fresatura, a fronte di un divieto che in BCAA 5 è di 60 giorni) ma applica limitazioni delle intensità delle lavorazioni (esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificatura e lavorazioni non oltre i 30 cm di profondità) e II) prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei con distanza di 60 metri mentre in condizionalità la distanza tra i solchi acquai è di 80 metri;
- per pendenze superiori al 30%, nel caso delle colture erbacee non prevede l'applicazione delle lavorazioni di affinamento e sminuzzamento ma impone limitazioni ancor più forti delle intensità delle lavorazioni.

BCAA 6 LA BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi e a colture permanenti, una copertura minima erbacea del suolo o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio).

L'**impegno I01 sull'inerbimento delle colture arboree** è di livello superiore in quanto prevede che sia assicurata una copertura sull'interfila per una durata maggiore dei 60 giorni consecutivi.

BCAA 7 La BCAA 7 prevede una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella, comprese le colture secondarie adeguatamente gestite. Non è ammessa la mono successione dei seguenti cereali perché appartengono allo stesso genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

L'**impegno I01 sull'avvicendamento colturale** è di livello superiore rispetto alla BCAA, in quanto prevede una rotazione colturale complessa con presenza di almeno tre colture principali. Una simile rotazione è in grado di perseguire benefici ambientali superiori rispetto a quelli che possono essere prodotti dal cambio di coltura annuale sulla medesima parcella.

CGO 1 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e articolo 11, paragrafo 3, lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati: Il CGO 1 nell'impegno a) prevede il possesso di autorizzazione laddove l'acqua di irrigazione è sottoposta ad autorizzazione.

L'**impegno I01 sull'irrigazione** nel rispetto delle linee guida per la gestione dell'irrigazione aziendale prevede invece una gestione sostenibile della risorsa idrica, da attuare mediante la registrazione dell'utilizzo dell'acqua aziendale, con riferimento ad elementi minimi quali data, volume di irrigazione, dati di pioggia e volume di adacquamento.

CGO 2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5: Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi

(amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola.

L'**impegno I01 sulla fertilizzazione** è di livello superiore in quanto vincola l'agricoltore alla predisposizione, sulla base di analisi chimico-fisiche del terreno, di un piano di fertilizzazione dettagliato oppure ad adottare le schede a dose standard definite dai DPI per ciascuna coltura.

L'**impegno I02** è di livello superiore rispetto alla baseline (CGO2, RM Fert, CGO7, CGO8, RM Fit), in quanto prevede una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali (pratiche agronomiche, fertilizzazioni, trattamenti fitosanitari, irrigazione, monitoraggi aziendali).

CGO 7 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1), articolo 55, prima e seconda frase: Il CGO 7 prevede obblighi relativi al corretto impiego di PF secondo le indicazioni in etichetta; tenuta del registro dei trattamenti; documentazione relativa all'acquisto dei PF.

L'**impegno I01 sulla difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti** è di livello superiore, in quanto il rispetto dei disciplinari vincola l'agricoltore che aderisce all'intervento ad utilizzare esclusivamente i principi attivi previsti dai disciplinari con limitazione anche della frequenza dei trattamenti. Il rispetto delle indicazioni contenute in etichetta, infatti, consentirebbe un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata.

L'**impegno I02** è di livello superiore rispetto alla baseline (CGO2, RM Fert, CGO7, CGO8, RM Fit), in quanto prevede una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali (pratiche agronomiche, fertilizzazioni, trattamenti fitosanitari, irrigazione, monitoraggi aziendali).

CGO 8 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): Il CGO 8 e l'RM Fit, in linea con il PAN, prevedono dal 2016 che il controllo funzionale obbligatorio delle attrezzature per l'applicazione dei PF sia effettuato presso i centri di prova autorizzati.

L'**impegno I01 della regolazione strumentale delle macchine distributrici dei PF**, anch'essa effettuata presso i centri di prova, è di livello superiore rispetto all'obbligo del controllo funzionale. In particolare, la regolazione prevede, oltre alla valutazione dei parametri del controllo funzionale (baseline), la verifica e la conformazione del diagramma di distribuzione della macchina e la fornitura di una tabella con i parametri di regolazione per la corretta distribuzione della dose di prodotti fitosanitari mirata sulle differenti colture aziendali.

L'**impegno I02** è di livello superiore rispetto alla baseline (CGO2, RM Fert, CGO7, CGO8, RM Fit), in quanto prevede una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali (pratiche agronomiche, fertilizzazioni, trattamenti fitosanitari, irrigazione, monitoraggi aziendali).

RM Fit: L'RM Fit prevede impegni di livello generale e normano l'utilizzo dei PF per tutti gli agricoltori (conoscenza dei principi generali della difesa obbligatoria; disposizioni sull'uso dei prodotti in prossimità di corpi idrici; possesso del patentino ecc.).

L'**impegno I01 sulla difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti** è di livello superiore, in quanto i disciplinari della produzione integrata definiscono in modo puntuale gli interventi da effettuare sulle singole colture, i prodotti ammissibili e i criteri di giustificazione.

CGO 8 e l'RM Fit: in linea con il PAN, prevedono dal 2016 che il controllo funzionale obbligatorio delle attrezzature per l'applicazione dei PF sia effettuato presso i centri di prova autorizzati.

L'**impegno I01 della regolazione delle macchine distributrici dei PF**, anch'essa effettuata presso i centri di prova, è di livello superiore rispetto all'obbligo del controllo funzionale. In particolare, la regolazione prevede, oltre alla valutazione dei parametri del controllo funzionale (baseline), la verifica e la conformazione del diagramma di distribuzione della macchina e la fornitura di una tabella con i parametri di regolazione per la corretta distribuzione della dose di prodotti fitosanitari mirata sulle differenti colture aziendali.

L'**impegno I02** è di livello superiore rispetto alla baseline (CGO2, RM Fert, CGO7, CGO8, RM Fit), in quanto prevede una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali (pratiche agronomiche, fertilizzazioni, trattamenti fitosanitari, irrigazione, monitoraggi aziendali).

RM Fert: L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie.

L'**impegno I01 sulla fertilizzazione** è di livello superiore in quanto vincola l'agricoltore alla predisposizione, sulla base di analisi chimico-fisiche del terreno, di un piano di fertilizzazione dettagliato oppure ad adottare le schede a dose standard definite dai DPI per ciascuna coltura.

L'**impegno I02** è di livello superiore rispetto alla baseline (CGO2, RM Fert, CGO7, CGO8, RM Fit), in quanto prevede una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali (pratiche agronomiche, fertilizzazioni, trattamenti fitosanitari, irrigazione, monitoraggi aziendali).

Forma del sostegno

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115 sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione del metodo di produzione integrata. Tra i maggiori costi si considera anche il costo della certificazione.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura ammissibile, sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per le diverse colture/gruppi colturali con importo minimo di 171 euro/ettaro/anno e massimo di 658 euro/ettaro/anno.

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo art. 82 e calcolato conformemente all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e dei costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.

Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione.

Importi unitari del sostegno - SRA01

Nr. progressivo	Descrizione PLUA	Coltura/Raggruppamento colturale	Importo unitario Euro/ettaro/anno
1	SRA01-SAR.01.01.Agru - SRA01-Produzione integrata.PLUA.01.Agrumi (Sovvenzione - Uniforme)	Agrumi	~~379,00~~ 384,00
2	SRA01-SAR.01.02.Vite - SRA01-Produzione integrata.PLUA.02.Vite (Sovvenzione - Uniforme)	Vite da vino	475,00
3	SRA01-SAR.01.03.Oliv - SRA01-Produzione integrata.PLUA.03.Olivo (Sovvenzione - Uniforme)	Olivo	286,00
4	SRA01-SAR.01.04.Frut - SRA01-Produzione integrata.PLUA.04.Fruttiferi (compresa uva da tavola ~~e mandorlo~~ ed esclusa ~~altra~~ frutta a guscio) (Sovvenzione - Uniforme)	Fruttiferi (compresa uva da tavola ~~e mandorlo~~ ed esclusa ~~altra~~ frutta a guscio)	~~502,00~~ 509,00

5	SRA01-SAR.01.05.Semi - SRA01-Produzione integrata.PLUA.05.Seminativi (riso, mais, frumento, sorgo, cardo) (Sovvenzione - Uniforme)	Seminativi (riso, mais, frumento, sorgo, cardo)	171,00
6	SRA01-SAR.01.06Orti - SRA01-Produzione integrata.PLUA.06.Ortive (compreso carciofo) (Sovvenzione - Uniforme)	Ortive (compreso carciofo)	658,00
7	SRA01-SAR.01.07.Colture industriali - SRA01-Produzione integrata.PLUA.07.Colture industriali (Sovvenzione - Uniforme)	Colture industriali (pomodoro da industria)	208,00

~~Importi unitari del sostegno - SRA01 ex TI 10.1.2 Produzione integrata~~

~~Nr. progressivo~~	~~Descrizione PLUA~~	~~Raggruppamento colturale/Coltura~~	~~Importo unitario Euro/ettaro/anno~~	
~~1~~	~~SRA01-SAR.01.01.Orti - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.01.Ortive protette.Superficie fino a 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Ortive protette~~	~~Superficie fino a 10 ettari~~	~~559,00~~
~~2~~	~~SRA01-SAR.01.02.Orti - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.02.Ortive protette.Superficie >10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~		~~Superficie >10 ettari~~	~~530,00~~
~~3~~	~~SRA01-SAR.01.03.Orti - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.03.Ortive in pieno campo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Ortive in pieno campo~~	~~Superficie fino a 10 ettari~~	~~474,00~~
~~4~~	~~SRA01 - SAR.04.Ortiv - SRA01-ex 10.1.2 Produzione integrata.PLUA.04.Ortive in pieno campo.Superficie >10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~		~~Superficie >10 ettari~~	~~445,00~~
~~5~~	~~SRA01-SAR.01.05.Carc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.05.Carciofo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Carciofo~~	~~Superficie fino a 10 ettari~~	~~459,00~~
~~6~~	~~SRA01-SAR.01.06.Carc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.06.Carciofo.Superficie >10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~		~~Superficie >10 ettari~~	~~430,00~~
~~7~~	~~SRA01-SAR.01.07.Agru - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.07.Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio.Superficie fino a 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio~~	~~Superficie fino a 10 ettari~~	~~469,00~~
~~8~~	~~SRA01-SAR.01.08.Agru - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.08.Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio.Superficie >10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~		~~Superficie >10 ettari~~	~~440,00~~
~~8~~	~~SRA01-SAR.01.09.Pesc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.09.Pesco.Superficie fino a 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Pesco~~	~~Superficie fino a 10 ettari~~	~~599,00~~
~~10~~	~~SRA01-SAR.01.10.Pesc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.10.Pesco.Superficie >10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~		~~Superficie >10 ettari~~	~~570,00~~
~~11~~	~~SRA01-SAR.01.11.Vite - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.11.Vite per uva da vino.Superficie fino a 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Vite per uva da vino~~	~~Superficie fino a 10 ettari~~	~~419,00~~
~~12~~	~~SRA01-SAR.01.12.Vite - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.12.Vite per uva da vino.Superficie >10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~		~~Superficie >10 ettari~~	~~390,00~~
~~13~~	~~SRA01-SAR.01.13.Riso - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.13.Riso.Superficie fino a 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Riso~~	~~Superficie fino a 10 ettari~~	~~222,00~~
~~14~~	~~SRA01-SAR.01.14.Riso - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.14.Riso.Superficie >10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~		~~Superficie >10 ettari~~	~~205,00~~

~~15~~	~~SRA01-SAR.01.15.Mais - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.15.Mais e sorgo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Mais e sorgo~~	~~Superficie fino a 10 ettari~~	~~216,00~~
~~16~~	~~SRA01-SAR.01.16.Mais - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.16.Mais e sorgo.Superficie >10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~		~~Superficie >10 ettari~~	~~200,00~~
~~17~~	~~SRA01-SAR.01.17.Oliv - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.17.Olivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Olivo~~	~~Superficie fino a 10 ettari~~	~~204,00~~
~~18~~	~~SRA01-SAR.01.18.Oliv - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.18.Olivo.Superficie >10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~		~~Superficie >10 ettari~~	~~190,00~~
~~19~~	~~SRA01-SAR.01.19.Colt - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.19.Colture oleaginose.Superficie fino a 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Colture oleaginose~~	~~Superficie fino a 10 ettari~~	~~144,00~~
~~20~~	~~SRA01-SAR.01.20.Colt - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.20.Colture oleaginose.Superficie >10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~		~~Superficie >10 ettari~~	~~140,00~~
~~21~~	~~SRA01-SAR.01.21.Orti - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.21.Ortive protette e impegno aggiuntivo.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Ortive protette e impegno aggiuntivo~~	~~Superficie fino a 10 ettari~~	~~600,00~~
~~22~~	~~SRA01-SAR.01.22.Orti - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.22.Ortive in pieno campo e impegno aggiuntivo.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~		~~Superficie >10 ettari~~	~~600,00~~
~~23~~	~~SRA01-SAR.01.23.Carc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.23.Carciofo e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Carciofo e impegno aggiuntivo~~	~~Superficie fino a 10 ettari~~	~~600,00~~
~~24~~	~~SRA01-SAR.01.24.Carc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.24.Carciofo e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~		~~Superficie >10 ettari~~	~~590,00~~
~~25~~	~~SRA01-SAR.01.25.Agru - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.25.Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio e impegno aggiuntivo~~	~~Superficie fino a 10 ettari~~	~~637,00~~
~~26~~	~~SRA01-SAR.01.26.Agru - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.26.Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~		~~Superficie >10 ettari~~	~~600,00~~
~~27~~	~~SRA01-SAR.01.27.Pesc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.27.Pesco e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Pesco e impegno aggiuntivo~~	~~Superficie fino a 10 ettari~~	~~767,00~~
~~28~~	~~SRA01-SAR.01.28.Pesc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.28.Pesco e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ett ari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~		~~Superficie >10 ettari~~	~~730,00~~
~~29~~	~~SRA01-SAR.01.29.Vite - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.29.Vite per uva da vino e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Vite per uva da vino e impegno aggiuntivo~~	~~Superficie fino a 10 ettari~~	~~587,00~~
~~30~~	~~SRA01-SAR.01.30.Vite - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.30.Vite per uva da vino e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~		~~Superficie >10 ettari~~	~~550,00~~

~~31~~	~~SRA01-SAR.01.31.Riso - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.31.Riso e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Riso e impegno aggiuntivo~~	~~Superficie fino a 10 ettari~~	~~390,00~~
~~32~~	~~SRA01-SAR.01.32.Riso - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.32.Riso e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~		~~Superficie >10 ettari~~	~~365,00~~
~~33~~	~~SRA01-SAR.01.33.Mais - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.33.Mais e sorgo e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Mais e sorgo e impegno aggiuntivo~~	~~Superficie fino a 10 ettari~~	~~384,00~~
~~34~~	~~SRA01-SAR.01.34.Mais - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.34.Mais e sorgo e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~		~~Superficie >10 ettari~~	~~360,00~~
~~35~~	~~SRA01-SAR.01.35.Oliv - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.35.Olivo e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Olivo e impegno aggiuntivo~~	~~Superficie fino a 10 ettari~~	~~372,00~~
~~36~~	~~SRA01-SAR.01.36.Oliv - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.36.Olivo e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~		~~Superficie >10 ettari~~	~~350,00~~
~~37~~	~~SRA01-SAR.01.37.Colt - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.37.Colture oleaginose e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Colture oleaginose e impegno aggiuntivo~~	~~Superficie fino a 10 ettari~~	~~312,00~~
~~38~~	~~SRA01-SAR.01.38.Colt - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.38.Colture oleaginose e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)~~		~~Superficie >10 ettari~~	~~300,00~~

SRA03 - ACA3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2021/2115 è prevista l'utilizzazione del FEASR 2023-2027 anche per onorare impegni, ancora pendenti, a favore dei beneficiari della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Tipo di intervento 10.1.1 "Difesa del suolo", Intervento 2 Agricoltura conservativa del PSR 2014-2022 ai sensi del Reg. (Ue) n. 1305/2013.

Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto le condizioni di ammissibilità del Tipo di intervento 10.1.1 "Difesa del suolo", Intervento 2 Agricoltura conservativa sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento SRA03 del PSP 2023-2027.

Finalità e descrizione generale

L'intervento SRA03 concorre agli obiettivi specifici OS4 e OS5.

L'intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare sulle superfici a seminativo una delle seguenti azioni:

> Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage (NT)
>
> Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione/Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande/strip tillage.

L'intervento risponde in via prioritaria all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Il passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di lavorazione a minori profondità o non lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura e la resistenza all'erosione e al compattamento, nonché di ottimizzare l'uso delle riserve fossili, contrastare la riduzione della sostanza organica e aumentare la capacità del terreno di assorbire e trattenere l'acqua. In tal modo l'intervento concorre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5.

Al contempo, l'intervento concorre all'Obiettivo specifico 4 sia in termini di adattamento, in quanto consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l'acqua, sia in termini di mitigazione, riducendo l'emissione di CO_2 che si avrebbe in caso di ordinaria lavorazione del terreno, per mineralizzazione della sostanza organica. L'adozione di pratiche agricole che concorrono a migliorare la gestione del suolo e/o prevenirne l'erosione (agricoltura conservativa) è esplicitamente prevista tra le azioni benefiche per il clima e l'ambiente indicate per l'agricoltura nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, l'agricoltura conservativa è una delle modalità di gestione del suolo evidenziata nell'ambito dell'Inventario dei gas serra dell'Italia per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF).

L'intervento concorre quindi anche agli obiettivi della Strategia nazionale di mitigazione dei cambiamenti climatici e della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Nel corso del periodo d'impegno è prevista la possibilità di passare dall'Azione 3.2 all'Azione 3.1. Il cambio azione è consentito esclusivamente all'atto della presentazione della domanda di pagamento annuale.

Collegamento con altri interventi

L'intervento può essere implementato in combinazione con gli interventi SRA15 "Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica" e SRA29 "Pagamento al

fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica" con cumulabilità del sostegno sulla medesima superficie senza che vi sia doppio finanziamento.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevedere l'applicazione dei seguenti principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale:

P01·Pendenza della superficie oggetto di impegno
P02·Superficie oggetto d'impegno ricadente in aree delimitate con rischio idrogeologico
P03·Entità della superficie oggetto di impegno (SOI)

Criteri di ammissibilità

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati. Il beneficiario C01 deve essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, titolare di partita iva attiva in campo agricolo e iscritto al Registro delle imprese della C.C.I.A.A.

Criteri di ammissibilità della superficie

C04 L'intervento è applicabile sulle superfici a seminativo localizzate nel territorio regionale che nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di sostegno sono state coltivate con colture annuali o ordinariamente arate e seminate annualmente

C05 I beneficiari aderiscono con una superficie minima di 4 ettari

C06 Sono ammissibili le sole colture annuali appartenenti alle seguenti categorie:

- cereali da granella (escluso il riso);
- leguminose da foraggio e da granella
  (sono escluse le colture ortive).

Le superfici devono essere disponibili per l'intera durata del periodo d'impegno.

Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) del Regolamento (UE) 2021/2115.

Azione 3.1 - Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage (NT)

I3.1.1 Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterarne la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina. Per "semina su sodo" si intende la tecnica per cui la semina viene effettuata direttamente sul terreno non lavorato, quindi senza alterarne la struttura preesistente, salvo una fascia ristretta avente la larghezza di 8 - 10 cm e una profondità di 6 - 8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina. Qualora il richiedente non disponga di un parco macchine aziendale adeguato alla esecuzione della semina su sodo/No tillage (NT) e ricorra al contoterzismo è tenuto, ai fini dei controlli, ad esibire le fatture rilasciate dal contoterzista e a conservarle per tutto il periodo pluriennale d'impegno e per i due anni successivi.

I3.1.2 Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice;

I3.1.3 Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (*mulching*). È consentita la trinciatura dei residui colturali e l'asportazione parziale di paglie e stocchi e altri residui colturali purché si assicuri una sufficiente copertura del suolo;

I3.1.5 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009;

I3.1.6 Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalla Regione;

I3.1.7 Adozione di una rotazione tra cereali e leguminose che consiste nell'alternanza delle due colture sulla medesima superficie. Impegno specifico regionale non remunerato;

I3.1.8 Tenuta di un registro delle operazioni colturali e di magazzino. Tale Registro deve essere esibito all'atto dei controlli e custodito in azienda per tutto il periodo pluriennale d'impegno e per il successivo anno.

Azione 3.2 - Adozione di tecniche di Minima Lavorazione/Minimum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande/strip tillage

I3.2.1 Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza. Qualora il richiedente non disponga di un parco macchine aziendale adeguato alla esecuzione Minima Lavorazione/Minimum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande/strip tillage e ricorra al contoterzismo è tenuto, ai fini dei controlli, ad esibire le fatture rilasciate dal contoterzista e a conservarle per tutto il periodo pluriennale d'impegno e per i due anni successivi;

I3.2.2 Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice;

I3.2.3 Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (*mulching*). È consentita la trinciatura dei residui colturali e l'asportazione parziale di paglie e stocchi e altri residui colturali purché si assicuri una sufficiente copertura del suolo;

I3.2.4 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009;

I.3.2.5 Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalla Regione;

I3.2.6 Adozione di una rotazione tra cereali e leguminose che consiste nell'alternanza delle due colture sulla medesima superficie. Impegno specifico regionale non remunerato;

I3.2.7 Tenuta di un registro delle operazioni colturali e di magazzino. Tale Registro deve essere esibito all'atto dei controlli e custodito in azienda per tutto il periodo pluriennale d'impegno e per il successivo anno.

Per entrambe le azioni 3.1 e 3.2 è previsto il mantenimento degli impegni sulle superfici ammesse nella domanda iniziale di sostegno per tutto il periodo pluriennale d'impegno (vincolo ad appezzamenti fissi). La possibilità di ridurre la superficie oggetto di impegno (SOI) durante il periodo pluriennale d'impegno è disciplinato nel PSP, paragrafo 4.7.3, punto 5, come riportato nel paragrafo 7.3.5 "Aspetti trasversali agli interventi a superficie o a capo (cfr. PSP par. 4.7.3, punto 5)" del presente CSR. Tali disposizioni si applicano alle due azioni separatamente.

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità rafforzata (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Elementi di baseline pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti di cui all'articolo 70, paragrafo 3 del Reg. (UE) 2021/2115

Codice	Descrizione
BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze
BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
BCAA 7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 maggio)*.

Le azioni 3.1 e 3.2 prevedono l'adozione di tecniche di lavorazione del suolo che minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità, quali il divieto di arature e ripuntature e ogni altra lavorazione.

**su terreni con pendenza media uguale o inferiore al 10%*

BCAA 06 La norma prevede il mantenimento sul terreno dei residui colturali della coltura precedente o la costituzione di una copertura vegetale, in entrambi i casi per 60 gg (tra 15 settembre e 15 febbraio).

Gli impegni I3.1.3 e I3.2.3 assicurano, per tutta la durata dell'impegno una gestione sostenibile dei residui colturali - tecnica mulching - con funzione di protezione del suolo dal rischio di erosione e di perdita di sostanza organica.

BCAA 07 La norma prevede un cambio di coltura almeno una volta sulla stessa parcella e vieta le mono successioni di alcuni cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro).

L'impegno I3.1.7 e I3.2.6. non è compensato ed è comunque di livello superiore, in quanto prevede l'adozione di una rotazione tra cereali e leguminose che consiste nell'alternanza delle due colture sulla medesima superficie.

D. Lgs n. 99/1992 Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico.

Gli **impegni I.3.1.5 e I.3.2.4** sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto all'utilizzo dei fanghi sui suoli.

D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV. Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell'allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura.

Gli **impegni I.3.1.5 e I.3.2.4** sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto di utilizzo sul suolo di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006.

D.Lgs. 29 aprile 2010, n.75. Il Decreto legislativo reca la disciplina relativa all'immissione in commercio di fertilizzanti e rappresenta la norma nazionale di riferimento fino all'adozione dei decreti legislativi che attueranno il Regolamento (UE) 2019/1009 (applicativo dal 16 luglio 2022).

Gli **impegni I.3.1.5 e I.3.2.4** sono, quindi, di livello superiore rispetto alla norma nazionale di riferimento, in quanto prevedono una limitazione all'uso dei soli fertilizzanti previsti dalla norma comunitaria (regolamento (UE) 2019/1009), che è più restrittiva rispetto al D.Lgs. 75/2010 in quanto ammette all'utilizzo un numero minore di matrici. Da considerare che il regolamento (UE) 2019/1009, al contrario della maggior parte delle altre misure di armonizzazione dei prodotti nel diritto dell'Unione, non osta alla messa a disposizione di concimi non armonizzati sul mercato interno conformemente al diritto nazionale e alle norme generali sulla libera circolazione contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per cui il rispetto delle norme armonizzate (regolamento (UE) 2019/1009) è facoltativo ed è richiesto solo per i prodotti che recano la marcatura CE al momento della loro messa a disposizione sul mercato).

Forma del sostegno

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione degli impegni.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

L'importo del pagamento annuale è stabilito in 250,00 euro/ettaro/anno sia per l'azione 3.1 che per l'azione 3.2. Al pagamento si applica la seguente degressività:

- fino a 8.000,00 euro/anno: 100% dell'importo
- oltre 8.000,00 e fino a 16.000,00 euro/anno: 80% dell'importo
- oltre 16.000,00 euro/anno: 60% dell'importo

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo art. 82 e calcolato conformemente all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per una parte dei costi, del mancato guadagno e dei costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.

Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione.

Importi unitari del sostegno - SRA03

Nr. progressivo	Descrizione PLUA	Raggruppamento colturale/Coltura	Importo unitario Euro/ettaro/anno
1	SRA03-SAR.01.01 - SRA03-Adozione di tecniche di semina su sodo.PLUA.01 (Sovvenzione - Uniforme)	Tutte le colture ammesse	250,00
2	SRA03-SAR.02.01 - SRA03-Adozione di tecniche di minima lavorazione.PLUA.01 (Sovvenzione - Uniforme)	Tutte le colture ammesse	250,00

Importi unitari del sostegno - SRA03 ex TI 10.1.1 Difesa del suolo Intervento 2 Agricoltura conservativa

Nr. progressivo	Descrizione PLUA	Raggruppamento colturale/Coltura	Importo unitario Euro/ettaro/anno
1	SRA03-SAR.01.01.TR - SRA03-ex 10.1.1-Difesa del suolo-Azione 2-Adozione di tecniche di semina su sodo.PLUA.01.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)	Tutte le colture ammesse	247,00
2	SRA03-SAR.02.01.TR - SRA03-ex 10.1.1-Difesa del suolo-Azione2-Adozione di tecniche di minima lavorazione.PLUA.01.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)	Tutte le colture ammesse	247,00

SRA07 - ACA7 Conversione seminativi a prati e pascoli

Il presente intervento viene attivato, ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 3, del Reg. (Ue) 2115/2021, unicamente per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari di cui alla Misura 10, Sottomisura 10.1, Tipo d'intervento 10.1.1, Intervento 1 "Conversione di seminativi in prati permanenti" del PSR Sardegna 2014-2022.

Tali spese sono state inserite nella scheda ordinaria del PSP in quanto le condizioni di ammissibilità del suddetto intervento del PSR Sardegna 2014-2022 sono simili e coerenti con quelle descritte per il presente intervento nel PSP 2023-2027.

Importi unitari del sostegno - SRA07 ex TI 10.1.1 Difesa del suolo Intervento 1 Conversione di seminativi in prati permanenti

Nr. progressivo	Descrizione PLUA	Raggruppamento colturale/Coltura	Importo unitario Euro/ettaro/anno
1	SRA07-SAR.01.01.TR - SRA07-ex 10.1.1- Difesa del suolo-Azione 1-Conversione di seminativi in prati permanenti.PLUA.01.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)	Tutte le colture ammesse	242,00

SRA14 - ACA14 Allevatori custodi dell'agro biodiversità

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2021/2115 è prevista l'utilizzazione del FEASR 2023-2027 anche per onorare impegni, ancora pendenti, a favore dei beneficiari della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Tipo di intervento 10.1.5 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono" del PSR 2014-2022 ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto le condizioni di ammissibilità del Tipo di intervento10.1.5 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono" del PSR 2014-2022 sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento SRA14 del PSP 2023-2027.

Finalità e descrizione generale

L'intervento SRA14 concorre all'obiettivo specifico OS6.

L'intervento prevede un sostegno ad UBA a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio di estinzione genetica, meno produttive rispetto ad altre razze e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi allevatori un adeguato livello di reddito e il mantenimento di un modello di agricoltura sostenibile.

L'intervento, anche sulla base dell'esperienza maturata con la programmazione 2014-2022, ha anche lo scopo di dare continuità all'opera di tutela di queste razze e rispondere pertanto al fabbisogno che i territori esprimono a riguardo cercando, per quanto possibile, di incrementare il numero di beneficiari che si impegnano nell'opera di conservazione.

L'intervento, predisposto in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera a), ha pertanto la finalità di tutelare la biodiversità animale nelle aziende agricole, sostenendo l'allevamento di animali appartenenti ad una o più razze locali riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte al Repertorio Regionale istituito ai sensi della L.R. 16 del 7 agosto 2014 classificate a rischio di erosione/estinzione.

L'intervento contribuisce pertanto al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a sostenere la conservazione della diversità biologica legata alla zootecnia, attraverso l'incentivazione degli agricoltori ad allevare razze locali, la cui conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale, al fine di ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive ed ubiquitarie.

L'intervento, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 art. 70 comma 6 lettera b) prevede un periodo di impegno di durata di almeno un anno (1 anno).

L'intervento prevede un periodo d'impegno di un anno.

L'annualità d'impegno è riferita all'anno solare (01/01 - 31/12).

Collegamento con altri interventi

L'intervento può essere implementato anche in combinazione con l'intervento SRA30 "Benessere animale" con cumulabilità del sostegno sui medesimi capi senza che vi sia doppio finanziamento.

Principi di selezione

L'intervento prevede l'applicazione dei seguenti principi di selezione:

P01 Consistenza numerica delle fattrici

P02 Aziende che praticano Zootecnia Biologica (Reg. (UE) n. 848/2018)

Criteri di ammissibilità

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori Allevatori singoli o associati;

Cx1 Allevatori custodi riconosciuti ai sensi della L.R. 16 del 7 agosto 2014

Criteri di ammissibilità delle razze e dei capi

C03 Iscrizione della razza a rischio di estinzione/erosione al Repertorio Regionale istituito ai sensi della L.R. 16 del 7 agosto 2014

C04 Capi di razze iscritte al Repertorio regionale istituito ai sensi della L.R. 16 del 7 agosto 2014 classificate a rischio di erosione/estinzione (bovini, equidi, ovini, caprini, suini) con codice di allevamento regionale e iscritti nei libri genealogici delle rispettive razze.

Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 1 anno, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

I01 Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse.

Le diposizioni relative al mantenimento della consistenza durante il periodo d'impegno si applicano separatamente alle razze ammesse.

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità rafforzata (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Elementi di baseline pertinenti

Non esistono riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità né norme nazionali obbligatorie collegate agli impegni previsti dall'intervento. La baseline è da ritenersi la situazione ordinaria, ovvero di assenza di obbligo di mantenimento della consistenza della razza. La giustificazione del pagamento, quindi, espresso in €/UBA, è data dalla differenza di ricavi tra razze convenzionali e razze in via di estinzione/erosione e dell'eventuale variazione dei costi per l'acquisto di mezzi tecnici nel processo produttivo zootecnico (costi di alimentazione, spese veterinarie e altre spese specifiche per ciascuna tipologia di allevamento).

Forma del sostegno

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'allevamento di razze in via di estinzione.

Il pagamento annuale si riferisce al nucleo di animali impegnati effettivamente sottoposto a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse tipologie di specie e razze oggetto d'impegno. Il range in euro/UBA/anno previsto è il seguente: 160,00-318,16.

Al pagamento si applica la seguente degressività:

- fino a 4.000,00 euro/anno: 100% dell'importo
- oltre 4.000,00 e fino a 6.000,00 euro/anno: 80% dell'importo
- oltre 6.000,00 euro/anno: 60% dell'importo

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'importo degli aiuti compensa i beneficiari, in tutto o in parte, per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) - Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione.

Importi unitari del sostegno – SRA14

Nr. progressivo	Descrizione PLUA	Tipologia di animali	Importo unitario Euro/UBA/anno
1	SRA14-SAR-01-01 - SRA14-Allevatori custodi dell'agrobiodiversità-Bovini-Ovini-Caprini-PLUA-01 (Sovvenzione - Uniforme)	Bovini Ovini Caprini	160,00
2	SRA14-SAR-01-02 - SRA14-Allevatori custodi dell'agrobiodiversità-Asini-Cavalli-PLUA-02 (Sovvenzione - Uniforme)	Asini Cavalli	200,00
3	SRA14-SAR-01-03 - SRA14-Allevatori custodi dell'agrobiodiversità-Suini-PLUA-03 (Sovvenzione - Uniforme)	Suini	~~318,16~~ 320,00

Importi unitari del sostegno – SRA14 ex TI 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono

Nr. progressivo	Descrizione PLUA	Tipologia di animali	Importo unitario Euro/UBA/anno
1	SRA14-SAR-01-01.OvTR - SRA14-ex 10.1.5-Allevatori custodi dell'agrobiodiversità-Ovini-Caprini-PLUA-01.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)	Ovini Caprini	194,00
2	SRA14-SAR-01-02.BoTR - SRA14-ex 10.1.5-Allevatori custodi dell'agrobiodiversità-Bovini-Suini-Asini-Cavalli-PLUA-02.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)	Bovini Suini Asini Cavalli	200,00

SRA15 - ACA15 Agricoltori custodi dell'agro biodiversità

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L'intervento SRA15 concorre all'obiettivo specifico OS6.

L'intervento prevede un sostegno a superficie a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio di estinzione/erosione genetica, meno produttive rispetto ad altre specie vegetali e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi un adeguato livello di reddito e il mantenimento vitale di un modello di agricoltura sostenibile.

L'intervento, anche sulla base dell'esperienza maturata con la programmazione 2014-2022 (sottomisura 10.1) ha anche lo scopo di dare continuità all'opera di tutela delle risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione, e per quanto possibile, di incrementare il numero di beneficiari e le superfici dedicate alla conservazione di queste risorse genetiche vegetali.

La conservazione di queste varietà rappresenta un elemento essenziale anche in virtù della difficoltà di reperimento sul mercato di materiali di riproduzione e moltiplicazione, dovuto alla poca espansione, in termini di superfici nelle singole aziende agricole e dall'altra dalla difficoltà, in taluni casi, a trovare sbocchi di mercato. Per questi motivi le superfici coltivate, risultano spesso, molto limitate all'interno delle stesse. L'obiettivo è pertanto quello di favorire la conservazione di queste varietà consentendo, laddove opportuno, l'accesso all'intervento a tutti i beneficiari indipendentemente dalla entità delle superfici che sottoporranno ad impegno.

L'intervento, predisposto in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera a), ha pertanto la finalità di tutelare la biodiversità agricola vegetale nelle aziende agricole, sostenendo la coltivazione di specie e varietà riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e/o al Repertorio regionale dell'agrobiodiversità.

L'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita con legge 194/2015 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentari", indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. La Legge, pertanto, stabilisce i princìpi per l'istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, perseguita anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

Il Repertorio Regionale per l'agrobiodiversità, istituito ai sensi della Legge Regionale 07/08/2014, n. 16 - Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti e delle successive Direttive di Attuazione approvate con la D.G.R. n. 54/11 del 6.12.2017, è il registro ufficiale della Regione Sardegna nel quale vengono iscritte e catalogate, previo parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica, costituitasi ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale n. 16 del 07.08.2014, le risorse genetiche locali di origine animale e vegetale con specifica annotazione per quelle soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. L'iscrizione delle risorse genetiche al Repertorio Regionale contribuisce a rafforzare il sistema di tutela delle risorse autoctone e a rischio di erosione ed estinzione.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Collegamento con altri interventi

L'intervento può essere implementato in combinazione con gli interventi SRA01 "Produzione integrata", SRA03 "Tecniche lavorazione ridotta dei suoli" e SRA29 "Agricoltura biologica" con cumulabilità del sostegno sulla medesima superficie senza che vi sia doppio finanziamento.

Principi di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione dei seguenti di principi di selezione:

P02 - aziende che praticano Agricoltura Biologica (Reg. (UE) n. 834/2007);

P05 - tipologia aziendale (si terrà conto delle aziende che praticano le seguenti attività multifunzionali: fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi~~, ecc.~~).

Criteri di ammissibilità

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 - Agricoltori singoli o associati;

C02 - Altri soggetti pubblici o privati.

Altri criteri di ammissibilità

C03 - Risorse genetiche vegetali locali di interesse agrario a rischio di erosione/estinzione iscritte al Repertorio Regionale ai sensi della L.R. 16/2014 e/o all'Anagrafe nazionale;

C04 - Risorse genetiche di specie legnose da frutto locali a rischio di erosione/estinzione iscritte al Repertorio Regionale ai sensi della L.R. 16/2014 e/o all'Anagrafe nazionale. Non sono ammesse le piante isolate;

C05 - Le superfici devono essere possedute in base a un legittimo titolo di conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale.

Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

I01 - Coltivare almeno una risorsa genetica locale a rischio di erosione genetica agraria per l'intero periodo di impegno;

I02 - Mantenimento per l'intero periodo di impegno delle superfici degli impianti di colture perenni, conformemente a quanto stabilito nel PSP e riportato nel paragrafo 7.3.5 "Aspetti trasversali agli interventi a superficie o a capo" del presente CSR;

I03 - Mantenimento per l'intero periodo di impegno delle superfici a colture annuali indicate nella domanda di sostegno, con possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno, conformemente a quanto stabilito nel PSP e riportato nel paragrafo 7.3.5 "Aspetti trasversali agli interventi a superficie o a capo" del presente CSR;

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 - Rispetto delle norme di Condizionalità rafforzata (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Elementi di baseline pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/2115

Codice	Descrizione
BCAA 7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

BCAA 07: La norma prevede una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella, comprese le colture secondarie adeguatamente gestite. Non è ammessa la mono successione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

L'**impegno I03** va oltre la baseline, inserendo nello schema di rotazione colturale delle colture annuali di interesse ai fini della tutela di risorse genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, al fine di scongiurarne l'estinzione, di tutelare la biodiversità agraria del territorio nazionale ed inoltre di aumentare la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli.

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione:

Nel caso si adottino impegni connessi alla conservazione di risorse getiche locali a rischio di erosione genetica agraria, rispetto ai quali non esistono riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità, la baseline è da ritenersi la situazione ordinaria, ovvero, in tal caso, la produttività delle colture convenzionalmente realizzate nell'areale considerato.

L'**impegno I01** è di livello superiore rispetto alla pratica ordinaria in quanto prevede la coltivazione di risorse genetiche locali a rischio di erosione/estinzione. Il pagamento si stima sui maggiori costi/minori ricavi da sostenere per la coltivazione di una specie a rischio di estinzione.

Forma del sostegno

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dalla coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per le diverse colture/gruppi colturali con importo minimo di 414,98 euro/ettaro/anno e massimo di 941,53 euro/ettaro/anno.

Al fine di favorire il maggior numero di beneficiari che potranno avere accesso all'intervento, in ragione delle peculiarità regionali, per la coltura del carciofo si prevede un importo del premio differenziato con un massimale di 5 ettari ammissibili.

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo art. 82 e calcolato conformemente all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione.

Importi unitari del sostegno – SRA15

Nr. progressivo	Descrizione PLUA	Raggruppamento colturale/Coltura	Importo unitario Euro/ettaro/anno
1	SRA15 - SAR.01.Arbor - Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Arboree da frutto. (Sovvenzione - Uniforme)	Arboree da frutto	~~941,53~~ 900,00
2	SRA15 - SAR.01.Semin - Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Seminativi. (Sovvenzione - Uniforme)	Seminativi	~~915,70~~ 700,00
3	SRA15 - SAR.01.Olivo - Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Olivo. (Sovvenzione - Uniforme)	Olivo	~~414,98~~ 410,00
4	SRA15 - SAR.01.Ortiv - Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Ortive (escluso il carciofo) (Sovvenzione - Uniforme)	Ortive	~~457,00~~ 460,00
5	SRA15 - SAR.01.Vite - Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Vite. (Sovvenzione - Uniforme)	Vite	~~598,25~~ 600,00
6	SRA15 - SAR.01.Carci - Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Carciofo fino a 5 ettari. Nessun pagamento per gli ettari eccedenti (Sovvenzione - Uniforme)	Carciofo (fino a 5 ettari. Nessun pagamento per gli ettari eccedenti	~~600,00~~ 450,00

~~Importi unitari del sostegno – SRA15 ex TI 10.1.4 Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione genetica~~

~~Nr. Progressivo~~	~~Descrizione PLUA~~	~~Raggruppamento colturale/Coltura~~	~~Importo unitario Euro/ettaro/anno~~
~~1~~	~~SRA15 – SAR.01.Agrum – TRANSIZIONE_Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità.Agrumi (Sovvenzione – Uniforme)~~	~~Agrumi~~	~~900~~
~~2~~	~~SRA15 – SAR.01.Mando – TRANSIZIONE_Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Mandorlo e Fico (Sovvenzione – Uniforme)~~	~~Mandorlo e Fico~~	~~276~~
~~3~~	~~SRA15 - SAR.01. Drup - TRANSIZIONE_Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Drupacee e Pomacee (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Drupacee e Pomacee~~	~~900~~
~~4~~	~~SRA15 - SAR.01.ViTRA - TRANSIZIONE_Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Vite (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Vite~~	~~885~~
~~5~~	~~SRA15 - SAR.01. Legu - TRANSIZIONE_Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Leguminose da granella (Sovvenzione – Uniforme)~~	~~Leguminose da granella~~	~~350~~
~~6~~	~~SRA15 - SAR.01. CaTR - TRANSIZIONE_Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Carciofo (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Carciofo~~	~~600~~
~~7~~	~~SRA15 - SAR.01. Pomo - TRANSIZIONE_Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Pomodoro e Altre ortive (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~Pomodoro e Altre ortive~~	~~600~~

SRA16 - ACA16 Conservazione dell'agro biodiversità

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L'intervento SRA16 concorre all'obiettivo specifico OS6.

L'intervento, indirizzato a sostenere attività riguardanti la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura a tutela e valorizzazione dell'agrobiodiversità, prevede un pagamento volto al riconoscimento delle spese materiali e immateriali effettivamente sostenute dai beneficiari per realizzare le azioni necessarie ritenute di interesse allo scopo.

La finalità dell'intervento, in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera b), è di sostenere la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura attraverso azioni mirate, concertate e di accompagnamento, finalizzate alla caratterizzazione, raccolta e utilizzo sostenibile delle risorse genetiche autoctone minacciate di erosione genetica e non, allo scopo di conoscerne e valorizzarne l'unicità genetica e le relative potenzialità produttive, in considerazione della loro importanza ai fini scientifici, economici, ecologici, storici e culturali.

Sulla base dell'esperienza maturata con la programmazione 2014-2022 (sottomisura 10.2), l'intervento ha lo scopo di dare continuità all'opera già attuata e rispondere pertanto al fabbisogno che il territorio regionale esprime al riguardo.

La diversità di razze animali, varietà vegetali o materiale eterogeneo vegetale appropriato con un grado elevato di diversità genetica (Regolamento (UE) 2018/848) e delle comunità microbiche negli ecosistemi agricoli ne costituisce infatti fondamento biologico della stabilità.

Gli agroecosistemi complessi in cui sono presenti molte specie e varietà a bassa densità sono stabili. Il contrario dei sistemi agricoli industriali con pochissime specie e varietà ad alta densità che sono molto instabili.

La strada per rendere resilienti gli ecosistemi agricoli è quella di incrementare la diversità coltivata allargandone la loro base genetica e facendola evolvere in specifici contesti.

Le attività di conservazione, uso e sviluppo sostenibili delle risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare locali ed in particolare di quelle a rischio di estinzione, nonché varietà o materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica e delle comunità microbiche stanno alla base della tutela della biodiversità intesa come la diversità genetica nell'ambito delle specie e tra le specie, di rilevanza per l'agricoltura e l'alimentazione.

Le attività di recupero, caratterizzazione, conservazione ("in situ" ed "ex situ") e valorizzazione delle razze animali, delle varietà o materiale eterogeneo vegetale appropriato con un grado elevato di diversità genetica e delle comunità microbiche, locali ed in particolare di quelle a rischio di estinzione e di erosione genetica, sono azioni necessarie a sostenere le funzioni chiave degli agroecosistemi, la loro struttura e i processi necessari ad incrementarne la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli.

Le risorse genetiche locali, le varietà e il materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica di interesse agricolo e alimentare e delle comunità microbiche rappresentano un valore enorme sul piano della resilienza, dell'adattamento ai cambiamenti climatici, delle caratteristiche chimico-nutrizionali che possono conferire qualità funzionali agli alimenti che derivano dal loro germoplasma.

La conservazione della biodiversità dipende fortemente dalla disponibilità di materiale di moltiplicazione idoneo. Il sostegno è quindi volto a sostenere la disponibilità e qualità genetica di materiale di moltiplicazione idoneo ai diversi ambienti e per differenti fini.

Per contrastare, sia l'abbandono di razze animali e varietà vegetali locali, con particolare attenzione a quelle a rischio di estinzione o di erosione genetica, sia la scomparsa della biodiversità delle comunità microbiche che caratterizza l'agroecosistema della filiera agroalimentare, devono essere sostenute azioni per il recupero di know-how in materia di selezione e riproduzione e altre pratiche agronomiche tradizionali e di trasformazione delle materie prime. È importante quindi indirizzare gli agricoltori, gli allevatori ed i trasformatori verso nuove opportunità economiche e coinvolgerli in maniera diretta sia nel recupero delle conoscenze e delle pratiche tradizionali che nei relativi programmi di selezione e gestione delle risorse genetiche locali (selezione partecipativa).

La conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche locali ivi comprese le varietà o materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica e le comunità microbiche necessitano possibilmente di un'attività scientifica sistematica diretta alla geno tipizzazione e alla fenotipizzazione delle risorse genetiche, anche allo scopo di individuare caratteristiche specifiche di adattamento alle diverse e mutate condizioni pedoclimatiche, e/o per particolari impieghi.

Le attività oggetto del sostegno per la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura sono dettagliate nelle seguenti azioni:

a) azioni mirate:

a.1) individuazione, recupero, caratterizzazione, valutazione delle risorse genetiche locali del materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica e delle comunità microbiche, con presumibile rischio di estinzione, e iscrizione nel Repertorio regionale, istituito ai sensi della Legge Regionale n. 16 del 07.08.2014 e/o nella banca dati dell'Anagrafe nazionale prevista dalla legge italiana 1° dicembre 2015, n. 194 (L. 194/2015) "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" e dal Decreto Ministeriale di attuazione n. 1862 del 18 gennaio 2018;

a.2) conservazione "in situ" "ex situ" delle risorse genetiche locali ivi compreso il materiale eterogeneo vegetale appropriato con un grado elevato di diversità genetica;

a.3) tutela, mantenimento, gestione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche microbiche conservate nelle collezioni "ex situ";

a.4) costituzione e sviluppo di materiale eterogeneo ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 o comunque di varietà a larga base genetica;

a.5) valorizzazione delle risorse genetiche locali e del materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica e delle risorse genetiche microbiche tramite:

i. qualificazione dei processi e delle produzioni;

ii. certificazione di filiera; percorsi di valorizzazione delle varie filiere di produzione;

iii. percorsi del cibo e dell'agrobiodiversità;

iv. ottimizzazione delle tecniche colturali per le specifiche varietà vegetali o materiale eterogeneo (Regolamento (UE) 2018/848) e dei sistemi di allevamento di particolari razze animali, nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale;

v. individuazione e valorizzazione delle caratteristiche organolettiche, chimico-nutrizionali, microbiologiche e sensoriali delle produzioni; reintroduzione in coltivazione/ allevamento/ produzione; produzione del materiale genetico per la moltiplicazione e riproduzione (qualità, aspetti sanitari e fitosanitari, reintroduzione in commercio);

vi. sviluppo e introduzione di metodi di gestione e selezione anche partecipativa, delle risorse genetiche volte a valorizzare la biodiversità vegetale, animale e microbica che meglio si evolve e si adatta all'agroecosistema locale incrementandone la capacità di resilienza;

a.6) sviluppo, tenuta, implementazione e pubblicazione su Internet di repertori/registri/banche dati regionali delle risorse genetiche locali, possibilmente in modalità interoperabile con l'Anagrafe nazionale della L. 194/2015 e/o con altre banche dati già esistenti inerenti le risorse genetiche;

a.7) mantenimento dei repertori/registri regionali del patrimonio genetico e funzionamento delle reti di conservazione e sicurezza previsti dalle leggi regionali di settore.

b) azioni concertate:

b.1) attivazione di progetti a carattere comprensoriale per coinvolgere un intero territorio nella tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, intesa anche come valore culturale di un determinato territorio, in particolare in zone Natura 2000 o ad alto valore naturalistico;

b.2) attivazione e/o sostegno alle comunità locali vocate alla tutela e valorizzazione dell'agro biodiversità di un territorio, alla diffusione della cultura rurale ad essa legata e ai temi dell'agro-ecologia e dell'economia circolare;

b.3) networking (creazioni di reti e animazione delle stesse) a livello regionale e/o nazionale e/o transnazionale, tra tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati al recupero, conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche) azioni di accompagnamento: informazione, diffusione, consulenza, formazione e preparazione di relazioni tecniche - coinvolgendo organizzazioni non governative e altri soggetti interessati.

c) azioni di accompagnamento:

c.1) comunicazione, informazione, scambi di conoscenze, aggiornamento professionale degli operatori e dei tecnici a supporto degli Agricoltori e Allevatori ed in particolare degli Agricoltori e Allevatori Custodi ai sensi della L. 194/2015, che attraverso l'incremento della biodiversità di razze, varietà o materiale eterogeneo vegetale e comunità microbiche, mirano ad incrementare la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli.

Le attività attuate e le modalità di attuazione saranno definite nei dispositivi attuativi regionali.

Collegamento con altri interventi

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale e per azioni diverse da quelle sostenute dagli interventi SRA14 "Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica" e SRA15 "Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica".

Le tipologie di azioni supportate attraverso il presente intervento si collegano in modo sinergico ad altri interventi SRA (ad esclusione degli interventi sopra indicati) e di investimento e di scambio delle conoscenze e diffusione dell'informazione, sia allo scopo di invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare habitat e paesaggi attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di biodiversità animale/vegetale/microbica di interesse agricolo e alimentare, sia allo scopo di diffondere in modo capillare ed integrato le conoscenze e le innovazioni (attraverso formazione, innovazione e consulenza specifica) adeguate alle reali esigenze delle imprese verso una maggiore sostenibilità e resilienza delle stesse.

Principi di selezione

L'Autorità di Gestione Regionale non ha previsto l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Criteri di ammissibilità

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

~~**CR03** – Soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo della ricerca di comprovata esperienza nelle azioni da finanziare;~~

~~**CR05** – Centri di conservazione ex situ/Collezioni/Banche del germoplasma (CCES/BG) ai sensi della L. 194/2015 o ai sensi delle leggi regionali/provincial vigenti in materia;~~

CR07 - Enti/Agenzie regionali individuati dalla Regione e ai sensi di norme regionali e/o per competenze specifiche, tecniche e/o scientifiche in materia di risorse genetiche e agrobiodiversità. La Regione ha individuato come beneficiario l'agenzia regionale AGRIS-Sardegna in quanto ai sensi della LR n. 16/2014 è l'ente che gestisce la Banca regionale del germoplasma.

Impegni inerenti le azioni previste dall'intervento

IM01 - realizzare le attività previste dall'intervento conformemente a quanto definito con atto di concessione dell'Autorità di Gestione Regionale, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.

Altri obblighi

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dalle disposizioni attuative dal regolamento delegato e della normativa nazionale in materia.

OB02 - Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Categorie di spese ammissibili

Oltre a quanto riportato al capitolo 7.3.2 "Ammissibilità delle spese al FEASR" e alle spese ammissibili di seguito elencate, possono essere riconosciute ulteriori spese coerenti con le azioni da attuare con il presente intervento che saranno indicate nei relativi provvedimenti di attuazione.

SP04 - Costruzione, acquisizione, [incluso il leasing], miglioramento di beni immobili esclusivamente funzionali al raggiungimento dell'obiettivo del presente intervento;

SP05 - Spese per collezioni di risorse genetiche vegetali e microbiche, locali e in particolare di quelle a rischio di estinzione, di specie vegetali annuali o pluriennali e per adeguamento infrastrutture dedicate alla conservazione in situ e l'utilizzo delle comunità microbiche che colonizzano gli agroecosistemi;

SP06 - Spese per conservazione "in vivo" di nuclei di risorse genetiche animali locali a rischio di erosione genetica;

SP07 - Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature esclusivamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi del presente intervento;

SP08 - Spese per acquisto di beni e servizi e/o rimborsi spesa forfettari, funzionali alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento e pertinenti all'azione finanziata;

SP09 - Spese di gestione (anche in forma forfettaria come percentuale di altre spese): spese di funzionamento, di personale, di formazione, spese finanziarie, spese di rete;

SP10 - Spese per incarichi professionali per la realizzazione di attività specialistiche;

SP11 - Spese per investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo o manutenzione di programmi informatici, licenze, marchi commerciali, ecc.

SP12 - Spese per il personale (comprese missioni e trasferte) dipendente, a tempo indeterminato o determinato, destinato a tempo pieno o parziale alle attività dell'Intervento, compreso assegni di ricerca, borse di studio, entro i limiti previsti dall'Autorità di Gestione Regionale;

SP13 - Spese per studi specifici su temi inerenti la conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare solo se correlati al raggiungimento dell'obiettivo specifico OS6;

SP14 - Spese per il monitoraggio sanitario/fitosanitario ed eventuali analisi di laboratorio delle risorse genetiche animali e vegetali compresi i materiali eterogenei appropriati con un grado elevato di diversità genetica - conservate in situ e nelle collezioni ex situ;

SP15 - Spese generali collegate alle spese SP04, SP05, SP06, SP10, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed

economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese relative agli investimenti previsti;

SP16 - Spese generali indirette riferite ad affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, etc. calcolate come tasso forfettario entro i limiti previsti dalle Autorità di Gestione.

Erogazione di anticipi

Non sono previsti anticipi. Il contributo è erogato a rendicontazione delle attività svolte in unica soluzione o per stati di avanzamento lavori.

Forme, tipo e aliquota del sostegno

Forme di sostegno

- Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno

- Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario

Aliquota del sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)

- Aliquota pari al 100%

Spiegazioni aggiuntive

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115, e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari.

Il contributo è erogato a rendicontazione delle attività svolte in unica soluzione o per stati di avanzamento lavori.

Importi unitari e output previsti

Descrizione PLUA	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRA16-SAR-01 - azioni mirate: che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)				450.000,00				
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.19 (unità: Operazioni)				1,00				1,00
SRA16-SAR-02 - (2) azioni concertate: che promuovono lo scambio di informazioni per la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nell'agricoltura dell'Unione (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)						25.000,00		
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.19 (unità: Operazioni)						1,00		1,00
SRA16-SAR-03 - (3) azioni di accompagnamento: informazione, diffusione, consulenza, formazione e preparazione di relazioni tecniche (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)						25.000,00		
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.19 (unità: Operazioni)						1,00		1,00

SRA18 - ACA18 Impegni per l'apicoltura

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento può essere attivato nelle aree del territorio regionale individuate dalla Regione come importanti dal punto di vista del mantenimento dell'agro-biodiversità e per la conservazione della flora spontanea, con esclusione delle aree agricole ad elevata intensità agricola.

Finalità e descrizione generale

L'intervento SRA18 concorre all'obiettivo specifico OS6.

L'intervento prevede un pagamento annuale espresso in €/anno/beneficiario (di tipo forfettario determinato in base al range nel numero di alveari messi ad impegno) a favore dei beneficiari che praticano l'attività apistica in aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico.

Va precisato che l'intervento si rivolge ad allevatori che, pur svolgendo un ruolo fondamentale per la sopravvivenza degli eco-sistemi, non sono agganciati direttamente, tramite contratti di fitto o titolo di proprietà, ai terreni sui quali svolgono l'attività. Tali allevatori, in genere, non sono percettori di aiuto diretto. Inoltre, l'intervento non è indirizzato al servizio di impollinazione per le aree ad agricoltura intensiva quali agrumeti e altri frutteti in genere per i quali i proprietari pagano il servizio. Gli impegni riguardano le aree, individuate dalla Regione, ad agricoltura estensiva e di valore naturalistico, come ad esempio aree intermedie quali i sistemi agro-forestali, in quanto l'attività svolta dalle api, insieme a quella svolta dagli insetti pronubi, contribuisce al mantenimento di un'agricoltura estensiva e alla conservazione della flora spontanea ad alto valore naturalistico.

Numerose specie impollinatrici sono a rischio di estinzione, l'abbondanza delle popolazioni e lo stato di salute delle api e di moltissime altre specie sono sottoposti a rischi di varia natura. Il declino degli impollinatori è associato a una serie di fattori che spesso agiscono in sinergia tra loro: distruzione, degradazione e frammentazione degli habitat, inquinamento da agenti fisici e chimici, cambiamenti climatici e diffusione di specie aliene invasive, parassiti e patogeni. L'impollinazione è un servizio ecosistemico fondamentale per la sopravvivenza umana e la tutela dell'integrità e della diversità biologica degli ecosistemi terrestri.

L'intervento, mira sia a contrastare il declino degli impollinatori, sia a supportare pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità, mediante un sostegno economico, a copertura dei maggiori costi e minori guadagni, per l'attività effettuata nelle aree sopra descritte. Tali aree pur presentando diversità di specie floricole agrarie e naturali, risultano di minore valore nettarifero perché non interessate da forme di agricoltura intensiva (es. frutteti specializzati) e vengono normalmente escluse dalla pratica del nomadismo apistico per via dei maggiori costi di trasporto e per le minori rese nettarifere. Tuttavia, in tali aree, l'apicoltura rappresenta un'attività molto importante per il mantenimento sia dell'agro-biodiversità sia per la conservazione della flora spontanea, grazie all'importante opera d'impollinazione realizzata dalle api, laddove l'equilibrio tra specie allevate e specie selvatiche (apoidei imenotteri), compresi gli impollinatori in senso generale (es. lepidotteri, coleotteri, ditteri, ortotteri, etc.), non pesi a svantaggio della popolazione degli impollinatori in termini di biodiversità. Per tali motivi l'intervento prevede un numero massimo di alveari per postazione in modo tale da limitare eventuali effetti di competizione con i pronubi selvatici.

Vi è comunque una stretta correlazione tra attività e territorio determinata dal raggio di azione, durante il bottinamento, delle api operaie.

In ragione delle premesse fatte si deve considerare una superficie utilizzabile, da una famiglia di api, quella ricadente nel raggio teorico di 3 chilometri che per effetto di barriere naturali o per ricchezza di pabulum vengono rideterminati in circa km 2,2. Questa è la distanza minima che deve esistere tra apiari appartenenti alla medesima azienda, e quindi con lo stesso codice allevamento, ammessi all'impegno dell'intervento. Benché il raggio di azione sia così vasto, in realtà le api si spostano in uno spazio più limitato in ragione della ricchezza del pabulum e della necessità di risparmiare energia.

Alla luce di tali premesse, l'obiettivo consiste sia nell'incrementare il numero di apiari presenti nelle aree indicate, migliorando l'attività di impollinazione per azione integrata di insetti pronubi allevati e selvatici; sia nel promuovere l'allevamento stanziale degli apiari già presenti in tali aree, garantendo l'azione delle api anche per le fioriture di minore interesse mellifero, ma di forte e determinante importanza di carattere ambientale e coprendo periodi più lunghi di fioritura di interesse mellifero (che il nomadismo non è in grado di assicurare).

L'intervento, pertanto, si compone di due azioni tra loro alternative, vale a dire che lo stesso apiario non può essere impegnato su entrambe le azioni durante tutto il periodo di impegno:

Azione 1 "Apicoltura stanziale"

Azione 2 "Apicoltura nomade"

L'accesso alle due azioni, da parte del beneficiario, è qualificato dalla tipologia di apiari registrati nella banca dati dell'anagrafe apistica.

Le aree interessate dalle suddette azioni saranno definite in mappe di uso del suolo corredate dall'elenco delle essenze floristiche e il relativo periodo di fioritura.

L'intervento contribuisce al raggiungimento dell'Obiettivo specifico 6 in quanto, sostenendo l'attività di pascolamento apistico in aree di minore valore economico, migliora gli ecosistemi naturali ed agrari favorendone la tutela della biodiversità naturale.

I beneficiari si impegnano a mantenere per tutta la durata dell'impegno il numero di alveari dichiarati con la domanda di sostegno e ammissibili a premio.

Il numero di alveari oggetto di sostegno può variare in aumento e in diminuzione nell'arco del periodo d'impegno conformemente a quanto stabilito nel paragrafo 7.3.5 "Aspetti trasversali agli interventi a superficie o a capo". Il pagamento annuale sarà corrisposto solo per gli alveari effettivamente sotto impegno a seguito della variazione in aumento o in diminuzione.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Collegamento con altri interventi

La demarcazione con l'azione B4 Misure Settoriali "Razionalizzazione della transumanza", con particolare riferimento all'acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto per il nomadismo, è assicurata nel modo seguente: il beneficiario dell'intervento settoriale potrà accedere ad ACA 18, Azione 2, solo se all'interno dell'azione B4 non accede al pagamento per l'acquisizione di servizi di trasporto. Si assicura pertanto che i servizi di trasporto non sono oggetto di doppio pagamento.

Principi di selezione

L'intervento prevede l'applicazione dei seguenti principi di selezione:

P01 Localizzazione delle aree di pascolamento

P02 Allevamento biologico

P0x1 Dimensione dell'allevamento apistico

Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Apicoltori singoli e associati registrati nella Banca Dati Apistica

~~**C02** Enti pubblici gestori di aziende agricole che esercitano attività di apicoltura. Ai sensi della Legge n.313 del 24 dicembre 2004, l'apicoltura è definita attività agricola di tipo zootecnico.~~

Altri Criteri di ammissibilità

C03 Iscrizione alla Banca Dati Apistica Nazionale, alla data del 31/12 dell'anno precedente alla domanda di sostegno

C04 Censimento annuale del patrimonio apistico detenuto dal beneficiario, nei termini previsti dalla normativa vigente

C05 Adesione con un numero minimo di 40 alveari

C06 Praticare l'attività apistica nelle aree individuate dalla regione come importanti dal punto di vista del mantenimento dell'agro-biodiversità e per la conservazione della flora spontanea, con esclusione delle aree agricole ad elevata intensità agricola.

Impegni

I beneficiari dovranno rispettare per tutta la durata dell'intervento i seguenti impegni:

I01 Praticare l'attività apistica nelle aree come individuate secondo il criterio C06

I02 Non superare il numero massimo di 40 alveari per postazione, rispettando una distanza minima tra gli apiari della medesima azienda, con lo stesso codice allevamento, sotto impegno non inferiore a 2,2 km

I03 Tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario

I04 Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per un numero minimo di giorni pari a 60 nel caso dell'Azione 2, nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche

I05 Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per 365 giorni/anno, nel caso dell'Azione 1

I06 Redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica, riportante le aree e le relative specie botaniche interessate dall'intervento, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione e, per gli aderenti all'azione 2, il periodo di permanenza degli apiari, nel rispetto dell'impegno I04

I07 Esclusivamente per gli apiari ricadenti nell'Azione 2, ogni postazione scelta dal beneficiario, deve essere registrata nella apposita sezione apistica della BDN (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica) con l'indicazione esatta dei dati di georeferenziazione, che possono essere anche rilevati tramite strumentazione GPS eventualmente in dotazione all'apiario

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità rafforzata (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Elementi di baseline pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti di cui all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115

Non esistono BCAA e CGO pertinenti agli impegni previsti dall'intervento.

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

I01 prevede impegni superiori alla baseline. Nel caso si adottino impegni connessi alle pratiche di apicoltura, rispetto ai quali non esistono riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità, la baseline è da ritenersi la pratica ordinaria nella quale vengono scelte come postazioni prevalentemente le zone ad agricoltura intensiva con monoculture permanenti, tralasciando le aree ad agricoltura estensiva e/o di valore naturalistico, come ad esempio aree intermedie quali i sistemi agro-forestali,

per le basse rese nettarifere e i maggiori costi di trasporto verso tali aree. Invece I01 stabilisce la pratica apistica nelle aree per come individuate nei criteri di ammissibilità.

I02 prevede impegni superiori alla baseline. Nella pratica ordinaria le aziende apistiche tendono a sistemare tutte le arnie in una medesima postazione onde ridurre le spese di trasporto e le ore uomo impiegate per il posizionamento, mentre I02 fissa il limite 40 alveari per postazione e il rispetto una distanza minima tra gli apiari di km 2,2.

I03 prevede impegni superiori alla baseline. Nella pratica ordinaria le aziende apistiche non sono tenute alla registrazione delle operazioni di gestione degli apiari. Invece I03 prevede la tenuta di un registro aziendale nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario.

I04 prevede impegni superiori alla baseline. Nella pratica ordinaria, nel caso del nomadismo, non c'è, infatti, un obbligo al mantenimento per un numero minimo di 60 giorni, nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche, del numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento nel caso dell'Azione 2.

I05 prevede impegni superiori alla baseline, Nella pratica ordinaria, infatti, nel caso dell'apicoltura stanziale, non c'è un obbligo al mantenimento, per 365 giorni l'anno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno, impegno che invece esiste per chi aderisce nel caso dell'Azione 1.

I06 prevede impegni superiori alla baseline. Nella pratica ordinaria, infatti, gli allevatori di api non hanno l'obbligo di redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica (con aree e specie botaniche interessate, numero di alveari per postazione e, per gli aderenti all'azione 2, il periodo di permanenza degli apiari, nel rispetto dell'impegno I04).

I07 prevede impegni superiori alla baseline. Nella pratica ordinaria, infatti, ogni postazione degli apiari non deve essere registrata in BDN con indicazione dei dati di georeferenziazione, come invece richiesto per gli aderenti all'Azione 2.

Forma del sostegno

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115 sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal pascolamento di api in aree individuate dalla regione come importanti dal punto di vista del mantenimento dell'agro-biodiversità e per la conservazione della flora spontanea, con esclusione delle aree agricole ad elevata intensità agricola.

I pagamenti sono concessi annualmente, in maniera forfettaria, in base alle classi di alveari messe ad impegno dai beneficiari.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per Azione 1 e 2 e per classi di alveari. Sono espressi in €/anno/beneficiario, in base alle classi di alveari messe ad impegno.

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo art. 82 e calcolato conformemente all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per una parte dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno e dei costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione.

Spiegazione supplementare

Per quanto attiene la normativa nazionale di riferimento si considerano i seguenti riferimenti:

Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 - GU Serie Generale n.213 del 12-09-2022 - Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142).

Manuali operativi relativi al Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

La norma nazionale, in merito allo spostamento e trasporto degli alveari, specifica che:

Gli spostamenti degli alveari devono obbligatoriamente avvenire previa registrazione in BDN con indicazione dell'apiario di destinazione. Inoltre, ove previsto, gli spostamenti devono avvenire previa attestazione in BDN da parte del Servizio Veterinario di competenza, che l'apiario di origine non è sottoposto a misure restrittive di polizia veterinaria.

Il trasporto delle api effettuato con veicoli a motore non necessità dell'autorizzazione sanitaria del mezzo, che in ogni caso per poter circolare deve avere una copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile auto (RCA). Gli apicoltori con mezzi di trasporto di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 kg, devono dotarsi di Licenza di Trasporto di cose in conto proprio rilasciata dalla Motorizzazione Civile, nella quale sono indicati sotto forma di appositi codici le cose e le classi di cose inerenti la sua attività che egli può trasportare (supplemento ordinario G.U. n. 22 del 28-01-2000).

Importi unitari del sostegno – SRA18

~~Nr. progressivo~~	~~Descrizione PLUA~~	~~Importo unitario Euro/anno/beneficiario~~
~~1~~	~~SRA18-SAR.01.01 - SRA18-Apicoltura stanziale.PLUA.01 (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~14,50~~
~~2~~	~~SRA18-SAR.02.01 - SRA18-Apicoltura nomade.PLUA.01 (Sovvenzione - Uniforme)~~	~~14,50~~

Nr. progressivo	Descrizione PLUA		Importo unitario Euro/anno/beneficiario
1	SRA18-SAR.01.01_40-60	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.01_40-60_alveari	900,00
2	SRA18-SAR.01.02_61-80	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.02_61-80_alveari	1260,00
3	SRA18-SAR.01.03_81-100	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.03_81-100_alveari	1600,00
4	SRA18-SAR.01.04_101-120	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.04_101-120_alveari	1930,00
5	SRA18-SAR.01.05_121-140	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.05_121-140_alveari	2250,00
6	SRA18-SAR.01.06_141-160	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.06_141-160_alveari	2570,00
7	SRA18-SAR.01.07_161-180	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.07_161-180_alveari	2890,00
8	SRA18-SAR.01.08_181-200	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.08_181-200_alveari	3210,00
9	SRA18-SAR.01.09_201-220	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.09_201-220_alveari	3520,00
10	SRA18-SAR.01.10_221-240	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.10_221-240_alveari	3820,00
11	SRA18-SAR.01.11_241-260	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.11_241-260_alveari	4120,00
12	SRA18-SAR.01.12_261-280	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.12_261-280_alveari	4410,00
13	SRA18-SAR.01.13_281-300	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.13_281-300_alveari	4690,00
14	SRA18-SAR.01.14_301-320	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.14_301-320_alveari	4970,00
15	SRA18-SAR.01.15_321-340	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.15_321-340_alveari	5240,00
16	SRA18-SAR.01.16_341-400	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.16_341-400_alveari	5760,00
17	SRA18-SAR.01.17_401-460	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.17_401-460_alveari	6540,00
18	SRA18-SAR.01.18_461-520	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.18_461-520_alveari	7290,00
19	SRA18-SAR.01.19_521-580	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.19_521-580_alveari	8010,00
20	SRA18-SAR.01.20_581-640	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.20_581-640_alveari	8730,00
21	SRA18-SAR.01.21_641-700	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.21_641-700_alveari	9420,00
22	SRA18-SAR.01.22_701-760	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.22_701-760_alveari	10080,00

23	SRA18-SAR.01.23_761-820	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.23_761-820_alveari	10740,00
24	SRA18-SAR.01.24_821-880	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.24_821-880_alveari	11370,00
25	SRA18-SAR.01.25_881-940	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.25_881-940_alveari	11970,00
26	SRA18-SAR.01.26_941-1000	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.26_941-1000_alveari	12570,00
27	SRA18-SAR.01.27_1001-1060	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.27_1001-1060_alveari	13140,00
28	SRA18-SAR.01.28_1061-1120	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.28_1061-1120_alveari	13680,00
29	SRA18-SAR.01.29_1121-1180	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.29_1121-1180_alveari	14220,00
30	SRA18-SAR.01.30_1181-1240	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.30_1181-1240_alveari	14730,00
31	SRA18-SAR.01.31_1241-1300	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.31_1241-1300_alveari	15210,00
32	SRA18-SAR.01.32.>1300	SRA18_Apicoltura stanziale.PLUA.32.>1300_alveari	15700,00
33	SRA18-SAR.02.01_40-60	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.01_40-60_alveari	900,00
34	SRA18-SAR.02.02_61-80	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.02_61-80_alveari	1260,00
35	SRA18-SAR.02.03_81-100	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.03_81-100_alveari	1600,00
36	SRA18-SAR.02.04_101-120	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.04_101-120_alveari	1930,00
37	SRA18-SAR.02.05_121-140	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.05_121-140_alveari	2250,00
38	SRA18-SAR.02.06_141-160	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.06_141-160_alveari	2570,00
39	SRA18-SAR.02.07_161-180	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.07_161-180_alveari	2890,00
40	SRA18-SAR.02.08_181-200	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.08_181-200_alveari	3210,00
41	SRA18-SAR.02.09_201-220	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.09_201-220_alveari	3520,00
42	SRA18-SAR.02.10_221-240	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.10_221-240_alveari	3820,00
43	SRA18-SAR.02.11_241-260	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.11_241-260_alveari	4120,00
44	SRA18-SAR.02.12_261-280	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.12_261-280_alveari	4410,00
45	SRA18-SAR.02.13_281-300	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.13_281-300_alveari	4690,00
46	SRA18-SAR.02.14_301-320	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.14_301-320_alveari	4970,00
47	SRA18-SAR.02.15_321-340	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.15_321-340_alveari	5240,00
48	SRA18-SAR.02.16_341-400	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.16_341-400_alveari	5760,00
49	SRA18-SAR.02.17_401-460	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.17_401-460_alveari	6540,00
50	SRA18-SAR.02.18_461-520	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.18_461-520_alveari	7290,00
51	SRA18-SAR.02.19_521-580	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.19_521-580_alveari	8010,00
52	SRA18-SAR.02.20_581-640	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.20_581-640_alveari	8730,00
53	SRA18-SAR.02.21_641-700	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.21_641-700_alveari	9420,00
54	SRA18-SAR.02.22_701-760	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.22_701-760_alveari	10080,00
55	SRA18-SAR.02.23_761-820	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.23_761-820_alveari	10740,00
56	SRA18-SAR.02.24_821-880	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.24_821-880_alveari	11370,00
57	SRA18-SAR.02.25_881-940	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.25_881-940_alveari	11970,00
58	SRA18-SAR.02.26_941-1000	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.26_941-1000_alveari	12570,00
59	SRA18-SAR.02.27_1001-1060	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.27_1001-1060_alveari	13140,00
60	SRA18-SAR.02.28_1061-1120	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.28_1061-1120_alveari	13680,00
61	SRA18-SAR.02.29_1121-1180	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.29_1121-1180_alveari	14220,00
62	SRA18-SAR.02.30_1181-1240	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.30_1181-1240_alveari	14730,00
63	SRA18-SAR.02.31_1241-1300	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.31_1241-1300_alveari	15210,00
64	SRA18-SAR.02.32.>1300	SRA18_Apicoltura nomade.PLUA.32.>1300_alveari	15700,00

SRA28 - ACA28 Mantenimento forestazione/imboschimento

Il presente intervento viene attivato, ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021, unicamente per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari di cui alla Misura 8, Sottomisura 8.1 Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento su terreni agricoli, del PSR Sardegna 2014-2022.

Tali spese sono state inserite nella scheda ordinaria del PSP in quanto le condizioni di ammissibilità della suddetta Sottomisura 8.1 del PSR Sardegna 2014-2022 sono simili e coerenti con quelle descritte per il presente intervento nel PSP 2023-2027.

SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento SRA29 si applica all'intero territorio regionale.

Ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 è prevista l'utilizzazione del FEASR 2023-2027 anche per onorare impegni, ancora pendenti, a favore dei beneficiari della Misura 11 Agricoltura biologica, Sottomisura 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica e Sottomisura 11.2 pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica del PSR Sardegna 2014-2022, ai sensi del Reg. (Ue) n. 1305/2013, possono essere ammissibili al contributo del FEASR nel periodo del Piano strategico della PAC.

Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto le condizioni di ammissibilità della Misura 11 Agricoltura Biologica del PSR 2014-2022 sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento SRA29 del PSP 2023-2027.

Finalità e descrizione generale

L'intervento SRA29 concorre agli obiettivi specifici OS4, OS5, OS6 e OS9.

La protezione ambientale e l'azione per il clima rappresentano una priorità per il futuro dell'agricoltura e della silvicoltura dell'Unione. Inoltre, per garantire la sicurezza alimentare, intesa come accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti, la PAC intende migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute attraverso un'agricoltura sostenibile, insieme alla promozione di una nutrizione più sana, la riduzione degli sprechi alimentari e il benessere degli animali.

Nel contesto della strategia di sviluppo rurale l'agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione sostenibile che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi, assicura un impiego responsabile delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola.

L'agricoltura biologica contribuisce pertanto a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

La natura fortemente ambientale della misura fa sì che questa agisca in sinergia con le azioni previste a livello nazionale o territoriale in attuazione della Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (es. PAN nazionale), delle Direttive Habitat e Uccelli (es. PAF regionali), della Direttiva Quadro Acque (es. Piani di Gestione dei Distretti idrografici), del Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, della Strategia nazionale per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Progettazione

L'intervento "Agricoltura biologica" prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica nel rispetto del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale e a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni:

SRA29.1 Azione di Conversione all'agricoltura biologica

SRA29.2 Azione di Mantenimento dell'agricoltura biologica

L'obiettivo dell'Azione SRA29.1 è quello di incrementare le superfici coltivate con metodi di agricoltura biologica, mediante la conversione dall'agricoltura convenzionale, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo del 25% della SAU europea in biologico entro il 2030, fissato dalla Strategia Farm to Fork.

L'obiettivo dell'Azione SRA29.2 è quello di contribuire al mantenimento della SAU biologica al fine di consolidare, nel contesto produttivo agricolo nazionale, i risultati ambientali in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di due anni nel caso dei seminativi e di tre anni in quello delle colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata nei 24 mesi precedenti la data di decorrenza dell'inizio del periodo d'impegno, la stessa potrà ricevere il pagamento previsto per la conversione per i mesi residui del periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Collegamento con altri interventi

L'intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi. Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento SRA29 è cumulabile con gli eco-schemi 2, 3, 4 e 5, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli interventi che si sovrappongono.

Di seguito riportano gli interventi agro-climatico-ambientali cumulabili sulla stessa superficie con l'intervento dell'agricoltura biologica:

SRA03 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

SRA15 Agricoltori custodi dell'agro biodiversità

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevede l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Di seguito sono riportati i principi di selezione individuati nel PSP dalla Regione Sardegna:

P01: Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi

- Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE
- Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE

P02: Principi riconducibili alle caratteristiche del soggetto beneficiario

- Giovani e/o donne

P03: Principi riconducibili all'adesione iniziative collettive

- Distretti biologici, Associazione di produttori, Accordi agro-climatico-ambientali

Criteri di ammissibilità

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati. La Regione Sardegna considera il beneficiario C01 l'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, titolare di partita IVA attiva in campo agricolo e iscritto al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività agricola.

Criteri di ammissibilità della superficie

I pagamenti delle Azioni SRA29.1 e/o SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti criteri di ammissibilità:

C03 Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all'avvio del periodo di impegno.

Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" devono essere presenti in una notifica nello stato di "pubblicata" precedentemente all'avvio del periodo di impegno.

Impegni

I pagamenti delle Azioni SRA29.1 e/o SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70(3) Regolamento (UE) 2021/2115:

I01 Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.

I02 Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

I03 Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento.

I04 Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno secondo le specificità delle disposizioni attuative delle Regioni e Province Autonome.

I05 Adesione all'intervento con l'intera SAU e le UBA aziendali, ad eccezione degli equidi.

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Elementi di baseline pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti di cui all'articolo 28, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115

Codice	Descrizione
CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Codice	Descrizione
RM Fert	Requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

SMR07 (CGO 7) L'impegno I01 va oltre il SMR7 che prevede l'uso di prodotti fitosanitari secondo le normative vigenti, in quanto vieta del tutto l'impiego di prodotti fitosanitari di sintesi chimica e limita, l'impiego di prodotti a quelli ammessi dal Regolamento (UE) n. 2018/848.

RM Fert L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici agricole, comprendendo quindi le ZVN e le ZO.

L'impegno I01 va oltre il requisito, in quanto la quantità totale di effluenti di allevamento, quali definiti nella direttiva 91/676/CEE, impiegata nelle unità di produzione in conversione o biologiche non può

superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica all'impiego di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi

Forma del sostegno

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal metodo di produzione biologica. I pagamenti includono anche i costi di transazione.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per i diversi raggruppamenti colturali al fine di considerare le diverse tecniche di produzione abituali e gli effetti degli impegni proposti.

Per le superfici finalizzate all'alimentazione animale, si prevede una maggiorazione del pagamento solo a favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici, nel rispetto della demarcazione con altri strumenti che finanziano le aziende biologiche. La maggiorazione del pagamento è calcolata considerando la densità di carico di 1 UBA/ettaro.

In caso di maggiorazione del pagamento, il rapporto UBA biologiche e superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale deve essere ≤ 2, così come previsto dall'Allegato II del Regolamento 2018/848.

Il rapporto minimo UBA biologiche/Superfici destinate all'alimentazione animale deve essere almeno pari a 0,2 UBA/ha.

La maggiorazione del pagamento per le superfici destinate all'alimentazione del bestiame è variabile in funzione del carico animale su tali superfici ed è sommato al sostegno relativo ai raggruppamenti colturali destinati all'alimentazione del bestiame. L'importo della maggiorazione è ottenuto moltiplicando il premio riferito ad una UBA biologica per il rapporto tra "UBA aziendali biologiche/Superfici destinate all'alimentazione animale". Il valore del premio riferito ad 1 UBA biologica è pari a 72 euro per la SRA29.1 Azione di Conversione all'agricoltura biologica e 69 euro per la SRA29.2 Azione di Mantenimento dell'agricoltura biologica.

All'interno della stessa classe colturale il livello di pagamento per la conversione è più elevato di quello relativo al mantenimento per tenere conto delle minori rese e del mancato premium price riconosciuto ai prodotti con certificazione.

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo 82 e calcolato conformemente agli articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile.

L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per una parte dei costi, del mancato guadagno e dei costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

Importi unitari del sostegno SRA 29

N. progressivo	Descrizione PLUA	Colture/raggruppamenti colturali	Importo euro/ettaro anno
1	SRA29.SAR.01.01 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - AGRUMI (Sovvenzione - Uniforme).	Agrumi	774,00
2	SRA29-SAR.01.02. - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - FORAGGERE (Sovvenzione - Uniforme).	Foraggere	148,00
3	SRA29-SAR.01.03.– Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - FRUTTA A GUSCIO (Sovvenzione - Uniforme).	Frutta a guscio	~~215,00~~ 300,00
4	SRA29-SAR.01.04.– Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - FRUTTIFERI (Sovvenzione - Uniforme).	Fruttiferi	~~978,00~~ 1080,00
5	SRA29-SAR.01.05.–Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - COLTURE INDUSTRIALI (Sovvenzione - Uniforme).	Colture industriali	208,00
6	SRA29-SAR.01.06.– Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - LEGUMINOSE (Sovvenzione - Uniforme).	Leguminose	140,00
7	SRA29-SAR.01.07.–Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - OLIVO (Sovvenzione - Uniforme).	Olivo	~~480,00~~ 504,00
8	SRA29-SAR.01.08 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - ORTIVE (Sovvenzione - Uniforme).	Ortive	~~934,00~~ 1200,00
9	SRA29-SAR.01.09.– Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - PASCOLI E PRATI PERMANENTI (Sovvenzione - Uniforme).	Pascoli e prati permanenti	16,00
10	SRA29-SAR.01.10.– Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - SEMINATIVI (Sovvenzione - Uniforme).	Seminativi	~~282,00~~ 294,00
11	SRA29-SAR.01.11. –Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - VITE (Sovvenzione - Uniforme).	Vite	~~648,00~~ 816,00
12	SRA29-SAR.01.12 – Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica – RISO (Sovvenzione – Uniforme)	Riso	487,00
13	SRA29.SAR.02.01 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - AGRUMI (Sovvenzione - Uniforme)	Agrumi	645,00
14	SRA29.SAR.02.02 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - FORAGGERE (Sovvenzione - Uniforme)	Foraggere	123,00
15	SRA29.SAR.02.03 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - FRUTTA A GUSCIO (Sovvenzione - Uniforme)	Frutta a guscio	~~179,00~~ 250,00
16	SRA29.SAR.02.04 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - FRUTTIFERI (Sovvenzione - Uniforme)	Fruttiferi	~~815,00~~ 900,00
17	SRA29.SAR-02.05 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - COLTURE INDUSTRIALI (Sovvenzione - Uniforme)	Industriali	173,00
18	SRA29.SAR.02.06 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - LEGUMINOSE (Sovvenzione - Uniforme)	Leguminose	117,00
19	SRA29.SAR.02.07 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - OLIVO (Sovvenzione - Uniforme)	Olivo	~~400,00~~ 420,00
20	SRA29.SAR.02.08 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - ORTIVE (Sovvenzione - Uniforme)	Ortive	~~778,00~~ 1000,00
21	SRA29.SAR.02.09 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - PRATI PERMANENTI (Sovvenzione - Uniforme)	Pascoli e prati permanenti	13,00
22	SRA29.SAR.02.10 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - SEMINATIVI (Sovvenzione - Uniforme)	Seminativi	~~235,00~~ 245,00
23	SRA29.SAR.02.11 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - VITE (Sovvenzione - Uniforme)	Vite	~~540,00~~ 680,00
24	SRA29-SAR.02.12 – Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica – RISO (Sovvenzione – Uniforme)	Riso	403,00

Importo per le superfici finalizzate all'alimentazione animale, con maggiorazione del pagamento

N. progressivo	Descrizione PLUA	Colture/raggruppamenti colturali	Importo euro/ettaro anno variabile in funzione del carico	
			Carico minimo di 0,2 UBA/Ha	Carico massimo di 2 UBA/Ha
1	SRA29-SAR.01.13.– Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - FORAGGERE CON ANIMALI (Sovvenzione - Medio).	Foraggere destinate all'alimentazione di animali biologici	162,00	292,00

2	SRA29-SAR.01.14 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - PASCOLI E PRATI PERMANENTI CON ANIMALI (Sovvenzione - Medio).	Pascoli e prati permanenti destinati all'alimentazione di animali biologici	30,00	160,00
3	SRA29.SAR.01.15 – Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica –LEGUMINOSE CON ANIMALI (Sovvenzione – Medio)	Leguminose destinate all'alimentazione di animali biologici	154,00	284,00
4	SRA29.SAR.01.16 – Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica – SEMINATIVI CON ANIMALI (Sovvenzione – Medio)	Seminativi destinati all'alimentazione di animali biologici	308,00	438,00
5	SRA29.SAR.02.13 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - FORAGGERE CON ANIMALI (Sovvenzione - Medio)	Foraggere destinate all'alimentazione di animali biologici	137,00	261,00
6	SRA29.SAR.02.14 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - PASCOLI E PRATI PERMANENTI CON ANIMALI (Sovvenzione - Medio)	Pascoli e prati permanenti destinati all'alimentazione di animali biologici	27,00	151,00
7	SRA29.SAR.02.15 – Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica –LEGUMINOSE CON ANIMALI (Sovvenzione – Medio)	Leguminose destinate all'alimentazione di animali biologici	131,00	255,00
8	SRA29.SAR.02.16– Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica – SEMINATIVI CON ANIMALI (Sovvenzione – Medio)	Seminativi destinati all'alimentazione di animali biologici	259,00	383,00

Importi unitari del sostegno - SRA 29 ex SM 11.1 e SM 11.2 Agricoltura biologica

N. progressivo	Descrizione PLUA	Colture/raggruppamenti colturali	Importo euro/ettaro anno	
1	SRA29.SAR.03.01 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - cereali autunno vernini e leguminose da granella >10 ha (Sovvenzione - Uniforme)	Cereali autunno vernini e leguminose da granella	Superficie >10 ha	277,00
2	SRA29.SAR.03.02 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - cereali autunno vernini e leguminose da granella fino a 10 ha (Sovvenzione - Uniforme)		Superficie fino a 10 ha	304,00
3	SRA29.SAR.03.03 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -mais e sorgo > 10 ha (Sovvenzione - Uniforme)	Mais e sorgo	Superficie >10 ha	422,00
4	SRA29.SAR.03.04 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -mais e sorgo fino a 10 ha (Sovvenzione - Uniforme)		Superficie fino a 10 ha	458,00
5	SRA29.SAR.03.05 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -erbai e prati avvicendati >10 ha (Sovvenzione - Uniforme)	Erbai e prati avvicendati	Superficie >10 ha	178,00
6	SRA29.SAR.03.06 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -erbai e prati avvicendati fino a 10 ha (Sovvenzione - Uniforme)		Superficie fino a 10 ha	185,00
7	SRA29.SAR.03.07 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -ortive in pieno campo >10 ha (Sovvenzione - Uniforme)	Ortive in pieno campo	Superficie >10 ha	578,00
8	SRA29.SAR.03.08 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -ortive in pieno campo fino a 10 ha (Sovvenzione - Uniforme)		Superficie fino a 10 ha	600,00
9	SRA29.SAR.03.09 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -ortive protette (Sovvenzione - Uniforme)	Ortive protette		1.048,00
10	SRA29.SAR.03.10 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -pesco (Sovvenzione - Uniforme)	Pesco		900,00
11	SRA29.SAR.03.11 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -agrumi e altri fruttiferi >10 ha (Sovvenzione - Uniforme)	Agrumi e altri fruttiferi	Superficie >10 ha	609,00
12	SRA29.SAR.03.12 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -agrumi e altri fruttiferi fino a 10 ha (Sovvenzione - Uniforme)		Superficie fino a 10 ha	559,00

13	SRA29.SAR.03.13 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -mandorlo (Sovvenzione - Uniforme)	Mandorlo		113,00
14	SRA29.SAR.03.14 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -olivo >10 ha (Sovvenzione - Uniforme)	Olivo	Superficie >10 ha	385,00
15	SRA29.SAR.03.15 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -olivo fino a 10 ha (Sovvenzione - Uniforme)		Superficie fino a 10 ha	421,00
16	SRA29.SAR.03.16 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -vite >10 ha (Sovvenzione - Uniforme)	Vite	Superficie >10 ha	470,00
17	SRA29.SAR.03.17 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -vite <10 ha (Sovvenzione - Uniforme)		Superficie fino a 10 ha	506,00
18	SRA29.SAR.03.18 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -PIANTE AROMATICHE E OFFICINALI, CANAPA E OLEAGINOSE >10 ha (Sovvenzione - Uniforme)	Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	Superficie >10 ha	182,00
19	SRA29.SAR.03.19 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -PIANTE AROMATICHE E OFFICINALI, CANAPA E OLEAGINOSE <10 ha (Sovvenzione - Uniforme)		Superficie fino a 10 ha	190,00
20	SRA29.SAR.03.20 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -PASCOLI E PRATI PERMANENTI (Sovvenzione - Uniforme)	Pascoli e prati permanenti		13,00
21	SRA29.SAR.03.29 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in PESCO CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme)	Pesco	Superfici>10ha	1.060,00
22	SRA29.SAR.03.30 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in PESCO CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme)		Superfici fino a 10ha	1.068,00
23	SRA29.SAR.03.31 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme)	Agrumi e altri fruttiferi	Superfici >10 ha	713,00
24	SRA29.SAR.03.32 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme)		Superfici fino a 10 ha	757,00
25	SRA29.SAR.03.33 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in MANDORLO CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme)	Mandorlo	Superfici >10 ha	262,00
26	SRA29.SAR.03.34 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in MANDORLO CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme)		Superfici fino a 10 ha	270,00
27	SRA29.SAR.03.35 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in OLIVO CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme)	Olivo	Superfici >10 ha	518,00
28	SRA29.SAR.03.36 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in OLIVO CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme)		Superfici fino a 10 ha	562,00
29	SRA29.SAR.03.37 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in VITE CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme)	Vite	Superfici >10 ha	610,00
30	SRA29.SAR.03.38 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in VITE CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme)		Superfici fino a 10 ha	654,00
31	SRA29.SAR.03.39 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica CEREALI E LEGUMINOSE DA GRANELLA, PER SUPERFICI>10HA (Sovvenzione - Uniforme)	Cereali autunno vernini e leguminose da granella	Superficie >10 ha	254,00
32	SRA29.SAR.03.40 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica CEREALI E LEGUMINOSE DA GRANELLA, PER SUPERFICI FINO A 10HA (Sovvenzione - Uniforme)		Superficie fino a 10 ha	276,00

33	SRA29.SAR.03.41 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica MAIS E SORGO, PER SUPERFICI>10HA (Sovvenzione - Uniforme)	Mais e sorgo	Superficie >10 ha	386,00
34	SRA29.SAR.03.42 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica MAIS E SORGO, PER SUPERFICI FINO A 10 HA (Sovvenzione - Uniforme)		Superficie fino a 10 ha	422,00
35	SRA29.SAR.03.43 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica ERBAI E PRATI AVVICENDATI PER SUPERFICI>10HA (Sovvenzione - Uniforme)	Erbai e prati avvicendati	Superficie >10 ha	164,00
36	SRA29.SAR.03.44 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica ERBAI E PRATI AVVICENDATI, PER SUPERFICI FINO A 10 HA (Sovvenzione - Uniforme)		Superficie fino a 10 ha	168,00
37	SRA29.SAR.03.45 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica ORTIVE IN PIENO CAMPO PER SUPERFICI>10HA (Sovvenzione - Uniforme)	Ortive in pieno campo	Superficie >10 ha	528,00
38	SRA29.SAR.03.46 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica ORTIVE IN PIENO CAMPO PER SUPERFICI FINO A 10HA (Sovvenzione - Uniforme)		Superficie fino a 10 ha	523,00
39	SRA29.SAR.03.47 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica ORTIVE PROTETTE (Sovvenzione - Uniforme)	Ortive protette		953,00
40	SRA29.SAR.03.48 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica PESCO (Sovvenzione - Uniforme)	Pesco		900,00
41	SRA29.SAR-03.49 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI. SUPERFICI >10HA (Sovvenzione - Uniforme)	Agrumi e altri fruttiferi	Superficie >10 ha	573,00
42	SRA29.SAR.03.50 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI. SUPERFICI FINO A 10HA (Sovvenzione - Uniforme)		Superficie fino a 10 ha	564,00
43	SRA29.SAR.03.51 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica MANDORLO (Sovvenzione - Uniforme)	Mandorlo		102,00
44	SRA29.SAR.03.52 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica OLIVO. SUPERFICI >10HA (Sovvenzione - Uniforme)	Olivo	Superficie >10 ha	352,00
45	SRA29.SAR.03.53 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica OLIVO. SUPERFICI FINO A 10HA (Sovvenzione - Uniforme)		Superficie fino a 10 ha	388,00
46	SRA29.SAR.03.54 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica VITE. SUPERFICI >10HA (Sovvenzione - Uniforme)	Vite	Superficie >10 ha	429,00
47	SRA29.SAR.03.55 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica VITE. SUPERFICI FINO A 10HA (Sovvenzione - Uniforme)		Superficie fino a 10 ha	465,00
48	SRA29.SAR.03.56 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica PIANTE AROMATICHE E OFFICINALI. SUPERFICI >10HA (Sovvenzione - Uniforme)	Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	Superficie >10 ha	168,00
49	SRA29.SAR.03.57 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica PIANTE AROMATICHE E OFFICINALI. SUPERFICI FINO A 10HA (Sovvenzione - Uniforme)		Superficie fino a 10 ha	173,00
50	SRA29.SAR.03.58 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica PASCOLI E PRATI PERMANENTI (Sovvenzione - Uniforme)	Pascoli e prati permanenti		12,00

51	SRA29.SAR.03.66 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica in PESCO CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme)	Pesco	Superfici>10ha	1.043,00
52	SRA29.SAR.03.67 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica in PESCO CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme)		Superfici fino a 10ha	1.068,00
53	SRA29.SAR.03.68 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica in AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme)	Agrumi e altri fruttiferi	Superfici >10 ha	665,00
54	SRA29.SAR.03.69 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica in AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme)		Superfici fino a 10 ha	709,00
55	SRA29.SAR.03.70 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica in MANDORLO CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme)	Mandorlo	Superfici >10 ha	252,00
56	SRA29.SAR.03.71 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica in MANDORLO CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme)		Superfici fino a 10 ha	260,00
57	SRA29.SAR.03.72 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica in OLIVO CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme)	Olivo	Superfici >10 ha	488,00
58	SRA29.SAR.03.73 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica in OLIVO CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme)		Superfici fino a 10 ha	532,00
59	SRA29.SAR.03.74 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica in VITE CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme)	Vite	Superfici >10 ha	571,00
60	SRA29.SAR.03.75 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in VITE CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme)		Superfici fino a 10 ha	615,0

Importo per le superfici finalizzate all'alimentazione animale, con maggiorazione del pagamento

N. progressivo	Descrizione PLUA	Colture/raggruppamenti colturali		Importo euro/ettaro anno variabile in funzione del carico	
				Carico minimo di 0,2 UBA/Ha	Carico massimo di 1,4 UBA/Ha
1	SRA29.SAR.03.21 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - CEREALI E LEGUMINOSE DA GRANELLA, destinate all'alimentazione di animali biologici. SUPERFICI <10HA (Sovvenzione - Medio)	Cereali autunno vernini e leguminose da granella destinate all'alimentazione di animali biologici	Superfici >10 ha	292,00	383,00
2	SRA29.SAR.03.22 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - CEREALI E LEGUMINOSE DA GRANELLA, destinate all'alimentazione di animali biologici. SUPERFICI FINO A 10HA (Sovvenzione - Medio)		Superfici fino a 10ha	329,00	419,00
3	SRA29.SAR.03.24 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -mais e sorgo, destinate all'alimentazione di animali biologici. SUPERFICI >10HA (Sovvenzione - Medio)	Mais e sorgo destinate all'alimentazione di animali biologici	Superfici >10 ha	437,00	528,00
4	SRA29.SAR.03.25 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -mais e sorgo, destinate all'alimentazione di animali biologici. SUPERFICI <10HA (Sovvenzione - Medio)		Superfici fino a 10 ha	473,00	564,00
5	SRA29.SAR.03.26 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -ERBAI E PRATI AVVICENDATI, destinati all'alimentazione di animali biologici. SUPERFICI >10HA (Sovvenzione - Medio)	Erbai e prati avvicendati destinate all'alimentazione di animali biologici	Superfici >10 ha	193,00	284,00
6	SRA29.SAR.03.27 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione ERBAI E PRATI AVVICENDATI destinate all'alimentazione di animali biologici. SUPERFICI FINO A 10HA (Sovvenzione - Medio)		Superfici fino a 10 ha	203,00	312,00

7	SRA29.SAR.03.28 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in PASCOLI E PRATI PERMANENTI destinati all'alimentazione di animali biologici (Sovvenzione - Medio)	Pascoli e prati permanenti destinate all'alimentazione di animali biologici		31,00	141,00
8	SRA29.SAR.03.59 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica CEREALI E LEGUMINOSE DA GRANELLA destinate all'alimentazione di animali biologici . SUPERFICI>10HA (Sovvenzione - Medio)	Cereali autunno vernini e leguminose da granella destinate all'alimentazione di animali biologici	Superfici>10 ha	268,00	351,00
9	SRA29.SAR.03.60 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica CEREALI E LEGUMINOSE DA GRANELLA destinate all'alimentazione di animali biologici . SUPERFICI<10HA (Sovvenzione - Medio)		Superfici fino a 10ha	293,00	387,00
10	SRA29-SAR-03.61 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica MAIS E SORGO destinate all'alimentazione di animali biologici . SUPERFICI>10HA (Sovvenzione - Medio)	Mais e sorgo destinate all'alimentazione di animali biologici	Superfici >10 ha	400,00	483,00
11	SRA29-SAR-03.62 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica MAIS E SORGO destinate all'alimentazione di animali biologici . SUPERFICI<10HA (Sovvenzione - Medio)		Superfici fino a 10 ha	436,00	519,00
12	SRA29-SAR-03.63 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica ERBAI E PRATI AVVICENDATI destinate all'alimentazione di animali biologici . SUPERFICI>10HA (Sovvenzione - Medio)	Erbai e prati avvicendati destinate all'alimentazione di animali biologici	Superfici >10 ha	178,00	261,00
13	SRA29.SAR.03.64 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica ERBAI E PRATI AVVICENDATI PER SUPERFICI destinate all'alimentazione di animali biologici . SUPERFICI<10HA (Sovvenzione - Medio)		Superfici fino a 10 ha	185,00	284,00
14	SRA29.SAR.03.65 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica PASCOLI E PRATI PERMANENTI destinate all'alimentazione di animali biologici (Sovvenzione - Medio)	Pascoli e prati permanenti destinate all'alimentazione di animali biologici		29,00	128,00

SRA30 - Benessere animale

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento SRA30 si applica all'intero territorio regionale.

Ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021, la Regione Sardegna prevede di utilizzare il FEASR 2023-2027 anche per onorare impegni, ancora pendenti, a favore dei beneficiari nell'ambito della Misura 14 Benessere animale del PSR 2014-2022 ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Tali spese sono state inserite nella scheda ordinaria del PSP in quanto le condizioni di ammissibilità della Misura 14 del PSR Sardegna 2014-2022 sono simili e coerenti con quelle descritte nel presente intervento del PSP 2023-2027.

Finalità e descrizione generale

L'intervento SRA30 concorre all'obiettivo specifico OS9.

Il rispetto del benessere degli animali in quanto "esseri senzienti" è uno dei principi dell'Unione europea; esso è strettamente connesso alla sanità animale in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa (considerando 7 del Reg (UE) 2016/429). D'altro canto, attraverso pratiche allevatoriali più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche) nonché più attente alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) è possibile migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla riduzione dell'antimicrobico resistenza e dell'inquinamento ambientale.

L'intervento intende contribuire agli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti dall'Unione, anche con riferimento alla Raccomandazione (UE) 2016/336, relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei suini e all'iniziativa "the end of the cage age", avviata nel 2018 e finalizzata all'eliminazione dell'impiego di ogni forma di gabbia in allevamento (https://europa.eu/citizens-initiative/end-cage-age_it).

In particolare, il presente intervento intende contribuire all'attuazione del Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 (Direttiva 2008/120/CE) e del Decreto Legislativo 146/2001 (Direttiva 98/58/CE) promosso dal Ministero della Salute, di cui al paragrafo 3.8 del presente Piano

L'intervento contribuisce alla riduzione dei fattori di rischio di caudectomia attraverso il sostegno a condizioni stabulative più rispettose del benessere animale, compensando gli allevatori che si impegnano a garantire spazi disponili mediamente superiori al 20% di quanto previsto nella Direttiva 2008/120/CE e ad arricchire gli ambienti di stabulazione con materiali manipolabili di buona qualità in misura adeguata e superiore alle pratiche vigenti.

In dettaglio:

Baseline: Decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 122 attuazione della Direttiva 2008/120 (CE)	Target SQNBA (*)
0,15 mq/capo fino a 10kg	0,17 mq/capo fino a 10kg
0,20 mq/capo da 10kg a 20kg	0,27 mq/capo da 10kg a 20kg
0,30 mq/capo da 20kg a 30kg	0,35 mq/capo da 20kg a 30kg
0,40 mq/capo da 30kg a 50kg	0,50 mq/capo da 30kg a 50kg
0,55 mq/capo da 51kg a 85kg	0,71 mq/capo da 51kg a 85kg
0,65 mq/capo da 86kg a 110kg	0,84 mq/capo da 86kg a 110kg
1 mq/capo oltre 110kg	1 mq/capo da 110kg a 140Kg
1 mq/capo oltre 110kg	1,1 mq/capo da 141kg a 170Kg
1 mq/capo oltre 110kg	1,23 mq/capo oltre 170kg

(*) Il SQNBA prende in considerazione le classi di peso superiori a 30 Kg

In merito all'utilizzo delle gabbie, per quanto riguarda le scrofe da riproduzione, il presente intervento concorre al raggiungimento dell'obiettivo del parto libero.

Progettazione

L'intervento "Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali" prevede un sostegno per UBA (Unità di Bestiame Adulto) a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente a sottoscrivere una serie di impegni, migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie oggetto dell'intervento, per la **durata di 1 anno**, oltre le norme obbligatorie vigenti.

L'intervento prevede un sostegno economico per compensare i minori ricavi e/o maggiori costi che l'adesione agli impegni richiede.

L'annualità di impegno decorre dal **1° gennaio** al **31 dicembre** di ciascun anno.

Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA

Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame per gli interventi che lo richiedano, sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

Indici di conversione dei capi di bestiame in UBA

	Indice di conversione in UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3

Le specie animali oggetto dell'intervento sono indicate nella seguente tabella:

Regione	Avicoli Carne	Avicoli Uova	Bovini da carne	Bovini da latte	Bufalini Carne	Bufalini Latte	Caprini	Cunicoli	Equidi	Ovini	Suini
Sardegna			X	X			X			X	X

L'intervento ha lo scopo di garantire criteri superiori di Benessere animale riguardo ai metodi di produzione in almeno uno dei settori di cui all'articolo 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f).

Collegamento con altri interventi

L'intervento SRA30 è cumulabile con l'intervento SRA14 - "Allevatori custodi" in relazione al Pagamento per l'allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione.

È assicurata la necessaria demarcazione di SRA30 con i seguenti interventi:

PD 05 – ES 1- Eco-schema 1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e benessere animale (Livello 1 e Livello 2) in base alle specifiche esigenze regionali:

- eliminando dall'intervento SRA30 tutte le azioni in potenziale sovrapposizione;
- escludendo la possibilità per le aziende di percepire i pagamenti per impegni analoghi su entrambi gli interventi;
- è esclusa dal calcolo del premio SRA30 la sotto-azione *4.2 Gestione dell'allevamento confinato semibrado secondo le disposizioni regionali* qualora l'allevamento partecipi all'Eco-schema 1 Livello 2.

Inoltre, è assicurata la non sovrapposizione degli impegni con la sotto-azione 1.6 in quanto l'Intervento SRH 03 non è attivato dalla regione.

Criteri di ammissibilità

Si riportano i criteri di ammissibilità stabiliti dalla Regione ed esplicitamente indicati nel PSP.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 Agricoltori singoli o associati. La Regione Sardegna considera il beneficiario C01 l'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, titolare di partita iva attiva in campo agricolo e iscritto al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività agricola.

~~**CR02** Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti~~

Altri criteri di ammissibilità

CR03 Numero minimo di UBA

Regioni	Numero minimo di UBA ammesse a sostegno	Motivazione
Sardegna	~~5~~ 10 UBA (Ovini e Caprini) ~~2~~ 5 UBA (Bovini latte e carne)	La soglia stabilita garantisce un importo minimo della domanda che ne giustifica il costo amministrativo. Per i suini non è stata prevista una soglia di ingresso poiché la regione auspica la massima adesione degli allevamenti suinicoli regionali. Sono esclusi dall'intervento i lattonzoli e gli "allevamenti familiari". Il beneficiario deve essere proprietario e detentore dell'allevamento.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevede l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Di seguito sono riportati i principi di selezione individuati dalla Regione:

PS A - Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi:

- PSA1-Aree Natura 2000

PS B - Principi riconducibili alle caratteristiche del soggetto beneficiario

- PSB1Donne
- PSB2Giovani

PS C - Principi riconducibili alle caratteristiche dell'attività aziendale

- PSC3 Specie/orientamento produttivo/metodo di produzione

Articolazione SRA30

In continuità con la passata programmazione l'intervento mira a consolidare i risultati positivi finora raggiunti, attraverso l'adozione di impegni gestionali che garantiscono un elevato standard di benessere animale, al di là dei requisiti obbligatori e della pratica ordinaria

L'intervento è applicato dalla Regione secondo la seguente modalità d'azione e l'attivazione delle seguenti aree di intervento specifiche:

Azione A - Aree di intervento specifiche: garantisce criteri superiori di Benessere animale riguardo ai metodi di produzione in almeno un'area di intervento corrispondente ai settori di cui all'articolo 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f).

Le aree di intervento specifiche e le relative sotto-azioni, individuate dalla Regione Sardegna sono:

- ***Area 1***: acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali [lettera a) art. 46 Reg (UE) 2022/126]

Sotto-azione:
1.1 Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva
1.3 Controlli sistematici in allevamento, controllo affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento capi con affezioni podali in aree confinate
1.5 Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura/ Analisi periodica delle cellule somatiche del latte massale e/o della Minima concentrazione inibente (MIC)
1.6 Miglioramento delle conoscenze professionali sul Benessere degli Animali

- ***Area 2***: condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie interessate [lettera b) art. 46 Reg (UE) 2022/126]

Sotto-azione:
2.1 Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati)
2.2 Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati
2.3 Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo, compreso il parto libero per le scrofe da riproduzione
2.4 Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)
2.5 Controllo periodico e taratura dell'attrezzatura e degli impianti in allevamento, compresi gli impianti di mungitura

- ***Area 4***: accesso all'aperto e pascolo; [lettera d) art. 46 Reg (UE) 2022/126]

Sotto-azione:
4.2 Gestione dell'allevamento confinato semibrado secondo le disposizioni regionali
4.6 Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo

ELEMENTI DELLE SOTTO-AZIONI

Sardegna	**Impegni**	**Sistema di controlli**
Sotto-azioni A	**Dettaglio regionale**	**Dettaglio regionale**
1.1 Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva	**OVINI E CAPRINI, BOVINI DA CARNE E DA LATTE, SUINI** predisposizione e adozione di un piano nutrizionale dell'allevamento e razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento.	**tipologia di controllo:** amministrativo / in situ **elementi di controllo:** verifica fatture di pagamento del tecnico alimentarista o scheda consulenza del tecnico regionale **modalità di esecuzione del controllo:** Sistematico; Verifica delle fatture e della presenza dei piani alimentari ~~con valutazione stato nutrizionale degli animali~~
1.3·Controlli sistematici affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento in aree confinate dei capi affetti da patologie	**OVINI E CAPRINI** obbligo di controllo podale degli animali con anomalie nell'andatura/ postura, sintomo di possibili affezioni podali. Registrazione mensile della sintomatologia in apposita scheda. Interdizione dal pascolo e obbligo di isolamento dei capi con affezioni podali in un'area di quarantena, di dimensioni adeguate (1 mq per capo affetto), con lettiera morbida, pulita e asciutta, e con disponibilità per l'alimentazione e l'abbeverata.	**tipologia di controllo:** ~~amministrativo/in Situ~~ In loco **elementi di controllo:** verifica dei capi e del registro ~~di stalla~~ della sintomatologia delle affezioni podali **modalità di esecuzione del controllo:** a campione in loco

1.5 Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura/ Analisi periodica delle cellule somatiche del latte massale	**OVINI E CAPRINI**: Monitoraggio delle mastiti subcliniche attraverso l'esame CMT: obbligo di monitoraggio della presenza di mastiti sub-cliniche nei capi in mungitura attraverso l'esame CMT (California Mastitis Test), oppure attraverso la lettura della conducibilità del latte (manuale o automatizzata), da applicarsi ad ogni emimammella. I capi che evidenziano positività al CMT (valori superiori al punteggio 1,5) o valori di conducibilità al di sopra della soglia prefissata (4,4 mS/cm a 25°C) dovranno essere marcati, con vernici atossiche per essere facilmente individuati dal medico veterinario, aziendale o delle ASL competenti per territorio, per i successivi e necessari trattamenti. L'esame del CMT deve essere effettuato una volta al mese per i quattro mesi centrali della lattazione. Analisi del CCS del latte massale: obbligo di fare eseguire, presso un laboratorio accreditato le analisi del CCS del latte massale almeno una volta al mese nel periodo di mungitura (la media geometrica annua del contenuto di cellule somatiche deve essere <1.500.000 per ml, calcolata sulla base dei risultati dei controlli mensili.	**tipologia di controllo:** amministrativo/ in Situ **elementi di controllo:** Registro controllo animali **modalità di esecuzione del controllo:** ~~invio report intervento~~ verifica dei referti analisi latte (CCS) e controllo animali (CMT)
1.6 Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere	**OVINI E CAPRINI, BOVINI DA CARNE E DA LATTE, SUINI** Obbligo di partecipare a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 8 ore	**tipologia di controllo:** amministrativo **elementi di controllo:** miglioramento delle conoscenze attraverso Test di ingresso e in uscita dal corso da parte del LAORE Sardegna ~~(Ente di formazione regionale)~~ (Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale) **modalità di esecuzione del controllo:** ~~invio~~ verifica report sui test effettuati
2.1 Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati)	**OVINI E CAPRINI, BOVINI DA CARNE E DA LATTE, SUINI** obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti ~~(Piano di derattizzazione).~~ L'individuazione dei punti critici e l'attuazione degli interventi dovranno essere effettuati o autonomamente o mediante una ditta esterna, registrandone l'esecuzione.	**tipologia di controllo:** ~~amministrativo~~ in loco **elementi di controllo:** ~~avvenuto monitoraggio report di ditta specializzata~~ schede di monitoraggio, acquisto prodotti ed esecuzione degli interventi o contratti con ditte specializzate **modalità di esecuzione del controllo:** ~~invio scheda di monitoraggio e/o report di ditta specializzata~~ verifica scheda di monitoraggio ed esecuzione interventi, documenti relativi all'acquisto dei prodotti o report ditta specializzata
2.2 Igiene e pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati	**Ovini, caprini, bovini da carne (tranne allevamento estensivo) e da latte, suini** Interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali e delle aree ad essa funzionalmente collegati, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque garantire 3 inteventi annui	**tipologia di controllo:** In loco **elementi di controllo:** condizione igieniche degli ambienti di allevamento e i documenti relativi all'acquisto dei prodotti utilizzati

		modalità di esecuzione del controllo: Verifica dello stato igenico degli ambienti di allevamento e dei documenti di acquisto dei materiali
2.3 Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo	**SUINI** l'impegno consiste nell'allevare i suini in gruppi stabili e in uno spazio più ampio rispetto alla baseline e prevedendo, fin dall'inizio della costituzione del gruppo, una superficie disponibile per ciascun capo pari a: - Stalla di ingrasso: minimo 0.70 m^2 per ogni suino in accrescimento/ingrasso; - stalla per scrofette: minimo 2,3 m^2 per ogni scrofetta; - stalla per scrofe: minimo 3,5 m^2 per ogni scrofa. **BOVINI DA CARNE** obbligo di rispettare una superficie minima di stabulazione pari a 4,5 m^2/capo per i bovini di età inferiore a 24 mesi. **BOVINI DA LATTE** l'impegno consiste nell'assicurare una superficie minima di stabulazione pari almeno a 8 mq per capo adulto	**tipologia di controllo:** ~~Misto~~ in loco **elementi di controllo:** superficie/UBA **modalità di esecuzione del controllo:** Documentale (Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica -BDN); in loco a campione
2.4 Utilizzo/ Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)	**OVINI e CAPRINI** obbligo di miglioramento della gestione della lettiera, nei locali di ricovero degli animali, secondo le seguenti modalità: - rinnovo completo della lettiera almeno tre volte all'anno. I rinnovi dovranno essere effettuati all'inizio della stagione autunnale (ottobre) ed entro il mese di aprile. In queste occasioni si deve provvedere anche alla disinfezione e disinfestazione del locale. - aggiunta di paglia almeno due volte alla settimana, con esclusione del periodo estivo, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita. **SUINI** utilizzo della lettiera, escluso il periodo estivo, nelle diverse zone di allevamento (zone/box per la fecondazione, gestazione, svezzamento, ingrasso e nelle gabbie parto oltre i termini previsti dalla normativa vigente) con aggiunta di paglia o altro materiale idoneo a cadenza almeno settimanale, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita; rimozione completa della lettiera, pulizia e disinfezione dell'area alla fine del ciclo di allevamento nelle diverse zone previste. **BOVINO DA CARNE** obbligo dell'utilizzo della lettiera per gli animali presenti in allevamento. La lettiera deve essere mantenuta asciutta, morbida e pulita, con uno spessore di almeno 60 mm. A tal fine l'allevatore verifica giornalmente le condizioni della lettiera, garantendo il rinnovo e/o la rabboccatura con	**tipologia di controllo:** ~~misto amministrativo e in situ a campione~~ in loco **elementi di controllo:** frequenza di aggiunta e rinnovo delle lettiere **modalità di esecuzione del controllo:** Documentale (registro stalla, ~~fatture~~ documenti relativi ad acquisti materiale); verifiche a campione

	paglia, al fine di mantenere uno strato morbido, asciutto e pulito. **BOVINO DA LATTE** obbligo dell'utilizzo della lettiera per gli animali presenti in allevamento. La lettiera deve essere mantenuta asciutta, morbida e pulita, con spessore aggiuntivo di almeno 30 mm. A tal fine l'allevatore verifica giornalmente le condizioni della lettiera, garantendo il rinnovo e/o la rabboccatura della lettiera con paglia, o altro materiale idoneo, al fine di mantenere uno strato morbido, asciutto e pulito.	
2.5 Controllo periodico degli impianti di mungitura	**OVINI E CAPRINI** obbligo di effettuare il controllo periodico degli impianti di mungitura due volte l'anno. Il controllo dovrà essere effettuato da tecnici specializzati che dovranno misurare, con adeguate apparecchiature, i livelli del vuoto e i rapporti di pulsazione, nonché verificare lo stato delle guaine e degli altri componenti dell'impianto. Il controllo si conclude con un dettagliato rapporto redatto dal tecnico specializzato, le cui prescrizioni dovranno obbligatoriamente essere applicate dall'allevatore	**tipologia di controllo:** amministrativo **elementi di controllo:** ~~avvenuto monitoraggio~~ report del tecnico specializzato Laore o di ditta specializzata **modalità di esecuzione del controllo:** ~~invio scheda di monitoraggio e/o report di~~ verifica del report del tecnico specializzato Laore e/o della ditta specializzata
4.2 Gestione dell'allevamento confinato semibrado secondo le disposizioni regionali	**SUINI**: parcellizzazione degli areali destinati all'allevamento mediante divisione in almeno due lotti e rotazione del pascolo con utilizzo di ognuno per un periodo massimo di 6 mesi. Almeno ogni sei mesi spostamento degli animali nella nuova zona di pascolamento, disinfezione e disinfestazione e spostamento delle strutture e dei dispositivi (recinti mobili, elettrici, etc.) e dei ricoveri.	**tipologia di controllo:** in loco **elementi di controllo:** presenza parcellizzazione area di allevamento e verifica presenza animali **modalità di esecuzione del controllo:** Verifica visiva: • presenza della parcellizzazione in almeno due lotti; • presenza delle strutture e dei ricoveri (recinti mobili e capannine) nel lotto utilizzato al momento del controllo; • la zona di pascolamento utilizzata dai suini al momento del controllo assicuri la fruibilità di pascolo inesplorato. Il numero massimo degli animali presenti nello spazio confinato, pari a 15 quintali per ettaro. • presenza nel lotto non utilizzato, al momento del controllo, di tracce del passaggio degli animali
4.6 Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo	**BOVINO DA CARNE** semi-estensivo: per gli animali di età inferiore a 24 mesi eseguire almeno un controllo annuale al fine di ridurre l'insorgenza di malattie infettive e parassitosi, legate soprattutto al tempo prolungato trascorso al pascolo, alla promiscuità del bestiame allevato e al contatto con eventuali animali selvatici	**tipologia di controllo:** amministrativo **elementi di controllo:** presenza schede controllo parassitologico **modalità di esecuzione del controllo:** verifica schede.

Altri obblighi

Sardegna	**Ovini e caprini** allevamento con mungitura meccanica. Combinazione min. impegni: **1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5** con mungitura manuale. Combinazione min. impegni: **1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4**	Obbligo qualifica sanitaria azienda controllata (I anno) o certificata peste suina africana **Suini allevamento stabulato con pavimento continuo** Combinazione min. impegni: **1.1, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4** **Suini allevamento stabulato con pavimento grigliato** Combinazione min. impegni: **1.1, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3** **Suini allevamento confinato semibrado,** obbligo di non superare 1.500 kg di peso vivo per ettaro di superficie dedicata all'allevamento suinicolo confinato semibrado (articolo 5 della L.R. n. 28/2018) Combinazione minima di impegni: **1.1, 1.6, 2.2, 2.4,4.2**	**Bovino da Carne e Latte allevamento stabulato con pavimento continuo**. Combinazione min. impegni: **1.1, 1.6, 2.2, 2.4** **Bovino da Carne e Latte allevamento stabulato con pavimento grigliato**. Combinazione min. impegni: **1.1, 1.6, 2.2, 2.3** **Bovino da Carne allevamento semiestensivo** Combinazione minima di impegni: **1.1, 1.6, 2.4, 4.6**

Modalità di pagamento

- Per impegno e combinazione di impegni (Azione A)
- Degressività del pagamento per intervento SRA 30

Regione	Per impegno e combinazione di impegni (Azione A)	Degressività del pagamento per intervento SRA 30
Sardegna	X	Per le aziende fino a 50.000,00 Euro/anno (incluso) 100%, oltre 50.000,00 fino a 75.000,00 Euro/anno (incluso) 80%, oltre 75.000,00 Euro/anno 60%

Elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
CGO09	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli: articoli 3 e 4
CGO10	Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini: articoli 3 e 4
CGO11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti: articolo 4

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

D.lgs. 146/2001 D.lgs. 122/2011 D.lgs. 126/2011 Requisiti minimi pertinenti relativi al benessere degli animali

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

D.lgs. 146/2001, D.lgs. 122/2011, D.lgs. 126/2011 recepiscono la normativa comunitaria dei CGO pertinenti

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.

Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione.

Importi unitari del sostegno – SRA30

Nr. progressivo	Descrizione PLUA	Raggruppamenti animali	Euro/UBA anno	
1	SRA30-SAR.01.01.Ovino_Caprino_Mungitura meccanica. Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)	Ovini e caprini	Mungitura meccanica	107,00
2	SRA30-SAR.01.02.Ovino_Caprino_Mungitura manuale - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)		Mungitura manuale	84,00
3	SRA30-SAR.01.03.Scrofe_Pavimento continuo - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)	Scrofe	Pavimento continuo	175,00
4	SRA30-SAR.01.04.Scrofe_Pavimento grigliato - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)		Pavimento grigliato	~~72,00~~ 150,00
5	SRA30-SAR.01.05.Scrofe_Allevamento confinato semibrado - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)		Allevamento confinato semibrado	~~85,00~~ 185,00
~~5~~ 6	SRA30-SAR.01.06.Suini_Pavimento continuo - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)	Suini	Pavimento continuo	~~94,00~~ 68,00
~~6~~ 7	SRA30-SAR.01.07.Suini_Pavimento grigliato - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)		Pavimento grigliato	~~11,00~~ 50,00
8	SRA30-SAR.01.08.Suini_Allevamento confinato semibrado - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)		Allevamento confinato semibrado	~~31,00~~ 131,00
9	SRA30-SAR.01.09.Bovini da carne Pavimento continuo - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)	Bovini da carne	Pavimento continuo	105,00
10	SRA30-SAR.01.10.Bovini da carne Pavimento grigliato - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)		Pavimento grigliato	74,00

11	SRA30-SAR.01.11.Bovini da carne_ Allevamento semi-estensivo - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)		Allevamento semi-estensivo	44,00
12	SRA30-SAR.01.12.Bovini da latte Pavimento continuo - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)	Bovini da latte	Pavimento continuo	69,00
13	SRA30-SAR.01.13.Bovini da latte Pavimento grigliato- Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)		Pavimento grigliato	54,00

Importi unitari del sostegno – SRA30 ex M14 Benessere animale

Nr. progressivo	Descrizione PLUA	Raggruppamenti animali TRANSIZIONE	Euro/UBA anno	
1	SRA30 SAR 09.07.1_TRANSIZIONE Ovino_Mung_mecc- Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)	Ovini	Mungitura meccanica	114,00
2	SRA30 SAR 09.07.2 TRANSIZIONE Ov_Mung_Man - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)		Mungitura manuale	107,00
3	SRA30 SAR 09.08.1 _TRANSIZIONE Caprino_Mung Mecc- Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)	Caprini	Mungitura meccanica	114,00
4	SRA30 SAR 09.08.2 – TRANSIZIONE Caprino_Mung Man Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)		Mungitura manuale	107,00
5	SRA30 SAR 09.09.1 TRANSIZIONE Suini_Pav-cont - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)	Suini	Pavimento continuo	273,00
6	SRA30 SAR 09.09.2_ TRANSIZIONE Suini_Pav-grig- Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)		Pavimento grigliato	8,00 Suini 66,00 Scrofette 94,00 Scrofe
7	SRA30 SAR 09.09.3 _TRANSIZIONE Suini allevamento confinato semibrado - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)		Allevamento confinato semibrado	331,00
8	SRA30 SAR 09.10.1_TRANSIZIONE Bovini da carne _PAV-cont Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)	Bovini da carne	Pavimento continuo	155,00
9	SRA30 SAR 09.10.2 _TRANSIZIONE Bovini da carne _PAV-grig ed allevamento estensivo - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)		Pavimento grigliato ed allevamento estensivo	72,00
10	SRA30 SAR 09.11.1 _TRANSIZIONE Bovini da latte _PAV-cont - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)	Bovini da latte	Pavimento continuo	127,00
11	SRA30 SAR 09.11.2 _TRANSIZIONE Bovini da latte _PAV-grig - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali (Sovvenzione – Uniforme)		Pavimento grigliato	48,00

B. Interventi di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 2021/2115

SRB01 - Zone con svantaggi naturali montagna

Ambito di applicazione territoriale

Zone montane di cui all’articolo 32 paragrafo 1 lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, delimitate ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3° della direttiva n. 5/268/CEE del 28.04.1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975 e n. 84/167/CEE del 28 febbraio 1984 (di seguito zone montane). Tali zone sono riportate nell’Allegato 3.

Finalità e descrizione generale

L’intervento SRB01 concorre agli obiettivi specifici OS1 e OS6.

L’obiettivo dell’intervento è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica in zona montana. Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l’erogazione di una indennità annuale per ettaro che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi naturali.

Collegamento con altri interventi

L’intervento, nel caso specifico delle zone montane, si collega con altre forme di pagamento del FEAGA (pagamenti diretti) al fine di fornire un sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità.

Principi di selezione

Nell’ambito dell’intervento non sono previsti criteri di selezione.

Criteri di ammissibilità

Criteri di ammissibilità del beneficiario

CR01 - Agricoltore in attività come definito al paragrafo 7.1.2 “Agricoltore in attività”.

Criteri di ammissibilità delle superfici

CR02 - Sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zone montane designate ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n.1305/2013 riportate nell’Allegato 3 al presente CSR.

CR03 - Sono ammissibili le superfici agricole di cu all'articolo 4 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 2021/2115, come ulteriormente definite a livello nazionale e riportato nel presente CSR al paragrafo 7.1.1.4 “Superficie agricola”, ad eccezione di:

a) seminativi di cui all'articolo 4 paragrafo 3. punto a) del Reg. (UE) n. 2021/2115 disponibile per la coltivazione ma tenuti a riposo;

b) colture permanenti di cui all'articolo 4 paragrafo 3. punto b) del Reg. (UE) n. 2021/2115 a bosco ceduo a rotazione rapida. Si tratta di superfici per le quali non si hanno costi aggiuntivi e mancati guadagni rispetto alle medesime superfici delle zone non svantaggiate.

Le superfici agricole sono ammissibili a condizione che sia svolta almeno l'attività minima di cui all'articolo 4 paragrafo 2 punto b) del Reg. (UE) n. 2021/2115, definita a livello nazionale come riportato nel presente CSR alla lettera c) punto 2) del paragrafo 7.1.1.3 “Attività agricola”.

I seminativi con foraggere naturali (non seminate, spontanee) utilizzate esclusivamente per il pascolamento e le superfici occupate da “prato permanente e pascolo permanente” sono ammissibili a condizione che il rapporto, espresso in UBA/ha, tra la consistenza zootecnica aziendale e le predette superfici non sia inferiore al valore di 0,5. In caso contrario il premio sarà concesso solamente alla quantità di superficie che consente il raggiungimento del valore 0,5. Concorrono al calcolo della consistenza zootecnica aziendale i bovidi, gli ovini, i caprini, i suini e gli equidi registrati nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) in allevamenti localizzati nella regione Sardegna di cui il richiedente è proprietario e detentore.

Le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno (01.01-31.12). Qualora al momento della presentazione della domanda il titolo di conduzione della superficie richiesta a premio scada prima della fine dell'anno d'impegno è consentito il rinnovo per il rispetto del criterio di ammissibilità che prevede la disponibilità della superficie richiesta a premio per tutta la durata dell'anno d'impegno.

Nel caso di superfici agricole sfruttate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo, l'indennità può essere concessa a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno stabiliti dal Comune/Ente gestore.

Altri obblighi

OB01 - I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti Criteri di Gestione Obbligatori e delle norme in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell'art. 12 del Reg. UE n. 2021/2115 (Condizionalità rafforzata).

OB02 - I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti requisiti di Condizionalità sociale, ai sensi dell'art. 14 del Reg. UE n. 2021/2115.

Forma del sostegno

L'importo massimo del sostegno riconosciuto è di 78,00 euro/anno per ettaro di superficie agricola ammissibile.

A tale importo massimo si applica la degressività secondo le seguenti classi di superficie agricola ammissibile all'aiuto:

Superficie fino a 30 ha	Superficie > di 30 ha e fino a 70 ha	Superficie oltre 70 ha
100% dell'importo unitario massimo	73% dell'importo unitario massimo	0% - nessun pagamento

Con l'applicazione della degressività l'importo del sostegno è così differenziato:

- ✓ fino a 30 ettari: 78,00 euro/ettaro/anno;
- ✓ oltre 30 e fino a 70 ettari 57,00 euro/ettaro/anno;
- ✓ oltre 70 ettari 0,00 euro/ettaro/anno.

L'importo massimo per beneficiario è di 4620,00 euro/anno/beneficiario. In caso di adesione ai due interventi SRB01 e SRB02 si applica il massimale di 70 ettari di superficie agricola ammissibile per beneficiario.

L'indennità non è erogata se l'importo da corrispondere è inferiore a 300,00 euro per beneficiario per i due interventi SRB01 e SRB02. Tale importo è calcolato sull'importo ammesso prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Metodo di calcolo

L'importo dell'indennità per ettaro di SAU è calcolato secondo le modalità previste dal paragrafo 5 dell'art.71 del Regolamento (UE) n.2115/2021 e compensa in parte i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli naturali presenti nelle zone montane.

Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

Importi unitari del sostegno – SRB01

Nr. progressivo	Descrizione PLUA	Classe di superficie	Importo unitario Euro/ettaro/anno
1	SRB01-SAR.01.01 - SRB01-SAR.01.01.PLUA.01.(superficie fino a 30 ettari) (Sovvenzione - Uniforme)	Superficie fino a 30 ettari	78,00
2	SRB01-SAR.01.02 - SRB01-SAR.01.01.PLUA.02.seconda fascia (superficie > di 30 ettari e fino a 70 ettari) (Sovvenzione - Uniforme)	Superficie > di 30 ettari e fino a 70 ettari	57,00

SRB02 - Zone con altri svantaggi naturali significativi

Ambito di applicazione territoriale

Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane di cui all'articolo 32 paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013, identificate dai DD.MM n. 6277 dell'8 giugno 2020 e n. 591685 dell'11 novembre 2021 e approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020)5663 del 12 agosto 2020 (di seguito zone svantaggiate). Tali zone sono riportate nell'Allegato 3 al presente CSR.

Finalità e descrizione generale

L'intervento SRB02 concorre agli obiettivi specifici OS1 e OS6.

L'obiettivo dell'intervento è il mantenimento dell'attività agricola e/o zootecnica nelle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane. Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l'erogazione di una indennità annuale per ettaro SAU che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a vincoli naturali.

Collegamento con altri interventi

L'intervento, nel caso specifico delle zone con altri svantaggi naturali significativi diverse dalle zone montane, si collega con altre forme di pagamento del FEAGA (pagamenti diretti) al fine di fornire un sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità.

Principi di selezione

Nell'ambito dell'intervento non sono previsti criteri di selezione.

Criteri di ammissibilità

Criteri di ammissibilità del beneficiario

CR01 - Agricoltore in attività come definito alla sezione 7.1.2 "Agricoltore in attività"

Criteri di ammissibilità delle superfici

CR02 - Sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1305/2013 riportate nell'Allegato 3 al presente CSR;

CR03 - Sono ammissibili le superfici agricole di cu all'articolo 4 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 2021/2115, ulteriormente definite a livello nazionale, come riportato nel presente CSR al paragrafo 7.1.1.4 "Superficie agricola", ad eccezione di:

a) seminativi di cui all'articolo 4 paragrafo 3. punto a) del Reg. (UE) n. 2021/2115 disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo;

b) colture permanenti di cui all'articolo 4 paragrafo 3. punto b) del Reg. (UE) n. 2021/2115 a bosco ceduo a rotazione rapida. Si tratta di superfici per le quali non si hanno costi aggiuntivi e mancati guadagni rispetto alle medesime superfici delle zone non svantaggiate.

Le superfici agricole sono ammissibili a condizione che sia svolta almeno l'attività minima di cui all'articolo 4 paragrafo 2 punto b) del Reg. (UE) n. 2021/2115, definita a livello nazionale come riportato nel presente CSR alla lettera c) punto 2) del paragrafo 7.1.1.3 “Attività agricola”.

I seminativi con foraggere naturali (non seminate, spontanee) utilizzate esclusivamente per il pascolamento e le superfici occupate da “prato permanente e pascolo permanente” sono ammissibili a condizione che il rapporto, espresso in UBA/ha, tra la consistenza zootecnica aziendale e le predette superfici non sia inferiore al valore di 0,5. In caso contrario il premio sarà concesso solamente alla quantità di superficie che consente il raggiungimento del valore 0,5. Concorrono al calcolo della consistenza zootecnica aziendale i bovidi, gli ovini, i caprini, i suini e gli equidi registrati nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) in allevamenti localizzati nella Regione Sardegna di cui il richiedente è proprietario e detentore.

Le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno (01.01 - 31.12).

Qualora al momento della presentazione della domanda il titolo di conduzione della superficie richiesta a premio scada prima della fine dell'anno d'impegno è consentito il rinnovo per il rispetto del criterio di ammissibilità che prevede la disponibilità della superficie richiesta a premio per tutta la durata dell'anno d'impegno.

Nel caso di superfici agricole sfruttate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo l’indennità può essere concessa a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d’uso del terreno stabiliti dal Comune/Ente gestore.

Altri obblighi

OB01 - I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti Criteri di Gestione Obbligatori e delle norme in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell’art. 12 del Reg. UE n. 2021/2115 (Condizionalità rafforzata).

OB02 - I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti requisiti di Condizionalità sociale, ai sensi dell’art. 14 del Reg. UE n. 2021/2115.

Forma del sostegno

L’importo massimo del sostegno riconosciuto è di 51,00 euro/anno per ettaro di superficie agricola ammissibile.

A tale importo massimo si applica la degressività secondo le seguenti classi di superficie agricola ammissibile all’aiuto:

Superficie fino a 30 ha	Superficie > di 30 ha e fino a 70 ha	Superficie oltre 70 ha
100% dell’importo unitario massimo	59% dell’importo unitario massimo	0% - nessun pagamento

Con l’applicazione della degressività l’importo del sostegno è così differenziato:

- ✓ fino a 30 ettari: 51,00 euro/ettaro/anno;
- ✓ oltre 30 e fino a 70 ettari 30,00 euro/ettaro/anno;
- ✓ oltre 70 ettari 0,00 euro/ettaro/anno.

L’importo massimo per beneficiario è di 2.730,00 euro/anno/beneficiario. In caso di adesione ai due interventi SRB01 e SRB02 si applica il massimale di 70 ettari di superficie agricola ammissibile per beneficiario.

L’indennità non è erogata se l'importo da corrispondere è inferiore a 300,00 euro per beneficiario per i due interventi SRB01 e SRB02. Tale importo è calcolato sull'importo ammesso prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Metodo di calcolo

L'importo dell'indennità per ettaro di SAU è calcolato secondo le modalità previste dal paragrafo 5 dell'art. 71 del Regolamento (UE) n.2115/2021 e compensa in parte i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli naturali presenti nelle zone svantaggiate.

Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

Importi unitari del sostegno – SRB02

Nr. progressivo	Descrizione PLUA	Classe di superficie	Importo unitario Euro/ettaro/anno
1	SRB02-SAR.01.01 - SRB02-SAR.01.01.PLUA.01.prima fascia fino a 30 ettari (Sovvenzione - Uniforme)	Superficie fino a 30 ettari	51,00
2	SRB02-SAR.01.02 - SRB02-SAR.01.01.PLUA.02.seconda fascia (Sovvenzione - Uniforme)	Superficie > di 30 ettari e fino a 70 ettari	30,00

D. Interventi di cui agli artt. 73-74 del Reg. (UE) 2021/2115

SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento SRD01 si applica all'intero territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L'intervento SRD01 concorre agli obiettivi specifici OS2, OS4, OS5 e all'obiettivo trasversale AKIS.

L'intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali. Tali finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali.

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti, anche collettivi, connessi al ciclo produttivo agricolo delle aziende, che perseguono una o più delle seguenti finalità specifiche:

a) valorizzazione del capitale fondiario (miglioramento e ricomposizione fondiari, miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende, inclusi gli investimenti in nuovi impianti irrigui (anche con funzioni antibrina) che possono comportare una estensione delle superfici irrigate nonché la realizzazione e miglioramento di stoccaggi idrici alimentati non esclusivamente da acque stagionali.
b) incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione dell'utilizzo degli input produttivi (incluso l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo), la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione e la rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto;
c) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato;
d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale;
e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti, anche nell'ambito di filiere locali e/o corte.

In materia di investimenti irrigui aziendali, nell'ambito dell'intervento SRD01 viene fornito un sostegno alle condizioni previste dai criteri di ammissibilità esclusivamente per:

a) investimenti in nuovi impianti irrigui finalizzati ad incrementare la superficie irrigua aziendale;
b) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti esistenti che comportano un'estensione delle superfici irrigate;
c) realizzazione e miglioramento di stoccaggi idrici alimentati non esclusivamente da acque stagionali.

Collegamento con altri interventi

Il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi attraverso la progettazione integrata secondo le modalità stabilite dalla Regione Sardegna nei dispositivi di attuazione degli interventi.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. I criteri di selezione sono stabiliti sulla base dei seguenti principi:

- comparti produttivi oggetto di intervento;
- localizzazione territoriale degli investimenti;
- caratteristiche del soggetto richiedente;
- caratteristiche del progetto di investimento.

Criteri di ammissibilità

Si riportano i criteri di ammissibilità previsti dal PSP con gli elementi di specificità della Regione Sardegna esplicitamente indicati nel Piano.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

CR02 – Laddove giustificato e coerente rispetto alle esigenze e gli obiettivi dell'intervento, e nella misura in cui ciò non comporti alcun tipo di discriminazione non giustificata, la definizione dei possibili beneficiari potrà essere mirata, nell'ambito dei documenti attuativi del presente intervento, con l'obiettivo di migliorare il targeting dell'intervento.

CR03 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, sono escluse dai benefici del sostegno le imprese agricole che hanno una dimensione minima espressa in termini di produzione standard inferiore a 25.000 euro.

CR04 - In caso di sostegno fornito attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali del sostegno si applicano i medesimi criteri di ammissibilità per i beneficiari riportati nei precedenti punti CR01, CR2 e CR03.

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR05 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più delle finalità specifiche indicate nella sezione "*Finalità e descrizione generale*" alle lettere a), b), c), d), e).

CR06 – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

CR07 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Piano Aziendale (Business Plan) volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile è al di sotto di 15.000 euro.

CR09 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un limite all'importo massimo di spesa ammissibile erogabile per ciascun beneficiario per la durata dell'intero periodo di programmazione pari a 1.000.000 euro.

CR10 – Per le medesime finalità di cui al CR09 è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile erogabile per ciascuna operazione di investimento pari a 500.000 euro.

CR11 – Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

CR12 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'Autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, l'Autorità di gestione può stabilire, nei documenti attuativi del presente intervento, termini più restrittivi considerando ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata

domanda o dalla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalla stessa Autorità di gestione non superiore a 24 mesi.

CR13 - Gli investimenti per la produzione di energia sono ammissibili solo se destinati all'autoconsumo aziendale dell'energia prodotta ovvero la capacità della installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale.

CR14 - Per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alla lettera e) delle finalità del presente intervento, una quota non prevalente dei prodotti da trasformare può essere di provenienza non aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I al TFUE (con eventualmente una quota non rilevante di produzione non compresa nel citato Allegato I). I predetti concetti di prevalenza e rilevanza sono declinati nei documenti di attuazione del presente intervento sulla base delle caratteristiche strutturali e territoriali della regione.

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui

CR15 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla:

a) realizzazione nuovi impianti aziendali che possono comportare una estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui;

b) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che possono comportare un'estensione delle superfici irrigate;

c) creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione alimentati esclusivamente da acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.

CR16 – Gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

CR17 – Gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili a condizione che un'analisi di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

CR18 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR19 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR20 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

CR21 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR22 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione, di cui al CR15, lettera b), sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

CR23 - Gli investimenti in impianti esistenti inclusi al precedente CR15, lettere b) e c), devono offrire, sulla base di una valutazione ex-ante, un risparmio idrico potenziale minimo secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente. Al riguardo, ai fini del presente intervento, nella regione Sardegna gli investimenti in impianti esistenti devono garantire il seguente risparmio idrico potenziale minimo in base ai parametri tecnici dell'impianto:

- miglioramento di impianti di irrigazione localizzati: 10%;
- sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione a bassa efficienza con uno ad alta efficienza: 15%;
- sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione con uno localizzato: 25%.

Detti investimenti non sono ammissibili quando ricadono su corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel PdG-DIS per motivi inerenti alla quantità dell'acqua.

Impegni inerenti alle operazioni di investimento

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.

IM02 – Assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo indicato in cinque anni per i beni mobili e le attrezzature e in dieci anni per i beni immobili e le opere edili, alle condizioni stabilite dall'Autorità di Gestione nei documenti attuativi del presente intervento.

Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129.

Categorie di spese ammissibili

Si applica quanto previsto alle sezioni 4.7.1 e 4.7.3, punto 1, del PSP, come riportato ai paragrafi 7.3.1 e 7.3.2 del presente CSR.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari per un importo massimo pari al 50% del contributo concesso per le singole operazioni.

Forme, tipo e aliquota del sostegno

Forme del sostegno:

- Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno:

- Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario
- Costi standard

Aliquota del sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)

- Aliquota base: 40%
- Aliquota pari al 50% per i giovani agricoltori
- Aliquota pari al 60 % per investimenti effettuati in aree svantaggiate
- Aliquota pari al 70% per investimenti effettuati da giovani agricoltori in aree svantaggiate

Spiegazioni aggiuntive

La metodologia per il calcolo dei costi semplificati è basata sugli studi metodologici e sui calcoli realizzati dalla RRN/ISMEA che riguardano le seguenti spese:

- investimenti per l'acquisto di trattori/mietitrebbie;
- investimenti per la realizzazione di impianti arborei;
- investimenti per la realizzazione ed ammodernamento di frantoi oleari.

La metodologia per il calcolo delle percentuali forfettarie si basa su uno studio realizzato dalla RRN/ISMEA e riguarda le spese di progettazione degli investimenti. Gli studi citati sono riportati sito web della Rete Rurale Nazionale al seguente link: https://www.reterurale.it/costisemplificati.

Ulteriori tipologie di spesa sottoposte ad opzioni di costo semplificato potranno essere definite a livello regionale tramite propria metodologia.

Importi unitari e output previsti

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRD01-SAR-01 - SRD01 - PLUA.01 investimenti produttivi agricoli – Finalità o combinazione di finalità - escluse la b) e la d) (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)				100.000,00		100.000,00		
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.20 (unità:)				180,00		178,00		358,00
SRD01-SAR-02 - SRD01 - PLUA.02 Investimenti produttivi agricoli - Combinazione di finalità che include la b) (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)				100.000,00		100.000,00		
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.20 (unità:)				180,00		176,00		356,00
SRD01-SAR-03 - SRD01 – PLUA.03 Investimenti produttivi agricoli - Combinazione di finalità che include la d) (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)				100.000,00		100.000,00		
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.20 (unità:)				180,00		176,00		356,00

SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento SRD03 si applica all'intero territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L'intervento SRD03 concorre agli obiettivi specifici OS2 e OS8.

L'intervento è finalizzato a incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali.

L'intervento, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, persegue l'obiettivo di concorrere all'incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse.

In tale contesto, la Regione Sardegna prevede la concessione del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle tipologie di attività non agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile:

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte indicate dalla Regione Sardegna relativamente alle azioni che si intendono attivare:

a) Agriturismo

b) Agricoltura sociale

c) Attività educative/didattiche

e) Attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche

Collegamento con altri interventi

Il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi attraverso la progettazione integrata secondo le modalità stabilite dalla Regione Sardegna nei dispositivi di attuazione degli interventi.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. I criteri di selezione sono definiti sulla base dei seguenti principi:

- tipologia del beneficiario
- localizzazione geografica
- partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati

Criteri di ammissibilità

Si riportano i criteri di ammissibilità e gli elementi di specificità scelti dalla Regione Sardegna esplicitamente indicati nel PSP.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

CR02 - Coadiuvanti familiari di imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di acquacoltura e selvicoltura.

CR06 - Per azione a) Agriturismo, iscrizione all'Elenco Regionale/Albo degli Operatori Agrituristici.

CR07 - Per azione b) Agricoltura sociale, iscrizione all'Elenco/Albo Regionale delle Fattorie Sociali.

CR08 - Per azione c) Attività educative didattiche, iscrizione all'Elenco/Albo Regionale delle Fattorie Didattiche

Criterio specifico regionale - Per azione e) iscrizione in Elenco/Albo regionale qualora prevista per legge.

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR10 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità dell'intervento.

CR11 - Le attività relative alla trasformazione di prodotti agricoli devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali del beneficiario.

CR12 - Sono ammissibili a sostegno gli interventi all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa.

CR13 - Gli interventi devono ricadere all'interno del territorio regionale.

CR14 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Piano Aziendale e/o di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR15 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di un importo minimo, quantificato dalla Regione Sardegna nel PSP in 15.000 euro.

CR16 – Per le medesime finalità di cui al criterio precedente è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento, quantificato dalla Regione Sardegna nel PSP in 200.000 euro.

CR17 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'Autorità di gestione dai beneficiari.

Impegni inerenti alle operazioni di investimento

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo e alle condizioni stabilite dall'Autorità di Gestione nei dispositivi di attuazione dell'intervento;

IM03 - rispettare le condizioni e i limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in relazione alle diverse tipologie di azione compresa l'iscrizione nei relativi elenchi regionali. Gli interventi che prevedono l'iscrizione dei beneficiari ad appositi elenchi regionali, ovvero comunicazione di avvio attività presso Enti Pubblici, comportano che le relative iscrizioni/comunicazioni devono essere effettuate al più tardi entro la conclusione degli investimenti e il mantenimento dell'iscrizione per tutto il periodo di vincolo degli investimenti.

Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129.

Categorie di spese ammissibili

Si applica quanto previsto alle sezioni 4.7.1 e 4.7.3, punto 1, del PSP, come riportato ai paragrafi 7.3.1 e 7.3.2 del presente CSR.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte dell'Organismo pagatore per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni.

Forme, tipo e aliquota del sostegno

Forme del sostegno:

- Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno:

- Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario

Aliquota del sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)

- Aliquota del sostegno: 50%

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) come indicato al paragrafo 7.3.6.1 "Elementi necessari per la valutazione degli aiuti di Stato" del presente CSR.

Importi unitari e output previsti

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRD03-SAR.01 - SRD03-PLUA.00.01 - Investimenti in aziende agricole per diversificazione in attività non agricole – Azione 1 (a) agriturismo (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)			120.000,00	120.000,00				
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.24 (unità: Operazioni)			15	15				30
SRD03-SAR.02 - SRD03-PLUA.00.02 - Investimenti in aziende agricole per diversificazione in attività non agricole – Azione 2 (b) agricoltura sociale (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)			120.000,00	120.000,00				
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.24 (unità: Operazioni)			3	4				7
SRD03-SAR.03 - SRD03-PLUA.00.03 - Investimenti in aziende agricole per diversificazione in attività non agricole – Azione 3 (c) attività educative/didattiche (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)			120.000,00	120.000,00				
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.24 (unità: Operazioni)			4	4				8
SRD03-SAR.04 - SRD03-PLUA.00.04 - investimenti in aziende agricole per diversificazione in attività non agricole – Azione 5 (e) attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)				120.000,00	120.000,00			
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.24 (unità: Operazioni)				15	15			30

SRD06 - Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento SRD06 si applica all'intero territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L'intervento SRD06 concorre all'obiettivo specifico OS2.

Il crescente rischio climatico e meteorologico e l'insorgenza di problemi sanitari come fitopatie e epizoozie mettono a repentaglio le produzioni agricole e zootecniche per le quali si rende necessario disporre di misure di prevenzione o mitigazione e, nel caso del verificarsi di eventi avversi o catastrofali, anche di natura biotica, il ripristino del potenziale agricolo. Ulteriormente, a causa dei mutamenti climatici e del presentarsi di fenomeni atmosferici di maggiore entità e frequenza, l'agricoltura è soggetta a crisi e rischi dovuti a fattori ambientali sui quali gli agricoltori non possono esercitare nessun genere di controllo.

Inoltre, tenendo conto che in alcuni contesti territoriali i tradizionali sistemi di gestione del rischio non riescono a supportare l'agricoltore in maniera efficiente, vi è la necessità di garantire l'interoperabilità di tutti gli strumenti di difesa attiva e passiva, al fine di favorire l'adattamento e la mitigazione al cambiamento climatico ed aumentare la capacità di intervento nel potenziale risarcitorio, a favore delle aziende agricole.

In tale contesto, al fine di assicurare il mantenimento dei redditi alle aziende agricole e la resilienza economica delle stesse, accanto agli interventi di gestione del rischio che saranno attivati a livello nazionale, risulta opportuno incentivare sistemi di prevenzione attivi, nonché di ripristino del potenziale agricolo danneggiato, che consentano l'ottenimento di adeguati livelli produttivi, con particolare riferimento alle produzioni maggiormente esposte ai danni biotici e da avversità climatiche.

In tale contesto, l'intervento è suddiviso in due distinte azioni attivabili:

1) Investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità naturali, eventi climatici avversi e di tipo biotico;

2) Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato da calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili alle calamità naturali e da eventi catastrofici compresi i danni da organismi nocivi ai vegetali e le epizoozie.

Collegamento con altri interventi

Gli investimenti supportati si collegano, in modo sinergico e complementare, ad altri interventi del Piano destinati alle aziende agricole.

Gli investimenti sostenuti mirano, infatti, a favorire un approccio integrato anche con gli interventi di Gestione del rischio, al fine di offrire ai beneficiari un ventaglio di strumenti ampio e flessibile con lo scopo comune di mitigare gli effetti del cambiamento climatico e aumentare la resilienza delle aziende agricole.

In tal senso, gli investimenti di ripristino e le misure di Gestione del rischio intervengono su tipologie diverse di perdite ovvero perdite di produzione o di reddito per gli interventi di Gestione del rischio e interventi strutturali per gli investimenti di ripristino, mentre gli interventi di prevenzione interagiscono direttamente con quelli di gestione del rischio abbassando, ad esempio, i costi delle polizze assicurative o delle coperture mutualistiche e migliorandone, quindi, la sostenibilità.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni per gli interventi di prevenzione di cui alla tipologia di azione 1. In determinate circostanze, opportunamente giustificate, l'Autorità di Gestione regionale può prevedere l'utilizzo di criteri di selezione anche per gli interventi di ripristino del potenziale produttivo di cui alla tipologia di azione 2.

I criteri di selezione saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi, orientati e declinati dalla Regione sulla base di una lettura territoriale delle esigenze e degli obiettivi dell'intervento, tenuto anche conto degli altri obiettivi del PSP:

- ·principi di selezione territoriali quali ad esempio aree con svantaggi naturali, aree con più alto grado di ruralità, aree maggiormente a rischio di diffusione di fitopatie, grado di rischio territoriale della calamità;
- ·principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente quali ad esempio il grado di professionalità dello stesso o soggetti pubblici o giovani agricoltori;
- ·principi di selezione legati alle caratteristiche aziendali quali ad esempio le dimensioni aziendali.

Criteri di ammissibilità

Si riportano i criteri di ammissibilità previsti dal PSP con gli elementi di specificità della Regione Sardegna indicati nel Piano.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Ai fini del presente intervento, possono beneficiare del sostegno:

CR01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

~~**CR02** – Enti pubblici~~

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità di una o di entrambe le azioni previste nell'ambito presente intervento.

CR05 - Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca.

CR06 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Piano Aziendale (Business Plan) volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR07 - Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per entrambe le Azioni (1 e 2), non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto dell'importo minimo di € 5.000,00.

CR08 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è possibile stabilire un limite importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione. Tale limite, in riferimento specifico all'Azione 1 è stabilito in € 50.000,00; in riferimento specifico all'Azione 2 l'importo massimo di spesa ammissibile è pari a € 200.000,00.

CR09 - Con riferimento agli investimenti per il ripristino di cui all'Azione 2, il sostegno è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità, del fatto che si sia verificata (o che sia in atto) una calamità naturale (o un evento avverso/evento catastrofico ad essa assimilabili) e che questa (o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio per eradicare o circoscrivere una fitopatia, una malattia o un'infestazione parassitaria) abbia causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo interessato. Tale valore del 30% è riferito alla media di produzione del triennio precedente o ad una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il più alto e il più basso.

CR10 - Con riferimento all'Azione 2:

- gli investimenti sono ammessi esclusivamente nei limiti di ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso oggetto d'intervento, con l'esclusione dei mancati redditi per la perdita di produzione o di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento;

- il sostegno interviene fino alla concorrenza del danno accertato considerando tutti gli eventuali altri interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi, anche privati, riconosciuti per le medesime finalità ai sensi di altre norme vigenti a livello europeo, nazionale e regionali;
- in caso di calamità o evento in atto, i pagamenti non devono superare il livello richiesto per prevenire o alleviare ulteriori perdite causate dall'evento stesso.

Impegni inerenti alle operazioni di investimento

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione Regionale, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabiliti dalle Autorità di Gestione regionali. I suddetti periodi minimi di stabilità sono definiti in anni cinque per quanto attiene i beni mobili e le attrezzature e in anni dieci per riguarda i beni immobili e le opere edili.

Altri obblighi

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129.

Categorie di spese ammissibili

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto in materia di investimento alle sezioni 4.7.1 e 4.7.3, punto 1, del PSP, come riportato ai paragrafi 7.3.1 e 7.3.2 del presente CSR.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP.

Forme, tipo e aliquota del sostegno

Forme del sostegno

- Il sostegno è reso sotto forma di sovvenzione in conto capitale.

Tipo di sostegno

- Rimborso di spese effettivamente sostenute
- Costi standard

Aliquota del sostegno

Con riferimento all'Azione 1, l'aliquota del sostegno è nel seguito definita:

- Aliquota base 40 %;
- Aliquota pari al 50 % nel caso di interventi promossi da giovani agricoltori;
- Aliquota pari al 60 % nel caso di interventi promossi in aziende localizzate in aree svantaggiate,
- Aliquota pari al 70 % nel caso di interventi promossi da giovani agricoltori che conducono aziende ubicate all'interno di aree svantaggiate.

Con riferimento all'Azione 2, l'aliquota del sostegno è pari al 100 % della spesa ammissibile.

Spiegazione supplementare

La metodologia per il calcolo dei costi semplificati è basata sugli studi metodologici e sui calcoli realizzati dalla RRN/ISMEA che riguardano le seguenti spese:

a) investimenti per l'acquisto di trattori/mietitrebbie;
b) investimenti per la realizzazione di impianti arborei;
c) investimenti per la realizzazione ed ammodernamento di frantoi oleari.

La metodologia per il calcolo delle percentuali forfettarie si basa su uno studio realizzato dalla RRN/ISMEA e riguarda le spese di progettazione degli investimenti.

Gli studi citati sono riportati nel sito web della Rete Rurale Nazionale al seguente link: https://www.reterurale.it/costisemplificati.

Ulteriori tipologie di spesa sottoposte ad opzioni di costo semplificato potranno essere definite a livello regionale tramite propria metodologia.

Importi unitari e output previsti

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRD06-SAR.01 - SRD06-PLUA.00.01 - Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo - Azione (1) Investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità naturali, eventi avversi e di tipo biotico (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)				25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile)(EUR)								
	O.21 (unità: Operazioni)				40,00	40,00	40,00		120,00
SRD06-SAR.02 - SRD06-PLUA.00.02 - Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo - Azione (2) Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici comp (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)				50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile)(EUR)								
	O.21 (unità: Operazioni)				40,00	40,00	40,00		120,00

SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento SRD07 si applica all'intero territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L'intervento SRD07 concorre agli obiettivi specifici OS2 e OS8.

Gli investimenti nelle zone rurali non sono importanti solo per la popolazione rurale, ma per l'intera società. Chi vive nelle zone rurali dovrebbe avere le stesse opportunità delle persone che vivono nelle aree urbane. In un quadro di visione più ampia del territorio, gli agricoltori e le popolazioni rurali svolgono le proprie attività e vivono la loro vita nelle aree rurali del paese, ma allo stesso tempo anche la popolazione urbana usa i servizi rurali di base, ad esempio quando va in vacanza oppure per attività ricreative.

L'intervento punta allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell'intera società. L'esistenza di tali infrastrutture, nuove o adeguate/ampliate, ha l'obiettivo da un lato di dotare i territori di quei servizi di base imprescindibili per combattere lo spopolamento, soprattutto nelle aree più svantaggiate, e dall'altro quello di rendere maggiormente attrattive le aree rurali quali luogo di residenza, studio, lavoro e benessere psico-fisico.

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti in infrastrutture che perseguono la seguente finalità:

1) Reti viarie al servizio delle aree rurali: sostegno alla realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole con l'obiettivo di rendere maggiormente fruibili le aree interessate dagli interventi, anche con riguardo alla messa in sicurezza del territorio.

Collegamento con altri interventi

Gli investimenti supportati attraverso il presente intervento si collegano, in modo sinergico, agli altri interventi di investimento destinati alle imprese (agricole e non) in aree rurali nonché ad altri interventi con ricadute positive sulla popolazione rurale, sia sotto il profilo del miglioramento complessivo della dotazione di servizi di base in tali aree, sia al fine di ridurre il divario infrastrutturale tra le aree rurali e le aree urbane in un'ottica di sviluppo complessivamente più equo dell'intera società.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. I criteri di selezione sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

- Finalità specifiche operazione
- Caratteristiche del soggetto richiedente
- Ricaduta territoriale

Criteri di ammissibilità

Si riportano i criteri di ammissibilità previsti dal PSP con gli elementi di specificità della Regione Sardegna esplicitamente indicati nel Piano.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 - Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata.

CR02 – Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli

investimenti di cui al presente intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni.

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR04 - Le azioni sostenute dal presente intervento devono essere coerenti, laddove presenti, con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o con le strategie di sviluppo locale.

CR05 - Le spese ammissibili per ciascuna azione sono le seguenti:

Realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole ad esclusione della viabilità forestale e silvo-pastorale come definita dal D.lgs.34 del 2018 di cui alla scheda SRD008:

- qualora sia comprovata una oggettiva carenza, realizzazione di opere di nuova viabilità in ambito rurale;
- ampliamento, ristrutturazione, messa in sicurezza della rete viaria esistente;
- realizzazione, adeguamento e/o ampliamento di manufatti accessori (es. piazzole di sosta e movimentazione, pubblica illuminazione etc.)

Sono escluse le attività di manutenzione ordinaria. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ripristino dovranno essere oggettivamente motivati e verificabili.

La viabilità sostenuta attraverso questa tipologia di investimento non dovrà prevedere vincoli di accesso, prevedendo quindi una fruizione plurima.

CR06 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR09 - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un contributo pubblico erogabile per il periodo di programmazione:

- € 200.000 in caso di singolo comune
- € 800.000 in caso di associazione di comuni

CR10 - Per le medesime finalità di cui al CR09 è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento:

- Singolo beneficiario: € 200.000 per operazione.
- Associazioni di comuni: l'importo (€ 200.000) è moltiplicato per il numero dei partecipanti fino ad un massimo di € 800.000.

CR11 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'Autorità di Gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, l'Autorità di Gestione può stabilire termini più restrittivi considerando ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stessa Autorità di Gestione non superiore a 24 mesi.

Impegni inerenti alle operazioni di investimento

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con le disposizioni attuative dell'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di cinque anni ed alle condizioni stabiliti dall' Autorità di Gestione.

Altri obblighi

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129.

OB02 - Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

Categorie di spese ammissibili

Si applica quanto previsto alle sezioni 4.7.1 e 4.7.3, punto 1, del PSP, come riportato ai paragrafi 7.3.1 e 7.3.2 del presente CSR.

Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento:

Non sono ammissibili al sostegno:
- investimenti che non consentono l'accesso e/o la fruizione degli stessi alla collettività;
- investimenti sotto forma di leasing;
- contributi in natura;
- spese di manutenzione ordinaria;
- reti viarie forestali e silvo-pastorali di cui al D.lgs. 34 del 2018.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni.

Forme, tipo e aliquota del sostegno

Forme del sostegno:
- Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno:
- Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario

Aliquota del sostegno:
- 100%

Importi unitari e output previsti

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRD07-SAR.01 - (1) viabilità al servizio delle aree rurali (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)					200.000,00	200.000,00		
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.22 (unità: Operazioni)					57,00	58,00		115,00

SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento SRD08 si applica all'intero territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L'intervento SRD08 concorre agli obiettivi specifici OS4, OS5, OS6 e OS8.

L'intervento ha come obiettivo lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell'intera società con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale.

In tale contesto, saranno implementate le tipologie di investimento in infrastrutture con finalità ambientali riguardanti infrastrutture irrigue.

Gli investimenti riguardano il sostegno alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture extra aziendali di irrigazione, tenuto conto dell'obiettivo dell'Unione di conseguire o mantenere uno stato buono dei corpi idrici della necessità che gli investimenti siano in linea con tale obiettivo ovvero conseguimento o mantenimento di un buono stato dei corpi idrici associati, in modo che l'utilizzo delle acque in agricoltura non ne pregiudichi l'attuazione. Sono inoltre possibili interventi di infrastrutturazione di servizi idonei a conseguire l'uso razionale dell'acqua di irrigazione da parte delle aziende agricole (tipo consiglio irriguo).

Sono compresi gli investimenti per il riutilizzo dei reflui a scopo irriguo.

Sono altresì compresi gli investimenti per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue che non comportano un aumento netto della superficie irrigata. In particolare, le nuove opere finalizzate all'infrastrutturazione collettiva di area già attualmente irrigata in autoapprovvigionamento consentono il passaggio da una gestione frammentata dell'irrigazione a una gestione collettiva, che consente una più efficiente distribuzione dell'acqua in periodo di scarsità ed una compartecipazione ai costi di gestione da parte dell'utente.

Collegamento con altri interventi

Gli investimenti supportati attraverso il presente intervento si collegano ad altri interventi di investimento destinati alle imprese (agricole e non) in aree rurali, andando ad ampliarne il ventaglio di possibilità di sviluppo.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.I criteri di selezione sono stabiliti sulla base dei seguenti principi:

- priorità relative alle ricaduta territoriale, con particolare attenzione alle aziende servite;
- priorità relativa all'efficienza nell'uso della risorsa (priorità, nell'ambito dei differenti contesti territoriali, agli investimenti che garantiscono un maggiore aumento di efficienza nell'uso della risorsa, valutabile in termini di risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento);
- priorità connesse agli investimenti che prevedano il prelievo da acque reflue depurate affinate;
- complementarità con investimenti già finanziati con finanziamenti pubblici nazionali o unionali (compreso il PNRR), anche sulla base delle informazioni presenti nella banca dati DANIA (Database Nazionale degli investimenti per l'Irrigazione e l'Ambiente);
- priorità legate alla necessità di trasformare con irrigazione collettiva aree già attualmente irrigata in autoapprovvigionamento e storicamente non attrezzate con reti collettive e/o laddove gli eventi siccitosi causano sempre più frequentemente il ricorso all'irrigazione di soccorso (autonoma e non pianificata).

Criteri di ammissibilità

Si riportano i criteri di ammissibilità previsti dal PSP con gli elementi di specificità della Regione Sardegna esplicitamente indicati nel Piano.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 - Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata.

CR02 - Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento ovvero essere gestori delle opere al momento della presentazione della domanda di sostegno.

CR04 - Ai sensi del Decreto interministeriale Mipaaf/Mite n. 485148 del 30 settembre 2022, attuativo dell'art. 154, comma 3 bis del d.lgs. 152/2006, gli Enti irrigui possono accedere al finanziamento di interventi infrastrutturali irrigui se, al momento della presentazione della domanda, sono adempienti (come riscontrabile anche dal campo "adempienza SIGRIAN volumi" della banca dati DANIA) con gli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche) come previsti dalle Linee guida di cui al DM Mipaaf 31/07/2015 e dai successivi regolamenti regionali di recepimento.

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR05 - Sono ammissibili le spese per le seguenti tipologie di investimento: realizzazione, ripristino, adeguamento ed efficientamento delle infrastrutture irrigue extra aziendali, comprese le reti di distribuzione irrigua, gli invasi e le opere di bonifica, conformemente all'articolo 74 del Regolamento (Ue) 2021/2115.

CR06 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento PS PAC.

CR07 - Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio della Regione.

CR10 - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a € 2.000.0000,00.

CR11 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, l'Autorità di Gestione può stabilire termini più restrittivi considerando ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi.

CR20 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui finalizzati a:

a. miglioramento, rinnovo e ripristino delle infrastrutture irrigue esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata

c. l'utilizzo a scopo irriguo di acque reflue affinate come fonte aggiuntiva di approvvigionamento idrico;

Ai sensi del presente intervento, gli investimenti per la realizzazione di nuove opere che non comportano un aumento della superficie irrigata, ad esempio finalizzata alla infrastrutturazione collettiva di area già attualmente irrigata in autoapprovvigionamento, sono da considerare come

investimenti di miglioramento delle infrastrutture irrigue esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata di cui alla lettera a).

CR21 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR22 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR23 – Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

CR24 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR25 - Con riferimento agli investimenti in infrastrutture irrigue in capo agli enti irrigui, al momento della presentazione della domanda le proposte progettuali devono essere presenti nella banca dati DANIA (https://dania.crea.gov.it/), complete di tutte le informazioni richieste. Tali proposte progettuali non devono aver beneficiato di finanziamenti da altri fondi nazionali, e/o regionali e/o comunitari.

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti di adeguamento delle infrastrutture irrigue esistenti di cui al precedente CR20, lettera a)

Gli investimenti di cui al precedente CR20, lettera a) sono ammissibili solo se:

CR26 - da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo definito e quantificato nel 10%;

CR27 - qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), sia conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. Tale riduzione minima effettiva deve essere almeno pari al 10%. Per i corpi idrici superficiali, la condizione relativa allo "stato non buono per motivi inerenti la quantità d'acqua" è derivata dal contemporaneo verificarsi delle condizioni "stato ecologico non buono o sconosciuto" e "presenza di pressioni significative relative a prelievi". Per i corpi idrici sotterranei si fa riferimento allo stato quantitativo.

Nessuna delle condizioni di cui ai CR26 e CR27 si applica agli investimenti in infrastrutture esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica a investimenti nell'utilizzo di acque affinate [reclaimed] che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

CR29 - Gli investimenti per l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico sono ammissibili solo se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741.

Impegni inerenti alle operazioni di investimento

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.

IM02 - Fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di cinque anni ed alle condizioni stabiliti dall' Autorità di Gestione.

Altri obblighi

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129.

OB02 - Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

OB03 - Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 3), di aggiornare in SIGRIAN tutti gli elementi geografici (e relativi attributi) relativi a opere già esistenti e a qualunque titolo afferenti all'intervento oggetto del finanziamento, da monte a valle, dalla fonte fino alla rete di distribuzione, comprendendo fonti, tronchi, nodi. In particolare, si richiede il completamento delle informazioni generali relative a tutte le geometrie, la cui presenza o assenza è verificabile accendendo alla piattaforma SIGRIAN, secondo le specifiche disponibili al seguente link (https://sigrian.crea.gov.it/index.php/normativa/).

OB04 - Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 3) di quantificazione dei volumi irrigui prelevati, utilizzati e restituiti e trasmissione al SIGRIAN, come da Linee guida Mipaaf di cui al DM 31/07/2015. L'impegno decorre dopo il collaudo dell'intervento realizzato.

OB05 - Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 3) di aggiornare in DANIA i dati relativi al progetto finanziato.

Categorie di spese ammissibili

Si applica quanto previsto alle sezioni 4.7.1 e 4.7.3, punto 1, del PSP, come riportato ai paragrafi 7.3.1 e 7.3.2 del presente CSR.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari per un importo massimo pari al 50% del contributo concesso per le singole operazioni.

Forme, tipo e aliquota del sostegno

Forme del sostegno:

- Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno:

- Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario

Aliquota del sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)

- 100%

Importi unitari e output previsti

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRD08-SAR.02 - (2) infrastrutture irrigue e di bonifica (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)					1.000.000,00	1.000.000,00		
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.22 (unità: Operazioni)					5,00	5,00		10,00

SRD11 - Investimenti non produttivi forestali

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento SRD11 si applica all'intero territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L'intervento SRD11 concorre agli obiettivi specifici 4, 5 e 6 ed è coerente con gli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo e nelle Strategie dell'UE per le foreste (COM/2021/572 final) e la biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti negli strumenti strategici e attuativi adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia Nazionale per la Biodiversità, Programmi e strumenti di pianificazione e regolamentazione regionali in materia di foreste e biodiversità).

In coerenza con la Strategia Forestale Nazionale, l'intervento è volto principalmente a "favorire la Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e il ruolo multifunzionale delle foreste".

L'intervento attuato a livello regionale persegue, quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale:

a) Migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali;

b) Mantenere la copertura dei soprassuoli, migliorando la resilienza al cambiamento climatico e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie;

c) Migliorare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico;

d) Contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico e all'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, incentivando azioni che aumentano la capacità di sequestro del carbonio nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa;

e) Migliorare l'erogazione dei servizi ecosistemici, valorizzando le funzioni ambientali e pubbliche delle foreste al fine di promuovere anche il riconoscimento dei servizi forniti dagli ecosistemi forestali (PES).

L'intervento è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalla Regione Sardegna con Legge regionale del 27.04.2016, n. 8 (Legge forestale regionale).

La conformità ai principi di GFS viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale e regionale. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio regionale sono sempre subordinate al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte dalla Regione.

Le Regioni e P.A. possono concentrare l'intervento su una o più delle Azioni di interesse nazionali riconoscendo un sostegno diretto a realizzare investimenti non remunerativi (senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine), in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze locali, prevedendo specificità attuative in ragione delle diverse caratteristiche ecologiche e condizioni pedoclimatiche e tecniche, definite negli strumenti regionali di pianificazione e regolamentazione forestale, necessarie per promuovere una silvicoltura sostenibile e il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali e nello specifico le finalità del presente intervento.

La Regione Sardegna concentra l'intervento sulle Azioni SRD11.1 e SRD11.3.

L'Azione SRD11.2 non è attivata dalla Regione Sardegna, in quanto gli investimenti volti a incrementare la multifunzionalità delle foreste sono attuati in ambito regionale con altri fondi dagli Assessorati competenti in materia di turismo e ambiente e dall'agenzia regionale FORESTAS.

Le finalità dell'intervento saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l'erogazione di un contributo ai titolari di superfici forestali, aree assimilate a

bosco o di pertinenza funzionale, a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti non produttivi con le seguenti Azioni di interesse nazionale.

Azione SRD11.1) Tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio.

L'azione prevede investimenti volti a incrementare e migliorare le funzioni ambientali e sociali del bosco e la fornitura di servizi ecosistemici. L'investimento attuato a livello regionale è quindi volto a coprire le spese necessarie per realizzare:

a) interventi selvicolturali di tutela, conservazione e riqualificazione ambientale degli ecosistemi forestali, di salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico;

b) interventi di gestione volti a migliorare l'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, favorire la rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale, della composizione specifica, e di miglioramento della connessione spaziale ecologica, lo stoccaggio del carbonio;

c) interventi di controllo della fauna selvatica e/o domestica a protezione della rinnovazione naturale e artificiale.

Si specifica che nell'ambito dell'Azione SRD11.1 non sono attuati dalla Regione Sardegna gli interventi: d) realizzazione, miglioramento e ampliamento delle opere di idraulica forestale e ingegneria naturalistica volte a incrementare la stabilità idrogeologica, perché attuati con altri fondi dagli Assessorati competenti in materia di lavori pubblici e ambiente; e) recupero, conservazione e adeguamento di opere e componenti tipiche e tradizionali del paesaggio e della cultura in ambiente forestale, perché attuati con altri fondi dagli Assessorati competenti in materia di turismo e ambiente; f) interventi di realizzazione, miglioramento e installazione di opere e infrastrutture con funzione informativa e didattica, di punti informazione, osservazione e avvistamento, ecc., perché attuati con altri fondi dagli Assessorati competenti in materia di turismo e ambiente.

Azione SRD11.3) Elaborazione di Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti.

L'azione prevede investimenti volti a diffondere la gestione sostenibile e multifunzionale dei boschi che non può prescindere da una Pianificazione forestale di dettaglio. L'investimento attuato a livello regionale è quindi volto a coprire le spese necessarie all'elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti per superfici singole e/o associate, nonché la revisione dei Piani di gestione e strumenti equivalenti in scadenza o scaduti, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente.

Collegamento con altri interventi

Le Azioni previste dal presente intervento si collegano in modo sinergico agli interventi per la prevenzione dei danni alle foreste (Intervento SRD12 - Azione SRD12.1).

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. I criteri di selezione sono definiti sulla base dei seguenti principi:

P02 - Caratteristiche territoriali

P06 - Localizzazione delle aziende beneficiarie

Criteri di ammissibilità

Si riportano i criteri di ammissibilità previsti dal PSP con l'indicazione degli elementi di specificità regionali conseguenti alla normativa in materia forestale e ambientale.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 - Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari di superfici forestali e aree assimilate.

Elemento di specificità regionale: Per titolare di superficie forestale e area assimilata si intende: il proprietario, la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica, affittuario, usufruttuario o gestore della proprietà e che è legalmente abilitato dalla normativa vigente nazionale e regionale a utilizzare e gestire la superficie forestale di cui è giuridicamente ed economicamente responsabile.

La Regione Sardegna non adotta il criterio C02.

C03 - I beneficiari devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti.

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR01 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto secondo i dettagli definiti dall'AdG regionale nelle procedure di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.

CR02 - Ai fini dell'ammissibilità a contributo le Azioni devono interessare le superfici forestali e ad esse assimilate ~~del territorio nazionale~~, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), fatto salvo quanto diversamente definito dalla Regione Sardegna con Legge regionale del 27.04.2016, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3, comma 4 e articolo 5 del predetto decreto.

CR03 - Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale al servizio del bosco e in aree aperte di pertinenza del bosco.

CR04 - Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "Piano di investimento". Solo per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari le informazioni pertinenti al rispetto dei criteri di GFS possono essere deducibili direttamente dagli strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente.

CR05 - Le attività puntuali ammesse a finanziamento potranno essere attuate una sola volta sulla stessa superficie per la medesima azione per tutta la durata del programma.

CR06 - Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a 2.500,00 euro.

CR07 - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari e al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, il limite di importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna azione è pari a 300.000,00 euro per l'Azione SRD11.1) e a 100.000,00 euro per l'Azione SRD11.3).

CR08 - Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

CR09 - La Regione in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze ambientali e socioeconomiche può definire ulteriori criteri di ammissibilità delle Azioni.

Impegni inerenti alle operazioni di investimento

Il beneficiario dell'Azione si impegna:

IM01 - a realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal "Piano di investimento" approvato con l'atto di concessione dall'AdG, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - a non cambiarne per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici oggetto di intervento, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG. In caso di cessione, il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

IM03 - non cambiarne la destinazione d'uso oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dal AdG competente.

IM04 – La Regione in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze ambientali e socioeconomiche può definire ulteriori impegni inerenti le operazioni.

Altri obblighi

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129.

OB02 – La Regione in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze ambientali e socioeconomiche può adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori obblighi inerenti le operazioni.

Principi generali di ammissibilità delle spese

SP01 - Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 1.1 del PSP.

Vigenza temporale delle spese

SP02 - Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 1 del PSP.

Categorie di spese ammissibili

SP03 - Oltre a quanto riportato al capitolo 4.7.3 sezione 1.2 del PSP, la Regione riconosce per questo intervento anche le seguenti specifiche spese ammissibili e non ammissibili e può prevedere ulteriori restrizioni in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, in linea con le disposizioni già definite.

Spese ammissibili
Spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione.
Spese di materiali, manodopera e servizi necessari all'esecuzione degli interventi previsti.
Spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici.
Spese non ammissibili
Spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto.
Costi di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento.
Spese per la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti o rinfoltimenti utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione.
Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo a ciclo breve.
Spese di acquisto terreni, fabbricati e macchinari.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte dell'Organismo pagatore fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso.

Forme, tipo e importo del sostegno

Forma di sostegno

- Sovvenzione in conto capitale

Tipo di pagamenti

- Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario
- Costi unitari (qualora disponibili)

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

- Aliquota del sostegno: 100%

Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno potranno essere utilizzati:

- fino al 100% delle spese effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente e in congruità con i valori dei prezziari regionali vigenti.
- fino al 100% delle spese valutate in base a costi standard regionali, qualora disponibili, debitamente giustificati per tipologie di intervento e/o di operazioni comuni e unitarie.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali).

Importi unitari e output previsti

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRD11-SAR.01 - SRD11 - PLUA.00.00 - investimenti non produttivi forestali - Azione (1) Tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)					~~25.000~~ 31.250	~~25.000~~ 31.250		
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.23 (unità: Operazioni)					~~10~~ 24	~~10~~ 24		~~20~~ 48
~~SRD11-SAR.02 - SRD11 - PLUA.00.00 - investimenti non produttivi forestali - Azione (2) Miglioramento dell'accessibilità e fruizione pubblica delle foreste, delle aree assimilate a bosco e delle loro pertinenze funzionali (Sovvenzione - Media)~~	~~Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)~~					~~100.000~~	~~100.000~~		
	~~Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)~~								
	~~O.23 (unità: Operazioni)~~					~~5~~	~~5~~		~~10~~
SRD11-SAR.03 - SRD11 - PLUA.00.00 - investimenti non produttivi forestali - Azione (3) Elaborazione di Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)					31.250	31.250		
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.23 (unità: Operazioni)					8	8		16

SRD12 - Investimenti per la prevenzione e il ripristino di danni alle foreste

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento SRD12 si applica all'intero territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L'intervento concorre agli obiettivi specifici 4, 5 e 6 ed è coerente con gli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo e nelle Strategie dell'UE per le foreste (COM/2021/572 final) e la biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti negli strumenti strategici e attuativi adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia Nazionale per la Biodiversità, Programmi e strumenti di pianificazione e regolamentazione regionali in materia di foreste e biodiversità, Piano antincendi boschivi regionale). L'intervento attuato dalla Regione Sardegna è finalizzato alla prevenzione dei danni alle foreste dai rischi naturali e altre calamità ed eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (Azione SRD12.1).

L'intervento attuato a livello regionale persegue, quindi, la finalità di interesse nazionale volta a prevenire e limitare i fenomeni di innesco di dissesto idrogeologico, incendi, fitopatie e attacchi di organismi nocivi.

Il sostegno, ove pertinente, è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalla Regione Sardegna con Legge regionale del 27.04.2016, n. 8 (Legge forestale regionale).

La conformità ai principi di GFS viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale e regionale. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio regionale sono sempre subordinate al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte dalla Regione.

Le finalità dell'intervento saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l'erogazione di un contributo a copertura dei costi ammissibili sostenuti per realizzare gli investimenti per la prevenzione dei danni alle foreste previsti nella seguente Azione di interesse nazionale:

Azione SRD12.1) Prevenzione dei danni alle foreste

Investimenti volti a realizzare interventi di prevenzione, indispensabili a garantire il mantenimento in salute del patrimonio forestale regionale e la sua salvaguardia, da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie.

L'Azione attuata a livello regionale è quindi volta a coprire gli investimenti necessari per realizzare gli interventi di prevenzione di seguito specificati:

- interventi selvicolturali di prevenzione volti a migliorare la resistenza, resilienza e l'adattamento al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, garantire la conservazione ambientale degli ecosistemi, nonché la salvaguardia di habitat forestali specifici;
- interventi di diversificazione dei soprassuoli forestali e ripuliture del sottobosco e dei viali parafuoco o tagliafuoco e delle fasce antincendio;
- miglioramento, adeguamento e realizzazione di opere, viabilità forestale e silvo-pastorale e infrastrutture al servizio del bosco funzionali alla prevenzione dagli incendi.

Non sono attuati dalla Regione Sardegna con l'azione SRD12.1 altri interventi previsti nel PSP, al fine di assicurare la necessaria demarcazione nel CSR o con interventi attuati con altri fondi o risorse regionali.

Collegamento con altri interventi

L'azione prevista dal presente intervento si collega in modo sinergico alle azioni previste nell'intervento SRD11.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. I criteri di selezione sono definiti sulla base dei seguenti principi:

P01 - Finalità specifiche dell'intervento
P02 - Caratteristiche territoriali

Criteri di ammissibilità

Si riportano i criteri di ammissibilità previsti dal PSP con l'indicazione degli elementi di specificità regionali conseguenti alla normativa in materia forestale e ambientale.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 - I beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari, possessori, pubblici (enti locali) o privati e loro associazioni, titolari delle superfici forestali e aree assimilate.

Elemento di specificità regionale: Per titolare di superficie forestale e area assimilata si intende: il proprietario, la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica, affittuario, usufruttuario o gestore della proprietà e che è legalmente abilitato dalla normativa vigente nazionale e regionale a utilizzare e gestire la superficie forestale di cui è giuridicamente ed economicamente responsabile.

C04 - I beneficiari di cui al punto precedente devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti.

C05 - Le AdG possono adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori condizioni di ammissibilità dei beneficiari. La Regione Sardegna non adotta i criteri C02 e C03.

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR01 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto secondo i dettagli definiti dall'AdG regionale nelle procedure di attivazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza degli investimenti proposti con l'Azione SRD12.1. Il Piano dovrà essere redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.

CR02 - Ai fini dell'ammissibilità a contributo, gli investimenti proposti devono interessare le superfici forestali e ad esse assimilate ~~del territorio nazionale~~, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalla Regione Sardegna con Legge regionale del 27.04.2016, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3, comma 4 e articolo 5 del predetto decreto.

CR03 - Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale a servizio del bosco o in aree aperte di pertinenza del bosco.

CR04 - Per gli investimenti previsti nell'ambito del presente intervento non è prevista nessuna limitazione della superficie di intervento, fatto salvo quanto diversamente stabilito al criterio CR06 e debitamente giustificato dall'AdG nelle procedure di attivazione dell'intervento in base ai pertinenti strumenti di pianificazione regionale.

CR05 - Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono riportate in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "Piano di investimento". Per la tipologia e importanza degli investimenti previsti dal presente intervento non viene richiesta l'obbligatorietà di strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o strumenti equivalenti.

CR08 - Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia inferiore a 5.000,00 euro, mentre non è prevista nessuna limitazione per l'importo massimo, salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato dall'AdG nelle procedure regionali di attivazione dell'intervento.

CR09 - Per l'Azione SRD12.1) al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni, per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

CR11 - La Regione in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze ambientali e socioeconomiche può definire ulteriori criteri di ammissibilità. In particolare, nella Regione Sardegna: gli interventi di prevenzione dagli incendi proposti nel "Piano di investimento" sono coerenti con il Piano Regionale Anti Incendi.

La Regione Sardegna non applica il criterio C06 considerato che, ai sensi della Decisione (CEE) n. 1619 del 24.06.1993, tutte le province della Sardegna sono "Zone ad Alto Rischio di incendio forestale" secondo l'indice o grado di rischio di incendio forestale, classificato in base al regolamento (CEE) n. 2158/92 in alto, medio e basso.

Impegni inerenti alle operazioni di investimento

Il beneficiario dell'Azione si impegna:

IM01 - a realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal "Piano di investimento" approvato con l'atto di concessione dall'AdG competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - a non cambiare per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici oggetto di intervento, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG competente. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

Altri obblighi

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129;

Categorie di spese ammissibili

Oltre a quanto riportato al capitolo 4.7.3 sezione 1.2 del PSP, la Regione riconosce per questo intervento anche le seguenti specifiche spese ammissibili e non ammissibili e può prevedere ulteriori restrizioni in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, in linea con le disposizioni già definite.

Spese ammissibili
Spese di realizzazione delle strutture e infrastrutture funzionali alla prevenzione dei danni dell'incendio boschivo e altri pericoli naturali
Spese di manodopera e servizi necessari alle operazioni di prevenzione
Spese non ammissibili
Spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto ad esclusione delle sementi per le idrosemine di specie erbacee
Spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento fatto salvo quanto previsto dalla presente scheda per gli interventi di prevenzione dei danni alle foreste
Acquisto di aerei ed elicotteri
Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo a ciclo breve
Materiale di consumo
Acquisto fabbricati ~~non funzionali alle azioni di prevenzione~~

La Regione, inoltre, non riconosce le seguenti spese, previste nel PSP, non direttamente connesse all'Azione SRD12.1:

- Spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, semente per idrosemina scarpate, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione
- Spese di acquisto, incluso leasing delle strutture ed infrastrutture, di nuovi mezzi e attrezzature funzionali al ripristino dei danni dell'incendio boschivo e altri pericoli naturali
- Spese di materiali, attrezzature e servizi necessari alle operazioni di monitoraggio e di ripristino
- Spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici
- Spese per realizzazione, adeguamento e ripristino delle opere di ingegneria naturalistica e viabilità forestale e silvo-pastorale, delle sistemazioni idraulico forestale, di versanti, del reticolo idraulico, di vasche e laghetti AIB
- Spese per la redazione di Piani e programmi di prevenzione e intervento

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte dell'Organismo pagatore fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni.

Forme, tipo e importo del sostegno

Forma di sostegno

- Sovvenzione in conto capitale

Tipo di pagamenti

- Rimborso di spese effettivamente sostenute dal beneficiario
- Costi unitari (qualora disponibili)

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

- Aliquota del sostegno: 100%

Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno potranno essere utilizzati:

- ·fino al 100% delle spese effettivamente sostenute in relazione alle spese ammissibili, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente e in linea con i valori dei prezziari regionali vigenti e strumenti equivalenti;
- ·fino al 100% delle spese valutate in base a costi standard regionali, qualora disponibili, debitamente giustificati per tipologie di intervento e/o di operazioni comuni e unitarie.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali).

Importi unitari e output previsti

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRD12-SAR.01 - SRD12-PLUA.00.00 - investimenti non produttivi forestali - Azione (1) Prevenzione dei danni alle foreste (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)					120.000	120.000		
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.23 (unità: Operazioni)					50	50		100

SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento SRD13 si applica all'intero territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L'intervento SRD13 concorre agli obiettivi specifici OS4 e OS8.

L'intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.

Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca.

Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzato può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I.

Ai fini del presente intervento, per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti che perseguano le finalità specifiche delle due azioni di seguito descritte.

Azione 1

a) valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;

b) miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità;

c) miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;

d) adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;

e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione,

f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;

g) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;

h) apertura di nuovi mercati.

Azione 2

a) Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. I criteri di selezione sono definiti sulla base dei seguenti principi:

- comparti produttivi oggetto di intervento quali ad esempio i comparti che soffrono di un gap in investimenti strutturali;
- localizzazione territoriale degli investimenti, quali ad esempio le aree regionali con più ampio svantaggio competitivo;
- caratteristiche del soggetto richiedente quali ad esempio le dimensioni aziendali;
- caratteristiche del progetto di investimento quali ad esempio la ricaduta dei benefici verso i produttori agricoli.

Criteri di ammissibilità

Si riportano i criteri di ammissibilità previsti dal PSP con gli elementi di specificità della Regione Sardegna esplicitamente indicati nel Piano.

CR01 - Sono ammesse a beneficiare del sostegno le imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione, e/o commercializzazione (come definite nella precedente sezione 5), dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Sono escluse:

- le imprese che effettuano la sola commercializzazione~~;~~
- ~~le imprese in difficoltà.~~

CR02 - Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e commercializzazione di questi ultimi), si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 6, del PSP.

CR03 - In caso di sostegno fornito anche attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali si applicano i medesimi criteri di ammissibilità per i beneficiari, così sopra riportati nel precedente punto CR01.

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano una o più finalità delle azioni previste nell'ambito del presente intervento.

CR05 - Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e/o, commercializzazione, dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell'Allegato I.

CR06 - Per i beneficiari del presente intervento che siano anche produttori di materia prima agricola, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente da soggetti terzi.

CR08 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che le domande di sostegno siano corredate dalla presentazione di un Piano Aziendale (Business Plan) volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR09 - Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile o il contributo pubblico siano al di sotto di un importo minimo pari a € 20.000,00.

CR10 - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un limite di importo massimo di spesa ammissibile erogabile per la durata dell'intero periodo di programmazione pari a euro 6.000.000,00.

CR11 - Per le medesime finalità di cui al CR10 è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a euro 6.000.000,00.

CR12 - Nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

a) la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt.

b) sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale. Nei documenti di attuazione del presente intervento, l'Autorità di Gestione Regionale specificherà il concetto di ambito locale;

c) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 20%;

d) la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;

e) la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D.Lgs. 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e) in cui tra, l'altro, viene escluso l'utilizzo di colture dedicate;

f) gli investimenti previsti sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.

CR13 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o dalla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi.

Impegni inerenti alle operazioni di investimento

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - Assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di cinque anni per investimenti aventi in oggetto i beni mobili e le attrezzature e in dieci anni per investimenti aventi in oggetto i beni immobili e le opere edili, alle condizioni stabilite dall'Autorità di Gestione nei documenti attuativi del presente intervento.

Altri obblighi

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129.

Categorie di spese ammissibili

In materia di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle sezioni 4.7.1 e 4.7.3, punto 1, del PSP, come riportato ai paragrafi 7.3.1 e 7.3.2 del presente CSR.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino ad un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni.

Forme, tipo e aliquota del sostegno

Forme del sostegno

- Sovvenzione in conto capitale;

Tipo del sostegno

- Rimborso di spese effettivamente sostenute;
- Costi standard

Aliquota del sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)

- Aliquota base: 40%

Eventuali maggiorazioni/Riduzioni

- Non sono previste maggiorazioni/Riduzioni.

Spiegazione supplementare

La metodologia per il calcolo delle percentuali forfettarie si basa su uno studio realizzato dalla RRN/ISMEA e riguarda le spese di progettazione degli investimenti.

La metodologia per il calcolo dei costi semplificati è basata su uno studio metodologico e sui calcoli realizzati dalla RRN/ISMEA che riguarda le spese per la realizzazione ed ammodernamento di frantoi oleari.

I predetti studi sono reperibili al seguente link: https://www.reterurale.it/costisemplificati

Ulteriori tipologie di spesa sottoposte ad opzioni di costo semplificato potranno essere definite a livello regionale tramite propria metodologia.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) come indicato al paragrafo 7.3.6.1 “Elementi necessari per la valutazione degli aiuti di Stato” del presente CSR.

Importi unitari e output previsti

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRD13-SAR-01 - SRD13-PLUA.00.01 - investimenti trasformazione commercializzazione prodotti agricoli, esclusi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)				300.000,00		300.000,00		
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.24 (unità: Operazioni)				32,00		33,00		65,00
SRD13-SAR-02 - SRD13-PLUA.00.02 - investimenti trasformazione commercializzazione prodotti agricoli, compresi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)				300.000,00		300.000,00		
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.24 (unità: Operazioni)				33,00		32,00		65,00

SRD15 - Investimenti produttivi forestali

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento SRD15 si applica all'intero territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L'intervento concorre agli obiettivi specifici 2, 4 e 5 ed è coerente con gli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo e nelle Strategie dell'UE per le foreste (COM/2021/572 final) e la biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti negli strumenti strategici e attuativi adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia Nazionale per la Biodiversità, Programmi e strumenti di pianificazione e regolamentazione regionali in materia di foreste e biodiversità).

L'intervento riguarda anche prodotti non legnosi ritraibili dal bosco, quali il sughero, e la sughericoltura che, come ricordato dalla Strategia Forestale Nazionale, ricopre un importante ruolo ambientale, socioeconomico e di conservazione paesaggistico-culturale locale.

L'intervento attuato dalla Regione Sardegna persegue, quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale:

a) Promuovere una gestione e utilizzazione sostenibile delle foreste italiane in attuazione dei criteri di Gestione Forestale Sostenibile, adottati alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993;

b) Migliorare il valore economico dei popolamenti forestali e la qualità dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi) ritraibili dal bosco, garantendo una copertura continua dei soprassuoli forestali;

c) Promuovere l'ammodernamento tecnico e di processo nella gestione, nelle utilizzazioni in bosco e nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi), promuovendo anche lo sviluppo e/o il consolidamento di filiere forestali sostenibili locali in ambito produttivo, ambientale e socioculturale;

d) Migliorare e incrementare la diversificazione produttiva e la competitività delle imprese e delle aziende forestali.

Il sostegno, ove pertinente (azione SRD15.1), è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalla Regione Sardegna con Legge regionale del 27.04.2016, n. 8 (Legge forestale regionale).

La conformità ai principi di GFS viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale e regionale. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio regionale sono sempre subordinate al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte dalla Regione.

Tali finalità saranno, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, perseguite attraverso l'erogazione di un sostegno agli investimenti materiali e immateriali a copertura di parte dei costi sostenuti per realizzare le seguenti Azioni di interesse nazionale.

SRD15.1) Interventi selvicolturali

Investimenti volti migliorare il valore economico dei popolamenti forestali e la qualità dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi) ritraibili dal bosco e connessi all'esecuzione delle utilizzazioni forestali e della coltivazione del bosco. L'investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare una silvicoltura produttiva e sostenibile e piantagioni legnose produttive garantendo al contempo obiettivi ambientali e di adattamento al cambiamento climatico.

SRD15.2) Ammodernamenti e miglioramenti

Investimenti volti a favorire la crescita del settore forestale regionale, promuovendo l'innovazione tecnica e di processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale. L'investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare:

a) opere di ammodernamento, riconversione acquisizione e realizzazione di immobili e infrastrutture aziendali funzionali ai processi produttivi;

b) l'ammodernamento del parco macchine e attrezzature per le attività di coltivazione, taglio allestimento ed esbosco, nonché per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura;

c) l'introduzione di innovazione tecnica e gestionale per ottimizzare i processi di utilizzazione e trasformazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi;

d) interventi volti alla costituzione, realizzazione e gestione di piattaforme logistiche web di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi;

e) interventi volti alla costituzione, realizzazione, ripristino e manutenzione straordinaria delle infrastrutture logistiche e della viabilità forestale e silvo-pastorale aziendale di ogni ordine e grado (strade e piste) a servizio della gestione forestale;

g) interventi volti al miglioramento qualitativo dei prodotti legnosi e non legnosi, alla differenziazione e promozione della produzione sulla base delle esigenze di mercato, nonché alla valorizzazione anche energetica dei residui di lavorazione e produzione;

h) interventi volti a ottimizzare e/o ridurre le emissioni e i consumi energetici aziendali, anche attraverso l'acquisto di impianti e realizzazione di attività per la produzione di energia da biomassa forestale finalizzate anche alla vendita;

i) interventi necessari all'adeguamento ai sistemi di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura, e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature).

La Regione Sardegna concentra l'intervento su entrambe le Azioni di interesse nazionale riconoscendo un sostegno diretto a realizzare investimenti in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze locali, prevedendo specificità attuative in ragione delle diverse caratteristiche ecologiche e condizioni pedoclimatiche e tecniche, e necessari per promuovere una silvicoltura sostenibile e il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali e nello specifico le finalità del presente intervento.

Collegamento con altri interventi

Le Azioni previste dal presente intervento si collegano in modo sinergico agli interventi SRD11 e SRD12.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. I criteri di selezione sono definiti sulla base dei seguenti principi:

P01 - Finalità specifiche dell'intervento

P03 - Caratteristiche del soggetto richiedente

P06 - Localizzazione delle aziende beneficiare

~~**P08** – Altro~~

Criteri di ammissibilità

Si riportano i criteri di ammissibilità previsti dal PSP con l'indicazione degli elementi di specificità regionali conseguenti alla normativa in materia forestale e ambientale.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 - Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari, possessori, pubblici (enti locali) o privati e loro associazioni, titolari della superficie forestale e aree assimilate.

Elemento di specificità regionale: Per titolare di superficie forestale e aree assimilate si intende: il proprietario, la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica, affittuario, usufruttuario o gestore della proprietà e che è legalmente abilitato dalla normativa vigente nazionale e regionale a utilizzare e gestire la superficie forestale di cui è giuridicamente ed economicamente responsabile.

C02 - Sono altresì ammissibili PMI (Raccomandazione UE n. 361 del 2003), anche non titolari della gestione di superfici forestali, singole o associate, iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente competente, che esercita un'attività economica nel settore della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione[11] e commercializzazione (non industriale) dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, fornendo anche servizi in ambito forestale, ambientale ed energetico, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;

Elemento di specificità regionale: Sono ammissibili imprese, cooperative e consorzi che operano nel settore degli interventi forestali, comprese le ditte di utilizzazione, trasformazione e commercializzazione in ambito forestale, iscritte all'Albo regionale delle imprese forestali.

C03 - Le grandi imprese, sono ammissibili solo quando rientrano tra i beneficiari di cui al precedente punto C01; quindi, l'attività economica deve essere esercitata su superfici di loro proprietà o possesso.

C04 - I beneficiari devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti.

C05 - I beneficiari di cui al punto C02 possono anche non essere proprietari, possessori e/o titolari di superfici forestali e fornire servizi, lavori e/o lavorazioni nel settore forestale e della prima trasformazione secondo quanto dettagliato nel "Piano di investimento" di cui al CR01.

C06 – L'AdG può adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori condizioni di ammissibilità dei beneficiari. *Criterio specifico regionale*: per gli investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione strutturale (macchine e attrezzature) delle imprese è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale delle imprese forestali, in coerenza con gli strumenti programmatori regionali.

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR01 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali nelle procedure di attivazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;

CR02 - Le Azioni interessano le superfici forestali e ad esse assimilate ~~di tutto il territorio nazionale~~, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalla Regione Sardegna con Legge regionale del 27.04.2016, n. 8 (Legge forestale regionale), ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3, comma 4 e articolo 5 del predetto decreto;

[11] La prima trasformazione comprende tutte le lavorazioni precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati e di prodotti del sughero, ed eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale e trasformazione forestale, singole o associate, che producono assortimenti o prodotti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di semilavorati non finiti o grezzi, e di cippato o pellets).

CR03 - Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate e/o aree aperte di pertinenza del bosco, quando riguarda piantagioni legnose produttive e/o le strutture a sviluppo lineare o puntuale a servizio del bosco e delle operazioni di gestione (ad esempio viabilità forestale e silvopastorale aziendale, strutture piazzole di logistica, ecc.);

CR04 - Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS (azione SRD15.1), vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "Piano di investimento". Solo per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari le informazioni pertinenti al rispetto dei criteri di GFS possono essere deducibili direttamente dagli strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente.

CR05 - Sono ammissibili per l'azione SRD15.1), gli investimenti connessi all'esecuzione delle utilizzazioni forestali e della coltivazione del bosco; per l'azione SRD15.2), sono ammissibili gli investimenti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets), limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.

CR06 - Per interventi di prima trasformazione si intendono gli investimenti eseguiti direttamente dalle aziende forestali, dalle imprese di utilizzazione e trasformazione forestale o da loro associazioni, che rispondono ad almeno uno dei seguenti parametri sulla base delle esigenze locali definite dalle AdG competenti:

a) investimenti in macchinari per la coltivazione e per il taglio, allestimento, concentramento ed esbosco di assortimenti o prodotti legnosi (compreso il sughero), senza nessuna limitazione nell'importo massimo, salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato dall'AdG competente nella procedura di attivazione;
b) investimenti in macchinari pari o inferiori a €1.400.000 per la produzione di tondame, legna da ardere, cippato, pellets, assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi;
c) investimenti funzionali ad ottenere paleria (anche lavorata), tondame, segati (tavole, semirefilati, semilavorati), travi, legna da ardere e cippato. Gli investimenti per ottenere pellets o bricchette sono ammissibili solo per valorizzare la segatura derivante dalla prima lavorazione dei prodotti di cui sopra.
d) microimprese che lavorano il legno e altri prodotti artigianali collegati alla filiera foresta-legno; Nel caso di investimenti in macchinari in ambito di segherie, la capacità lavorativa non può superare i 20.000 mc di legname all'anno, nel rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento (EU) No 995/2010.

CR07 - Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del presente intervento, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a 5.000,00 euro.

CR08 - Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti obbligatori per il settore forestale, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori.

CR09 - Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

CR10 - La Regione in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche può definire ulteriori criteri di ammissibilità delle Azioni.

Impegni inerenti alle operazioni di investimento

Il beneficiario dell'Azione si impegna:

IM01 - a realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal "Piano di investimento" approvato con l'atto di concessione dall'AdG competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - a non cambiarne per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici, oggetto di intervento, e a non rilocalizzare per lo stesso periodo di tempo l'attività produttiva fuori dall'area di programma, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG competente. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

IM03 - non cambiarne la destinazione d'uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dal AdG competente;

Altri obblighi

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129.

Categorie di spese ammissibili

Oltre a quanto riportato al capitolo 4.7.3 sezione 1.2 del PSP, la Regione riconosce per questo intervento anche le seguenti specifiche spese ammissibili e non ammissibili, rispetto alle quali può prevedere ulteriori restrizioni in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, in linea con le disposizioni già definite.

Spese ammissibili
Spese di materiali, manodopera e servizi necessari alle operazioni selvicolturali;
Spese di acquisto, incluso il leasing, di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene per la coltivazione in bosco, il taglio e/o allestimento concentramento, esbosco e mobilizzazione del legname, il trasporto ed esbosco, e macchinari connessi al trattamento e alla trasformazione, commercializzazione e alla produzione di energia;
Spese di realizzazione e/o acquisizione, incluso il leasing, delle strutture ed infrastrutture destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi in relazione al ciclo produttivo;
Spese di acquisto di terreni forestali per un importo inferiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata;
Spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione;
Spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
Spese per interventi volti all'adeguamento ai parametri richiesti dai sistemi di certificazione e di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature);
Spese di acquisto di fabbricati e terreni con le limitazioni previste e riportate nel capitolo 4 del PSP;
Spese non ammissibili
Spese inerenti alle operazioni di reimpianto dopo il taglio di utilizzazione, ad esclusione delle conversioni di specie e delle piantagioni legnose produttive;
Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo;
Spese di acquisto di macchinari e attrezzature usati;
Spese di realizzazione di strade o piste forestali a servizio di più aziende/soggetti;
Spese per la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti o rinfoltimenti utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione;
Spese per l'adesione ai sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione basati sul mercato.

Contributi in natura

Per il riconoscimento delle spese inerenti la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del PSP.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte dell'Organismo pagatore fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni.

Forme, tipo e importo del sostegno

Forma di sostegno

- Sovvenzione in conto capitale

Tipo di pagamenti

- Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario
- Costi unitari

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

- Aliquota del sostegno: 65% della spesa ammissibile

Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno potranno essere utilizzati:

- le spese effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente e in congruità con i valori dei preziari regionali vigenti;
- le spese valutate in base a costi standard regionali (qualora esistenti) debitamente giustificati per tipologie di intervento e/o di operazioni comuni e unitarie.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali).

Importi unitari e output previsti

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRD15-SAR.01 - SRD15-PLUA.00.00 - investimenti produttivi forestali - Azione (1) Interventi selvicolturali (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)				100.000	100.000			
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.24 (unità: Operazioni)				5	5			10
SRD15-SAR.02 - SRD15-PLUA.00.00 - investimenti produttivi forestali - Azione (2) Ammodernamenti e miglioramenti aziendali (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)				150.000	150.000			
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.24 (unità: Operazioni)				10	10			20

E. Interventi di cui all'art. 75 del Reg. (UE) 2021/2115

SRE01 - Insediamento giovani agricoltori

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento SRE01 si applica all'intero territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L'intervento di sostegno al primo insediamento concorre agli obiettivi specifici OS7 e OS8.

L'intervento è finalizzato alla concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli di età fino a quarantuno anni non compiuti che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, dietro presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

La finalità dell'intervento è quella di offrire opportunità e strumenti per attrarre giovani nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali.

Le scelte di seguito descritte sono basate proprio sul presupposto di attrarre giovani nel settore e di offrire loro strumenti che favoriscano le fasi iniziali d'insediamento tra cui l'acquisizione dei terreni, dei capitali, delle conoscenze.

Collegamento con altri interventi

L'intervento sarà implementato in maniera autonoma o combinato con altri interventi attraverso la modalità pacchetto (Pacchetto giovani). In quest'ultimo caso, le modalità di esecuzione del pacchetto giovani e le misure inserite all'interno del pacchetto sono definite dall'Autorità di Gestione Regionale.

L'intervento si abbina con l'intervento previsto nell'ambito del Primo pilastro attraverso il sostegno complementare ai giovani agricoltori come da art. 16 lettera c) e art. 30 del Reg. (UE) 2021/2115.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I criteri di selezione sono stabiliti dall'Autorità di Gestione, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sulla base dei seguenti principi di selezione:

- Caratteristiche strutturali dell'azienda in cui si insedia il giovane (es. titolo di possesso)
- Livello di formazione del giovane
- Localizzazione dell'azienda

Criteri di ammissibilità

Si riportano i criteri di ammissibilità previsti dal PSP con l'indicazione degli elementi di specificità regionale.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Sono ammissibili all'aiuto i giovani agricoltori, come definiti al paragrafo 4.1.5 del PSP, che soddisfino i seguenti requisiti:

C01: al momento della proposizione della domanda di sostegno hanno un'età maggiore ai 18 anni e inferiore a 41 anni non compiuti.

C02: possiedono un'adeguata formazione o competenza professionale in linea con quanto specificato nella definizione di giovane agricoltore. Se non posseduto al momento della presentazione della domanda viene accordato un periodo di proroga non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno.

C03: contemporaneamente alla domanda di aiuto presentano un Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola. Gli elementi del piano saranno definiti dall'Autorità di Gestione Regionale.

C04: si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda secondo le condizioni contenute nella definizione di giovane agricoltore. Non sono ammessi premi plurimi nella stessa azienda.

C05: si insediano in un'azienda che non deriva da un frazionamento di un'azienda familiare di proprietà di parenti o da una suddivisione di una società in cui siano presenti parenti. Nei bandi verranno specificate le relative condizioni specifiche nonché i relativi gradi di parentela/affinità non ammessi.

C06: Il richiedente non deve aver già beneficiato del premio di primo insediamento nell'ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria.

NON sono ammessi al sostegno i giovani che:

C07: si insediano in aziende con una Produzione Standard minore di euro 25.000 o maggiore di euro 200.000.

Ulteriori condizioni di ammissibilità dei beneficiari

- L'insediamento deve avvenire in un'azienda di provenienza non familiare.
- L'insediamento non può avvenire in società esistenti.
- L'attività agricola deve essere svolta in maniera esclusiva. La presenza di altre tipologie di attività o impieghi comporta la decadenza della condizione di esclusività e la perdita dei requisiti di accesso.

Obblighi

Ulteriori obblighi dei beneficiari

- Obbligo periodo di tutoraggio di almeno sei mesi.
- Obbligo di aderire al sistema di assicurazioni agevolate per tutto il periodo di impegno.

Obblighi inerenti l'insediamento

OB01: Il piano aziendale da presentare unitamente alla domanda di sostegno deve inquadrare la situazione di partenza dell'insediamento, l'idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere con evidenza di quelli orientati verso la sostenibilità economica ed ambientale e verso l'utilizzo delle ICT e i mercati target.

OB02: I beneficiari sono obbligati a rendere effettivo l'insediamento e ad avviare e completare le attività previste dal piano entro 36 mesi dalla concessione del sostegno.

Impegni inerenti l'insediamento

I01: I giovani beneficiari del premio si impegnano a condurre l'azienda agricola in qualità di capo azienda per un periodo di tempo minimo di 5 anni dalla concessione del premio.

Forme, tipo ed entità del sostegno

Forma del sostegno

- Sovvenzione in conto capitale

Tipo di pagamento

- Somme forfettarie

Entità del sostegno

- L'importo forfettario del premio per l'avviamento dell'attività imprenditoriale da parte del giovane agricoltore è fissato in € 40.000,00.

Erogazione del premio

- Il premio è concesso in due rate pari ciascuna al 50% dell'ammontare concesso

Importi unitari e output previsti

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRE01-SAR.01 - SRE01-PLUA.00.01 - (1) Insediamento giovani agricoltori (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)			40.000,00	40.000,00	40.000,00			
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.25 (unità: Beneficiari)			250	500	250			1.000

G. Interventi di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115

SRG01 - Sostegno ai Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura (PEI AGRI)

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento della Regione sarà attivato sul proprio territorio.

Sono previsti GO di livello regionale, interregionale, transnazionali e/o transfrontalieri. L'attivazione di GO interregionali e/o transnazionali e/o transfrontalieri sarà realizzata sulla base di specifiche modalità di accordo fra le istituzioni competenti che regolamenteranno i contenuti, la selezione, l'attuazione e il finanziamento. Le suddette modalità di accordo saranno gestite dal Coordinamento AKIS nazionale.

Finalità e descrizione generale

Per favorire lo sviluppo dell'innovazione, di nuovi prodotti, di nuove tecniche di produzione, nuovi modelli organizzativi e gestionali, il Piano Strategico della PAC (PSP) riconosce un ruolo fondamentale ai Gruppi Operativi (GO), che sono uno degli attori principali dell'AKIS.

L'intervento è finalizzato al sostegno dei Gruppi Operativi del PEI AGRI.

I GO promuovono la conoscenza, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo, forestale e nelle aree rurali nonché la loro diffusione mediante l'individuazione di problemi/opportunità e delle relative soluzioni innovative, attuate nell'ambito di un partenariato che realizza un progetto. L'attuazione del progetto avviene attraverso l'applicazione dell'approccio interattivo all'innovazione, che promuove la partecipazione degli utenti delle innovazioni e di tutti gli altri soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nelle fasi di realizzazione.

I Gruppi Operativi sono partenariati costituiti da varie tipologie di soggetti quali, per esempio, imprese, agricoltori, centri di ricerca, università, consulenti che agiscono insieme per introdurre e diffondere innovazione nel rispetto degli obiettivi del PEI-AGRI come più precisamente definito all'art. 127 del Reg. (UE) 2021/2115.

Collegamento con altri interventi

Le attività supportate si collegano, in modo sinergico e complementare agli Interventi del Piano Strategico e a tutti gli obiettivi specifici del reg. UE 2115/2021.

Il sostegno ai GO del PEI si collega ad altri interventi del PSP destinati all'AKIS con particolare riferimento agli Interventi di consulenza (SRH01), informazione (SRH04) che potranno essere veicolo di diffusione dei risultati dei GO.

Inoltre, l'azione dei GO è connessa con gli interventi Cooperazione di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e alimentare (SRG09) che sono utili a creare un contesto favorevole all'innovazione, a fornire informazioni sulle esigenze di imprese e territori e a organizzare eventi e incontri utili a diffondere i risultati dei GO.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, definiti sulla base dei seguenti principi:

01 - caratteristiche partenariali del GO in relazione al progetto

02 - premialità per presenza di soggetti prestatori di consulenza

03 - caratteristiche qualitative del progetto

04 - qualità dell'attività di disseminazione e divulgazione dei risultati.

Beneficiari e Criteri di ammissibilità

Il beneficiario del sostegno è il Gruppo Operativo costituito dai soggetti individuati fra le seguenti categorie:

1. imprese agricole e/o forestali (in forma singola e/o associata) con sede legale e/o operativa nella regione di appartenenza;

2. altre imprese operanti nelle aree rurali rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo Operativo;

3. enti pubblici e/o imprese private operanti nel settore della ricerca e/o della formazione;

4. soggetti prestatori di consulenza;

5. altri soggetti del settore agricolo, alimentare e forestale, dei territori rurali e della società civile rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo Operativo;

6. imprese attive nel campo dell'ICT;

7. AdG nazionale, Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house.

CR01 - I Gruppi operativi devono essere formati da almeno due soggetti giuridici diversi appartenenti ad almeno due differenti categorie tra quelle elencate nella sezione Beneficiari.

CR02 - È obbligatoria l'adesione/partecipazione al GO di almeno un'impresa agricola o forestale.

CR03 - La/le innovazione/i auspicata/e può/possono basarsi su pratiche nuove, ma anche su quelle tradizionali applicate in un nuovo contesto geografico o ambientale.

CR04 - Ciascun GO elabora un progetto per sviluppare, collaudare, adattare, diffondere innovazioni che si basino sul modello interattivo.

Impegni

IM01 - Diffusione dei progetti, delle loro sintesi e dei risultati realizzati da parte dei GO mediante gli archivi informatizzati istituzionali e/o piattaforme web regionali, nazionali (Rete nazionale della PAC) ed europee (Rete europea della PAC).

Obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE applicabile, ciascun beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l'obbligo di:

OB01 - Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione europea.

OB02 - Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti.

OB03 - Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici).

Categorie di spese ammissibili

Si possono coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a sviluppare, collaudare, adattare, diffondere l'innovazione, l'accesso alla formazione e alla consulenza, la realizzazione di analisi e studi di fattibilità, lo scambio e la diffusione di conoscenze e informazioni che contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Reg. (UE) 2021/2115.

In particolare, sono ammessi:

1. Costi diretti di esercizio della cooperazione.

2. Costi amministrativi e legali per la costituzione e modifica del GO.

3. Costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione.

4. Investimenti necessari al progetto di innovazione.

5. Costi per le attività di formazione, consulenza e divulgazione.

6. Costi indiretti.

A norma dell'art. 77, par. 1, lett. a), l'intervento riconosce le spese relative ad una fase di attuazione del GO della durata massima di 5 anni.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari fino al 50% del contributo concesso.

Forme, tipo e aliquota del sostegno

Il sostegno può essere concesso sotto forma di:

(i) un importo globale che copre i costi di esercizio della cooperazione, i costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione e i costi delle operazioni attuate;

(ii) un importo che copre unicamente i costi di esercizio della cooperazione e i costi specifici del progetto di innovazione, utilizzando, per la copertura dei costi delle altre operazioni attuate, e funzionali alla sua realizzazione, i fondi provenienti da altri tipi di intervento per lo sviluppo rurale.

Forma di sostegno

- Sovvenzione

Tipo di sostegno

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario
- costi unitari
- somme forfettarie
- finanziamento a tasso fisso

Base per l'istituzione

Per i costi unitari la base legale per l'istituzione è:

- art. 83 (2) (a) (i) del Reg. UE 2021/2115;
- art. 83 (2) (b) del Reg. UE 2021/2115;

Per le somme forfettarie e il finanziamento a tasso fisso la base legale è l'art. 83 (2) (a) (i) del Reg. UE 2021/2115.

I costi unitari sono calcolati sulla base del documento di indirizzo RRN/CREA "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi" reperibile al seguente in link: https://www.innovarurale.it/sites/default/files/costi_standard_rev.pdf

Essi riguardano la valorizzazione dell'impegno dell'imprenditore agricolo o forestale nel Gruppo Operativo e la Rendicontazione del personale dei partner impegnato nelle azioni del GO.

Le altre forme di costo semplificato sono in fase di definizione.

Aliquota del sostegno

L'intensità di aiuto sarà pari al 100%, salvo quanto previsto all'art. 77 paragrafo 4 del Reg. (UE) 2021/2115, relativamente alle spese riconducibili ad altri Interventi che abbiano intensità di aiuto differenti.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali) come indicato al paragrafo 7.3.6.1 "Elementi necessari per la valutazione degli aiuti di Stato" del presente CSR.

Importi unitari e output previsti

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRG01-SAR-01 - sostegno gruppi operativi PEI (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)				~~500.000,00~~	~~500.000,00~~	500.000,00	500.000,00	
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.1 (unità: Progetti)				~~16~~		8	8	16
	Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria minima di cui all'allegato XII (Contributo dell'Unione in EUR)								

SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità

Ambito di applicazione territoriale

L'ambito di applicazione territoriale è quello regionale.

Per il presente intervento non è prevista l'attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del territorio della Regione Sardegna.

Finalità e descrizione generale

La tutela della qualità delle produzioni agroalimentari rappresenta per l'Italia uno dei principali obiettivi della politica agroalimentare, considerato che il nostro Paese vanta in Europa il maggior numero di prodotti a marchio registrato, 838 al 2020, che evidenzia, anche il forte legame con il territorio di origine. L'intervento andrebbe preferibilmente realizzato sostenendo le forme associative degli agricoltori che operano nei regimi di qualità, incentivando chi, tra i loro associati, aderisce ai sistemi previsti.

I regimi di qualità che possono beneficiare dell'intervento devono essere conformi con quanto riportato nell'Articolo 47 del Regolamento UE 2022/126. In particolare, deve essere garantita la specificità del prodotto finale che deve essere contraddistinto da caratteristiche ben distinguibili, particolari metodi di produzione o una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti. La partecipazione ai regimi di qualità che beneficiano dell'aiuto previsto dall'intervento deve essere aperta a tutti i produttori e prevedere dei disciplinari di produzione vincolanti e verificabili dalle autorità pubbliche o ad organismi di controllo.

La tipologia di intervento considera:

- Sostegno alle associazioni e ad altri organismi di tipo associativo o cooperativo per la partecipazione ai regimi di qualità istituiti dall'UE e ai sistemi di qualità nazionali e regionali indicati nella domanda di aiuto;
- Sostegno alle aziende agricole in forma singola che per la prima volta aderiscono ai regimi di qualità;
- Sostegno alle reti di imprese agricole.

Sono ammissibili i costi annuali riferiti all'anno solare.

La Regione decide se attivare l'intervento su base annuale o poliennale.

Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto concesso sotto forma di pagamento annuale.

Collegamento con altri interventi

L'intervento sarà implementato in maniera autonoma o in combinato con altri interventi attraverso la modalità pacchetto. In quest'ultimo caso, le modalità di esecuzione del pacchetto e le misure inserite all'interno del pacchetto sono definite dalla Regione.

Le aziende che percepiscono pagamenti per l'adesione ai regimi di qualità in seno all'OCM o partecipano agli interventi agroambientali che riconoscono i costi per l'adesione al regime di qualità non possono beneficiare del presente intervento.

In ogni caso in tutte le fasi del procedimento è garantita l'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento attraverso un adeguato sistema di gestione e controllo.

Laddove i costi di certificazione biologica siano compresi nel pagamento effettivamente erogato ai beneficiari di SRA29, questi ultimi sono esclusi dalla partecipazione al presente intervento per la medesima spesa.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di amplificarne l'efficacia e stimolare l'adesione di un alto numero di aziende.

I principi di selezione individuati dalla Regione Sardegna sono:

- Individuazione di priorità tra i diversi regimi di qualità;
- Partecipazione in forma associata.

Beneficiari ammissibili e specifici criteri di ammissibilità

I beneficiari della misura sono le aziende singole o forme associative degli agricoltori di nuova costituzione o già esistenti, qualsiasi natura giuridica, che aderiscono a regimi di qualità istituiti: dall'Unione Europea, dallo Stato membro e dalla Regione.

Non sono previsti criteri di ammissibilità legati alla zona di ubicazione delle aziende agricole. Sono pertanto ammissibili al sostegno tutte le imprese agricole ubicate operanti sul territorio regionale.

Criteri ammissibilità dei beneficiari:

CR01: L'imprenditore agricolo, per poter essere il destinatario finale dell'intervento, deve partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili o deve aver partecipato ai medesimi regimi nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

CR02: Per OP, AOP e Consorzi di tutela, essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale e regionale;

CR03: Le associazioni di agricoltori devono raggruppare anche agricoltori che partecipano per la prima volta o hanno aderito nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualità ammissibili;

CR04: I soggetti indicati nella domanda di aiuto devono partecipare ad uno dei seguenti regimi di qualità:

1. Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresa l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";

2. Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo -Reg. (UE) n.1308/2013;

3. STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

4. Indicazioni geografiche delle bevande spiritose – Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose;

5. Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

6. Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;

7. Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4;

8. Sistema di qualità nazionale zootecnia – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;

9. Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all'art. 224bis della L. 17 luglio 2020, n. 77;

10. Regimi di qualità di natura etica e sociale;

11. Ulteriori sistemi di qualità nazionali e regionali: Marchio di qualità agro-alimentare garantito dalla Regione Sardegna" di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 10/16 del 17 marzo 2015 pubblicata sul BURAS n. 16 del 09 aprile 2015.

Impegni

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni:

I01: L'iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità deve essere mantenuta per tutta la durata dell'impegno.

Altri obblighi

nessuno

Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno le seguenti voci di spesa:

SP01 - Costi di certificazione per la prima iscrizione e il mantenimento nel sistema dei controlli;

SP02 - Costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano di controlli dell'organismo di certificazione.

Forme, tipo e aliquota del sostegno

Forme del sostegno:

- Sovvenzione

Tipo di sostegno:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario
- costi unitari

Base per l'istituzione

La definizione dei costi semplificati non è ancora stata sviluppata e, pertanto, la base legale per la loro istituzione sarà definita in una fase successiva.

Intensità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi ~~fissi~~ sostenuti nel periodo di riferimento di ciascuna annualità per la partecipazione al/ai regime/i di qualità ammesso/i, entro il limite massimo complessivo annuale di € 3.000,00 (tremila) per soggetto per un massimo di 5 anni.

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto concesso sotto forma di pagamento annuale.

Sono ammissibili i costi annuali riferiti all'anno solare.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) come indicato al paragrafo 7.3.6.1 "Elementi necessari per la valutazione degli aiuti di Stato" del presente CSR.

Importi unitari e output previsti

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRG03-SAR-01 - Partecipazione regimi di qualità- ~~Azione a)~~ (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)		~~11.000,00~~	~~11.000,00~~ 600,00	~~11.000,00~~ 600,00	~~11.000,00~~ 600,00	~~11.000,00~~ 600,00	~~11.000,00~~ 600,00	
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	O.29 (unità: Beneficiari)		~~3,00~~	~~3,00~~ 50	~~3,00~~ 50	~~3,00~~	~~3,00~~	~~3,00~~	~~18,00~~ 100

~~SRG03-SAR-02 - Partecipazione regimi di qualità - Azione b) (Sovvenzione Media)~~	~~Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)~~	~~0,00~~	~~550,00~~	~~550,00~~	~~550,00~~	~~550,00~~	~~550,00~~	~~550,00~~	
	~~Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)~~								
	~~O.29 (unità: Beneficiari)~~	~~0,00~~	~~26,00~~	~~26,00~~	~~26,00~~	~~26,00~~	~~26,00~~	~~26,00~~	~~156,00~~
~~SRG03-SAR-03 - Partecipazione regimi di qualità - Azione c) (Sovvenzione Media)~~	~~Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)~~	~~0,00~~	~~2.700,00~~	~~2.700,00~~	~~2.700,00~~	~~2.700,00~~	~~2.700,00~~	~~2.700,00~~	
	~~Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)~~								
	~~O.29 (unità: Beneficiari)~~	~~0,00~~	~~1,00~~	~~1,00~~	~~1,00~~	~~1,00~~	~~1,00~~	~~1,00~~	~~6,00~~

SRG05 - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale LEADER

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento SRG05 è attivato, in zone omogenee e coerenti in termini geografici, sociali, economici e culturali.

Le aree di intervento sono le zone rurali C e D, secondo le condizioni di ammissibilità previste dall'intervento "(SGR06) LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale".

Finalità e descrizione generale

Il Supporto preparatorio, previsto dall'art. 34 par. 1 lettera a) del Reg. (UE) 2021/1060, è strettamente correlato ad una efficace ed efficiente attuazione dell'intervento (SRG06) LEADER - Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale che richiede:

- l'elaborazione di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) di qualità capaci di agire in maniera integrata su tutti gli asset del capitale territoriale, rafforzare la connessione fra i diversi settori dell'economia e della società locale, favorire la sperimentazione di percorsi di sviluppo innovativi e l'adozione di buone pratiche a livello territoriale;
- una fattiva partecipazione degli attori pubblici e privati, organizzati in partnership locali, per migliorare il disegno delle SSL in modo da accrescerne l'efficacia;
- l'attivazione di strutture tecniche delle partnership locali con adeguate competenze, per assicurare un efficiente svolgimento delle attività operative di esecuzione, animazione e gestione delle operazioni pianificate nelle SSL.

L'intervento, pertanto, sostiene le operazioni per l'animazione, formazione e *capacity building* dei partenariati locali e l'elaborazione di proposte di Strategie di Sviluppo Locale da implementare nell'ambito dell'Intervento (SRG06) LEADER - Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale.

Le proposte di SSL dovranno essere finalizzate al conseguimento degli obiettivi strategici generali dell'intervento (SRG06) LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale.

Il supporto preparatorio sarà attuato attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico contestualmente alla selezione delle SSL nell'ambito dell'intervento (SRG06) LEADER - Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale.

Collegamento con altri interventi

Il presente intervento è correlato all'intervento (SRG06) LEADER - Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale. Infatti, il supporto preparatorio sarà attuato attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico contestualmente alla selezione delle SSL nell'ambito dell'intervento SRG06.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. I criteri di selezione sono stabiliti dall'Autorità di Gestione, previa consultazione del Comitato di Monitoraggio, sulla base dei seguenti principi di selezione esplicitamente indicati nel PSP per la Regione Sardegna:

- ~~P01 Caratteristiche e composizione del partenariato (ad esempio: rappresentatività, coerenza con la proposta di Strategia, processo partecipativo attivato, ecc.);~~
- ~~P02 Caratteristiche dell'ambito territoriale (ad esempio: zone particolarmente bisognose, a rischio spopolamento, con elevati tassi di disoccupazione, carenza di servizi, elevato rischio ambientale, infrastrutturazione disorganizzata, ecc.)~~
- P03 Qualità della proposta di Strategie (ad esempio: rilevanza verso target specifici; gruppi vulnerabili, parità di genere, coerenza della strategia con i fabbisogni di intervento locali, ricadute sul territorio, innovazione, ecc.).

Criteri di ammissibilità

Si riportano i criteri di ammissibilità e gli elementi di specificità scelti dalla Regione Sardegna esplicitamente indicati nel PSP.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono specificati nel PSP, in particolare, i beneficiari saranno i GAL operanti nel periodo di programmazione 2014-2022 ~~e nuovi partenariati per favorire la prosecuzione di Leader nelle aree già interessate~~.

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR01 La concessione del sostegno è subordinata alla presentazione di una SSL, elaborata a seguito di consultazione e animazione svolta dai GAL, secondo gli elementi contemplati negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 2021/1060.

CR02 In accordo con l'articolo 34 del Reg. (UE) 2021/1060 il Sostegno preparatorio è concesso indipendentemente dal fatto che la SSL venga ammessa a ricevere il sostegno nell'ambito dell'intervento SGR06.

Le condizioni di ammissibilità delle operazioni vengono integrate, coerentemente con le condizioni di ammissibilità previste nell'ambito dell'intervento (SRG06) LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale, e dettagliate nelle disposizioni attuative e nel bando di selezione dei beneficiari.

Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno le seguenti voci di spesa:

SP01 Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di approvazione del PSP;

SP02 Nel caso di proposte di SSL plurifondo si applicano le disposizioni previste dall'art. 157 del Reg. (UE) 2115/2021;

SP03 I costi ammissibili possono riferirsi a diverse categorie di voci di spesa quali: informazione e aggiornamento delle parti interessate; animazione, comunicazione e diffusione delle informazioni; consulenza, studi sulla zona interessata, studi di fattibilità per progettualità specifiche nell'ambito della SSL; costi amministrativi, costi operativi e del personale dell'organizzazione richiedente;

SP04 Fatte salve le condizioni di ammissibilità generali indicate, le spese ammissibili nell'ambito di questo intervento sono definite dall'Autorità di Gestione e sono riportate negli avvisi pubblici per la concessione del sostegno.

Forme, tipo e aliquota del sostegno

Forme del sostegno:

- Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno:

- Somme forfettarie

Aliquota del sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)

- Aliquota del sostegno: 100%

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali) come indicato al paragrafo 7.3.6.1 "Elementi necessari per la valutazione degli aiuti di Stato" del presente CSR.

Importi unitari e output previsti

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRG05-SAR-01 - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	50.000,00	50.000,00						
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.24 (unità: Operazioni)	5,00	12,00						17,00

SRG06 - Attuazione delle strategie di sviluppo locale

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento SRG06 è attivato, in zone omogenee e coerenti in termini geografici, sociali, economici e culturali.

Le aree di intervento sono le zone rurali C e D, secondo le condizioni di ammissibilità previste dal presente intervento.

Finalità e descrizione generale

LEADER svolge un ruolo strategico nel favorire la vitalità delle zone rurali per contrastare il fenomeno dello spopolamento e rispondere alle persistenti esigenze di sviluppo, contrastando il profondo divario tra le zone rurali e urbane con riguardo in particolare ai servizi di base, alle infrastrutture, alla disoccupazione, allo spopolamento, alla povertà, all'inclusione sociale, alla parità di genere e ai gruppi vulnerabili.

Perciò, l'intervento LEADER è principalmente finalizzato a favorire lo sviluppo locale:

- incrementando l'erogazione e la fruibilità dei beni e servizi, materiali e immateriali, presenti sui territori (privati, pubblici e comuni) per la loro trasformazione in valore sociale ed economico;
- stimolando le relazioni fra gli attori socio-economici pubblici e privati e la partecipazione degli abitanti locali per rafforzare il capitale sociale;
- sostenendo la diversificazione agricola e l'integrazione fra i diversi settori dell'economia locale per rafforzare il sistema territoriale;
- favorendo cambiamenti strutturali, intesi come nuovi processi di prodotto e modelli organizzativi nelle imprese e negli enti locali per una gestione e uso sostenibile delle risorse private e pubbliche;
- attivando reti di sinergia e complementarità fra i centri locali (istituzionali, produttivi, sociali) con quelli extra-locali (es. urbani) che aiutano a sviluppare competenze di alta qualità, attrarre nuovi investitori, migliorare il rapporto fra costi di transazione e popolazione locale.

Per rispondere con maggiore efficacia alle esigenze di sviluppo territoriale, le Strategie di Sviluppo Locale (SSL) possono includere operazioni specifiche oltre quelle ordinarie previste dal PSP, dal Regolamento UE 2021/2115 e/o dai Regolamenti pertinenti gli altri fondi coinvolti.

Per favorire la pianificazione di Strategie suscettibili di reale impatto locale e capaci di favorire le connessioni fra gli attori pubblici e/o privati e le risorse socioeconomiche territoriali, le SSL devono puntare a specifici ambiti tematici. Pertanto, le Strategie dovranno puntare al massimo su due temi, dovranno chiaramente indicare il tema centrale e le integrazioni previste tra i temi prescelti. Gli ambiti tematici devono essere interpretati come strumenti per disegnare percorsi di sviluppo innovativi, integrati e multisettoriali e non come obiettivi o risultati dell'azione di LEADER.

Descrizione degli ambiti tematici attivati:

- sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari;
- servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi;
- sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali;
- sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri.

Collegamento con altri interventi

Il presente intervento è correlato all'intervento (SRG05) supporto preparatorio. Infatti, la selezione delle SSL sarà attuato attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico contestuale all'attivazione del supporto preparatorio.

Principi di selezione

Le Strategie di Sviluppo Locale sono selezionate attraverso l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. I criteri di selezione sono stabiliti dall'Autorità di Gestione, previa consultazione del Comitato di Monitoraggio, sulla base dei seguenti principi di selezione esplicitamente indicati nel PSP per la Regione Sardegna:

~~**P01** Caratteristiche e composizione del partenariato (ad esempio: rappresentatività, coerenza con la proposta di Strategia, processo partecipativo attivato, ecc.);~~

~~**P02** Caratteristiche dell'ambito territoriale; (ad esempio: zone particolarmente bisognose, a rischio spopolamento, con elevati tassi di disoccupazione, carenza di servizi, elevato rischio ambientale, infrastrutturazione disorganizzata, ecc.);~~

P03 Qualità della SSL e del Piano di Azione (ad esempio: rilevanza verso target specifici; coerenza della strategia con i fabbisogni di intervento locali, ricadute sul territorio, innovazione, ecc.);

P04 Modalità di gestione, attuazione, sorveglianza della SSL (ad esempio: es. descrizione delle modalità di gestione, cronoprogramma delle attività; definizione di procedure trasparenti per la selezione dei progetti; attività di monitoraggio e valutazione previste; verificabilità e controllabilità delle SSL e delle operazioni, ecc.).

I GAL elaborano i Piani di Azione (PdA) associati alle SSL per la definizione esecutiva delle operazioni previste nelle proposte di Strategie di Sviluppo Locale. Nell'ambito delle SSL possono essere previste operazioni ordinarie e specifiche. Le operazioni ordinarie sono intese come operazioni contemplate e previste dal PSP e che trovano la loro base giuridica nel Regolamento (UE) 2021/2115. In considerazione dei limitati importi che tendenzialmente caratterizzano i progetti LEADER - nel rispetto dei requisiti fissati dagli articoli di riferimento del Regolamento e nel PSP- le Autorità di gestione possono definire eventuali elementi di flessibilità o semplificazione, che consentono ai GAL di adattare le operazioni ordinarie ai propri territori. Le operazioni specifiche invece, sono intese come operazioni caratterizzate da elementi di contenuto e/o risultati e/o attuativi sostanzialmente differenti rispetto alle operazioni ordinarie: Tali operazioni sono implementate, nel rispetto delle disposizioni definite dalla Autorità di Gestione, secondo le seguenti opzioni:

~~• avviso pubblico anche a sportello - predisposto dal GAL;~~

~~• in convenzione - il GAL elabora un'idea progettuale e seleziona uno/più soggetti che la realizzano in convenzione~~;

• a gestione diretta - il GAL è esso stesso beneficiario di una operazione o progetto e, se necessario, può eventualmente selezionare fornitori di beni e servizi ritenuti strategici per la realizzazione del progetto stesso;

~~• modalità mista (a gestione diretta + bando) - per alcune operazioni è possibile prevedere la combinazione di una azione a gestione diretta e di una/più azioni attuate tramite la pubblicazione di un bando predisposto dal GAL.~~

Criteri di ammissibilità

Si riportano i criteri di ammissibilità e gli elementi di specificità scelti dalla Regione Sardegna esplicitamente indicati nel PSP.

Condizioni di ammissibilità generali dei beneficiari

CR03 - I GAL sono composti dai rappresentanti degli interessi socioeconomici pubblici e privati della realtà locale, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale.

CR04 - Ciascun GAL dovrà rispettare il principio di non sovrapposizione delle SSL e dei territori interessati.

L' Autorità di Gestione eventualmente dettaglia con propri documenti di dettaglio regionali e/o linee procedurali e/o bandi di selezione dei GAL e delle SSL elementi specifici, ad esempio relativi a:

composizione del partenariato, composizione dell'organo decisionale del GAL, eventuale capitale sociale del GAL, organizzazione della struttura tecnica, ecc.

Sotto intervento A) Criteri di ammissibilità dei beneficiari per il Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale

CR05 - Per le operazioni ordinarie attivate nella SSL: i medesimi beneficiari previsti nelle singole operazioni di riferimento, secondo le specificità declinate nel PSP.

CR06 - Per le operazioni specifiche attivate nella SSL: soggetti individuati dai GAL ai fini dell'attuazione dell'operazione nell'ambito di eventuali tipologie individuate dall'AdG;

CR07 - Per le operazioni relative all'avvio di imprese extra-agricole, i beneficiari sono definiti nella scheda intervento SRE04 "Start up non agricole" del PSP e nelle SSL proposte dai GAL;

CR08 - I GAL ammessi al finanziamento del presente intervento, sulla base delle disposizioni dell'Autorità di Gestione, possono essere beneficiari delle operazioni specifiche;

CR09 - Il GAL può essere beneficiario di progetti di accompagnamento correlati alle operazioni previste nelle SSL.

CR10 - per le operazioni ordinarie, comprese operazioni nell'ambito dell'intervento "SRE04 – Start up non agricole", dovranno inoltre essere rispettati gli ICO pertinenti per le tipologie di intervento che rientrano nel PSP (investimenti);

CR11 - Per le operazioni specifiche l'Autorità di Gestione definisce gli impegni che i GAL devono mantenere.

Gli elementi dei suddetti criteri sono dettagliati nelle linee procedurali e nel bando di selezione dei GAL e delle SSL.

Sotto intervento B) Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale

CR12 - I beneficiari sono i GAL ammessi al finanziamento 2023-2027 del presente intervento.

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR13 - per essere ammissibili, tutte le operazioni devono rispettare le condizioni di ammissibilità delle spese previste in questo intervento e le specifiche disposizioni definite dalle Autorità di Gestione;

CR14 - Le operazioni ordinarie devono essere conformi ai requisiti e condizioni previste dagli interventi di riferimento del PSP;

CR15 - Per poter essere ammissibili, le operazioni di cooperazione devono:

- prevedere il coinvolgimento di almeno due partner italiani, di cui almeno un GAL selezionato in ambito LEADER/CLLD (cooperazione interterritoriale), o di almeno due partner selezionati in Stati differenti, di cui almeno un GAL italiano selezionato in ambito LEADER 2023-2027 (cooperazione transnazionale);
- designare un GAL capofila;
- riguardare la realizzazione di un progetto concreto, con obiettivi definiti e risultati effettivamente misurabili mediante l'utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi;
- prevedere la realizzazione di un'azione comune al fine di raggiungere la massa critica necessaria a garantirne la vitalità e la durata nel tempo e a ricercare la complementarità con altri strumenti programmatici;
- dimostrare di apportare un valore aggiunto rispetto alle azioni attuate in modalità non di cooperazione in termini di miglioramento della competitività economica e sociale del territorio, dei risultati/prestazioni dei prodotti /servizi realizzati, della divulgazione di informazioni, buone pratiche e know-how.

CR16 - Nell'ambito dei progetti di cooperazione possono essere coinvolti altri partner quali: altri gruppi di azione locale; associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di progetti di sviluppo locale, all'interno o al di fuori dell'Unione Europea; associazioni di partner locali pubblici e/o privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di progetti di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione Europea. Non sono ammissibili operazioni finalizzate esclusivamente allo scambio di esperienze e/o formazione.

CR17 - Nell'ambito delle SSL possono essere finanziati progetti sia nelle zone rurali che in quelle urbane; i progetti nelle aree urbane devono essere coerenti con le finalità e i risultati delle Strategie di Sviluppo Locale e dimostrare chiaramente di avere ricadute nelle zone rurali.

Impegni inerenti alle operazioni di investimento

I01 - I GAL svolgeranno i compiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2021/1060 – art. 33, Par. 3, lett. da a) ad f) secondo le modalità definite dall'Autorità di Gestione.

I02 - I GAL possono svolgere ulteriori compiti, non contemplati dall'art. 33 citato e che rientrano nella responsabilità dell'Autorità di Gestione o dell'Organismo Pagatore, solo se designati dall'Autorità di Gestione come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche del Fondo.

I03 - Nella elaborazione e attuazione della SSL, oltre quanto stabilito dall'Autorità di Gestione, il GAL dovrà garantire il rispetto dei principi generali dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali (art. 9 CPR), delle regole UE sulla concorrenza e delle norme per una corretta e trasparente gestione delle risorse pubbliche.

I04 - Nel caso in cui il GAL svolga altre attività al di fuori di LEADER (partecipazione ad altri programmi comunitari e/o nazionali, finanziati da fondi diversi da quelli previsti nelle strategie plurifondo, ecc.), deve provvedere alla separazione delle funzioni.

I05 - Lo statuto ed il regolamento dei GAL devono contenere norme atte a garantire il corretto funzionamento del partenariato, la trasparenza dei processi, evitare il rischio di conflitto di interesse, le modalità di comunicazione e informazione sulle attività in corso e i progressi.

Altri obblighi

O 01 - Al fine di integrare il LEADER nel sistema di performance, i contributi attesi dai Piani di Sviluppo locale ai risultati e agli obiettivi del piano strategico della PAC, le SSL selezionate dovranno includere la selezione degli indicatori di output e la relativa quantificazione in coerenza con l'attuazione della spesa prevista sulla base di un quadro comune a livello nazionale, nonché il contributo complessivo fornito agli indicatori di risultato pertinenti.

L'Autorità di Gestione dettaglia gli elementi dei suddetti impegni nelle proprie linee procedurali e/o bandi di selezione delle SSL.

Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno le seguenti voci di spesa:

SP01 - L'ammissibilità e finanziabilità dei costi delle SSL (sotto Azione A e B) decorrono dai termini definiti dall'Autorità di Gestione;

SP02 - Erogazione anticipi - È consentito il pagamento di anticipi ai GAL fino al 50% del contributo concesso per le singole SSL alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP;

Sotto intervento A

SP03 - Ai fini dell'ammissibilità a contributo pubblico, le spese effettuate dai beneficiari nell'ambito delle operazioni sostenute da LEADER devono essere conformi alle condizioni generali previste al cap. 4 del PSP;

SP04 - Relativamente alla cooperazione LEADER, le spese ammissibili alle azioni per la preparazione e attuazione dei relativi progetti sono riconducibili alle seguenti categorie:

- studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche;

- comunicazione, sensibilizzazione, informazione e altre attività inerenti;
- organizzazione, coordinamento e realizzazione delle attività di progettazione, di animazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti;
- partecipazione a eventi e incontri tra partner;
- organizzazione eventi e/o attività definite nel progetto;
- spese relative alla realizzazione dell'azione comune e alla costituzione e gestione corrente dell'eventuale struttura comune.

SP05 - Relativamente alle azioni di accompagnamento, correlate a determinate operazioni previste nella SSL, delle quali il GAL può essere beneficiario, le spese ammissibili sono riconducibili alle seguenti categorie:

- partecipazione del personale del GAL ad eventi (seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.) connessi all'operazione;
- informazione e aggiornamento dei beneficiari dell'operazione;
- realizzazione e divulgazione di studi, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche correlate e materiale informativo correlato all'operazione;
- comunicazione, sensibilizzazione, informazione e altre attività inerenti all'operazione;
- organizzazione, coordinamento e realizzazione delle attività di progettazione, di gestione, monitoraggio e valutazione inerenti all'operazione correlata.

Sotto intervento B

SP06 - I costi relativi al sotto intervento B. Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo, le spese ammissibili sono riconducibili alle seguenti categorie:

- informazione, comunicazione, pubblicità e trasparenza legate all'implementazione delle SSL;
- partecipazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dell'organo decisionale) ad eventi (seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.) connessi alle SSL;
- formazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dei partner) addetto all'elaborazione e all'esecuzione della SSL;
- micro-interventi materiali per adeguare spazi e ambienti destinati alle attività di gestione e animazione delle SSL, compresi arredi e dotazioni tecnologiche. Per micro-intervento si intende l'acquisto di beni materiali per una spesa complessiva non superiore a 10.000 euro;
- progettazione degli interventi legati alla strategia integrata di sviluppo locale;
- funzionamento del partenariato e delle strutture tecnico-amministrative del GAL;
- realizzazione e divulgazione di studi, ricerche e materiale informativo;
- costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia.

L'Autorità di Gestione eventualmente dettaglia gli elementi delle suddette condizioni nelle proprie linee procedurali e/o bandi di selezione dei GAL e delle SSL.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai GAL fino al 50% del contributo concesso per le singole SSL alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP.

Forme, tipo e aliquota del sostegno

Forme del sostegno:

- Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno:

- Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario
- Costi unitari
- Somme forfettarie

Aliquota del sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)

Sotto intervento A):

Sono definiti per ogni operazione/progetto, con riferimento al quadro complessivo degli interventi previsti nelle SSL e delle relative condizioni previsto dal PSP, nel rispetto, comunque, dei limiti e livelli massimi definiti dal Regolamento UE 2115/2021 e/o dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato.

Sotto intervento B):

- Aliquota del sostegno: 100%

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali) come indicato al paragrafo 7.3.6.1 "Elementi necessari per la valutazione degli aiuti di Stato" del presente CSR.

Importi unitari e output previsti

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRG06-SAR-01 - Esecuzione delle Strategie di Sviluppo Locale (Sotto intervento A) (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)		2.352.941,18						
	Importo massimo per l'importo unitario previsto (EUR)								
	O.31 (unità: Strategie)		17,00						17,00
SRG06-SAR-02 - Attività di animazione e gestione delle SSL (Sotto intervento B) (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)		588.235,29						
	Importo massimo per l'importo unitario previsto (EUR)								
	O.31 (unità: Strategie)		17,00						17,00

SRG09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento della Regione sarà attivato sul proprio territorio.

Per il presente intervento può essere prevista anche l'attuazione di una parte dell'operazione al di fuori del territorio della Regione o del territorio dello Stato italiano nel caso in cui le imprese agricole, forestali e operanti in aree rurali utenti delle azioni di supporto all'innovazione ne abbiano beneficio.

Finalità e descrizione generale

L'intervento sostiene la creazione di partenariati per la realizzazione di azioni di supporto all'innovazione ed erogazione di servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare, che dovranno offrire risposte sistemiche alle esigenze/problemi delle imprese e dei territori rurali. I partenariati hanno i seguenti obiettivi: (i) far emergere le idee innovative in risposta ai fabbisogni delle imprese; ii) migliorare i processi di formazione, informazione e la diffusione delle conoscenze; iii) favorire i processi di condivisione e adozione delle innovazioni; iv) collegare gli attori dell'AKIS.

L'istituzione dei partenariati consentirà inoltre di rafforzare i collegamenti tra gli imprenditori e gli altri attori dell'AKIS, con particolare riferimento agli enti di ricerca e fra questi e i consulenti.

L'intervento prevede la realizzazione di almeno una delle seguenti attività:

1. realizzazione e gestione di punti di ascolto, accoglienza e incubatori di idee per le imprese, allo scopo di far emergere e individuare le idee innovative;

2. organizzazione di interventi formativi, informativi, dimostrativi e di consulenza integrati tra loro e diretti alle imprese;

3. accompagnamento alla nascita o potenziamento di aziende dimostrative e realizzazione su piccola scala di prove sperimentali e di collaudo dell'innovazione, e scambi di conoscenze "peer to peer" anche a supporto dell'attività di cui ai punti precedenti.

Collegamento con altri interventi

Le attività supportate si collegano, in modo sinergico e complementare agli Interventi del Piano Strategico e a tutti gli obiettivi specifici del reg. UE 2115/2021.

L'intervento è strettamente collegato in termini funzionali con gli altri Interventi dell'AKIS (SRG01, SRH01, SRH04).

Principi di selezione

01 - Qualità del progetto.

02 - Qualità del team di progetto.

03 - Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC.

04 - Coerenza delle tematiche affrontate rispetto alle caratteristiche dei territori e/o delle filiere cui il progetto si riferisce.

05 - Connessione con i progetti dei GO del PEI e con quelli di ricerca e innovazione sostenuti da altri fondi comunitari, nazionali e regionali

Beneficiari e criteri di ammissibilità

Il beneficiario del sostegno è il gruppo di cooperazione o i suoi componenti, che sono individuati fra i seguenti soggetti:

1. enti di formazione accreditati;
2. soggetti prestatori di consulenza;
3. enti di ricerca, università e scuole di studi superiori universitari pubblici e privati;
4. istituti tecnici superiori,

5. istituti di istruzione tecnici e professionali;
6. altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS;
7. altri soggetti operanti nel settore agricolo, forestale e alimentare rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi del progetto di cooperazione;
8. regioni e province autonome anche attraverso i loro enti strumentali, agenzie e società in house.

CR01 - I gruppi di cooperazione dovranno essere formati da almeno due soggetti giuridici diversi, appartenenti almeno a due categorie fra quelle citate sopra.

Impegni

Il gruppo di cooperazione si impegna a:

IM01 – svolgere attività progettuale per l'avviamento e il consolidamento del servizio in un arco temporale poliennale;

IM02 - interagire con i GO del PEI-AGRI, in quanto soggetti dell'AKIS.

Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE applicabile, ciascun beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l'obbligo di:

OB01 - Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea.

OB02 - Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti.

OB03 - Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici).

Categorie di costi ammissibili

Si possono coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a realizzare il progetto. In particolare, sono ammessi:

- Costi per attività preparatorie compresa l'animazione e la definizione dei fabbisogni.
- Costi diretti di esercizio della cooperazione.
- Costi amministrativi e legali per la costituzione del Gruppo di cooperazione.
- Costi diretti specifici del progetto di attività e necessari per la sua attuazione.
- Costi indiretti.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipazioni ai beneficiari fino al 50% dell'importo complessivo del contributo.

Forme, tipo e aliquota del sostegno

Il sostegno può essere concesso come importo globale, a norma dell'articolo 77, per coprire i costi della cooperazione e i costi delle operazioni attuate che, se ricadenti nelle tipologie di spesa di altri interventi del PSP, dovranno essere conformi alle pertinenti norme e requisiti degli altri interventi di sviluppo rurale (di cui agli articoli 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77-Leader e 78 del Reg. 2115/2021) oppure coprire solo i costi di cooperazione e, per le operazioni attuate, utilizzare fondi provenienti da altri tipi di intervento per lo sviluppo rurale o da altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione che saranno definiti dall' Autorità di gestione regionale.

L'erogazione dei servizi potrà essere realizzata anche mediante l'utilizzo di voucher, per garantire l'accesso a tutti i potenziali destinatari e quindi per assicurare l'imparzialità delle azioni finanziate.

Forma di sostegno

- Sovvenzione
- Strumento finanziario

Tipo di sostegno

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario
- costi unitari
- somme forfettarie
- finanziamento a tasso fisso

Base per l'istituzione

Le forme di costo semplificato da attivare per l'intervento sono ancora in fase di definizione. Di conseguenza, l'indicazione della base legale per l'istituzione degli stessi, di cui all'art. 83 del Reg. 2021/2115, sarà definita in seguito.

Aliquota del sostegno

L'intensità dell'aiuto sarà pari al 100% dei costi ammessi per le attività realizzate.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali) come indicato al paragrafo 7.3.6.1 "Elementi necessari per la valutazione degli aiuti di Stato" del presente CSR.

Importi unitari e output previsti

~~Importo unitario previsto~~	~~Esercizio finanziario~~	~~2023~~	~~2024~~	~~2025~~	~~2026~~	~~2027~~	~~2028~~	~~2029~~	~~Totale 2023-2029~~
~~SRG09-SAR-01 - Cooperazione azioni supporto innovazione servizi - Azione 1) (Sovvenzione - Media)~~	~~Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~200.000,00~~	~~200.000,00~~	~~200.000,00~~	~~200.000,00~~	~~200.000,00~~	
	~~Maximum planned average unit amount (where applicable) (EUR)~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	
	~~O.1 (unità: Progetti)~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~1,00~~	~~1,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~2,00~~
~~SRG09-SAR-02 - cooperazione azioni supporto innovazione servizi - Azione 2) (Sovvenzione - Media)~~	~~Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~150.000,00~~	~~150.000,00~~	~~150.000,00~~	~~150.000,00~~	
	~~Maximum planned average unit amount (where applicable) (EUR)~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	
	~~O.1 (unità: Progetti)~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~1,00~~	~~1,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~2,00~~
~~SRG09-SAR-03 - cooperazione azioni supporto innovazione servizi - Azione 3) (Sovvenzione - Media)~~	~~Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~150.000,00~~	~~150.000,00~~	~~150.000,00~~	~~150.000,00~~	
	~~Maximum planned average unit amount (where applicable) (EUR)~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	
	~~O.1 (unità: Progetti)~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~1,00~~	~~1,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~2,00~~
	~~Maximum planned average unit amount (where applicable) (EUR)~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~230.000,00~~	~~230.000,00~~	~~230.000,00~~	~~230.000,00~~	~~230.000,00~~	
	~~O.1 (unità: Progetti)~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~8,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~8,00~~

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRG09-SAR-00 - Cooperazione azioni supporto innovazione servizi (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)						500.000,00	500.000,00	
	Maximum planned average unit amount (where applicable) (EUR)								
	O.1 (unità: Progetti)						1,00	1,00	2,00

SRG10 - Promozione dei prodotti di qualità

Ambito di applicazione territoriale

L'ambito di applicazione territoriale è quello regionale.

Finalità e descrizione generale

Gli strumenti di promozione e comunicazione delle politiche agricole hanno contribuito alla diffusione dei prodotti sottoposti a schemi di qualità e i consumatori, in base ai risultati della consultazione per la Pac 2023-27, sono favorevoli a potenziare le azioni di sostegno alla qualità in considerazione dei notevoli margini di crescita per questi prodotti sui mercati europei.

L'intervento sostiene la realizzazione di iniziative di informazione e promozione da parte di associazioni di produttori sui regimi di qualità dell'Unione europea e sui sistemi di qualità nazionali e regionali per migliorare la redditività delle imprese e la loro posizione nella catena del valore, consolidare le filiere agroalimentari dei prodotti di qualità e aumentare il grado di conoscenza e il consumo dei prodotti di qualità da parte dei consumatori sul mercato interno all'Unione.

I regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale che possono beneficiare dell'intervento devono essere - conformi ai criteri previsti dall'art. 47, primo paragrafo, lettera a) del Reg. delegato (UE) 2022/126.

L'intervento è finalizzato ad avviare attività di informazione e promozione dei prodotti di qualità presso i consumatori dell'Unione Europea, perseguendo le seguenti azioni:

1) Promuovere e realizzare azioni di informazione dei sistemi di qualità verso i consumatori e gli operatori;

2) Incentivare iniziative di promozione dei prodotti di qualità sul mercato interno dell'UE;

3) Informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei prodotti di qualità e aumentare la consapevolezza sui vantaggi ambientali legati all'utilizzo di tecniche di produzione sostenibili previste dai regimi di qualità anche al fine di incrementare e valorizzare gli aspetti economici e commerciali delle singole produzioni;

4) Favorire l'integrazione di filiera per migliorare la competitività delle aziende agricole.

L'aiuto è quindi concesso per attività di informazione e promozione sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti legate al regime di qualità alimentare interessato, nonché sugli aspetti nutrizionali e salutistici, l'etichettatura, la rintracciabilità, ed i metodi di produzione a basso impatto ed eventualmente gli elevati standard di benessere animale, connessi al disciplinare di produzione.

Le iniziative di informazione e promozione devono essere proposte e realizzate sulla base di un progetto di attività. Le iniziative di informazione e promozione devono riguardare uno o più prodotti che rientrano in uno o più regimi di qualità indicati nei criteri di ammissibilità.

Collegamento con altri interventi

L'intervento sarà implementato in maniera autonoma o in combinato con altri interventi attraverso la modalità pacchetto. In quest'ultimo caso, le modalità di esecuzione del pacchetto e le misure inserite all'interno del pacchetto sono definite dalla Regione.

Le attività di informazione e promozione svolte dalle OP e AOP rientrano tra gli interventi previsti dalle misure settoriali approvate.

In tutte le fasi del procedimento è garantita l'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento attraverso un adeguato sistema di gestione e controllo.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di amplificarne l'efficacia e stimolare l'adesione di un alto numero di aziende. I principi di selezione individuati dalla Regione Sardegna sono:

- Individuazione di priorità tra i diversi regimi di qualità;
- Aggregazione;
- Progetti che comprendono azioni riguardanti più regimi.

Beneficiari ammissibili e specifici criteri di ammissibilità

I beneficiari dell'intervento sono le associazioni di produttori che partecipano ai Regimi di qualità indicati nei criteri di ammissibilità.

Possono dunque accedere al sostegno, anche in forma associata, le seguenti categorie di beneficiari:

- i gruppi di produttori, anche temporanei, o le loro associazioni di qualsiasi natura giuridica, incluse le Organizzazioni di produttori e le loro associazioni riconosciute ai sensi della normativa regionale, nazionale e unionale;
- le Organizzazioni interprofessionali;
- i Consorzi di tutela (riconosciuti dal Mipaaf);
- le Cooperative agricole e loro Consorzi;
- le Reti di impresa fra produttori dei regimi ammessi al sostegno.

Criteri ammissibilità:

C01: Sono oggetto di attività di informazione e promozione ammesse ad aiuto le produzioni afferenti ai seguenti regimi di qualità:

1. Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresa l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";

2. Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo -Reg. (UE) n.1308/2013;

3. STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

4. Indicazioni geografiche delle bevande spiritose –Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose;

5. Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

6. Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;

7. Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4;

8. Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;

9. Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all'art. 224bis della L. 17 luglio 2020, n. 77;

10. Regimi di qualità di natura etica e sociale;

11. Ulteriori sistemi di qualità regionali: "Marchio di qualità agro-alimentare garantito dalla Regione Sardegna" (Deliberazione Giunta Regionale n. 10/16 del 17 marzo 2015 pubblicata sul BURAS n. 16 del 9 aprile 2015).

C02: Il sostegno è concesso unicamente per azioni di informazione e promozione effettuate sul mercato interno all'Unione Europea.

Impegni

Il beneficiario del tipo intervento si impegna a:

I01: realizzare il programma conformemente ed entro i termini definiti fatte salve le proroghe concesse;

I02: fornire tutta la documentazione attestante:

- le attività svolte e la documentazione di supporto;
- la rendicontazione delle attività svolte.

I03: promuovere i regimi di qualità attraverso azioni che:

- non devono incitare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, tranne il caso delle denominazioni protette e delle indicazioni geografiche protette. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale;
- non possono essere orientate in funzione di marchi commerciali e i marchi, se presenti, devono avere una rappresentazione grafica ridotta rispetto al messaggio principale;
- se riferite a vini protetti e tutelati, devono sempre includere chiari riferimenti ai requisiti legali e regolamentari relativi al consumo responsabile di tali bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcol.

Altri obblighi

nessuno

Categorie di spese ammissibili

Ammissibilità delle spese per operazioni sostenute nel presente intervento:

- Realizzazione e diffusione di testi, spot, filmati pubblicitari, siti web, materiale informativo, promozionale e pubblicitario;
- Realizzazione di attività finalizzate alla conoscenza diretta dei luoghi di produzione, dei metodi di lavorazione dei prodotti, delle caratteristiche del territorio di produzione, nonché degli aspetti nutrizionali e salutistici, l'etichettatura, la rintracciabilità ed i metodi di produzione a basso impatto ambientale ed eventualmente gli elevati standard di benessere animale;
- Realizzazione di degustazioni, percorsi di educazione alimentare, giornate eno-gastronomiche territoriali;
- Partecipazione a fiere, mostre, rassegne ed altri eventi di rilevanza nazionale e internazionale;
- Studi e ricerche di mercato e sondaggi di opinione funzionali alle campagne di informazione e promozione;
- Spese relative all'attività di coordinamento del progetto.

Il sostegno è concesso unicamente per azioni di informazione e promozione effettuate sul mercato interno all'Unione Europea.

Gli impegni consistono nel realizzare il programma conformemente ed entro i termini definiti fatte salve le proroghe concesse, fornendo tutta la documentazione attestante le attività svolte e la documentazione di supporto e la rendicontazione delle attività svolte; promuovendo i regimi di qualità attraverso azioni mirate riportate nella scheda di intervento.

Forme, tipo e aliquota del sostegno

Forme del sostegno:

- Sovvenzione

Tipo di sostegno:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario
- costi unitari

Base per l'istituzione

La definizione dei costi semplificati non è ancora stata sviluppata e, pertanto, la base legale per la loro istituzione sarà definite in una fase successiva.

Aliquota del sostegno

L'aiuto sarà pari al 70% del costo totale delle spese ammesse.

È prevista una dimensione minima dei progetti ammessi pari a euro 30.000,00 e una dimensione massima pari a euro 300.000,00.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali) come indicato al paragrafo 7.3.6.1 “Elementi necessari per la valutazione degli aiuti di Stato” del presente CSR.

Importi unitari e output previsti

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRG10-SAR-01 - Promozione dei prodotti di qualità (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)			156.250,00		156.250,00			
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.32 (unità: Operazioni)			11,00		7,00			18,00

H. Interventi di cui all’art. 78 del Reg. (UE) 2021/2115

SRH01 - Erogazione servizi di consulenza

Ambito di applicazione territoriale

L’ambito di applicazione territoriale è quello regionale.

Finalità e descrizione generale

I servizi di consulenza aziendale sono volti a soddisfare le esigenze di supporto espresse dalle imprese agricole, forestali e operanti in aree rurali su aspetti tecnici, gestionali, economici, ambientali e sociali e a diffondere le innovazioni sviluppate tramite progetti di ricerca e sviluppo, tenendo conto delle pratiche agronomiche e zootecniche esistenti, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici.

Attraverso tali servizi, è offerta un'assistenza adeguata lungo il ciclo di sviluppo dell'impresa, anche per la sua costituzione, la conversione dei modelli di produzione verso la domanda dei consumatori, le pratiche innovative, le tecniche agricole per la resilienza ai cambiamenti climatici, comprese l'agro-forestazione e l'agroecologia, il miglioramento del benessere degli animali e, ove necessario, le norme di sicurezza, il sostegno sociale e il contrasto allo sfruttamento della manodopera.

I servizi di consulenza agricola sono integrati nei servizi correlati dei consulenti aziendali, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano gli AKIS (Reg. (UE) 2021/2115, art. 15, paragrafo 2). Tali servizi consistono nell’insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali fornite dai consulenti alle imprese, anche in forma aggregata.

I servizi di consulenza sono rivolti a tutte le imprese agricole, forestali e operanti in aree rurali e possono prevedere anche attività strumentali funzionali ad una efficace erogazione del servizio (ad esempio analisi chimico-fisiche del suolo, degli alimenti, biologiche, dei mercati, delle condizioni climatiche, piattaforme digitali di servizio, ecc.).

I servizi di consulenza sono anche integrabili nei Gruppi Operativi del PEI AGRI ed eventualmente nei progetti di filiera/area, nei progetti integrati (giovani, impresa legati agli investimenti) e in altre forme di cooperazione innovativa regionali, interregionali e transnazionali.

Collegamento con altri interventi

Le azioni supportate si collegano, in modo sinergico e complementare agli interventi del Piano Strategico e a tutti gli obiettivi specifici del reg. UE 2115/2021.

L’intervento è strettamente collegato in termini funzionali con gli altri Interventi dell’AKIS (SRG01, SRG09, SRH04).

Principi di selezione

01 - Qualità dei progetti di consulenza

02 - Qualità del soggetto prestatore della consulenza

03 - Premialità per specifiche tematiche

Criteri di ammissibilità

Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono i soggetti pubblici o privati che prestano servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati.

Tra i beneficiari possono essere ricompresi anche gli Organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione tramite il proprio Sistema aperto di Consulenza aziendale attivato nella programmazione 2014-2020, in conformità al disposto di cui all’art. 15, par. 1, del Reg. (UE) 2021/2115.

Si riportano i criteri di ammissibilità previsti dal PSP con gli elementi di specificità della Regione Sardegna esplicitamente indicati nel Piano.

Criteri

CR01 - Adeguata qualificazione e formazione dei consulenti.

CR02 - Assenza di conflitto di interesse.

CR03 - Avere tra le proprie finalità le attività di consulenza.

CR04 - I fruitori della consulenza devono avere la sede legale o almeno una sede operativa presso il territorio della Regione

CR05 - Demarcazione con attività di consulenza previste nelle OCM.

Impegni

IM01 - I soggetti prestatori della consulenza si impegnano a mantenere i suddetti requisiti di ammissibilità per tutta la durata delle operazioni.

IM02 - Imparzialità della consulenza.

Altri obblighi

OB01 - Le Regioni garantiscono che vengano offerti come minimo i servizi di consulenza di cui all'art. 15, paragrafo 4, del Reg. 2021/2115.

OB02 - Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici).

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE applicabile, ciascun beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l'obbligo di:

OB03 - Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione europea

OB04 - Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti.

Categorie di costi ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno i costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell'intervento.

Erogazione di anticipi

L'erogazione di anticipi viene disciplinata nel paragrafo 4.7.3 del PSP 2023-2027 approvato con decisione C (2022) n. 8645 del 2 dicembre 2022. L'intervento non prevede anticipi.

Forme, tipo e aliquota del sostegno

Forme del sostegno:

- Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno:

- Costi unitari
- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario

Aliquota del sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)

- L'Intensità dell'aiuto sarà pari al 100% dei costi ammessi per le attività realizzate

Spiegazioni aggiuntive:

I costi standard sono attivati sulle spese per i servizi di consulenza sulla base del documento metodologico RRN/ISMEA reperibile al seguente link:
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18244

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali) come indicato al paragrafo 7.3.6.1 "Elementi necessari per la valutazione degli aiuti di Stato" del presente CSR.

Importi unitari e output previsti

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRH01-SAR.01 - PLUA.01 Erogazione servizi di consulenza (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)			100.000			100.000		
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.33 (unità:)			15			10		25

SRH04 - Azioni di informazione

Ambito di applicazione territoriale

L'ambito di applicazione territoriale è quello regionale.

Finalità e descrizione generale

L'intervento risponde all'obiettivo trasversale della PAC finalizzato a favorire, diffondere e condividere la conoscenza, le esperienze e le opportunità, l'innovazione e i risultati della ricerca e la digitalizzazione nel settore agroforestale e nelle zone rurali. I destinatari delle attività di informazione sono gli addetti dei settori agricolo, forestale, gli altri soggetti pubblici e privati e i gestori del territorio operanti nelle zone rurali, e più in generale i cittadini e i consumatori.

L'attività di informazione rafforza il potenziale umano delle persone per promuovere la crescita economica, lo sviluppo sociale e per migliorare la sostenibilità ambientale delle imprese agricole e forestali.

L'intervento si realizza attraverso attività ricadenti in una o più delle seguenti tipologie: iniziative di confronto (sportelli informativi, incontri tecnici, convegni, seminari ecc.), prodotti informativi (bollettini, newsletter, opuscoli, pubblicazioni, schede, ecc.) su supporto multimediale o tramite strumenti social/web e altre iniziative idonee alla diffusione delle informazioni.

I progetti informativi sono collegati alle tematiche indicate nell'art. 15, paragrafo 4) del Reg. (UE) 2021/2115. In particolare, assumono un ruolo strategico le attività di informazione tese ad accrescere tra gli attori dell'AKIS e gli utenti finali la cultura della prevenzione e gestione del rischio, a sensibilizzare gli operatori di settore alla lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo, a favorire la transizione verso la sostenibilità ambientale, a contrastare le fitopatie, le malattie degli allevamenti e le epizoozie nel rispetto degli obiettivi sanitari e fitosanitari nazionali ed europei.

Tra le attività previste dall'intervento sono incluse la diffusione dei progetti GO, delle loro sintesi e dei risultati realizzati.

Collegamento con altri interventi

Le attività supportate si collegano, in modo sinergico e complementare agli Interventi del Piano Strategico e a tutti gli obiettivi specifici del reg. UE 2115/2021.

L'intervento è strettamente collegato in termini funzionali con gli altri Interventi dell'AKIS (SRG01, SRG08, SRG09, SRH01). Tuttavia, esso non ha la medesima finalità delle attività di consulenza, di formazione, di dimostrazione, di cooperazione all'innovazione e di back office in quanto concerne la mera messa a punto e diffusione di informazioni e conoscenza.

Principi di selezione

01 - qualità del progetto;

02 - qualità del team di progetto;

03 - coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC;

04 - premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di attività sulla base delle diverse esigenze regionali e/o locali.

Criteri di ammissibilità

Si riportano i criteri di ammissibilità previste dal PSP con gli elementi di specificità della Regione Sardegna esplicitamente indicati nel Piano.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari.

Sono beneficiari dell'Intervento di informazione le seguenti categorie di soggetti:

~~1. Enti di Formazione accreditati;~~

~~2. Soggetti prestatori di consulenza;~~
~~3. Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati;~~
~~4. Istituti tecnici superiori;~~
~~5. Istituti di istruzione tecnici e professionali;~~
~~6. Altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS;~~
7. Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house.

I soggetti di cui sopra possono beneficiare dell'aiuto presentando la richiesta in forma singola o associata.

Criteri di ammissibilità delle operazioni.

CR01 - Demarcazione con attività di informazione previste nelle OCM.

Impegni

Il beneficiario di finanziamento si impegna a:

IM01 - Garantire il libero accesso a tutti i potenziali destinatari.

IM02 - Mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell'operazione.

IM03 - Garantire l'assenza di conflitto di interesse nell'attività realizzata.

Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE applicabile, ciascun beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l'obbligo di:

OB01 - Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea.

OB02 - Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti.

OB03 - Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici).

Categorie di costi ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno i costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell'intervento.

Erogazione di anticipi

L'erogazione di anticipi viene disciplinata nel paragrafo 4.7.3 del PSP 2023-2027 approvato con decisione C (2022) n. 8645 del 2 dicembre 2022. L'intervento non prevede anticipi.

Forme, tipo e aliquota del sostegno

Forme del sostegno

- Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno

- Costi unitari
- Somme forfettarie
- Rimborso costi ammissibili effettivamente sostenuti

Aliquota del sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)

- L'Intensità dell'aiuto sarà pari al 100% dei costi ammessi

Spiegazioni aggiuntive

Per i costi unitari si prevede di utilizzare il manuale "Vademecum per l'operatore" POR SARDEGNA FSE 2014-2020 Versione 1.0 - giugno 2018 e ss.mm.ii.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali) come indicato al paragrafo 7.3.6.1 "Elementi necessari per la valutazione degli aiuti di Stato" del presente CSR.

Importi unitari e output previsti

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRH04-SAR.01 - PLUA.01 Pagamento per spese sostenute relative a progetti ed attività informative (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)			100.000					
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.33 (unità:)			10					10

9. Output previsti per intervento

Nella seguente tabella sono riportati i valori degli indicatori di output per intervento dello Sviluppo Rurale programmato nel CSR Sardegna, compresi i valori relativi ai trascinamenti dalle misure a superficie o a capo del PSR Sardegna 2014-2022.

I valori degli indicatori di output per l'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui agli artt. 128-133 del Regolamento (UE) 2021/2115 sono riportati nel Piano strategico della PAC.

Le modifiche ai valori degli indicatori di output programmati, comunicate dalla Regione Sardegna o in corso di comunicazione al MASAF, sono indicate in carattere barrato (eliminazione) e azzurro (sostituzione).

VALORI INDICATIVI DEGLI INDICATORI DI OUTPUT PER INTERVENTO PROGRAMMATO NEL CSR SARDEGNA 2023-2027

CSR Sardegna	Indicatore di output (codice)	Unità di misura	Totale 2023-2029 (*)
A. IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE			
SRA01 - ACA1 Produzione integrata	O.14	ettari	~~7.690~~ 6.200
SRA03 - ACA3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	O.14	ettari	~~51.100~~ 91.100
SRA07 - ACA7 Conversione seminativi a prati e pascoli (solo trascinamenti)	O.14	ettari	37.730
SRA14 - ACA14 Allevatori custodi dell'agro biodiversità	O.19	UBA	24.600
SRA15 - ACA15 Agricoltori custodi dell'agro biodiversità	O.19	ettari	~~2.012~~ 2.500
SRA16 - ACA16 Conservazione dell'agro biodiversità	O.19	N. operazioni	2
SRA18 - ACA18 Impegni per l'apicoltura	O.14	~~Alveari~~ N. beneficiari	~~45.977~~ 250
SRA28 - ACA28 Mantenimento forestazione/imboschimento (solo trascinamenti)	O.16	ettari	135
SRA29 - Produzione biologica	O.17	ettari	120.000
SRA30 - Benessere animale	O.18	UBA	350.000
B. VINCOLI NATURALI O ALTRI VINCOLI TERRITORIALI SPECIFICI			
SRB01 - Zone con svantaggi naturali montagna	O.12	ettari	140.000
SRB02 - Zone con altri svantaggi naturali significativi	O.12	ettari	510.000
D. INVESTIMENTI, COMPRESI GLI INVESTIMENTI NELL'IRRIGAZIONE			
SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	O.20	N. operazioni	1.070
SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	O.24	N. operazioni	75
SRD06 - Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo	O.21	N. operazioni	240
SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socioeconomico aree rurali	O.22	N. operazioni	115
SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	O.22	N. operazioni	10
SRD11 - Investimenti non produttivi forestali	O.23	N. operazioni	46
SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste	O.23	N. operazioni	100
SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	O.24	N. operazioni	130
SRD15 - Investimenti produttivi forestali	O.24	N. operazioni	30
E. INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI E DI NUOVI AGRICOLTORI E AVVIO DI IMPRESE RURALI			
SRE01 - Insediamento giovani agricoltori	O.25	N. giovani agricoltori	1.000
G. COOPERAZIONE			
SRG01 - Sostegno ai Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura	O.1	N. progetti	16
SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità	O.29	N. beneficiari	~~180~~ 100

SRG05 - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale LEADER	O.31	N. strategie	17
SRG06 - Attuazione delle strategie di sviluppo locale	O.31	N. strategie	17
SRG09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare	O.32	N. operazioni	~~6~~ 2
SRG10 - Promozione dei prodotti di qualità	O.32	N. operazioni	~~16~~ 18
H. SCAMBIO DI CONOSCENZE E DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE			
SRH01 - Erogazione di servizi di consulenza	O.33	N. operazioni	25
SRH04 - Azioni di informazione	O.33	N. operazioni	~~15~~ 10

(*) Per le misure a superficie o a capo il valore totale corrisponde al valore previsto nell'anno di punta (valore massimo)

CODICE E DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI DI OUTPUT

O.1 Numero di progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI)

O.12 Numero di ettari che beneficiano del sostegno per zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, compresa una riduzione per tipo di zona

O.14 Numero di ettari (esclusi i terreni forestali) o numero di altre unità interessati da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori

O.16 Numero di ettari o numero di altre unità oggetto di impegni di manutenzione per la forestazione e l'agro forestazione

O.17 Numero di ettari o numero di altre unità che beneficiano del sostegno all'agricoltura biologica

O.18 Numero delle unità di bestiame adulto (UBA) che beneficiano del sostegno al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle misure di biosicurezza

O.19 Numero di operazioni o unità a sostegno delle risorse genetiche

O.20 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi nell'azienda

O.21 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti non produttivi nell'azienda

O.22 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti in infrastrutture

O.23 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti non produttivi al di fuori dell'azienda

O.24 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi al di fuori dell'azienda

O.25 Numero di giovani agricoltori che ricevono sostegno per l'insediamento

O.29 Numero di beneficiari che ricevono un sostegno per partecipare ai regimi di qualità ufficiali

O.31 Numero di strategie di sviluppo locale (iniziativa LEADER) o di azioni preparatorie sovvenzionate

O.32 Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sovvenzionate (escluso il PEI di cui al codice O.1)

O.33 Numero di operazioni o di unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate

10. Piano finanziario

Le risorse finanziarie assegnate alla Regione Sardegna per l'attuazione degli interventi dello sviluppo rurale a livello regionale, a seguito della formalizzazione dell'accordo per il riparto delle risorse FEASR 2023-2027 sancito dall'Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 21 giugno 2022, ammontano a € 819.493.113 di spesa pubblica totale, di cui € 413.844.022 di contributo FEASR (50,50% della spesa pubblica totale) e € 405.649.091 di cofinanziamento Nazionale di cui il 70% a carico del bilancio Statale e il 30% a carico del bilancio Regionale.

Al fine di assicurare la coerenza del piano finanziario nazionale, la cui responsabilità è in capo all'Autorità di Gestione Nazionale (MASAF), con i piani finanziari dei CSR Regionali, il Ministero ha trasmesso alle Autorità di Gestione Regionali la ventilazione annuale delle risorse finanziarie.

La ventilazione annuale definisce, per ciascuna Regione, gli obiettivi di spesa annuali da raggiungere nell'anno N+2 a partire dal 31 dicembre 2025 e fino al 31 dicembre 2029 al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse ("regola n+2").

VENTILAZIONE ANNUALE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA ALLA REGIONE SARDEGNA

Regione Sardegna	Spesa pubblica	Tasso UE	FEASR	Quota Nazionale	Tasso nazionale	Quota Stato	Quota Regione
2023	151.717.401,00	50,50%	76.617.287,00	75.100.113,00	49,50%	52.570.079,00	22.530.034,00
2024	166.943.928,00	50,50%	84.306.684,00	82.637.244,00	49,50%	57.846.071,00	24.791.173,00
2025	166.943.928,00	50,50%	84.306.684,00	82.637.244,00	49,50%	57.846.071,00	24.791.173,00
2026	166.943.928,00	50,50%	84.306.684,00	82.637.244,00	49,50%	57.846.071,00	24.791.173,00
2027	166.943.928,00	50,50%	84.306.684,00	82.637.244,00	49,50%	57.846.071,00	24.791.173,00
Totale 2023-2027	819.493.113,00	50,50%	413.844.022,00	405.649.091,00	49,50%	283.954.364,00	121.694.727,00

La programmazione degli interventi di Sviluppo Rurale previsti nel CSR Sardegna è stata effettuata tenendo conto dei seguenti limiti di spesa.

Limiti minimi di spesa programmabili per ambiente e clima e benessere animale:

- l'articolo 93 del Reg. (UE) 2021/2115 stabilisce che almeno il 35% della partecipazione totale del FEASR al Piano Strategico della PAC sia destinata agli interventi relativi agli obiettivi specifici in materia di ambiente e clima. Inoltre, l'articolo 105 del Reg. (UE) 2021/2115 stabilisce che il Piano Strategico della PAC concorra agli obiettivi di gestione sostenibile delle risorse naturali e per il clima in misura maggiore rispetto a quanto fatto complessivamente con il sostegno del FEAGA e del FEASR nel periodo 2014-2022. Su tali basi, il Ministero ha previsto che ogni Regione dovrà concorrere agli obiettivi ambientali e climatici con un quota pari almeno al 46,00% della dotazione finanziaria assegnata.

Limiti minimi di spesa per LEADER:

- l'articolo 92 del Reg. (UE) 2021/2115, stabilisce che almeno il 5% della partecipazione totale del FEASR al Piano Strategico della PAC sia utilizzata per interventi Leader. Poiché gli interventi attuati a livello nazionale non concorrono all'iniziativa LEADER, ne consegue la percentuale minima, corrisponde almeno al 6,18% della quota FEASR, assegnata alle Regioni.

Limiti massimi di spesa per l'assistenza tecnica:

- l'art. 94, paragrafo 1, del Reg. (Ue) 2021/2115, prevede che al massimo il 4% della dotazione FEASR 2023-2027 assegnata possa essere utilizzata per finanziare azioni di assistenza tecnica.

Si riporta il Piano finanziario degli interventi del CSR Sardegna 2023-2027, così come elaborato dal MIPAAF / MASAF sulla base delle indicazioni regionali, incluse le spese in transizione per le misure del PSR Sardegna 2014-2022 allocate ai sensi dell'articolo 155 del Reg. (Ue) 2115/2021 nei corrispondenti interventi del CSR 2023-2027.

PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NEL CSR SARDEGNA 2023-2027 INCLUSE LE SPESE IN TRANSIZIONE (IMPORTI IN EURO)

CSR Sardegna	Spesa pubblica	Quota FEASR	%
A. IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE	326.795.834	165.031.896	39,88%
SRA01 - ACA1 Produzione integrata	9.654.045	4.875.293	1,18%
SRA03 - ACA3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	62.390.351	31.507.127	7,61%
SRA07 - ACA7 Conversione seminativi a prati e pascoli (solo trascinamenti)	8.963.668	4.526.652	1,09%
SRA14 - ACA14 Allevatori custodi dell'agro biodiversità	13.400.000	6.767.000	1,64%
SRA15 - ACA15 Agricoltori custodi dell'agro biodiversità	5.135.770	2.593.564	0,63%
SRA16 - ACA16 Conservazione dell'agro biodiversità	500.000	252.500	0,06%
SRA18 - ACA18 Impegni per l'apicoltura	2.000.000	1.010.000	0,24%
SRA28 - ACA28 Mantenimento forestazione/imboschimento (solo trascinamenti)	52.000	26.260	0,01%
SRA29 - Produzione biologica	69.700.000	35.198.500	8,51%
SRA30 - Benessere animale	155.000.000	78.275.000	18,91%
B. VINCOLI NATURALI O ALTRI VINCOLI TERRITORIALI SPECIFICI	166.000.000	83.830.000	20,26%
SRB01 - Zone con svantaggi naturali montagna	50.500.000	25.502.500	6,16%
SRB02 - Zone con altri svantaggi naturali significativi	115.500.000	58.327.500	14,09%
D. INVESTIMENTI, COMPRESI GLI INVESTIMENTI NELL'IRRIGAZIONE	215.000.000	108.575.000	26,24%
SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	107.000.000	54.035.000	13,06%
SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	9.000.000	4.545.000	1,10%
SRD06 - Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo	9.000.000	4.545.000	1,10%
SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socioeconomico aree rurali	23.000.000	11.615.000	2,81%
SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	10.000.000	5.050.000	1,22%
SRD11 - Investimenti non produttivi forestali	2.000.000	1.010.000	0,24%
SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste	12.000.000	6.060.000	1,46%
SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	39.000.000	19.695.000	4,76%
SRD15 - Investimenti produttivi forestali	4.000.000	2.020.000	0,49%
E. INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI E DI NUOVI AGRICOLTORI E AVVIO DI IMPRESE RURALI	40.000.000	20.200.000	4,88%
SRE01 - Insediamento giovani agricoltori	40.000.000	20.200.000	4,88%
G. COOPERAZIONE	62.650.000	31.638.250	7,64%
SRG01 - Sostegno ai Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura	8.000.000	4.040.000	0,98%
SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità	300.000	151.500	0,04%
SRG05 - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale LEADER	850.000	429.250	0,10%
SRG06 - Attuazione delle strategie di sviluppo locale	50.000.000	25.250.000	6,10%
SRG09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare	1.000.000	505.000	0,12%
SRG10 - Promozione dei prodotti di qualità	2.500.000	1.262.500	0,31%
H. SCAMBIO DI CONOSCENZE E DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE	4.000.000	2.020.000	0,49%
SRH01 - Erogazione di servizi di consulenza	2.500.000	1.262.500	0,31%
SRH04 - Azioni di informazione	1.500.000	757.500	0,18%
AT01 - Assistenza Tecnica	5.047.279	2.548.876	0,62%
Totale CSR Sardegna	**819.493.113**	**413.844.022**	**100,00%**

A seguire si riporta la verifica del rispetto dei limiti di spesa programmata per gli obiettivi ambientali e climatici, Leader e per l'assistenza tecnica nel CSR Sardegna 2023-2027.

LIVELLI DI SPESA PROGRAMMATA NEL PIANO FINANZIARIO DEL CSR SARDEGNA 2023-2027 (IMPORTI IN EURO)

CSR Sardegna	Limiti di spesa stabiliti dal Reg. 2021/2115	Limiti di spesa previsti a livello nazionale	CSR Sardegna Partecipazione FEASR (euro)	CSR Sardegna % sul totale FEASR
Totale partecipazione FEASR			413.844.022	100,00%
Art. 93 - Interventi rivolti a obiettivi specifici in materia di ambiente e clima	Minimo 35,00%	Minimo 46,00%	219.066.896	52,93%
100% per impegni in materia di gestione art. 70 (SRA01, SRA03, SRA07, SRA14, SRA15, SRA16, SRA18, SRA28, SRA29, SRA30)			165.031.896	39,88%
50% per i vincoli naturali art. 71 (SRB01, SRB02)			41.915.000	10,13%
100% per gli investimenti artt. 73 e 74 connessi a uno o più obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e), f), i) del Regolamento (UE) 2021/2115 (SRD08, SRD11, SRD12)			12.120.000	2,93%
Art. 92 - Interventi LEADER (SRG05 e SRG06)	Minimo 5,00%	Minimo 6,18%	25.679.250	6,21%
Art. 94 - Assistenza tecnica (AT01)	Massimo 4,00%	Massimo 4,00%	2.548.876	0,62%

La determinazione del livello di spesa per gli interventi rivolti a obiettivi specifici in materia di ambiente e clima, effettuata ai sensi dell'art. 93, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2115, include:

- 100% del contributo FEASR per gli impegni in materia di gestione di cui all'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115;
- 50% per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/2115;
- 100% per gli investimenti a norma degli articoli 73 e 74, connessi a uno o più obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), del Reg. (UE) 2021/2115.

Il CSR Sardegna 2023-2027 concorre alla maggiore ambizione ambientale del Piano strategico della PAC con il 52,93% della spesa programmata, in misura superiore a quanto previsto a livello nazionale (46%).

Il livello di spesa programmata per l'iniziativa Leader è pari al 6,21% del totale FEASR, superiore al limite minimo stabilito a livello nazionale (6,18%).

La dotazione finanziaria programmata per l'Assistenza tecnica, pari allo 0,62%, è inferiore al limite massimo stabilito dal regolamento (4%).

11. Assistenza tecnica

L'assistenza tecnica finanzia, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento (UE) 2021/2115, le azioni necessarie per una gestione e un'attuazione efficaci del sostegno in relazione al Piano strategico della PAC. Pertanto, l'assistenza tecnica assicura all'Amministrazione regionale il supporto necessario per la gestione, sorveglianza, valutazione, monitoraggio, informazione, comunicazione, controllo e audit degli interventi programmati nel periodo 2023-2027. L'assistenza tecnica può essere utilizzata per finanziare anche azioni relative a periodi di programmazione precedenti al 2023-2027 ed a periodi successivi coperti dal Piano strategico della PAC.

La spesa pubblica complessivamente prevista per le azioni di assistenza tecnica nel presente CSR ammonta a 5.047.279 euro, di cui 2.548.876 euro di quota FEASR, corrispondenti allo 0,62% delle risorse assegnate alla Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2023-2027.

Le spese sostenute per le azioni di assistenza tecnica saranno sia di tipo immateriale (acquisizione di servizi e consulenze, spese per il personale a tempo determinato) che materiale (acquisizione di materiale, hardware e software, ecc.).

11.1 Assistenza tecnica per la gestione e attuazione degli interventi

L'assistenza tecnica per la gestione e attuazione degli interventi si concentrerà all'interno di azioni di supporto all'Amministrazione regionale e iniziative a carattere regionale finalizzate a migliorare l'efficacia degli interventi.

Le azioni di supporto all'Amministrazione regionale e le altre spese ammissibili nell'ambito dell'assistenza tecnica per la gestione e attuazione degli interventi sono di seguito elencate:

- supporto alle attività di programmazione, riprogrammazione e adattamento del CSR;
- supporto alle attività di gestione e attuazione degli interventi presso le strutture dell'Amministrazione regionale e le Agenzie regionali coinvolte, incluso l'OPR ARGEA Sardegna;
- supporto al sistema di controlli;
- supporto al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del CSR;
- supporto per l'attuazione delle strategie di Sviluppo locale;
- supporto all'implementazione dell'AKIS regionale;
- supporto all'implementazione di sistemi informativi trasversali alle attività di gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo degli interventi;
- supporto alle attività di sorveglianza, per la quale l'Autorità di Gestione del CSR si potrà avvalere di una segreteria tecnica;
- azioni finalizzate alla riduzione del tasso di errore;
- azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa, incluse attività di potenziamento delle competenze del personale coinvolto nell'attuazione del CSR, di sviluppo organizzativo e semplificazione, nonché la creazione di reti interistituzionali e di sistemi strutturati per l'ascolto attivo degli stakeholders;
- spese per l'acquisizione di risorse umane dedicate all'assistenza tecnica, collaborazioni, consulenze professionali, servizi di traduzione e interpretariato;
- spese per il funzionamento del Comitato di Sorveglianza (comprese le spese per affitto locali, servizi di ristorazione e catering, servizi di interpretariato e traduzione, noleggio attrezzature, spese per altre dotazioni strumentali e materiali per il funzionamento del Comitato, ecc.);
- spese per l'adeguamento della dotazione hardware e software e di altre dotazioni strumentali utili all'implementazione dei sistemi informativi per le attività di gestione, monitoraggio,

valutazione, informazione e controllo degli interventi, compresa la predisposizione delle postazioni di assistenza tecnica;

- spese per la realizzazione di studi, ricerche, indagini, linee guida, procedure di attuazione, costi semplificati, bandi, procedure di appalto e oneri accessori;
- spese per l'organizzazione di azioni di informazione, seminari, convegni, workshop, ecc., legati al CSR e al Piano strategico della PAC;
- spese per la progettazione e realizzazione di attività formative e visite di studio dirette al personale coinvolto nell'attuazione del CSR;
- spese per missioni anche all'estero relative alla partecipazione ad eventi legati al CSR e al Piano strategico della PAC 2023-2027 (riunioni del Comitato di Sorveglianza nazionale, riunioni di Coordinamento Ministero-Regioni/P.A., incontri con la CE, ecc.);
- spese per attività relative alla programmazione post 2027.

11.2 Comunicazione

Ai sensi dall'articolo 123, paragrafo 2, lettera k) del Regolamento (UE) 2021/2115, l'Autorità di gestione del Piano strategico della PAC assicura che sia data pubblicità al Piano, tra l'altro attraverso la Rete nazionale della PAC, informando:

i. i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell'ambiente) circa le possibilità offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti dello stesso; e

ii. gli agricoltori, gli altri beneficiari e il pubblico circa i contributi dell'Unione all'agricoltura e allo sviluppo rurale tramite il piano strategico della PAC.

I requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità del Piano strategico della PAC sono elencati nell'allegato III del Regolamento di esecuzione 2022/129.

In particolare, le azioni di comunicazione e visibilità del Piano realizzate dall'Autorità di gestione sono, in sintesi, finalizzate a:

- dare pubblicità al Piano strategico della PAC pianificando e svolgendo, per tutta la durata della preparazione e dell'attuazione di tale Piano, le pertinenti azioni di comunicazione e visibilità volte a informare i gruppi destinatari;
- mettere a disposizione del Comitato di monitoraggio le informazioni necessarie per permettergli di esaminare l'attuazione delle azioni di comunicazione e visibilità;
- entro sei mesi dall'adozione della decisione della Commissione che approva il Piano strategico della PAC, assicurare che sia attivo un sito web rivolto al pubblico e ai potenziali beneficiari sul quale reperire informazioni sul Piano strategico riguardanti gli obiettivi, le attività, le possibilità di finanziamento disponibili, nonché i risultati attesi e, non appena disponibili, quelli effettivi.
- pubblicare sul sito web un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati e delle scadenze per le domande, aggiornato almeno tre volte all'anno, con i dati indicativi seguenti: a) area geografica interessata; b) interventi e obiettivi specifici interessati; c) tipologia di richiedenti ammissibili; d) importo totale del sostegno; e) data di inizio e di fine del periodo di presentazione delle domande;
- assicurare che i potenziali beneficiari abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie sulle possibilità di finanziamento, comprese le condizioni di ammissibilità, i criteri di selezione e tutti i requisiti per i beneficiari selezionati per il finanziamento, nonché le loro responsabilità;
- assicurare che i beneficiari selezionati per il finanziamento siano informati che il sostegno è cofinanziato dall'Unione;

- provvedere affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, e che all'Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano.

In analogia con le attività di comunicazione del Piano strategico della PAC svolte in ambito nazionale, l'Autorità di gestione regionale assicura, attraverso il proprio sito web, un'adeguata informazione e pubblicità sugli interventi di Sviluppo rurale implementati nel CSR 2023-2027 della Regione Sardegna, compresa la pubblicazione del calendario regionale degli inviti a presentare proposte pianificati e la pubblicazione dei bandi relativi agli interventi completi di tutte le informazioni sul finanziamento.

11.3 Valutazione

Le attività di valutazione condotte in ambito regionale saranno finalizzate a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia degli interventi attuati nell'ambito del CSR 2023-2027 della Regione Sardegna, compresi eventuali approfondimenti tematici e il loro contributo agli obiettivi del Piano strategico della PAC 2023-2027.

Le attività di valutazione regionale degli interventi saranno condotte sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, con particolare riferimento al Piano di valutazione del PSP 2023-2027 e alle procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni in itinere ed ex post.

Le attività potranno comprendere anche le spese per la valutazione ex post del PSR 2014-2022 e per la preparazione e valutazione ex ante, compresa l'eventuale VAS, relativa alla programmazione regionale degli interventi post 2027.

12. Governance regionale

In questa sezione, ferme restando le indicazioni circa i rapporti fra AdG nazionale e AdG regionali definiti nella Sezione 7.1 del PSP, sono fornite indicazioni sintetiche sulla struttura di gestione e di controllo degli interventi attuati nell'ambito del CSR 2023-2027 della Regione Sardegna.

Autorità di Gestione Regionale

- Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale
  Direttore Generale
  Via Pessagno 4, 09126 Cagliari
  agricoltura@regione.sardegna.it

Servizi della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale coinvolti nell'attuazione degli interventi:

- Servizio competitività delle aziende agricole
- Servizio sviluppo delle filiere agroalimentari e dei mercati
- Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture
- Servizio supporti direzionali e gestionali, affari generali, legali e finanziari
- Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari
- Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali

Organismo Pagatore Regionale

ARGEA Sardegna
Direttore Generale
Via Caprera,9 09121 Cagliari
argea@pec.agenziaargea.it

Comitato di Sorveglianza Regionale

Il Comitato di Sorveglianza della Regione Sardegna è presieduto dall'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle diverse categorie di soggetti coinvolti nel partenariato, secondo il seguente elenco non esaustivo:

- l'Autorità di Gestione Regionale e i Servizi della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale coinvolti nell'attuazione degli interventi;
- le Amministrazioni, diverse dall'Autorità di Gestione, titolari di attività all'interno del CSR;
- le Agenzie regionali LAORE e AGRIS;
- l'Organismo Pagatore Regionale ARGEA;
- il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE);
- gli Organi di rappresentanza degli Enti Locali e dei GAL;
- l'Autorità ambientale regionale;
- l'Autorità per i diritti e le pari opportunità;
- l'ARPAS Sardegna;
- l'Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna;
- le Autorità di Gestione dei Programmi regionali FSE e FESR 2021-2027;

- il Responsabile Regionale del Programma FEAMPA 2021-2027;
- le Organizzazioni professionali agricole, extra agricole, sindacali e della cooperazione;
- le Associazioni dei consumatori;
- gli Ordini professionali, i Consorzi di tutela, le Associazione bancarie e i Consorzi fidi;
- le Organizzazioni ambientaliste;
- le Università e i Centri di ricerca;
- il Partenariato economico e sociale del terzo settore, comprese le ONG.

Eventuali integrazioni e/o aggiornamenti delle componenti potranno essere deliberate dal Comitato stesso, conformemente al suo regolamento interno.

Su propria iniziativa, o a richiesta del Comitato di Sorveglianza, un rappresentante della Commissione Europea partecipa ai lavori del Comitato a titolo consultivo. Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, il Valutatore indipendente, esperti e altre Amministrazioni.

13. Disposizioni transitorie

Spese relative a impegni pluriennali basati sulla superficie e sugli animali

Ai sensi dell'articolo 155, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2021/2115, le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure pluriennali di cui agli articoli 22, 28, 29, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio possono essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del Piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti:

a) tali spese sono previste nel Piano strategico della PAC conformemente al regolamento (UE) 2021/2115 e sono conformi al regolamento (UE) 2021/2116;

b) si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l'intervento fissato nel Piano strategico della PAC conformemente al regolamento (UE) 2021/2115 per coprire tali misure;

c) il sistema integrato di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 si applica agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono ai tipi di interventi basati sulla superficie e sugli animali di cui al titolo III, capi II e IV, del regolamento (UE) 2021/2115 e le operazioni pertinenti sono chiaramente identificate;

d) i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla precedente lettera c) sono effettuati entro il periodo di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

Si riportano gli interventi basati sulla superficie e sugli animali, programmati nel PSP 2023-2027 e riportati nel presente CSR Sardegna 2023-2027, che comprendono spese per impegni pluriennali assunti nelle corrispondenti misure del PSR Sardegna 2014-2022.

Tali spese sono state inserite nel PSP 2023-2027 in quanto le condizioni di ammissibilità delle misure del PSR Sardegna 2014-2022 sono simili e coerenti con quelle previste nei corrispondenti interventi del PSP 2023-2027.

Le operazioni del PSR Sardegna 2014-2022 ammissibili ai corrispondenti interventi del PSP 2023-2027 sono identificate dall'Organismo Pagatore Regionale nel "sistema integrato" di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/2116.

- SRA03 - ACA3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

Nell'ambito dell'intervento SRA03 devono essere tenuti in conto gli impegni assunti a favore dei beneficiari della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", Tipo di intervento 10.1.1 "Difesa del suolo", Intervento 2 "Agricoltura conservativa" del PSR 2014-2022 ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

- SRA07 - ACA7 Conversione dei seminativi in prati permanenti e pascoli

Nell'ambito dell'intervento SRA07 sono tenuti in conto unicamente gli impegni assunti a favore dei beneficiari della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", Tipo di intervento 10.1.1 "Difesa del suolo", Intervento 1 "Conversione di seminativi in prati permanenti" del PSR 2014-2022 ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

- SRA14 - ACA14 Allevatori custodi dell'agro biodiversità

Nell'ambito dell'intervento SRA14 devono essere tenuti in conto gli impegni assunti a favore dei beneficiari della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", Tipo di intervento 10.1.5 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono" del PSR 2014-2022 ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

- SRA28 - ACA28 Mantenimento forestazione/imboschimento

Nell'ambito dell'intervento SRA28 devono essere tenuti in conto unicamente gli impegni assunti a favore dei beneficiari della Misura 8, Sottomisura 8.1 "Sostegno per mantenimento della

forestazione/imboschimento su terreni agricoli" del PSR 2014-2022 ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

- SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Nell'ambito dell'intervento SRA29 devono essere tenuti in conto gli impegni assunti a favore dei beneficiari della Misura 11 "Agricoltura biologica", Sottomisura 11.1 "Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica" e Sottomisura 11.2 "Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica", del PSR 2014-2022 ai sensi dell'articolo 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

- SRA30 - Benessere animale

Nell'ambito dell'intervento SRA30 devono essere tenuti in conto gli impegni assunti a favore dei beneficiari della Misura 14 "Benessere animale" del PSR 2014-2022 ai sensi dell'articolo 33 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Spese ammissibili al contributo del FEASR dopo il 31 dicembre 2025

Ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 4 del Reg. (UE) 2115/2021, le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure di cui agli articoli da 14 a 18, all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli 20, da 23 a 27, 35, 38, 39 e 39 bis del Reg. (UE) n. 1305/2013, all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/2220 dopo il 31 dicembre 2025 possono essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del Piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti:

a) tali spese sono previste nel pertinente Piano strategico della PAC conformemente al Reg. (UE) 2115/2021 fatta eccezione per l'articolo 73, paragrafo 3, primo comma, lettera f) investimenti in infrastrutture su larga scala, e sono conformi al Reg. (UE) 2021/2116;

b) si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l'intervento stabilito nel Piano strategico della PAC conformemente al Reg. (UE) 2115/2021 per coprire tali misure.

La Regione Sardegna prevede la possibilità di utilizzare, seppure in minima percentuale, i fondi degli interventi previsti nel Piano strategico della PAC anche per i pagamenti nei confronti di beneficiari delle misure del PSR 2014-2022 che si protraggono dopo il 31 dicembre 2025.

Tali spese potranno essere inserite nel Piano strategico della PAC 2023-2027 in quanto le condizioni di ammissibilità della misure del PSR Sardegna 2014-2022 sono simili e coerenti con quelle previste nei corrispondenti interventi del PSP.

Nella seguente tabella è riportata la correlazione tra le misure del PSR Sardegna 2014-2022 e gli interventi programmati nel PSP 2023-2027 e riportati nel presente CSR Sardegna 2023-2027 che, ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2115/2021, possono comprendere spese in transizione dal periodo 2014-2022 al 2023-2027.

Interventi CSR Sardegna 2023-2027	Misure del PSR Sardegna 2014-2022 (art. Reg. 1305/2013)
SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) Sottomisura 6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra - agricole Tipo di intervento 6.4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la creazione e sviluppo di attività extra - agricole
SRD06 - Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo	M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (art. 18) Sottomisura 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

Interventi CSR Sardegna 2023-2027	Misure del PSR Sardegna 2014-2022 (art. Reg. 1305/2013)
	Sottomisura 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socioeconomico aree rurali	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura Tipo d'intervento 4.3.1 Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale
SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura Tipo d'intervento 4.3.2 Efficientamento delle reti e risparmio idrico
SRD11 - Investimenti non produttivi forestali Azione SRD11.3) Elaborazione di Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti	M16 - Cooperazione (art. 35) Sottomisura 16.8 - Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti
SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste. Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 24)
SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Sottomisura 4.2 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
SRD15 - Investimenti produttivi forestali	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste. Sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (art. 26)
SRE01 - Insediamento giovani agricoltori	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) Sottomisura 6.1 - Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
SRG01 - Sostegno ai Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura	M16 - Cooperazione (art. 35) Sottomisura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità	M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) Sottomisura 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
SRG05 - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale LEADER	M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] Sottomisura 19.1 - Sostegno preparatorio
SRG06 - Attuazione delle strategie di sviluppo locale	M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] Sottomisura 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo Sottomisura 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione
SRG09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare	-
SRG10 - Promozione dei prodotti di qualità	M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) Sottomisura 3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno
SRH01 - Erogazione di servizi di consulenza	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) Sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza
SRH04 - Azioni di informazione	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) Sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

Allegati

- Allegato 1 - Cronoprogramma indicativo dell'attuazione degli interventi
- Allegato 2 - Classificazione dei Comuni per area A, B, C, D
- Allegato 3 - Elenco delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse da quelle montane ai sensi dell'articolo 32(1) lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e delle zone montane ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della Direttiva CEE/75/268 del 28 aprile 1975

Allegato 1 - Cronoprogramma indicativo dell'attuazione degli interventi

1. Interventi basati sulla superficie o capo - Previsione indicativa

Interventi basati sulla superficie o capo Nuova programmazione 2023-2027	Bando (Anno domande sostegno DS)	Periodo impegno	Anno di domanda DSP Domanda di sostegno e pagamento, DP Domanda di pagamento					Previsione trascinamenti nella programmazione post 2027		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SRA01 - ACA1 Produzione integrata	DS 2023	01/01/2023 - 31/12/2027	1° DSP 2023	2° DP 2024	3° DP 2025	4° DP 2026	5° DP 2027			
	DS 2024	01/01/2024 - 31/12/2028		1° DSP 2024	2° DP 2025	3° DP 2026	4° DP 2027	5° DP 2028		
SRA03 - ACA3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	DS 2023	01/01/2023 - 31/12/2027	1° DSP 2023	2° DP 2024	3° DP 2025	4° DP 2026	5° DP 2027			
	DS 2024	01/01/2024 - 31/12/2028		1° DSP 2024	2° DP 2025	3° DP 2026	4° DP 2027	5° DP 2028		
SRA14 - ACA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	DS 2024	01/01/2024 - 31/12/2024		DSP 2024						
	DS 2025	01/01/2025 - 31/12/2025			DSP 2025					
	DS 2026	01/01/2026 - 31/12/2026				DSP 2026				
	DS 2027	01/01/2027 - 31/12/2027					DSP 2027			
SRA15 - ACA15 Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità	DS 2024	01/01/2024 - 31/12/2028		1° DSP 2024	2° DP 2025	3° DP 2026	4° DP 2027	5° DP 2028		
	DS 2026	01/01/2026 - 31/12/2030				1° DSP 2026	2° DP 2027	3° DP 2028	4° DP 2029	5° DP 2030
SRA18 - ACA18 Impegni per l'apicoltura	DS 2025	01/01/2025 - 31/12/2029			1° DSP 2025	2° DP 2026	3° DP 2027	4° DP 2028	5° DP 2029	
SRA29 - Produzione biologica	DS 2023	01/01/2023 - 31/12/2027	1° DSP 2023	2° DP 2024	3° DP 2025	4° DP 2026	5° DP 2027			
	DS 2024	01/01/2024 - 31/12/2028		1° DSP 2024	2° DP 2025	3° DP 2026	4° DP 2027	5° DP 2028		
	DS 2025	01/01/2025 - 31/12/2029			1° DSP 2025	2° DP 2026	3° DP 2027	4° DP 2028	5° DP 2029	
SRA30 - Benessere animale	DS2023	01/01/2023 - 31/12/2023	DSP 2023							
	DS 2024	01/01/2024 - 31/12/2024		DSP 2024						
	DS 2025	01/01/2025 - 31/12/2025			DSP 2025					
	DS 2026	01/01/2026 - 31/12/2026				DSP 2026				
SRB01 - Zone con svantaggi naturali montagna SRB02 - Zone con altri svantaggi naturali significativi	DS 2023	01/01/2023 - 31/12/2023	DSP 2023							
	DS 2024	01/01/2024 - 31/12/2024		DSP 2024						
	DS 2025	01/01/2025 - 31/12/2025			DSP 2025					
	DS 2026	01/01/2026 - 31/12/2026				DSP 2026				
	DS 2027	01/01/2027 - 31/12/2027					DSP 2027			

Per le domande relative agli interventi con periodo di impegno pluriannuale che si protrae oltre il 31/12/2027, si prevede il trascinamento dei pagamenti per le annualità dal 2028 in poi nella programmazione post 2027.

2. Interventi **non** basati sulla superficie o capo - Previsione indicativa

Interventi **non** basati sulla superficie o capo Nuova programmazione 2023-2027	Bando (Anno pubblicazione)	Anno presentazione domanda (DS Domanda di sostegno, DP Domanda di pagamento)						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	2024		DS	DP anticipo	DP SAL	DP Saldo		
	2026				DS	DP anticipo	DP SAL	DP Saldo
SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	2024		DS	DP anticipo	DP SAL	DP Saldo		
	2025			DS	DP anticipo	DP SAL	DP Saldo	
SRD06 - Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo	2024		DS	DP anticipo	DP Saldo			
	2025			DS	DP anticipo	DP Saldo		
	2026				DS	DP anticipo	DP Saldo	
SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socioeconomico aree rurali	2024		DS		DP anticipo	DP SAL	DP Saldo	
						DP anticipo	DP SAL	DP Saldo
SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	2024		DS		DP anticipo	DP SAL	DP Saldo	
						DP anticipo	DP SAL	DP Saldo
SRD11 - Investimenti non produttivi forestali	2024		DS		DP anticipo	DP SAL	DP Saldo	
						DP anticipo	DP SAL	DP Saldo
SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste	2024		DS		DP anticipo	DP SAL	DP Saldo	
						DP anticipo	DP SAL	DP Saldo
SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	2024		DS	DP anticipo	DP SAL	DP Saldo		
	2026				DS	DP anticipo	DP SAL	DP Saldo
SRD15 - Investimenti produttivi forestali	2024		DS		DP anticipo	DP SAL	DP Saldo	
						DP anticipo	DP SAL	DP Saldo
SRE01 - Insediamento giovani agricoltori	2024		DS	DP anticipo	DP Saldo			
					DP anticipo	DP Saldo		
	2025			DS	DP anticipo	DP Saldo		
						DP anticipo	DP Saldo	
	2026				DS	DP anticipo	DP Saldo	
							DP anticipo	DP Saldo
SRG01 - Sostegno ai Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura	2024			DS	DP anticipo	DP SAL	DP Saldo	
						DP anticipo	DP SAL	DP Saldo
SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità	2024		DSP 1° annualità	DSP 2° annualità	DP 3° annualità	DP 4° annualità	DP 5° annualità	
	2025			DSP 1° annualità	DSP 2° annualità	DP 3° annualità	DP 4° annualità	DP 5° annualità

Interventi **non** basati sulla superficie o capo Nuova programmazione 2023-2027	Bando (Anno pubblicazione)	Anno presentazione domanda (DS Domanda di sostegno, DP Domanda di pagamento)						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SRG05 - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale LEADER	2023	DS	DP Saldo					
SRG06 - Attuazione delle strategie di sviluppo locale			DP anticipo	DP SAL	DP SAL	DP SAL	DP SAL	DP Saldo
SRG09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare	2024		DS	DP anticipo	DP SAL	DP Saldo		
					DP anticipo	DP SAL	DP Saldo	
SRG10 - Promozione dei prodotti di qualità	2024		DS	DP SAL	DP Saldo			
	2026				DS	DP SAL	DP Saldo	
SRH01 - Erogazione di servizi di consulenza	2024		DS	DP SAL	DP Saldo			
	2027					DS	DP SAL	DP Saldo
SRH04 - Azioni di informazione	2024		DS	DP SAL	DP Saldo			

L'intervento SRA16 - ACA16 Conservazione dell'agro biodiversità è attuato dalla Regione tramite l'Agenzia regionale AGRIS Sardegna.

Allegato 2 - Classificazione dei Comuni per area A, B, C, D

La classificazione dei Comuni si articola nelle seguenti aree:

- A Polo urbano
- B Area rurale ad agricoltura intensiva e specializzata
- C Area rurale intermedia
- D Area rurale con problemi complessivi di sviluppo

Si adotta la classificazione dei Comuni per area A, B, C, D in essere nel PSR Sardegna 2014-2022, di seguito riportata.

Tabella – Classificazione dei Comuni

Comune	Prov.	Classificazione Aree A-B-C-D
Abbasanta	OR	D
Aggius	OT	D
Aglientu	OT	D
Aidomaggiore	OR	D
Alà dei Sardi	OT	D
Albagiara	OR	D
Ales	OR	D
Alghero	SS	C
Allai	OR	D
Anela	SS	D
Arborea	OR	B
Arbus	VS	D
Ardara	SS	D
Ardauli	OR	D
Aritzo	NU	D
Armungia	CA	D
Arzachena	OT	D
Arzana	OG	D
Assemini	CA	B
Assolo	OR	D
Asuni	OR	D
Atzara	NU	D
Austis	NU	D
Badesi	OT	D
Ballao	CA	D
Banari	SS	D
Baradili	OR	D
Baratili San Pietro	OR	C
Baressa	OR	D
Bari Sardo	OG	D
Barrali	CA	D

Comune	Prov.	Classificazione Aree A-B-C-D
Barumini	VS	D
Bauladu	OR	C
Baunei	OG	D
Belvi	NU	D
Benetutti	SS	D
Berchidda	OT	D
Bessude	SS	D
Bidonì	OR	D
Birori	NU	D
Bitti	NU	D
Bolotana	NU	D
Bonarcado	OR	D
Bonnanaro	SS	D
Bono	SS	D
Bonorva	SS	D
Boroneddu	OR	C
Borore	NU	D
Bortigali	NU	D
Bortigiadas	OT	D
Borutta	SS	D
Bosa	OR	D
Bottidda	SS	D
Buddusò	OT	D
Budoni	OT	D
Buggerru	CI	D
Bultei	SS	D
Bulzi	SS	D
Burcei	CA	D
Burgos	SS	D
Busachi	OR	D
Cabras	OR	C
Cagliari	CA	A
Calangianus	OT	D
Calasetta	CI	D
Capoterra	CA	D
Carbonia	CI	D
Cardedu	OG	D
Cargeghe	SS	D
Carloforte	CI	D
Castelsardo	SS	D

Comune	Prov.	Classificazione Aree A-B-C-D
Castiadas	CA	D
Cheremule	SS	D
Chiaramonti	SS	D
Codrongianos	SS	D
Collinas	VS	D
Cossoine	SS	D
Cuglieri	OR	D
Curcuris	OR	D
Decimomannu	CA	B
Decimoputzu	CA	C
Desulo	NU	D
Dolianova	CA	D
Domus de Maria	CA	D
Domusnovas	CI	D
Donorì	CA	C
Dorgali	NU	D
Dualchi	NU	D
Elini	OG	D
Elmas	CA	B
Erula	SS	D
Escalaplano	CA	D
Escolca	CA	D
Esporlatu	SS	D
Esterzili	CA	D
Florinas	SS	D
Fluminimaggiore	CI	D
Flussio	OR	D
Fonni	NU	D
Fordongianus	OR	D
Furtei	VS	C
Gadoni	NU	D
Gairo	OG	D
Galtellì	NU	D
Gavoi	NU	D
Genoni	OR	D
Genuri	VS	D
Gergei	CA	D
Gesico	CA	D
Gesturi	VS	D
Ghilarza	OR	C

Comune	Prov.	Classificazione Aree A-B-C-D
Giave	SS	D
Giba	CI	D
Girasole	OG	D
Golfo Aranci	OT	D
Goni	CA	D
Gonnesa	CI	D
Gonnoscodina	OR	D
Gonnosfanadiga	VS	D
Gonnosnò	OR	D
Gonnostramatza	OR	D
Guamaggiore	CA	D
Guasila	CA	C
Guspini	VS	C
Iglesias	CI	D
Ilbono	OG	D
Illorai	SS	D
Irgoli	NU	D
Isili	CA	D
Ittireddu	SS	D
Ittiri	SS	D
Jerzu	OG	D
La Maddalena	OT	D
Laconi	OR	D
Laerru	SS	D
Lanusei	OG	D
Las Plassas	VS	D
Lei	NU	D
Loceri	OG	D
Loculi	NU	D
Lodè	NU	D
Lodine	NU	D
Loiri Porto San Paolo	OT	D
Lotzorai	OG	D
Lula	NU	D
Lunamatrona	VS	C
Luogosanto	OT	D
Luras	OT	D
Macomer	NU	D
Magomadas	OR	D
Mamoiada	NU	D

Comune	Prov.	Classificazione Aree A-B-C-D
Mandas	CA	D
Mara	SS	D
Maracalagonis	CA	D
Marrubiu	OR	C
Martis	SS	D
Masainas	CI	D
Masullas	OR	D
Meana Sardo	NU	D
Milis	OR	C
Modolo	OR	D
Mogorella	OR	D
Mogoro	OR	C
Monastir	CA	B
Monserrato	CA	B
Monteleone Rocca Doria	SS	D
Monti	OT	D
Montresta	OR	D
Mores	SS	D
Morgongiori	OR	D
Muravera	CA	D
Muros	SS	D
Musei	CI	D
Narbolia	OR	C
Narcao	CI	D
Neoneli	OR	D
Noragugume	NU	D
Norbello	OR	D
Nughedu San Nicolò	SS	D
Nughedu Santa Vittoria	OR	D
Nule	SS	D
Nulvi	SS	D
Nuoro	NU	D
Nurachi	OR	C
Nuragus	CA	D
Nurallao	CA	D
Nuraminis	CA	C
Nureci	OR	D
Nurri	CA	D
Nuxis	CI	D
Olbia	OT	D

Comune	Prov.	Classificazione Aree A-B-C-D
Oliena	NU	D
Ollastra	OR	C
Ollolai	NU	D
Olmedo	SS	C
Olzai	NU	D
Onanì	NU	D
Onifai	NU	D
Oniferi	NU	D
Orani	NU	D
Orgosolo	NU	D
Oristano	OR	C
Orosei	NU	D
Orotelli	NU	D
Orroli	CA	D
Ortacesus	CA	C
Ortueri	NU	D
Orune	NU	D
Oschiri	OT	D
Osidda	NU	D
Osilo	SS	D
Osini	OG	D
Ossi	SS	D
Ottana	NU	D
Ovodda	NU	D
Ozieri	SS	D
Pabillonis	VS	C
Padria	SS	D
Padru	OT	D
Palau	OT	D
Palmas Arborea	OR	C
Pattada	SS	D
Pau	OR	D
Pauli Arbarei	VS	C
Paulilatino	OR	C
Perdasdefogu	OG	D
Perdaxius	CI	D
Perfugas	SS	D
Pimentel	CA	C
Piscinas	CI	D
Ploaghe	SS	D

Comune	Prov.	Classificazione Aree A-B-C-D
Pompu	OR	D
Porto Torres	SS	C
Portoscuso	CI	D
Posada	NU	D
Pozzomaggiore	SS	D
Pula	CA	D
Putifigari	SS	D
Quartu Sant'Elena	CA	C
Quartucciu	CA	C
Riola Sardo	OR	C
Romana	SS	D
Ruinas	OR	D
Sadali	CA	D
Sagama	OR	D
Samassi	VS	C
Samatzai	CA	C
Samugheo	OR	D
San Basilio	CA	D
San Gavino Monreale	VS	C
San Giovanni Suergiu	CI	D
San Nicolò d'Arcidano	OR	C
San Nicolò Gerrei	CA	D
San Sperate	CA	B
San Teodoro	OT	D
San Vero Milis	OR	C
San Vito	CA	D
Sanluri	VS	C
Santa Giusta	OR	C
Santa Maria Coghinas	SS	D
Santa Teresa Gallura	OT	D
Santadi	CI	D
Sant'Andrea Frius	CA	C
Sant'Anna Arresi	CI	D
Sant'Antioco	CI	D
Sant'Antonio di Gallura	OT	D
Santu Lussurgiu	OR	D
Sardara	VS	C
Sarroch	CA	D
Sarule	NU	D
Sassari	SS	C

Comune	Prov.	Classificazione Aree A-B-C-D
Scano di Montiferro	OR	D
Sedilo	OR	D
Sedini	SS	D
Segariu	VS	C
Selargius	CA	B
Selegas	CA	D
Semestene	SS	D
Seneghe	OR	D
Senis	OR	D
Sennariolo	OR	D
Sennori	SS	D
Senorbì	CA	D
Serdiana	CA	C
Serramanna	VS	C
Serrenti	VS	C
Serri	CA	D
Sestu	CA	C
Settimo San Pietro	CA	C
Setzu	VS	D
Seui	OG	D
Seulo	CA	D
Siamaggiore	OR	C
Siamanna	OR	C
Siapiccia	OR	C
Siddi	VS	D
Silanus	NU	D
Siligo	SS	D
Siliqua	CA	C
Silius	CA	D
Simala	OR	D
Simaxis	OR	C
Sindia	NU	D
Sini	OR	D
Siniscola	NU	D
Sinnai	CA	D
Siris	OR	D
Siurgus Donigala	CA	D
Soddi	OR	C
Solarussa	OR	C
Soleminis	CA	C

Comune	Prov.	Classificazione Aree A-B-C-D
Sorgono	NU	D
Sorradile	OR	D
Sorso	SS	C
Stintino	SS	C
Suelli	CA	D
Suni	OR	D
Tadasuni	OR	C
Talana	OG	D
Telti	OT	D
Tempio Pausania	OT	D
Tergu	SS	D
Terralba	OR	B
Tertenia	OG	D
Teti	NU	D
Teulada	CA	D
Thiesi	SS	D
Tiana	NU	D
Tinnura	OR	D
Tissi	SS	C
Tonara	NU	D
Torpè	NU	D
Torralba	SS	D
Tortolì	OG	D
Tramatza	OR	C
Tratalias	CI	D
Tresnuraghes	OR	D
Triei	OG	D
Trinità d'Agultu e Vignola	OT	D
Tuili	VS	D
Tula	SS	D
Turri	VS	D
Ula Tirso	OR	D
Ulassai	OG	D
Uras	OR	C
Uri	SS	C
Urzulei	OG	D
Usellus	OR	D
Usini	SS	C
Ussana	CA	C
Ussaramanna	VS	D

Comune	Prov.	Classificazione Aree A-B-C-D
Ussassai	OG	D
Uta	CA	B
Valledoria	SS	D
Vallermosa	CA	C
Viddalba	SS	D
Villa San Pietro	CA	D
Villa Sant'Antonio	OR	D
Villa Verde	OR	D
Villacidro	VS	D
Villagrande Strisaili	OG	D
Villamar	VS	C
Villamassargia	CI	D
Villanova Monteleone	SS	D
Villanova Truschedu	OR	C
Villanova Tulo	CA	D
Villanovaforru	VS	D
Villanovafranca	VS	D
Villaperuccio	CI	D
Villaputzu	CA	D
Villasalto	CA	D
Villasimius	CA	D
Villasor	CA	C
Villaspeciosa	CA	C
Villaurbana	OR	D
Zeddiani	OR	C
Zerfaliu	OR	C

Allegato 3 - Elenco delle zone montane ai sensi dell'articolo 32(1) lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane ai sensi dell'articolo 32(1) lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/201

Nelle successive tabelle è riportato:

- Tabella 1: elenco dei 298 comuni interamente ricadenti in zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane di cui all'articolo 32 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013, identificate dai DD.MM n. 6277 dell'8 giugno 2020 e n. 591685 dell'11 novembre 2021 e approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020)5663 del 12 agosto 2020 (comuni interamente svantaggiati)

- Tabella 2: elenco dei 9 comuni delimitati ai sensi dell'articolo 32(1) lettere a) e b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 come meglio specificato ai punti 1) e 3) (comuni parzialmente montani e parzialmente svantaggiati); per questi comuni è riportata la delimitazione per foglio di mappa catastale;
- Tabella 3: elenco dei 55 comuni interamente ricadenti in zone di montagna di cui all'articolo 32 paragrafo 1 lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3° della direttiva n. 75/268/CEE del 28.04.1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975 e n. 84/167/CEE del 28 febbraio 1984 (comuni interamente montani);
- Tabella 4: elenco dei 15 comuni che non presentano svantaggi ai sensi dell'articolo 32(1) lettere a) e b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 (comuni esclusi dalle delimitazioni).

Tabella 1 - Elenco dei comuni interamente svantaggiati (Articolo 32 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013)

NUMERO PROGRESSIVO	CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE PROVINCIA
1	092009	Cagliari	CAGLIARI
2	092011	Capoterra	CAGLIARI
3	092015	Decimomannu	CAGLIARI
4	092108	Elmas	CAGLIARI
5	092037	Maracalagonis	CAGLIARI
6	092109	Monserrato	CAGLIARI
7	092050	Pula	CAGLIARI
8	092051	Quartu Sant'Elena	CAGLIARI
9	092105	Quartucciu	CAGLIARI
10	092066	Sarroch	CAGLIARI
11	092068	Selargius	CAGLIARI
12	092074	Sestu	CAGLIARI
13	092075	Settimo San Pietro	CAGLIARI
14	092090	Uta	CAGLIARI
15	092099	Villa San Pietro	CAGLIARI
16	091003	Atzara	NUORO
17	091004	Austis	NUORO
18	091005	Bari Sardo	NUORO
19	091006	Baunei	NUORO
20	091008	Birori	NUORO
21	091010	Bolotana	NUORO
22	091011	Borore	NUORO
23	091012	Bortigali	NUORO
24	091017	Dorgali	NUORO
25	091018	Dualchi	NUORO
26	091027	Galtellì	NUORO
27	091032	Ilbono	NUORO
28	091033	Irgoli	NUORO
29	091038	Lei	NUORO
30	091039	Loceri	NUORO
31	091040	Loculi	NUORO
32	091042	Lotzorai	NUORO
33	091044	Macomer	NUORO
34	091050	Noragugume	NUORO
35	091051	Nuoro	NUORO
36	091055	Oliena	NUORO
37	091057	Olzai	NUORO
38	091059	Onifai	NUORO
39	091060	Oniferi	NUORO
40	091061	Orani	NUORO
41	091063	Orosei	NUORO
42	091064	Orotelli	NUORO
43	091066	Ortueri	NUORO
44	091070	Ottana	NUORO
45	091072	Perdasdefogu	NUORO

NUMERO PROGRESSIVO	CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE PROVINCIA
46	091073	Posada	NUORO
47	091083	Silanus	NUORO
48	091084	Sindia	NUORO
49	091085	Siniscola	NUORO
50	091086	Sorgono	NUORO
51	091094	Torpè	NUORO
52	091095	Tortolì	NUORO
53	091097	Triei	NUORO
54	095001	Abbasanta	ORISTANO
55	095002	Aidomaggiore	ORISTANO
56	095004	Ales	ORISTANO
57	095005	Allai	ORISTANO
58	095007	Ardauli	ORISTANO
59	095008	Assolo	ORISTANO
60	095009	Asuni	ORISTANO
61	095010	Baradili	ORISTANO
62	095011	Baratili San Pietro	ORISTANO
63	095012	Baressa	ORISTANO
64	095013	Bauladu	ORISTANO
65	095014	Bidonì	ORISTANO
66	095015	Bonarcado	ORISTANO
67	095016	Boroneddu	ORISTANO
68	095079	Bosa	ORISTANO
69	095017	Busachi	ORISTANO
70	095018	Cabras	ORISTANO
71	095019	Cuglieri	ORISTANO
72	095077	Curcuris	ORISTANO
73	095080	Flussio	ORISTANO
74	095020	Fordongianus	ORISTANO
75	095021	Ghilarza	ORISTANO
76	095022	Gonnoscodina	ORISTANO
77	095023	Gonnosnò	ORISTANO
78	095024	Gonnostramatza	ORISTANO
79	095083	Magomadas	ORISTANO
80	095025	Marrubiu	ORISTANO
81	095026	Masullas	ORISTANO
82	095027	Milis	ORISTANO
83	095084	Modolo	ORISTANO
84	095028	Mogorella	ORISTANO
85	095029	Mogoro	ORISTANO
86	095085	Montresta	ORISTANO
87	095030	Morgongiori	ORISTANO
88	095031	Narbolia	ORISTANO
89	095032	Neoneli	ORISTANO
90	095033	Norbello	ORISTANO
91	095034	Nughedu Santa Vittoria	ORISTANO
92	095035	Nurachi	ORISTANO

NUMERO PROGRESSIVO	CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE PROVINCIA
93	095036	Nureci	ORISTANO
94	095037	Ollastra	ORISTANO
95	095038	Oristano	ORISTANO
96	095039	Palmas Arborea	ORISTANO
97	095040	Pau	ORISTANO
98	095041	Paulilatino	ORISTANO
99	095042	Pompu	ORISTANO
100	095043	Riola Sardo	ORISTANO
101	095044	Ruinas	ORISTANO
102	095086	Sagama	ORISTANO
103	095045	Samugheo	ORISTANO
104	095046	San Nicolò d'Arcidano	ORISTANO
105	095050	San Vero Milis	ORISTANO
106	095047	Santa Giusta	ORISTANO
107	095049	Santu Lussurgiu	ORISTANO
108	095051	Scano di Montiferro	ORISTANO
109	095052	Sedilo	ORISTANO
110	095053	Seneghe	ORISTANO
111	095054	Senis	ORISTANO
112	095055	Sennariolo	ORISTANO
113	095056	Siamaggiore	ORISTANO
114	095057	Siamanna	ORISTANO
115	095076	Siapiccia	ORISTANO
116	095058	Simala	ORISTANO
117	095060	Sini	ORISTANO
118	095061	Siris	ORISTANO
119	095078	Soddì	ORISTANO
120	095062	Solarussa	ORISTANO
121	095063	Sorradile	ORISTANO
122	095087	Suni	ORISTANO
123	095064	Tadasuni	ORISTANO
124	095065	Terralba	ORISTANO
125	095088	Tinnura	ORISTANO
126	095066	Tramatza	ORISTANO
127	095067	Tresnuraghes	ORISTANO
128	095070	Usellus	ORISTANO
129	095048	Villa Sant'Antonio	ORISTANO
130	095073	Villa Verde	ORISTANO
131	095071	Villanova Truschedu	ORISTANO
132	095072	Villaurbana	ORISTANO
133	095074	Zeddiani	ORISTANO
134	095075	Zerfaliu	ORISTANO
135	090001	Aggius	SASSARI
136	090062	Aglientu	SASSARI
137	090005	Ardara	SASSARI
138	090006	Arzachena	SASSARI
139	090007	Banari	SASSARI

NUMERO PROGRESSIVO	CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE PROVINCIA
140	090008	Benetutti	SASSARI
141	090009	Berchidda	SASSARI
142	090010	Bessude	SASSARI
143	090011	Bonnanaro	SASSARI
144	090012	Bono	SASSARI
145	090013	Bonorva	SASSARI
146	090014	Bortigiadas	SASSARI
147	090015	Borutta	SASSARI
148	090016	Bottidda	SASSARI
149	090091	Budoni	SASSARI
150	090019	Bulzi	SASSARI
151	090020	Burgos	SASSARI
152	090021	Calangianus	SASSARI
153	090022	Cargeghe	SASSARI
154	090023	Castelsardo	SASSARI
155	090024	Cheremule	SASSARI
156	090025	Chiaramonti	SASSARI
157	090026	Codrongianos	SASSARI
158	090027	Cossoine	SASSARI
159	090088	Erula	SASSARI
160	090028	Esporlatu	SASSARI
161	090029	Florinas	SASSARI
162	090030	Giave	SASSARI
163	090083	Golfo Aranci	SASSARI
164	090031	Illorai	SASSARI
165	090032	Ittireddu	SASSARI
166	090035	La Maddalena	SASSARI
167	090034	Laerru	SASSARI
168	090084	Loiri Porto San Paolo	SASSARI
169	090036	Luogosanto	SASSARI
170	090037	Luras	SASSARI
171	090038	Mara	SASSARI
172	090039	Martis	SASSARI
173	090040	Monteleone Rocca Doria	SASSARI
174	090041	Monti	SASSARI
175	090042	Mores	SASSARI
176	090043	Muros	SASSARI
177	090044	Nughedu San Nicolò	SASSARI
178	090045	Nule	SASSARI
179	090046	Nulvi	SASSARI
180	090047	Olbia	SASSARI
181	090049	Oschiri	SASSARI
182	090050	Osilo	SASSARI
183	090052	Ozieri	SASSARI
184	090053	Padria	SASSARI
185	090056	Perfugas	SASSARI
186	090057	Ploaghe	SASSARI

NUMERO PROGRESSIVO	CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE PROVINCIA
187	090058	Porto Torres	SASSARI
188	090059	Pozzomaggiore	SASSARI
189	090060	Putifigari	SASSARI
190	090061	Romana	SASSARI
191	090092	San Teodoro	SASSARI
192	090087	Santa Maria Coghinas	SASSARI
193	090063	Santa Teresa Gallura	SASSARI
194	090085	Sant'Antonio di Gallura	SASSARI
195	090065	Sedini	SASSARI
196	090066	Semestene	SASSARI
197	090068	Siligo	SASSARI
198	090069	Sorso	SASSARI
199	090089	Stintino	SASSARI
200	090080	Telti	SASSARI
201	090070	Tempio Pausania	SASSARI
202	090086	Tergu	SASSARI
203	090071	Thiesi	SASSARI
204	090072	Tissi	SASSARI
205	090073	Torralba	SASSARI
206	090074	Trinità d'Agultu e Vignola	SASSARI
207	090075	Tula	SASSARI
208	090076	Uri	SASSARI
209	090077	Usini	SASSARI
210	090082	Viddalba	SASSARI
211	090078	Villanova Monteleone	SASSARI
212	111001	Arbus	SUD SARDEGNA
213	111002	Armungia	SUD SARDEGNA
214	111003	Ballao	SUD SARDEGNA
215	111004	Barrali	SUD SARDEGNA
216	111005	Barumini	SUD SARDEGNA
217	111006	Buggerru	SUD SARDEGNA
218	111008	Calasetta	SUD SARDEGNA
219	111009	Carbonia	SUD SARDEGNA
220	111010	Carloforte	SUD SARDEGNA
221	111011	Castiadas	SUD SARDEGNA
222	111012	Collinas	SUD SARDEGNA
223	111013	Decimoputzu	SUD SARDEGNA
224	111014	Dolianova	SUD SARDEGNA
225	111015	Domus de Maria	SUD SARDEGNA
226	111016	Domusnovas	SUD SARDEGNA
227	111017	Donori	SUD SARDEGNA
228	111018	Escalaplano	SUD SARDEGNA
229	111019	Escolca	SUD SARDEGNA
230	111021	Fluminimaggiore	SUD SARDEGNA
231	111022	Furtei	SUD SARDEGNA
232	111024	Genuri	SUD SARDEGNA
233	111025	Gergei	SUD SARDEGNA

NUMERO PROGRESSIVO	CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE PROVINCIA
234	111026	Gesico	SUD SARDEGNA
235	111028	Giba	SUD SARDEGNA
236	111030	Gonnesa	SUD SARDEGNA
237	111031	Gonnosfanadiga	SUD SARDEGNA
238	111032	Guamaggiore	SUD SARDEGNA
239	111033	Guasila	SUD SARDEGNA
240	111034	Guspini	SUD SARDEGNA
241	111035	Iglesias	SUD SARDEGNA
242	111037	Las Plassas	SUD SARDEGNA
243	111038	Lunamatrona	SUD SARDEGNA
244	111039	Mandas	SUD SARDEGNA
245	111041	Monastir	SUD SARDEGNA
246	111042	Muravera	SUD SARDEGNA
247	111043	Musei	SUD SARDEGNA
248	111044	Narcao	SUD SARDEGNA
249	111045	Nuragus	SUD SARDEGNA
250	111046	Nurallao	SUD SARDEGNA
251	111047	Nuraminis	SUD SARDEGNA
252	111048	Nurri	SUD SARDEGNA
253	111049	Nuxis	SUD SARDEGNA
254	111050	Orroli	SUD SARDEGNA
255	111052	Pabillonis	SUD SARDEGNA
256	111053	Pauli Arbarei	SUD SARDEGNA
257	111054	Perdaxius	SUD SARDEGNA
258	111055	Pimentel	SUD SARDEGNA
259	111056	Piscinas	SUD SARDEGNA
260	111057	Portoscuso	SUD SARDEGNA
261	111060	Samatzai	SUD SARDEGNA
262	111061	San Basilio	SUD SARDEGNA
263	111063	San Giovanni Suergiu	SUD SARDEGNA
264	111066	San Vito	SUD SARDEGNA
265	111067	Sanluri	SUD SARDEGNA
266	111068	Santadi	SUD SARDEGNA
267	111069	Sant'Andrea Frius	SUD SARDEGNA
268	111070	Sant'Anna Arresi	SUD SARDEGNA
269	111071	Sant'Antioco	SUD SARDEGNA
270	111072	Sardara	SUD SARDEGNA
271	111073	Segariu	SUD SARDEGNA
272	111074	Selegas	SUD SARDEGNA
273	111077	Serramanna	SUD SARDEGNA
274	111078	Serrenti	SUD SARDEGNA
275	111079	Serri	SUD SARDEGNA
276	111080	Setzu	SUD SARDEGNA
277	111083	Siddi	SUD SARDEGNA
278	111084	Siliqua	SUD SARDEGNA
279	111086	Siurgus Donigala	SUD SARDEGNA
280	111087	Soleminis	SUD SARDEGNA

NUMERO PROGRESSIVO	CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE PROVINCIA
281	111088	Suelli	SUD SARDEGNA
282	111089	Teulada	SUD SARDEGNA
283	111090	Tratalias	SUD SARDEGNA
284	111091	Tuili	SUD SARDEGNA
285	111092	Turri	SUD SARDEGNA
286	111093	Ussana	SUD SARDEGNA
287	111094	Ussaramanna	SUD SARDEGNA
288	111095	Vallermosa	SUD SARDEGNA
289	111096	Villacidro	SUD SARDEGNA
290	111097	Villamar	SUD SARDEGNA
291	111099	Villanova Tulo	SUD SARDEGNA
292	111100	Villanovaforru	SUD SARDEGNA
293	111101	Villanovafranca	SUD SARDEGNA
294	111102	Villaperuccio	SUD SARDEGNA
295	111103	Villaputzu	SUD SARDEGNA
296	111105	Villasimius	SUD SARDEGNA
297	111106	Villasor	SUD SARDEGNA
298	111107	Villaspeciosa	SUD SARDEGNA

Tabella 2 – Elenco dei comuni parzialmente montani e parzialmente svantaggiati (Art. 32(1) lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013) con dettaglio della delimitazione per foglio di mappa catastale

NUMERO PROGRESSIVO	CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE PROVINCIA	SEZIONE CATASTALE	Fogli di mappa catastale (1)		
					Montano (Art. 3(3) Direttiva CEE/75/268)	Svantaggiato (Art. 32(1) lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013)	Esclusi dalla delimitazione
1	095068	Ula Tirso	ORISTANO		9-17	Tutti gli altri	Nessuno
2	090033	Ittiri	SASSARI		2, 5-16, 19, 24, 25, 28-30, 39, 40, 43-46, 54, 61, 62, 72	Tutti gli altri	Nessuno
3	090051	Ossi	SASSARI		1, 2, 4, 15, 18-21, 25-29, 31,32	Tutti gli altri	Nessuno
4	090064	Sassari	SASSARI	A (AGRO):	41-43, 58, 59, 112, 129, 142, 143, 145, 146	Tutti gli altri	69,84,107
				B (NURRA)	27, 45, 49-53, 56, 57, 61, 62, 65, 70, 75, 84	Tutti gli altri	Nessuno
5	090067	Sennori	SASSARI		1, 10, 15, 16, 19-21, 23, 24	Tutti gli altri	Nessuno
6	111023	Genoni	SUD SARDEGNA		17-21, 27-33	Tutti gli altri	Nessuno
7	111027	Gesturi	SUD SARDEGNA		1-5, 11, 18	Tutti gli altri	Nessuno
8	111076	Serdiana	SUD SARDEGNA		1-4	Tutti gli altri	Nessuno
9	111098	Villamassargia	SUD SARDEGNA		503-514, 606, 701-708	Tutti gli altri	301

(1) Il trattino tra due numeri, es. 9-17, indica dal foglio 9 al foglio 17

Tabella 3 - Elenco dei comuni interamente montani (Art. 32(1) lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013)

NUMERO PROGRESSIVO	CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE PROVINCIA
1	90004	Anela	SASSARI
2	90018	Bultei	SASSARI
3	90055	Pattada	SASSARI
4	91001	Aritzo	NUORO
5	91007	Belvì	NUORO
6	91009	Bitti	NUORO
7	91016	Desulo	NUORO
8	91024	Fonni	NUORO
9	91025	Gadoni	NUORO
10	91028	Gavoi	NUORO
11	91041	Lodè	NUORO
12	91043	Lula	NUORO
13	91046	Mamoiada	NUORO
14	91047	Meana Sardo	NUORO
15	91056	Ollolai	NUORO
16	91058	Onanì	NUORO
17	91062	Orgosolo	NUORO
18	91067	Orune	NUORO
19	91068	Osidda	NUORO
20	91071	Ovodda	NUORO
21	91077	Sarule	NUORO
22	91090	Teti	NUORO
23	91091	Tiana	NUORO
24	91093	Tonara	NUORO
25	91104	Lodine	NUORO
26	92008	Burcei	CAGLIARI
27	92027	Goni	CAGLIARI
28	92058	San Nicolò Gerrei	CAGLIARI
29	92079	Silius	CAGLIARI
30	92080	Sinnai	CAGLIARI
31	92098	Villasalto	CAGLIARI
32	92112	Esterzili	CAGLIARI
33	92114	Isili	CAGLIARI
34	92119	Sadali	CAGLIARI
35	92121	Seulo	CAGLIARI
36	95003	Albagiara	ORISTANO
37	95082	Laconi	ORISTANO
38	104003	Alà dei Sardi	OLBIA - TEMPIO
39	104008	Buddusò	OLBIA - TEMPIO
40	104019	Padru	OLBIA - TEMPIO
41	104020	Palau	OLBIA - TEMPIO
42	105001	Arzana	OGLIASTRA
43	105004	Cardedu	OGLIASTRA
44	105005	Elini	OGLIASTRA
45	105006	Gairo	OGLIASTRA
46	105009	Jerzu	OGLIASTRA

NUMERO PROGRESSIVO	CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE PROVINCIA
47	105010	Lanusei	OGLIASTRA
48	105013	Osini	OGLIASTRA
49	105015	Seui	OGLIASTRA
50	105016	Talana	OGLIASTRA
51	105017	Tertenia	OGLIASTRA
52	105020	Ulassai	OGLIASTRA
53	105021	Urzulei	OGLIASTRA
54	105022	Ussassai	OGLIASTRA
55	105023	Villagrande Strisaili	OGLIASTRA

Tabella 4 – Elenco dei comuni esclusi dalle delimitazioni ai sensi dell'articolo 32(1) lettere a) e b) del Reg. (UE) n. 1305/2013

NUMERO PROGRESSIVO	CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE PROVINCIA
1	092003	Assemini	CAGLIARI
2	091031	Girasole	NUORO
3	095006	Arborea	ORISTANO
4	095059	Simaxis	ORISTANO
5	095069	Uras	ORISTANO
6	090003	Alghero	SASSARI
7	090081	Badesi	SASSARI
8	090048	Olmedo	SASSARI
9	090079	Valledoria	SASSARI
10	111040	Masainas	SUD SARDEGNA
11	111051	Ortacesus	SUD SARDEGNA
12	111059	Samassi	SUD SARDEGNA
13	111062	San Gavino Monreale	SUD SARDEGNA
14	111065	San Sperate	SUD SARDEGNA
15	111075	Senorbì	SUD SARDEGNA